

ALL. B



# PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Revisione ed adeguamento ai sensi della L.R. 3 gennaio 2005 n.1

OSSERVAZIONI e CONTRODEDUZIONI

VOL. I : PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



Responsabile del Procedimento:  
Arch. Adriana Sgolastra


PROVINCIA DI FIRENZE  
Dipartimento I - Territorio e Programmazione  
Direzione Urbanistica, Parchi e Aree Protette

---

*Relazione introduttiva*

*Indice*

- Premessa
- Le osservazioni e le proposte di controdeduzione
- I temi e gli argomenti trattati
- Considerazioni conclusive
- Proposta di controdeduzioni alle Osservazioni (schede)





## PREMESSA

La Variante di adeguamento del PTC della Provincia di Firenze è stata adottata, ai sensi dell'art. 17 della LR n° 1/05, in data 20/02/2012 con Delibera CP n° 29. Di tale adozione è stato dato avviso tramite pubblicazione sul BURT n. 15 del 11/4/2012. A partire dalla suddetta data di pubblicazione per 60 gg consecutivi gli elaborati della Variante sono stati pubblicati sul web nel portale internet della Provincia di Firenze e depositati in formato cartaceo e digitale sia presso gli uffici della Direzione Urbanistica, Parchi e Aree Protette che della Direzione Ambiente oltre che presso l'URP per la libera consultazione. In questo periodo chiunque ha potuto prendere visione degli elaborati e presentare le eventuali osservazioni e/o contributi.

## LE OSSERVAZIONI E LE PROPOSTE DI CONTRODEDUZIONE

Sono pervenute n° 46 osservazioni nei termini di legge e n° 7 osservazioni fuori termine. Esse sono riportate nell'elenco che segue e nell'immagine cartografica allegata, illustrativa della localizzazione delle stesse.

Tra le osservazioni pervenute, 1 è costituita dall'osservazione d'ufficio della Provincia, 3 sono relative ad Enti sovraordinati (Autorità di Bacino del Fiume Arno, Autorità di Bacino del Fiume Reno, Regione Toscana), 2 di altri Enti territoriali (Provincia di Siena e Circondario Empolese Valdelsa, 25 sono state formulate dai Comuni di cui 9 dei Comuni del Circondario, mentre le restanti sono di associazioni (5) e di privati cittadini, società e imprese (17). Queste ultime sono riconducibili a soggetti privati che rappresentano solo se stessi e i loro interessi.

### OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL PTCP adottata con DPC n. 29/2012

N. osservazione	SOGGETTO PROPONENTE	n. protocollo in arrivo	data protocollo in arrivo
1	AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ARNO	174680/2012	27/04/12
2	CONDOMINIO VIA DEGLI STAGNACCI, 17 SCANDICCI	202088/2012	17/05/12

3	LEGAMBIENTE	210021/2012	22/05/12
4	LUCA BACHERINI	219378/2012	29/05/12
5	ITALIA NOSTRA	227365/2012	04/06/12
6	COMUNE MONTELUPO F.NO	234184/2012	07/06/12
7	COMUNE DI FUCECCHIO	235138/2012	07/06/12
8	PROVINCIA DI FIRENZE	235570/2012	07/06/12
9	COMUNE DI REGGELLO	236630/2012	08/06/12
10	ISTITUTO DEGL'INNOCENTI/FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA FIESOLE	236961/2012	08/06/12
11	COMUNE DI GAMBASSI TERME	237006/2012	08/06/12
12	COMPUTER GROSS ITALIA SPA CABEL HOLDING SPA	237035/2012	08/06/12
13	COMUNE DI FIGLINE V.NO	237122/2012	08/06/12
14	PROVINCIA DI SIENA (DIREZIONE LL.PP. DIFESA DEL SUOLO ASSETTO DEL TERRITORIO)	237177/2012	08/06/12
15	COMUNE DI FIESOLE (DIPARTIMENTO URBANISTICA)	237238/2012	08/06/12
16	SANI FRIGO SPA	237908/2012	08/06/12
17	IL PALAGIO SRL	237918/2012	08/06/12
18	COMUNE DI FIRENZE (DIREZIONE URBANISTICA)	237920/2012	08/06/12
19	COMUNE DI VINCI	237921/2012	08/06/12
20	COMUNE DI LASTRA A SIGNA	237922/2012	08/06/12
21	COMUNE DI CASTELFIORENTINO	237924/2012	08/06/12
22	COMUNE DI TAVARNELLE V.P.	237926/2012	08/06/12
23	COMUNE DI EMPOLI	237927/2012	08/06/12
24	COMUNE DI MONTAIONE	237928/2012	08/06/12
25	CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA + Integrazione del 11/06/2012 (prot. n. 239405/2012)	237929/2012	08/06/12
26	COMUNE DI MONTAIONE + G.I.L.F. SRL	237931/2012	08/06/12
27	COMUNE DI CERTALDO	237933/2012	08/06/12
28	EFESO IMMOBILIARE	239634/2012	11/06/12
29	MARTINA CELONI	239997/2012	11/06/12
30	ALVARO PRATELLI	240038/2012	11/06/12



31	HOTEL VILLA FIESOLE	240059/2012	11/06/12
32	HOTEL VILLA SAN MICHELE	240076/2012	11/06/12
33	PENSIONE BENCISTA'	240087/2012	11/06/12
34	COMUNE DI SCANDICCI + Integrazione del 05/11/2012 (prot. n. 0436411/2012)	240140/2012	11/06/12
35	CLAUDIA CAPANNI	240227/2012	11/06/12
36	MARCO CATELANI	240251/2012	11/06/12
37	COMUNE DI INCISA VALDARNO	240278/2012	11/06/12
38	NODO A NORD OVEST	240282/2012	11/06/12
39	ANCI TOSCANA	240287/2012	11/06/12
40	AUTORITA' DEL BACINO RENO	240295/2012	11/06/12
41	REGIONE TOSCANA (DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI) + Allegato 1 del 14/06/2012 (prot. n. 245186/2012)	240305/2012	11/06/12
42	COMUNE SESTO F.NO	240326/2012	11/06/12
43	COMUNE DI DICOMANO	240332/2012	11/06/12
44	ATOP SPA	240337/2012	11/06/12
45	COMUNE DI MONTESPERTOLI	240346/2012	11/06/12
46	CHIANTISHIRE SPA	240371/2012	11/06/12
47	COMUNE DI FIRENZUOLA	243327/2012	13/06/12
48	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	244124/2012	13/06/12
49	ORDINE DEGLI ARCHITETTI	244805/2012	14/06/12
50	COMUNE BARBERINO V.E.	257842/2012	25/06/12
51	COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	257779/2012	25/06/12
52	COMUNE DI SIGNA	260343/2012	26/06/12
53	COMUNE SAN CASCIANO	300757/2012	23/07/12

Alcuni Comuni del Circondario (9) hanno presentato una osservazione singolarmente ed una congiunta con il Circondario Empolese Valdelsa.

Tali osservazioni si presentano a volte assai complesse, poiché ciascuna contiene al suo interno una pluralità di punti osservati inerenti diverse tematiche afferenti il piano.

Risulta dunque particolarmente significativo il dettaglio dei punti osservati, il quale restituisce maggiormente il rapporto reale fra gli argomenti toccati dalle osservazioni.

---

Occorre evidenziare che i soggetti che hanno formulato osservazioni più complesse, ovvero contenenti una pluralità di tematiche affrontate dal PTCP, risultano i Comuni.

L'Amministrazione Provinciale ha esaminato tutte le osservazioni in base ai seguenti principi di fondo, posti alla base della valutazione delle osservazioni:

- le osservazioni e le proposte devono presentare rilevanza ai fini del 'pubblico interesse';
- le osservazioni devono presentare diretta attinenza ai temi ed alle aree individuate dal PTC;
- le valutazioni sono state operate in coerenza con l'impostazione e quindi con i principi del PTC;
- la scelta rispetto all'accoglimento delle proposte puntuali è stata operata soprattutto in quei casi dove le osservazioni erano volte a perfezionare l'atto ovvero a migliorare o facilitare l'attuazione del PTC in funzione dei suoi obiettivi.

Le osservazioni sono state controdedotte attraverso la redazione di singole schede, riferite a ciascun osservante, come di seguito riportato che indicano:

- la numerazione progressiva dell'osservazione, il numero di protocollo con la relativa data, il nome dell'osservante;
- sintesi della richiesta contenuta nella osservazione e, a fronte, la proposta di controdeduzione, che si conclude con la l'esito sintetico (accolta, parzialmente accolta, non accolta, non pertinente);
- esplicitazione nel testo della controdeduzione delle ricadute che l'eventuale accoglimento dell'osservazione comporta agli elaborati grafici e testuali del PTCP adottato.

Ciascuna osservazione è stata attentamente esaminata, valutando singolarmente ogni singolo punto osservato, dagli uffici della Direzione Urbanistica, oltre che da quelli che hanno partecipato alla redazione della Variante di adeguamento del PTCP, sulla base dei criteri illustrati nel seguito, rilevando e acquisendo a seconda dei casi anche l'apporto collaborativo fornito da alcune osservazioni.

Gli uffici della Direzione hanno esaminato le osservazioni e proposto controdeduzioni assicurando la coerenza delle decisioni assunte (coerenza interna) e la relazione di queste decisioni con gli strumenti di pianificazione e gli atti di governo del territorio esterni al PTC (coerenza esterna).



Gli esiti sono stati classificati nel seguente modo:

- **Accolta (A)**, quando si condivide la proposta, rientrando nei criteri assunti per l'elaborazione del Piano e non comportando modifiche sostanziali, o quando le modifiche risultino derivanti da norme e piani sovraordinati sopravvenuti od ancora la proposta evidenzi errori materiali o refusi;
- **Accolta in parte (PA)**, quando si condivide la proposta per la sola parte che rientra nei criteri di elaborazione del Piano, ovvero i principi espressi, ma non si recepisce la eventuale modifica normativa o cartografica espressamente richiesta, od ancora non si condivide appieno quanto osservato e solo una parte dell'osservazione viene accolta producendo comunque una modifica normativa e o cartografica;
- **Non accolta (NA)** quando non si condivide la proposta, non essendo coerente con i criteri assunti per l'elaborazione del Piano o quando questa comporta modifiche sostanziali od ancora risulti non legittima rispetto al quadro normativo sovraordinato a cui necessariamente il piano si conforma;
- **Non Pertinente (NP)**, quando la proposta riguarda aspetti che non sono di competenza del Piano.

Alle osservazioni pervenute si è risposto come segue:

Esito delle Controdeduzioni	Osservazioni
Accolte	n. 9
Accolte in parte	n. 27
Non pertinenti	n. 0
Non accolte	n. 17
Totale	n. 53

Tra quelle NON ACCOLTE alcune sono state comunque meritevoli di acquisizione in termini di migliore definizione dei contenuti del piano.

Occorre ricordare che la stessa Amministrazione Provinciale ha formulato un'osservazione d'ufficio finalizzata sostanzialmente ad apportare correzioni ad errori materiali, ovvero modifiche ed integrazioni di carattere non sostanziale volte al miglioramento degli elaborati di piano.

Risultano pertanto parte integrante della presente relazione:

- la "Proposta di controdeduzioni alle osservazioni" (VOL. I), costituita dalla schedatura delle osservazioni pervenute, ordinate per protocollo, articolate nei vari punti osservati (subalterni) e le relative proposte di controdeduzione.
- la "Raccolta delle osservazioni pervenute" (VOL. II);

Gli accoglimenti sono tutti legati a miglioramenti o perfezionamenti normativi o di disegno delle aree identificate dal PTC quali invarianti strutturali. In nessun caso si traduce in modificazioni sostanziali rispetto alle impostazioni generali e ai contenuti PTC. L'osservazione d'Ufficio, in merito ad opportunità di chiarimenti e specificazione di aspetti normativi è stata accolta anche ove interessava temi relativi alle invarianti ma che non inducevano modificazioni strutturali al PTC, ma che invece intervenivano a correggere piccole disfunzioni o a migliorarne la coerenza normativa.

Si allegano quindi a seguire :

- l'elenco progressivo delle osservazioni pervenute con la sintesi delle risposte
- la cartografia di riferimento con visualizzazione delle aree oggetto di osservazione (fuori testo).

N. osservazione	SOGGETTO PROPONENTE	n. protocollo data protocollo (in arrivo)	ESITO
1	AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ARNO	174680/2012 27/04/12	Accolta
2	CONDOMINIO VIA DEGLI STAGNACCI, 17 SCANDICCI	202088/2012 17/05/12	Non accolta
3	LEGAMBIENTE	210021/2012 22/05/12	Accolta in parte
4	LUCA BACHERINI	219378/2012 29/05/12	Non accolta
5	ITALIA NOSTRA	227365/2012 04/06/12	Accolta in parte
6	COMUNE MONTELUPO F.NO	234184/2012 07/06/12	Accolta in parte
7	COMUNE DI FUCECCHIO	235138/2012 07/06/12	Accolta in parte
8	PROVINCIA DI FIRENZE	235570/2012 07/06/12	Accolta in parte
9	COMUNE DI REGGELLO	236630/2012 08/06/12	Non accolta
10	ISTITUTO DEGL'INNOCENTI/FONDAZIONE	236961/2012 08/06/12	Accolta







	SCUOLA DI MUSICA FIESOLE		
11	COMUNE DI GAMBASSI TERME	237006/2012 08/06/12	Accolta in parte
12	COMPUTER GROSS ITALIA SPA CABEL HOLDING SPA	237035/2012 08/06/12	<i>Non accolta</i>
13	COMUNE DI FIGLINE V.NO	237122/2012 08/06/12	<b>Accolta</b>
14	PROVINCIA DI SIENA (DIREZIONE LL.PP. DIFESA DEL SUOLO ASSETTO DEL TERRITORIO)	237177/2012 08/06/12	<b>Accolta</b>
15	COMUNE DI FIESOLE (DIPARTIMENTO URBANISTICA)	237238/2012 08/06/12	Accolta in parte
16	SANI FRIGO SPA	237908/2012 08/06/12	<b>Accolta</b>
17	IL PALAGIO SRL	237918/2012 08/06/12	<i>Non accolta</i>
18	COMUNE DI FIRENZE (DIREZIONE URBANISTICA)	237920/2012 08/06/12	Accolta in parte
19	COMUNE DI VINCI	237921/2012 08/06/12	Accolta in parte
20	COMUNE DI LASTRA A SIGNA	237922/2012 08/06/12	<i>Non accolta</i>
21	COMUNE DI CASTELFIORENTINO	237924/2012 08/06/12	Accolta in parte
22	COMUNE DI TAVARNELLE V.P.	237926/2012 08/06/12	Accolta in parte
23	COMUNE DI EMPOLI	237927/2012 08/06/12	Accolta in parte
24	COMUNE DI MONTAIONE	237928/2012 08/06/12	Accolta in parte
25	CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA + Integrazione del 11/06/2012 (prot. n. 239405/2012)	237929/2012 08/06/12	Accolta in parte
26	COMUNE DI MONTAIONE + G.I.L.F. SRL	237931/2012 08/06/12	Accolta in parte
27	COMUNE DI CERTALDO	237933/2012 08/06/12	Accolta in parte
28	EFESO IMMOBILIARE	239634/2012 11/06/12	<i>Non accolta</i>
29	MARTINA CELONI	239997/2012 11/06/12	Accolta in parte
30	ALVARO PRATELLI	240038/2012 11/06/12	Accolta in parte
31	HOTEL VILLA FIESOLE	240059/2012 11/06/12	<i>Non accolta</i>
32	HOTEL VILLA SAN MICHELE	240076/2012 11/06/12	<i>Non accolta</i>

33	PENSIONE BENCISTA'	240087/2012 11/06/12	<i>Non accolta</i>
34	COMUNE DI SCANDICCI + Integrazione del 05/11/2012 (prot. n. 0436411/2012)	240140/2012 11/06/12	Accolta in parte
35	CLAUDIA CAPANNI	240227/2012 11/06/12	<i>Non accolta</i>
36	MARCO CATELANI	240251/2012 11/06/12	<i>Non accolta</i>
37	COMUNE DI INCISA VALDARNO	240278/2012 11/06/12	Accolta in parte
38	NODO A NORD OVEST	240282/2012 11/06/12	<i>Non accolta</i>
39	ANCI TOSCANA	240287/2012 11/06/12	Accolta in parte
40	AUTORITA' DEL BACINO RENO	240295/2012 11/06/12	Accolta in parte
41	REGIONE TOSCANA (DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI) + Allegato 1 del 14/06/2012 (prot. n. 245186/2012)	240305/2012 11/06/12	<b>Accolta</b>
42	COMUNE SESTO F.NO	240326/2012 11/06/12	Accolta in parte
43	COMUNE DI DICOMANO	240332/2012 11/06/12	Accolta in parte
44	ATOP SPA	240337/2012 11/06/12	<b>Accolta</b>
45	COMUNE DI MONTESPERTOLI	240346/2012 11/06/12	Accolta in parte
46	CHIANTISHIRE SPA	240371/2012 11/06/12	<i>Non accolta</i>
47	COMUNE DI FIRENZUOLA	243327/2012 13/06/12	<i>Non accolta</i>
48	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	244124/2012 13/06/12	Accolta in parte
49	ORDINE DEGLI ARCHITETTI	244805/2012 14/06/12	<i>Non accolta</i>
50	COMUNE BARBERINO V.E.	257842/2012 25/06/12	<b>Accolta</b>
51	COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	257779/2012 25/06/12	<i>Non accolta</i>
52	COMUNE DI SIGNA	260343/2012 26/06/12	<b>Accolta</b>
53	COMUNE SAN CASCIANO	300757/2012 23/07/12	Accolta in parte



## **I TEMI E GLI ARGOMENTI TRATTATI**

I temi e gli argomenti maggiormente affrontati nelle osservazioni hanno riguardato:

- la rete ecologica provinciale e le aree protette
- la protezione idrogeologica
- la tutela del territorio aperto
- la definizione delle invarianti strutturali
- la tutela degli insediamenti
- le infrastrutture per la mobilità
- le misure di coordinamento
- le misure di salvaguardia

Di seguito, sono evidenziate per singole componenti del piano e principali tematiche osservate e le relative proposte di controdeduzione. Si tratta di una selezione, pertanto non esaustiva delle richieste di modifiche ed integrazioni agli elaborati di piano e delle relative controdeduzioni proposte, rinviando, a tal fine, agli allegati alla presente.

Le sintesi delle osservazioni, contenute negli allegati, rappresentano una rappresentazione degli effettivi contenuti delle osservazioni atto a facilitare l'individuazione degli argomenti osservati ma che ovviamente non sostituisce i documenti formalmente depositati e protocollati.

### **La rete ecologica provinciale e le aree protette**

Le osservazioni pervenute riguardanti il progetto di rete ecologica provinciale sono sostanzialmente frutto di una interpretazione prettamente vincolistica della novità introdotta con il PTC in tema di sostenibilità ambientale, in particolare in riferimento al contrasto alle criticità legate alla frammentazione degli habitat per effetto dell'urbanizzazione e della dispersione insediativa.

Le osservazioni sono state parzialmente accolte spiegando lo spirito propositivo della norma del PTC e delle relative tavole del quadro conoscitivo, costituenti indirizzi e direttive della pianificazione urbanistica comunale al fine di raggiungere un maggior livello di naturalità nelle aree carenti (come quella di pianura), salvaguardare spazi aperti

---

residuali ai fini del mantenimento di livelli adeguati di biodiversità e di garantire le coerenze ambientali di scala vasta, cui i piani comunali non possono rispondere in assenza di un documento di coordinamento provinciale.

Si è provveduto inoltre a meglio chiarire i contenuti normativi e le direttive per le individuazioni delle reti ecologiche comunali.

Riguardo al sistema delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 talune osservazioni hanno riguardato alcuni ambiti di reperimento chiedendone la ridefinizione o lo stralcio.

Le osservazioni d'ufficio hanno riguardato alcuni aspetti di precisazione delle norme finalizzati a rendere più chiari i contenuti, correggendo alcune imprecisioni e richiamando ove necessario le leggi di riferimento nazionali e regionali in materia di aree naturali protette.

#### **La protezione idrogeologica**

Tra gli altri le Autorità di bacino dell'Arno e del Reno, oltre che la Regione Toscana, offrono ulteriori contributi richiamando gli strumenti della pianificazione di bacino relativamente alla pericolosità e alle risorse idriche superficiali e sotterranee. Ciò consente di integrare lo Statuto del territorio, precisare i contenuti della norma specifica del piano nonché arricchire il quadro conoscitivo di riferimento.

#### **La tutela del territorio aperto**

Alcune delle osservazioni pervenute riguardano la disciplina del territorio aperto e le relative delimitazioni.

Le controdeduzioni chiariscono i contenuti normativi e di indirizzo indicati nelle norme di attuazione e nell'allegato 3A) alle norme stesse, che è stato oggetto di correzione rispetto a quelle disposizioni il cui tenore appariva incongruente rispetto alla loro effettiva efficacia. Si è evidenziato che i contenuti dell'art. 7 rispondono ai principi, alle finalità ed alle disposizioni che la legge regionale n.1/2005 e il PIT introducono riguardo alla pianificazione del territorio rurale, nonché agli obiettivi regionali, nazionali, comunitari riguardanti lo sviluppo rurale.

Alcune osservazioni riguardano i criteri per la delimitazione del territorio aperto che evidenziano la discrepanza tra l'obiettivo del PTC di valorizzazione e tutela del territorio agricolo e la salvezza dei piccoli lotti in territori rurali.



---

Le osservazioni d'ufficio intervengono al fine di migliorare la comprensione e precisare taluni aspetti puntuali delle norme, pur facendo salvi i principi e la ratio della norma adottata ovvero il mantenimento della prerogativa del piano di contenere il consumo di suolo, evitare la dispersione insediativa, tutelare il paesaggio e l'equilibrio ecosistemico. Conseguentemente sono stati apportati miglioramenti sia all'apparato normativo che alla carta dello Statuto del territorio.

### **La definizione delle invarianti strutturali**

Le osservazioni pervenute, quasi esclusivamente da parte di Enti pubblici, riguardano precisazioni ed integrazioni relative all'individuazione delle invarianti strutturali come rappresentate e disciplinate negli elaborati del piano.

Le osservazioni pervenute relativamente alla componente paesaggistica del piano, disposta in recepimento della pianificazione paesaggistica regionale, sono invece sostanzialmente riconducibili alle seguenti categorie:

- proposte di eliminazione di tutele o diminuzione dei limiti e condizionamenti normativi ad esse associati (soprattutto privati, imprese ed alcuni enti pubblici)
- proposte di estensioni o aumenti del grado di tutela (soprattutto associazioni ambientaliste)
- proposte di precisazioni nelle disposizioni normative o rappresentazioni cartografiche
- segnalazione di errori materiali
- richieste di inserimento nel piano di disposizioni assegnate per legge ad altri strumenti di pianificazione o procedure amministrative
- richieste di chiarimenti/considerazioni di varia natura sulle disposizioni di piano o sui criteri metodologici adottati.

Con l'osservazione d'ufficio, invece, si propone di chiarire le disposizioni per l'applicazione delle norme, indirizzando i Comuni a modalità di applicazione che prevedano la declinazione di strategie d'ambito in politiche ed azioni locali ed il riconoscimento di contesti paesaggistici alla scala locale ai quali riferire la specificazione e l'articolazione di obiettivi di qualità ed indirizzi di valorizzazione.

In merito all'Atlante delle invarianti e alle Monografie, redatte per ciascun Sistema Territoriale Locale, si è proposto di apportare alcune integrazioni e precisazioni per rendere maggiormente coerenti i contenuti ivi riportati con quelli degli altri elaborati di

---

piano, anche se solo dal punto di vista terminologico o relativamente al richiamo di specifiche previsioni di piano ad integrazione delle strategie tematiche. Tra le altre osservazioni, alcune inducono inoltre a rivedere alcune descrizioni contenute nel PTC adottato accogliendo sia nell'Atlante delle invarianti che nelle Monografie dei Sistemi Territoriali i contributi conoscitivi offerti. Sono stati inoltre apportati miglioramenti sia all'apparato normativo che alla Carta dello Statuto del territorio.

Risultano apportate infine correzioni di errori di toponomastica, di individuazione di luoghi o elementi citati.

### **La tutela degli insediamenti**

Alcuni Comuni hanno osservato la delimitazione degli insediamenti, così come individuati nella Carta dello Statuto del territorio. Le controdeduzioni hanno evidenziato che il PTC attraverso le norme di attuazione assume determinate scelte, in quanto coerenti con l'obiettivo di tutelare gli interessi sovracomunali e pertanto di competenza provinciale al fine di assicurare il coordinamento delle scelte insediative sul territorio.

Se rispetto a tali temi si propone la conferma delle norme adottate, dall'altro si è valutato di effettuare alcune correzioni e precisazioni. In generale tali osservazioni sono state quindi parzialmente accolte.

Con riguardo agli insediamenti produttivi e commerciali, le osservazioni hanno anche richiesto, in qualche caso, il riconoscimento di alcune realtà produttive sovracomunali, ambiti specializzati per il commercio oppure le attrezzature di carattere sovracomunale e quindi di interesse provinciale.

Le richieste di inserimento di nuove aree sono state accolte, con motivazioni puntuali e circostanziate, laddove riguardanti attrezzature ed insediamenti esistenti o previsti le cui caratteristiche urbanistiche e funzionali rispondono ai criteri utilizzati dal piano derivanti dalla LR 1/2005. In altri casi le stesse norme consentono ai comuni di proporre in fase di elaborazione dei PS tali previsioni per cui si è rimandato a tale fase.

Per contro le richieste di chiarimento o di parziali modifiche delle disposizioni specifiche sono state generalmente accolte. Alcune osservazioni hanno inoltre consentito di inserire dati effettivamente mancanti nel PTC, soprattutto istituzioni e poli di carattere culturale quali attrezzature di interesse sovracomunale.

Conseguentemente sono stati apportati miglioramenti alla Carta dello Statuto del territorio.





### **Le infrastrutture per la mobilità**

Le osservazioni pervenute relative al sistema delle infrastrutture per la mobilità sono state formulate quasi esclusivamente da enti pubblici, fatta eccezione per le richieste di revisione alcune previsioni. Le osservazioni hanno riguardato sia richieste di modifica del rango funzionale assegnato dal PTC sia la revisione che l'inserimento di alcuni tracciati di previsione già contenuti negli strumenti urbanistici comunali.

Le osservazioni d'ufficio riguardano infine tra gli altri il sistema della mobilità ciclabile per il quale si è provveduto ad integrare il quadro conoscitivo del piano attraverso l'inserimento di uno specifico approfondimento tematico dal titolo "Quadro strategico della mobilità ciclabile in provincia di Firenze", contenente i lineamenti propedeutici alla formazione del piano provinciale delle piste ciclabili.

Conseguentemente sono stati apportati miglioramenti alla Carta dello Statuto del territorio.

### **Le misure di coordinamento**

Alcuni osservanti richiamano la necessità di un coordinamento delle scelte territoriali promosso dalla Provincia. In questo senso attraverso l'istituzione dei tavoli di coordinamento di area vasta si è inteso offrire un momento di confronto tra comuni appartenenti allo stesso sistema territoriale. Ciò in particolare per l'insediamento di nuove attività produttive e commerciali in coerenza con quanto dettato dal PIT.

### **Le misure di salvaguardia**

Si precisa che l'adeguamento alle previsioni del PTC degli strumenti urbanistici comunali in occasione della prima variante è da intendersi nei limiti di ciò che forma oggetto delle varianti stesse e nel contempo si accoglie anche l'osservazione che chiede di eliminare i 36 mesi di tempo ai fini dell'adeguamento.

---

## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'accoglimento delle osservazioni non ha comportato modifiche né all'impianto del PTC né alla struttura della valutazione e quindi non risultano da apportare modifiche sulla coerenza interna ed esterna del piano e sulla relativa analisi degli effetti.

Si ritiene che complessivamente i contenuti delle osservazioni *accolte* o *parzialmente accolte* sono migliorative e, in termini di interessi pubblici e collettivi coinvolti, orientano al perfezionamento dell'atto.

In particolare, le modifiche introdotte alla disciplina del PTC hanno perfezionato e integrato il testo normativo inserendo per lo più elementi di aggiornamento e revisione. Gli aggiornamenti hanno riguardato prevalentemente riferimenti normativi.

Il miglioramento complessivo della disciplina e degli elaborati di piano è valutabile soprattutto in termini di maggiore chiarezza testuale e di correzione di errori e/o refusi. Risulta inoltre attentamente rivista, in alcuni casi, la terminologia della legenda della Carta dello Statuto del territorio che vede l'introduzione degli opportuni riferimenti all'articolato normativo del piano.


La quantità e la qualità delle osservazioni devono intendersi come prosecuzione del processo partecipativo a suo tempo effettuato. E' da sottolineare come la presenza delle osservazioni di carattere generale, propositivo, confermano il ruolo di indirizzo e di coordinamento del PTC nella filiera della pianificazione.

Da quanto sopra esposto emerge la qualità della pratica della partecipazione e del lavoro svolto con i Comuni afferenti ai diversi Sistemi Territoriali Locali in cui si suddivide il territorio provinciale oltre che il contributo costruttivo fornito anche nel periodo successivo all'adozione. Infatti, tutti i soggetti osservanti hanno potuto fornire ulteriori contributi integrativi anche successivamente alla presentazione delle osservazioni finalizzati ad una migliore comprensione delle osservazioni trasmesse.

Il fatto che nessuna osservazione sia risultata non pertinente indica come gli elaborati grafici e la disciplina fossero chiari nei contenuti e che i soggetti che hanno partecipato con proprie osservazioni abbiano pienamente centrato i temi su cui contribuire, a prescindere dall'accoglimento o meno delle richieste.







1

Prot. n. 174680 del 27.04.2012

Autorità di Bacino del Fiume Arno

### Sintesi Osservazione

L'Autorità di Bacino del Fiume Arno offre un contributo istruttorio, richiamando il Piano di bacino del Fiume Arno, articolato in piani stralcio, al quale il PTC è tenuto ad adeguarsi in quanto strumento sovraordinato alla restante pianificazione di settore sia per quanto riguarda i piani stralcio approvati sia per i progetti di piano *in itinere* con le relative misure di salvaguardia:

- Piano di bacino, stralcio "Qualità delle acque del Fiume Arno" (approvato con DPCM 31.3.1999);
- Piano stralcio "Attività estrattive del Fiume Arno" (approvato con DPCM 31.3.1999);
- Piano di bacino, stralcio "Riduzione del rischio idraulico" (approvato con DPCM 5.11.1999 e modificato con DPCM 4.7.2008);
- Piano di bacino, stralcio "Assetto idrogeologico" (PAI - (approvato con DPCM 6.5.2005)

Si invita pertanto a tenere in considerazione le perimetrazioni delle aree a pericolosità individuate dal PAI e le condizioni d'uso del territorio previste. Per le risorse idriche, sia sotterranee che superficiali, lo stralcio "Bilancio idrico" (adottato con Del. del Comitato Istituzionale n. 204 del 28.2.2008) classifica il territorio per classi di disponibilità idrica (sotterranee) e deficit idrico (superficiale) definendo per ciascuna classe e ciascun comprensorio le azioni necessarie finalizzate al bilancio idrico a scala di bacino; riguardo alle acque superficiali e di subalveo viene inoltre definito il DMV (*Deflusso Minimo Vitale*) che deve essere garantito in base agli obiettivi strategici e generali che il Piano si prefigge. Si informa, a tale proposito, quale ulteriore contributo istruttorio, che è stata prorogata al 31.12.2012 la vigenza delle misure di salvaguardia.


### Controdeduzione

La Pianificazione di Bacino, con riferimento alle pericolosità geologiche ed al bilancio idrico, è tutta richiamata nello *Statuto del territorio*, Titolo I *Protezione idrogeologica*. Peraltro, detta pianificazione sovraordinata viene riportata nel PTCP a titolo esclusivamente ricognitivo. Si ritengono, invece, meritevoli di attenzione le possibili integrazioni al Piano stralcio "Bilancio idrico" che possono scaturire dal lavoro svolto sugli acquiferi significativi della Provincia di Firenze (par.1.7.2 dello *Statuto del territorio*). Gli ambiti interessati dagli interventi di tipo strutturale per la riduzione del rischio idraulico, individuati dal Piano stralcio "Riduzione del rischio idraulico", sono schematicamente indicati con finalità ricognitive, limitatamente alle casse di esondazione di tipo A e di tipo B, nelle *Carte dello Statuto del territorio* del PTC, richiamandone le misure di salvaguardia.

Per quanto attiene le attività estrattive, si precisa che la Provincia è in procinto di dotarsi di un Piano di settore, il PAERP (avvio del Procedimento per l'approvazione del PAERP - DGP 20/2009), all'interno del quale è già stata sviluppata la verifica di coerenza con i Piani delle Autorità di Bacino che interessano il territorio provinciale. Si precisa altresì che, in coerenza con tale assetto, la *Carta dello Statuto del territorio* del PTC adottato contiene, ai sensi dell'art. 20 NA (Aree per attività estrattive. Miniere), la ricognizione dei giacimenti individuati e disciplinati dal PRAER (Piano regionale delle attività estrattive approvato con DCR 27/2007).

L'osservazione è accolta

1





<b>2</b>	<b>Prot. n . 202088 del 17.05.2012</b> <i>Alessandro Sodini - Amm.re Condominio Via degli Stagnacci 17, Scandicci</i>
<b>Sintesi Osservazione</b>	<b>Controdeduzione</b>
<p>Si chiede di ridurre, se non del tutto eliminare, la previsione del <i>Regolamento urbanistico</i> di Scandicci relativa all'ampliamento della SGC Firenze-Pisa-Livorno lungo il lato nord, nelle porzioni confinanti il Condominio di via degli Stagnacci 17.</p>	<p>E' da precisare che si tratta di un'osservazione formulata al <i>Regolamento urbanistico</i> (RU) del Comune di Scandicci che individua, lungo i lati della strada di interesse regionale SGC Firenze-Pisa-Livorno (FI-PI-LI), due fasce - ricomprese in "aree per attrezzature, impianti e infrastrutture di interesse sovracomunale" (art. 94 RU) - che possono essere interessate da futuri adeguamenti viabilistici. Riguardo a tali fasce individuate dal RU del Comune di Scandicci, l'osservazione interessa quella che corre lungo il lato nord e che arriva a lambire il fabbricato principale del Condominio di via degli Stagnacci n° 17 fino a ricomprendere totalmente il fabbricato accessorio.</p> <p>L'osservazione viene formulata - negli stessi termini - anche al PTCP, il quale però non individua alcuna fascia in ampliamento della strada né indica, nella <i>Carta dello Statuto del territorio</i>, l'eventuale potenziamento della stessa per il tratto oggetto dell'osservazione. Si precisa, infatti, che la nuova programmazione triennale degli interventi sulla viabilità di interesse regionale sottoscritta con Protocollo di intesa tra la Regione Toscana e le sue Province, come aggiornata nell'agosto 2010, non contiene riferimenti ad interventi di potenziamento della FI-PI-LI.</p> <p>Per quanto riguarda gli interventi che attualmente interessano la strada in esame, essi sono descritti nella Monografia relativa all'<i>Area fiorentina</i> (par. 4.3 - <i>Linee di indirizzo per i sistemi infrastrutturali</i>), laddove si fa riferimento agli interventi di "adeguamento della FI-PI-LI", trattandosi dei previsti interventi di risanamento e messa in sicurezza di tratti della strada di interesse regionale secondo le tipologie concordate con la Regione Toscana ed in parte già realizzati.</p>
<b>L'osservazione non è accolta.</b>	

## Sintesi Osservazione

1) Si chiede di inserire tra le aree di cui agli artt. 8 NA (Aree protette: parchi, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale. Aree contigue alle aree protette) e 15 NA (Biotopi e geotopi. Rete ecologica provinciale) l'ambito territoriale interessato dalla proposta di designazione di Sito della rete Natura 2000 "SIC-ZPS Monte dei Cucchi - Pian di Balestra".

Si chiede pertanto che l'intero areale venga compreso all'interno del sistema territoriale *Mugello e Romagna toscana*, con riferimento all'interno della relativa Monografia attraverso specifiche schede di ANPIL e SIR.

## Controdeduzione

1) Bisogna precisare che l'area in esame, per la quale si propone la designazione di Sito della rete Natura 2000 "SIC-ZPS Monte dei Cucchi - Pian di Balestra", non risulta inserita dal PTC adottato tra le aree protette di cui all'art. 8 NA in quanto detta disciplina si riferisce esclusivamente alle aree protette già istituite ai sensi della vigente normativa statale e regionale in materia, secondo le relative procedure. Le aree già istituite sono descritte in apposito *Repertorio* del quadro conoscitivo del PTC (doc. QC 11 - Aree naturali protette). Detto *Repertorio* comprende anche la descrizione dei "Siti della *Rete Natura 2000* e della *Rete ecologica regionale* complessivamente definiti come SIR (LR n° 56/2000)" già designati, come evidenziato in ciascuna Monografia relativa ai sistemi territoriali individuati dal PTC. Nel caso di specie il riferimento è costituito dalla Monografia del sistema territoriale del *Mugello e Romagna toscana*, in particolare dal par. 2.2 (Il sistema delle aree protette e la rete ecologica).

Per quanto riguarda l'area oggetto dell'osservazione, in quanto caratterizzata da rilevanti aspetti naturalistici, essa è già compresa dal PTC adottato tra gli "ambiti di *reperimento*" da riservarsi prioritariamente all'istituzione di aree protette (art. 10 NA), tutelati quali invariati strutturali e descritti nell'*Atlante delle invariati strutturali*. In particolare l'area è compresa nell'*ambito di reperimento* A06 "Sasso di San Zanobi e Sasso della Manteca - Sasso di Castro e Monte Beni", la cui perimetrazione è contenuta nella *Carta dello Statuto del territorio* del PTC adottato. L'ambito A06 risulta ulteriormente descritto nel par. 3.2 (Il territorio aperto e le invariati strutturali) della Monografia relativa al sistema territoriale del *Mugello e Romagna toscana*.

Per i motivi sopra esposti, la richiesta di inserimento dell'area "Monte dei Cucchi - Pian di Balestra" tra le *Aree protette* già istituite di cui all'art. 8 NA e tra i SIR già designati di cui all'art. 15 NA non può essere presa in ulteriore considerazione.





2) Si chiede di riconoscere quali “alberi monumentali” ai sensi dell’art. 14 NA (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico) gli alberi oggetto di tale specifica richiesta, depositata presso l’Unione dei Comuni dell’Alto Mugello, tra i quali un particolare esemplare di acero, di portamento e dimensioni monumentali, evidenziato in allegato.

L’osservazione induce però a rivedere le descrizioni già contenute nel PTC adottato e ad integrare l’*Atlante delle invarianti strutturali* e la Monografia del *Mugello e Romagna toscana* con i contributi conoscitivi offerti in relazione all’*Ambito di reperimento A06* che il PTC, correttamente, riserva alla futura istituzione di aree protette.

L’osservazione, in questo punto, è **accolta in parte**.

2) Quanto alla richiesta di riconoscimento quali “alberi monumentali” ai sensi dell’art. 14 NA (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico) degli alberi in esame, analogamente a quanto dedotto al punto precedente, occorre precisare che detta disciplina del PTC adottato rinvia all’*Elenco regionale degli alberi monumentali*, formato ai sensi dell’art. 3, comma 4, della LR n° 60/98, quale riferimento esclusivo per il recepimento di tali dati sia nel quadro conoscitivo (doc. QC 13) sia nella *Carta dello Statuto del territorio*. Per questo, la richiesta di inserimento degli alberi segnalati tra gli *Immobili ed aree di notevole interesse pubblico* di cui all’art. 14 NA non può essere presa in ulteriore considerazione. L’osservazione però induce, anche in questo punto, a rivedere le descrizioni già contenute nel PTC adottato e ad integrare sia l’*Atlante delle invarianti strutturali* sia la Monografia del *Mugello e Romagna toscana* con i contributi conoscitivi offerti, in relazione all’*Ambito di reperimento A06*, mediante specifico riferimento alla presenza, nel contesto, degli alberi segnalati.

L’osservazione, in questo punto, è **accolta in parte**.

**L’osservazione, nel suo complesso, è accolta in parte, nel senso e limiti esposti.**



<b>4</b>	<b>Prot. n° 219378 del 29.05.2012</b>	<b>- Luca Bacherini</b>
<b>Sintesi Osservazione</b>  Si chiede di rettificare la <i>Carta dello Statuto del territorio</i> del PTC adottato al fine di comprendere all'interno del <i>territorio aperto</i> di cui all'art. 7 NA la località Montorsoli e/o Stazione di Montorsoli nel Comune di Sesto Fiorentino, anche tenuto conto dell'effettivo stato dei luoghi.	<b>Controdeduzione</b>  L'insediamento individuato dal PTC adottato, che in un ottica di area vasta si ritiene di confermare, comprende in un unico perimetro le località, poste a confine, di Pian di San Bartolo (Fiesole) e di Montorsoli (Sesto Fiorentino), ivi compresa la Stazione di Montorsoli posta lungo la <i>Ferroviana Faentina</i> . Nel caso di specie, i criteri definiti dal PTC per gli insediamenti (in particolare dagli artt. 22 e 22bis NA e dal Titolo III dello <i>Statuto del territorio</i> ), sono finalizzati all'ottenimento di una effettiva riduzione del consumo di suolo e risultano comunque adeguati al conseguimento degli obiettivi strategici assunti dal piano per il territorio provinciale ed elencati nel comma 3 dell'art. 1 NA.	
<b>L'osservazione non è accolta.</b>		



5

Prot. n° 227365 del 04.06.2012

Italia Nostra - Sezione di Firenze

**Sintesi Osservazione**

1) Si propone l'inserimento quali aree archeologiche o tracciati di rilevanza archeologica, ai sensi dell'art. 14 NA del PTCP adottato, delle aree di ritrovamento dei basolati della "Flaminia Militare" (o "Via degli Dei"), delle vette del Monte Lario e del Monte Bastione e della località Zuccaia.

2) Si propone l'inserimento tra le *Aree di protezione storico ambientale*, ai sensi dell'art. 12 NA, del percorso della "Via degli Dei" dal confine emiliano nei pressi del Monte Bastione, passando per le località Faggeta, Capannone, Piana degli Ossi, Passeggere, Poggiaccio ed oltre sino a Fiesole, con una relativa fascia di attenzione (buffer di almeno 200 m).

**Controdeduzione**

1) Per quanto riguarda la richiesta di inserimento quali aree archeologiche o tracciati di rilevanza archeologica, ai sensi dell'art. 14 NA, delle aree in esame, è necessario precisare che la disciplina contenuta in detto art. 14 (*Immobili ed aree di notevole interesse pubblico*), comma 2, si riferisce esclusivamente alle aree archeologiche vincolate ai sensi della L. 1089/39, le quali soltanto sono riportate, a mero titolo ricognitivo, nella *Carta dello Statuto del territorio*, come l'area vincolata di Piana degli Ossi o altri vincoli puntuali ai sensi di detta legge.

L'osservazione, in questo punto, **non può essere accolta.**

2) Per quanto riguarda la richiesta di inserimento del percorso della "Via degli Dei" tra le *Aree di protezione storico ambientale*, quale invariante strutturale del PTC (art. 12 NA), occorre precisare che il percorso già risulta in gran parte compreso dal piano adottato all'interno di aree costituenti invariante strutturale, a seconda del valore preminente riconosciuto e secondo un'impostazione sistemica del PTC delle tutele da riservare al territorio provinciale. Il riferimento è costituito dai tratti già compresi all'interno degli "ambiti di reperimento" da riservare prioritariamente all'istituzione di aree protette (art. 10 NA) o all'interno delle "aree fragili del territorio aperto" (art. 11 NA), ambiti tutti descritti nell'*Atlante delle invarianti strutturali*.

Nel caso in esame, a partire dal confine emiliano, il percorso è compreso negli ambiti di reperimento A06, A01 e A08, nonché entro le aree fragili AF02, AF04, AF07, AF08, le cui perimetrazioni sono contenute sia nella *Carta dello Statuto del territorio* sia nell'*Atlante delle invarianti strutturali*. Tali ambiti territoriali sono descritti anche nel par. 3.2 (Il territorio aperto e le invarianti strutturali) delle Monografie relative a ciascun sistema territoriale interessato (*Mugello e Romagna toscana e Area fiorentina*). L'osservazione induce comunque a rivedere dette descrizioni già contenute nel PTC adottato e ad integrare sia il *Repertorio*

delle *invarianti strutturali* sia le Monografie con i contributi conoscitivi offerti per quanto riguarda la "Via degli Dei".

L'osservazione, in questo punto, è **accolta in parte, nel senso e limiti esposti.**

3) Si propone l'inserimento quale "percorso per il trekking" dell'antica strada romana identificata come Flaminia Militare, in modo da ricongiungerla a quanto già individuato dal PTC in località "Passeggere" come sede storica sino a Fiesole.

3) Si procede ad evidenziare nella *Carta dello Statuto del territorio* del PTC il tratto segnalato della Flaminia Militare, fino alla località "Passeggere", quale percorso storico-culturale, e ad integrare il testo dell'art. 16 NA (*Reti di percorsi attrezzati*) con apposito riferimento alla "Flaminia Militare".

L'osservazione, in questo punto, è **accolta.**

**L'osservazione, nel suo complesso, è accolta in parte, nel senso e limiti esposti.**







6	Prot. n. 234184 del 07.06.2012	Comune di Montelupo Fiorentino
<p><b>Sintesi Osservazione</b></p> <p>1) Per quanto riguarda la viabilità, si chiede di indicare la strada SGC FI-PI-LI con simbolo grafico di potenziamento nelle tavv. 23-24 della <i>Carta dello Statuto del territorio</i> del PTC.</p> <p>2) Si chiede di indicare nella <i>Carta dello Statuto del territorio</i> (tav. 24) la stazione di Montelupo Fiorentino con simbolo “fermata del servizio metropolitano esistente”, stante il ruolo di nodo strategico della stessa.</p> <p>3) Si chiede di rappresentare l’esatta perimetrazione della cassa di espansione già realizzata lungo la Pesa e di quella prevista secondo il relativo progetto esecutivo (Fibbiana 1).</p> <p>4) Si chiede di sostituire il simbolo “PS” che indica l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG) con il simbolo “H: Attrezzature sanitarie e ospedaliere”, in accordo con quanto definito dal DPCM del 01/04/1998 (struttura sanitaria).</p>	<p><b>Controdeduzione</b></p> <p>1) Il potenziamento della strada di interesse regionale SGC FI-PI-LI non risulta previsto dalla nuova programmazione triennale degli interventi sulla viabilità di interesse regionale, sottoscritta con Protocollo di intesa tra la Regione Toscana e le sue Province, come aggiornata nell’agosto 2010. Questo premesso, è da precisare che a seguito dell’osservazione d’ufficio n. 8 la disciplina contenuta nel comma 1 dell’art. 30 NA del PTC adottato risulta integrata con la specificazione che il recepimento delle previsioni del <i>Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità</i> (PRIIM), quando non comporta modifiche alle strade provinciali, costituisce mero aggiornamento del quadro conoscitivo del PTC. Si ritiene pertanto di aver chiarito la natura meramente indicativa delle previsioni che riguardano le strade di interesse regionale che il PTC è tenuto a recepire. L’osservazione, in questo punto, <b>non è accolta.</b></p> <p>2) L’osservazione consente di inserire un dato effettivamente mancante negli elaborati allegati alla delibera della Giunta Esecutiva del Circondario Empolese Valdelsa n. 57 del 15/11/2011. Pertanto si procede ad indicare nella <i>Carta dello Statuto del territorio</i> la fermata del servizio metropolitano di Montelupo Fiorentino. L’osservazione, in questo punto, <b>è accolta.</b></p> <p>3) Per quanto riguarda gli interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico (art. 4 NA), si precisa che la <i>Carta dello Statuto del territorio</i> riporta, quale ricognizione schematica, le previsioni della pianificazione di bacino. L’osservazione, in questo punto, <b>non è accolta.</b></p> <p>4) Si procede alla correzione dell’errore materiale segnalato nella <i>Carta dello Statuto del territorio</i> (tav. 24). L’osservazione, in questo punto, <b>è accolta.</b></p>	

5) Si chiede di eliminare la classificazione di "aree sensibili di fondovalle" nella zona collinare di Montecuccoli e Bobolino e nello stretto ambito compreso tra la FI-PI-LI e la ferrovia.

5) Come rilevato anche con specifica osservazione d'ufficio (vedi osservazione n° 8), si tratta di errore grafico occorso nella rappresentazione delle "aree sensibili di fondovalle" (art. 3 NA) negli elaborati forniti dal Circondario Empolese Valdelsa. Ciò ha comportato l'inclusione di ambiti collinari o di ambiti privi di corrispondenza con le definizioni contenute in disciplina. Pertanto, si procede ad eliminare l'errore nella *Carta dello Statuto del territorio* (tavv. 23-24); le aree ricadono in "territorio aperto" (art. 7 NA).

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

6) Si chiede di riportare nella tav. 24 la parte dell'insediamento produttivo "Le Pratella" attualmente realizzata.

6) Si procede alla correzione nella *Carta dello Statuto del territorio* (tav. 24) dell'errore riguardante l'insediamento produttivo Le Pratella. Detto insediamento risulta già correttamente rappresentato sia nel Repertorio delle aree produttive (doc. QC 15 *Aree produttive*) sia nella Monografia relativa al sistema territoriale del *Valdarno empolese*.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

6.1) Si chiede di riportare nella tav. 24 il corretto percorso del "corridoio di connessione ecologico ambientale", come indicato in allegato.

6.1) La rappresentazione dei corridoi di connessione ecologico-ambientale (art.9 NA) è stata effettuata sulla base di specifico approfondimento tematico condotto alla scala provinciale (doc. QC 22 *Individuazione delle aree di collegamento ecologico* - doc. QC 02 *Reti ecologiche*); non risultano prospettati elementi che possano indicarne profili di erroneità o di inadeguatezza. In ogni caso si sottolinea che l'Amministrazione osservante può eventualmente provvedere a precisazioni alla scala locale.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta**.

**L'osservazione, considerata nel suo complesso, è accolta in parte, nel senso e limiti di quanto esposto nei singoli punti.**



7	Prot. n. 235138 del 07.06.2012	Comune di Fucecchio
<b>Sintesi Osservazione</b>	<b>Controdeduzione</b>	
<p>Le seguenti osservazioni integrano l'osservazione al PTC predisposta congiuntamente dai Dirigenti/Responsabili (o loro delegati) dei servizi Assetto del Territorio dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa.</p>	<p>Presa d'atto e rinvio, in generale, alle controdeduzioni all'osservazione n. 25 dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa.</p>	
<p>1) In relazione alla <b>Monografia</b> dei sistemi territoriali (<i>Circondario Empolese Valdelsa</i>) si evidenzia la mancata individuazione cartografica degli ambiti descritti, tale da consentirne una effettiva valutazione delle morfologie, dei soprassuoli, delle relazioni caratterizzanti, ecc.</p>	<p>1) L'osservazione segnala la mancanza di riferimenti cartografici in relazione ad alcune indicazioni contenute nelle Monografie dei sistemi territoriali allegate alla delibera della Giunta Esecutiva del Circondario Empolese Valdelsa n. 57 del 15/11/2011. In effetti, la presenza di "ambiti omogenei di paesaggio" nei par. 2.1.1 (Gli ambiti territoriali), quale articolazione interna degli <i>ambiti territoriali</i> descritti dal PTC in base al riconoscimento dei <i>tipi morfologici di base</i> (vedi ad esempio le descrizioni contenute nei paragrafi 2.2 di tutte le altre Monografie), non trova alcun ulteriore riscontro nel piano. Tale articolazione, priva sia di definizione cartografica sia di adeguata disciplina, non risulta coerente con l'impostazione del PTC per gli altri sistemi territoriali (vedi a tal proposito la non omogeneità con le altre Monografie segnalata dall'osservazione d'ufficio n. 8). Deve considerarsi un errore materiale, risalente ad una iniziale provvisoria stesura, non portata poi ad ulteriore svolgimento. Si procede pertanto all'eliminazione del testo relativo ai suddetti "ambiti omogenei di paesaggio" all'interno del par. 2.1.1 delle due Monografie curate dal Circondario e relative al sistema territoriale del <i>Valdarno empolese</i> ed a quello della <i>Valdelsa</i>.</p> <p>L'osservazione, in questo punto, è <b>accolta</b>.</p>	
<p>1.1) Indicazione errata dell'estensione (ha) dell'area produttiva di Botteghe (tabella di cui al par. 2.1.3.1).</p>	<p>1.1) Si procede all'eliminazione della tabella contenente l'indicazione errata dell'estensione dell'area produttiva di Botteghe nella Monografia del sistema territoriale <i>Valdarno empolese</i> (par. 2.1.3.1). L'osservazione, in questo punto, è <b>accolta</b>.</p>	
<p>1.2) Erronea rappresentazione degli insediamenti produttivi nel doc. <b>QC 15</b> rispetto al loro effettivo stato di attuazione.</p>	<p>1.2) La schedatura degli ambiti produttivi effettuata dalla Provincia è di natura meramente ricognitiva e non ha carattere prescrittivo, come indicato nel comma 2</p>	

2) Relativamente alle *Norme di attuazione*: la norma configura un eccesso della funzione pianificatoria della Provincia (**art. 22bis - Gli insediamenti: criteri per la città nuova. Criteri per il dimensionamento e requisiti di qualità e art. 23 - Criteri per gli insediamenti produttivi**) e assume un carattere prescrittivo che esula dai contenuti del PTC.

2.1) La *Carta del grado di vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento* richiamata dall'art. 2 (Aree instabili e vulnerabili all'inquinamento) e dall'art. 5 (Aree di protezione idrogeologica) esclude il territorio del Circondario Empolese Valdelsa.

2.2) **Art. 3 (Aree sensibili di fondovalle)**: la norma si caratterizza in termini di compatibilità idraulica degli interventi, inammissibile per aree mai interessate da fenomeni di esondazione o classificate come aree a pericolosità idraulica media, consentendo interventi e usi strettamente

dell'art. 23 NA. Le eventuali modifiche potranno essere prese in considerazione quando verrà fatto l'aggiornamento.

L'osservazione, in questo punto, non è **accolta**

2) Il PTCP può avere contenuti precettivi in senso lato (cioè giuridicamente rilevanti) di tipo diverso. Ciò in relazione alla varietà degli aspetti "materiali" su cui è da provvedere e della dimensione degli interessi da considerare (profili ambientali, paesaggistici, territoriali in senso stretto, interessi di rilievo sovracomunale o non, ecc.). L'esigenza rappresentata deve essere dunque valutata in relazione all'identità e alla qualificazione giuridica che ad ogni tema è attribuibile in ragione della legislazione nazionale e della legislazione regionale (per quanto di rispettiva competenza), nonché degli atti di programmazione, di pianificazione e di indirizzo, in specie di livello regionale, come il PIT. Tutto questo necessariamente rinvia al merito dei vari argomenti oggetto di richiesta di modificazione.

Questo premesso, la disciplina citata in questo punto dell'osservazione (**art. 22bis Gli insediamenti: criteri per la città nuova. Criteri per il dimensionamento e requisiti di qualità e art. 23 Criteri per gli insediamenti produttivi**) contiene criteri metodologici da seguire da parte dei Comuni, in coerenza con il Titolo III dello *Statuto del territorio* e con le direttive e prescrizioni dettate dal PIT.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta**.

2.1) La mancata rappresentazione del territorio del Circondario Empolese Valdelsa nella *Carta del grado di vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento*, è oggetto di specifica osservazione d'ufficio (vedi osservazione n. 8). Si procede pertanto a completare la rappresentazione dei temi nel territorio del Circondario.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

2.2) Come già rilevato da questo ente con specifica osservazione d'ufficio (vedi osservazione n° 8), si tratta di un errore grafico occorso nella rappresentazione delle *aree sensibili di fondovalle* (art. 3 NA) negli elaborati forniti dal Circondario Empolese Valdelsa. Ciò ha comportato l'inclusione di



funzionali al solo svolgimento delle attività esistenti, non tenendo altresì conto dei diversi livelli di antropizzazione delle aree né delle strategie di sviluppo territoriale del *Piano strutturale*.

2.3) Si propone di sostituire così il **comma 2 dell'art.4** (Aree per il contenimento del rischio idraulico): "2. Gli strumenti della pianificazione e programmazione provinciale promuovono azioni e comportamenti tali da non alterare *le condizioni idrogeologiche locali, della copertura vegetale e dell'efficienza idraulica delle rete idrografica principale e minore*".

2.4) Il titolo dell'**art. 5 (Aree di protezione idrogeologica)** non è idoneo all'oggetto poiché si associano le condizioni di stabilità idrogeologica con quelle di protezione idrogeologica (falda). Si propone pertanto la seguente articolazione: art. 5 - *Aree di tutela dal dissesto idrogeologico* (1. Sono aree di protezione idrogeologica quelle sottoposte a vincolo idrogeologico ...) e art. 5bis - *Aree di tutela delle condizioni idrogeologiche e della falda idrica* (1. A finalità ricognitive tali aree sono individuate nella *Carta del grado di vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento ...*).

ambiti collinari o di ambiti privi di corrispondenza con le definizioni contenute in disciplina. Pertanto, si rinvia al successivo **punto 4.4** per quanto riguarda la definizione di dette aree nel territorio comunale.

Questo premesso, le *aree sensibili di fondovalle*, come da definizione contenuta in disciplina, comprendono contesti del territorio provinciale tra loro differenti dal punto di vista idraulico, in ogni caso caratterizzati dalla presenza di reti naturali o artificiali di drenaggio superficiale, dalla loro idoneità a costituire strutture funzionali con il sistema delle aree protette e delle reti ecologiche e dalle loro peculiarità sotto il profilo storico-culturale del paesaggio fluviale e di pianura (art. 3, commi 1, 2 e 3). La pericolosità idraulica rileva soltanto ove nel caso in cui effettivamente sussista detta condizione e con l'intensità in fatto corrispondente. La disciplina di cui al comma 5 dell'art. 3 NA, diversamente da quanto ritenuto, non preclude interventi e usi ulteriori rispetto alle attività esistenti.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta**.

2.3) La proposta non è accoglibile. "L'efficienza idrogeologica del suolo, della copertura vegetale" è nozione che esprime un livello (dinamico) di protezione ulteriore rispetto alle "condizioni idrogeologiche locali", che questa Amministrazione ritiene di dover perseguire attraverso i suoi *strumenti di pianificazione e programmazione provinciale*, strumenti che costituiscono l'oggetto a cui esclusivamente si riferisce il citato art. 4, c. 2. L'osservazione, in questo punto, **non è accolta**.

2.4) Diversamente da quanto ritenuto, il riferimento alla *Carta del grado di vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento* contenuto nel comma 2 dell'art. 5 NA (Aree di protezione idrogeologica) è da intendersi esclusivamente quale indicazione relativa all'evidenziazione del perimetro del vincolo idrogeologico nelle cartografie del PTC. Gli aspetti relativi alla tutela delle risorse idriche sotterranee sono già disciplinati dal successivo articolo 6 delle *Norme* del PTC, con adeguato rinvio alla *Carta* in esame. Non vi è dunque la necessità di aggiungere l'art. 5bis proposto.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta**.

2.5) Il titolo dell'art. 6 (**Protezione di pozzi e sorgenti selezionati**) non è idoneo all'oggetto e se ne propone la seguente modifica: art. 6 - *Protezione delle risorse idriche di sottosuolo e delle aree di approvvigionamento idrico*. Inoltre si propone di sostituire il comma 7 dell'art. 6 NA con il seguente: "7. Premesso che gli strumenti della pianificazione comunale regoleranno, con apposita normativa, i criteri e metodi per il monitoraggio delle condizioni idrogeologiche per la individuazione delle aree caratterizzate da deficit della capacità di ricarica della falda, in modo tale che gli elaborati cartografici descrittivi non determinino un vincolo assoluto e il loro aggiornamento non costituisca variante allo strumento urbanistico vigente, in dette aree non dovranno essere previsti nuovi insediamenti con approvvigionamento da acque sotterranee. Negli altri casi, nuovi insediamenti potranno essere previsti previa la valutazione della sostenibilità idrogeologica del fabbisogno stimato".

2.6) **Art. 7 Tutela del territorio aperto**: la proposta di una sostanziale cristallizzazione del margine urbano degli insediamenti ignora i diversi livelli di antropizzazione delle aree e quanto già previsto dagli SU dei Comuni.

2.7) Il documento **QC 02 Reti ecologiche** richiamato nell'art. 9 (Aree di collegamento ecologico-funzionale) riporta un quadro di riferimento erroneo e contrastante con quanto definito dal *Piano strutturale* in termini di caratterizzazione ecologica del territorio comunale (vedi All.1 e tav. C.2.3.3 del PS).

2.5) Il titolo dell'art. 6 si riferisce alla tutela delle captazioni ad uso idropotabile acquedottistico indicate, con finalità ricognitive, nella *Carta del grado di vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento* del PTC ed elencate nel doc. QC 12 del quadro conoscitivo, come specificato nel comma 1 dell'articolo stesso. Questo premesso, l'osservazione discende probabilmente dalla presenza di un refuso nel testo del comma 7 dell'art. 6 NA, laddove è contenuto l'erroneo riferimento agli strumenti della pianificazione comunale. Pertanto, il suddetto comma 7 deve essere così riformulato:

"Nelle aree caratterizzate da deficit della capacità di ricarica non dovranno essere previsti nuovi insediamenti con approvvigionamento da acque sotterranee. Negli altri casi, nuovi insediamenti potranno essere previsti previa la valutazione della sostenibilità idrogeologica del fabbisogno stimato".

L'osservazione, in questo punto, è **accolta in parte, nel senso e limiti esposti**.

2.6) A seguito dell'osservazione di cui al successivo p.to 4, si procede alla ridefinizione del perimetro del *territorio aperto* inizialmente contenuto nel PTC adottato. Le precisazioni del perimetro sono operate in considerazione dello strumento di pianificazione comunale vigente.

Si rinvia pertanto alla controdeduzione di cui al successivo **p.to 4**.

2.7) Per quanto riguarda la rappresentazione delle reti ecologiche, l'individuazione del PTC è effettuata sulla base di apposito approfondimento tematico contenuto nel quadro conoscitivo e condotto alla scala provinciale (doc. QC 22 *Individuazione delle aree di collegamento ecologico* e doc. QC 02 *Reti ecologiche*), suscettibile di precisazioni operate ad una scala di maggior dettaglio. In ogni caso si sottolinea che l'Amministrazione osservante può eventualmente provvedere a precisazioni alla scala locale.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta**.



2.8) La norma di cui all'art. 10 (Ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale) risulta particolarmente restrittiva per le nuove edificazioni o trasformazioni urbanistiche.

2.9) La norma di cui ai c. 4 e 5 dell'art. 11 (Aree fragili del territorio aperto) pone i presupposti affinché i Comuni si facciano carico, in sede di formazione degli SU, ed oltre, di onerose indagini, anche specialistiche.

2.10) Art. 12 *Aree di protezione storico ambientale*: la norma (c. 3 e 4) risulta particolarmente restrittiva per le nuove costruzioni, l'utilizzo dei terreni a scopo di

2.8) La disciplina di cui all'art. 10 NA non preclude le trasformazioni, ma le orienta secondo un criterio di congruenza con le caratteristiche proprie degli ambiti in esame, ritenuti dal PTC di rilevante interesse provinciale per l'eventuale ampliamento del sistema delle aree protette. Questo precisato, il contenuto della richiesta, da interpretare nel senso di un ampliamento delle possibilità di trasformazione stabilite dal comma 4 dell'art. 10 in ambiti che costituiscono invariante strutturale del territorio provinciale, quali gli ambiti di reperimento per l'istituzione di aree protette, contrasta con l'impostazione del PTC.

Questo piano, in coerenza con i principi della LR 1/2005 e con la disciplina del PIT, ha tra i principali obiettivi quello della tutela, valorizzazione ed incremento della rete ecologica, del patrimonio naturalistico e della biodiversità, nonché quello della conservazione attiva del patrimonio territoriale e delle invarianti strutturali (art. 1, comma 3, NA), obiettivi per i quali sono appropriate e proporzionate le misure di cui alla disciplina contenuta nell'art. 10 NA. E ciò anche perché detta disciplina non si sostituisce al potere pianificatorio comunale. Al Comune spetta il compito di consentire le nuove edificazioni o le trasformazioni urbanistiche quando congruenti con l'ambito considerato, in relazione alle differenti caratterizzazioni eventualmente presenti (ambientali, naturali, culturali, di rilevanza storica e simili).

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

2.9) Diversamente da quanto ritenuto, la disciplina contenuta nei commi 4 e 5 dell'art. 11 NA, in considerazione del presupposto che le *aree fragili del territorio aperto* necessitino di politiche ed azioni coordinate con altre politiche di settore (biodiversità, faunistico-venatorie, parchi, rete ecologica), è rivolta alla Provincia, che deve attivarsi con azioni speciali di programmazione e di intervento, fermo il contributo dei Comuni alla formazione di adeguato quadro conoscitivo.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

2.10) Si rinvia al **punto 2.6** della controdeduzione all'osservazione n. 25 presentata congiuntamente dai Comuni del Circondario.

deposito, la realizzazione di impianti tecnologici e gli ampliamenti degli edifici.

**2.11) Art. 17 Aree boschive e forestali:** la mancata individuazione di dette aree nella *Carta dello Statuto del territorio* e la scarsa corrispondenza delle stesse, come individuate nei documenti del quadro conoscitivo del PTC (QC 08.2 e QC 08.3), con la ricognizione progressiva delle aree tutelate per legge predisposta dal Settore Sistema Informativo territoriale e Ambientale della Regione Toscana, generano un'errata interpretazione del dato.

**2.11) Definizione dei perimetri delle aree boschive e forestali.** Si tratta di entità tutelate per legge. La mancata definizione dei perimetri nella *Carta dello Statuto del territorio* discende dall'impostazione del PTC. Esso, al fine di non ingenerare erranee interpretazioni, correttamente rinvia al piano paesaggistico del PIT, contenente la ricognizione progressiva delle aree tutelate per legge (vedi c. 2 dell'art. 17 NA). Questo precisato, il rilievo della scarsa corrispondenza tra la ricognizione progressiva contenuta nel PIT e l'indicazione delle aree boschive contenuta nei documenti QC 08.2 *Territori coperti da foreste e boschi e soggetti a vincolo idrogeologico* e QC 08.3 *Beni paesaggistici* del quadro conoscitivo del PTC, non è condivisibile. Infatti, dette indicazioni hanno finalità meramente ricognitive, come precisato nello stesso c. 2 dell'art. 17 e la verifica effettuata non ha evidenziato alcuna difformità. D'altra parte, l'osservazione non indica le difformità riscontrate tra gli elaborati del quadro conoscitivo del PTC e la ricognizione operata dal PIT.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

**2.12) La norma di cui all'art. 18 Aree agricole** risulta particolarmente restrittiva in caso di interventi che comportano la perdita della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali con pertinenze inferiori ad un ettaro.

**2.12) L'osservazione segnala un errore nel testo dell'art. 18 (comma 3), già oggetto di specifica osservazione d'ufficio (vedi la successiva oss. n° 8).** Si integra il testo del comma 3 dell'art. 18, precisando che, per le pertinenze inferiori ad un ettaro correlate al mutamento della destinazione rurale degli edifici, sono da corrispondere specifici oneri stabiliti dal Comune, come già indicato in Appendice 3a, par. 7, delle *Norme* stesse.

L'osservazione, in questo punto, **è accolta.**

**2.13) La norma di cui all'art. 19 Insediamenti minori e presenze non agricole in territorio aperto** risulta particolarmente restrittiva riguardo ai divieti posti agli ampliamenti edilizi e al consumo di nuovo suolo, all'assoluta preminenza della funzione residenziale, alla commisurazione delle nuove destinazioni a quelle preesistenti, nonché alle limitazioni poste agli insediamenti industriali e commerciali esistenti in *territorio aperto*.

**2.13) Nel testo dell'art. 19, c. 3 lettera b), è presente un refuso - rappresentato da una virgola tra le espressioni "nuovo consumo di suolo" e "per impianti" - oggetto di specifica osservazione d'ufficio (vedi la successiva oss. n° 8).** La sua eliminazione consente di comprendere che, per quanto riguarda gli insediamenti industriali e commerciali già esistenti in territorio aperto, risultano da evitare non tutti gli ampliamenti, bensì soltanto quelli comportanti "*nuovo consumo di suolo per impianti, servizi, depositi,*





**2.14) art. 22 Gli insediamenti: criteri per i centri storici e per la città esistente:** la predisposizione di un bilancio complessivo delle aree dismesse, quale elemento conoscitivo minimo obbligatorio per il *Regolamento urbanistico*, è particolarmente onerosa.

**2.15) art. 23 Criteri per i gli insediamenti produttivi:** la norma risulta particolarmente restrittiva riguardo all'impossibilità di prevedere nuove localizzazioni produttive o espansioni significative degli insediamenti esistenti di livello sovracomunale, se non per esigenze sovracomunali non altrimenti soddisfacenti, e sulla base di accordi con la Provincia e i Comuni del medesimo sistema territoriale.

**2.16) art. 27 Insediamenti commerciali di rilievo sovracomunale:** la norma risulta particolarmente restrittiva relativamente

*viabilità*". Si precisa inoltre che la preminenza della funzione residenziale "in quanto essa costituisce il connettivo sociale ed economico più congruo", come la commisurazione delle eventuali nuove destinazioni "in quantità e qualità" a quelle pre-esistenti, sono da osservarsi nei nuclei ed insediamenti minori (art. 19 comma 2) a tutela del valore complessivo del territorio aperto, come definito dall'art. 7 NA.

E' da precisare infine che i criteri dettati dal PTC discendono dalle direttive per "il patrimonio collinare" di cui all'art. 22 del PIT, finalizzate al contenimento della sottrazione di suolo agro-forestale per altre finalità o finalizzate, nel caso dei nuclei ed insediamenti minori, alla tutela dell'impianto morfologico ed edilizio originario e delle relazioni visuali con il contesto rurale.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

**2.14)** La disciplina di cui all'art. 22 NA contiene i criteri dettati dal PTC (vedi Titolo III dello *Statuto del territorio*) per la formazione di un bilancio complessivo delle aree dismesse nei "centri storici" e nella "città esistente", secondo le relative definizioni, quale elemento minimo conoscitivo dei *Piani strutturali* e dei *Regolamenti urbanistici*. Esso risulta necessario per pianificare le riconversioni o le trasformazioni del patrimonio edilizio e delle aree urbane disponibili, in coerenza con i principi della LR 1/2005 e con il PIT, ai fini di un effettivo contenimento dell'uso di nuovo suolo e del recupero e della valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

**2.15)** L'impostazione di questo piano rispetto alle scelte localizzative che determinano effetti intercomunali è quella di promuovere la perequazione territoriale. Per questo il PTC indica i casi nei quali si rendono necessari accordi per definire modalità di perequazione tra i Comuni del sistema territoriale interessato, coordinati dalla Provincia.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

**2.16)** Si precisa che la disciplina osservata costituisce il recepimento delle prescrizioni contenute nell'art. 15 della disciplina di piano

all'obbligo di localizzare nuove strutture di vendita esclusivamente in aree urbane, o ad esse contigue senza soluzioni di continuità con il terreno urbanizzato e all'obbligo di concertazione tra le diverse amministrazioni competenti per le previsioni recanti nuove aree o aree in ampliamento di quelle esistenti.

**2.17) Art. 38 *Perequazione territoriale*:** il fondo di rotazione per la sostenibilità a compensazione degli effetti sulle risorse derivanti dagli interventi risulta particolarmente gravoso per gli enti locali chiamati a finanziarlo con le loro risorse.

3) Per quanto riguarda le *Appendici* alle *Norme*, in riferimento all'**Appendice 3a** si evidenzia:

- al **par. 2.3.a** la tabella per il dimensionamento dei nuovi annessi è congrua per le aziende medio-grandi, mentre risulta sottodimensionata per le piccole aziende polifunzionali. Si propone pertanto di aumentare i parametri fino alla prima unità culturale e mantenerli invariati per le successive;
- al **par. 4** i parametri per le deruralizzazioni devono tenere conto del par. 3.2.1, quindi massimi quando c'è la filiera e minimi quando si tratta solo di coltivazioni;
- al **par. 5** il secondo capoverso è inapplicabile per quanto già espresso al precedente punto (i volumi da lasciare rurali sono massimi quando c'è la filiera e minimi quando si tratta solo di coltivazioni).

**3.1) Appendice 3b** (*Criteri per la sostenibilità degli interventi e per l'inserimento degli impianti a fonti rinnovabili nel territorio aperto e negli insediamenti*) la soluzione normativa a

del PIT.

L'osservazione **non è accolta**.

**2.17)** Si tratta di una disposizione che impegna questa Amministrazione a operare in modo concertato con i Comuni per realizzare sempre più indispensabili politiche di perequazione territoriale.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta**.

3) Per quanto riguarda le osservazioni formulate all'**Appendice 3a** (Indirizzi, criteri e parametri per l'applicazione coordinata delle norme relative al territorio rurale di cui al titolo IV capo III della LRT 1/2005) delle *Norme*, è necessario precisare che:

- i parametri di cui al **par. 2.3.a** sono stati definiti sulla base dell'analisi dei programmi aziendali presentati e degli effetti prodotti sul territorio della Provincia di Firenze negli anni di validità del previgente PTCP. Ovviamente alle aziende che non raggiungono la minima unità culturale non si applicano le norme in questione, mentre per le altre la determinazione volumetrica degli annessi agricoli necessari alla conduzione è attuata comunque in riferimento alle effettive necessità dimostrate in base: alle potenzialità aziendali delle superfici, alle tipologie costruttive ed alla forza lavoro impegnata in azienda;
  - i parametri di cui al **par. 4**, stabiliti dal PTC per le deruralizzazioni, sono stati definiti secondo un principio prudenziale al fine di tutelare anche per il futuro il preminente interesse agricolo, in coerenza con i principi statutari per il territorio aperto (*Statuto del territorio* - Titolo II);
  - per quanto riguarda il punto dell'osservazione relativa al successivo **par. 5**, in quanto strettamente correlate, valgono le considerazioni espresse al punto precedente.
- L'osservazione, in questo punto, **non è accolta**.

**3.1)** I criteri per la sostenibilità degli interventi contenuti nell'Appendice 3b orientano l'eventuale inserimento degli impianti a fonti rinnovabili, se e quando ammissibili ai sensi degli strumenti della



regime dovrà essere costituita dal recepimento nel RU, negli altri atti di governo del territorio e nel RE, delle disposizioni del quadro normativo nazionale e regionale di riferimento.

**3.2) Appendice 3c (Disposizioni relative ai profili ambientali):**

- le disposizioni relative alla tutela dell'aria e dell'acqua pongono i presupposti affinché i Comuni si facciano carico in sede di formazione degli SU di azioni di misura e di monitoraggio anche importanti ed onerose e stipulino apposite convenzioni con aziende e agenzie competenti in materia;

- la soluzione normativa a regime dovrà essere costituita dal recepimento nel RU, negli altri atti di governo del territorio e nel RE, delle disposizioni del quadro normativo nazionale e regionale di riferimento.

**4) Relativamente alla *Carta dello Statuto del territorio* si evidenzia:**

- la mancata perimetrazione di tutti i sistemi insediativi di cui alle tavv. D.5.1, D.5.4 e C.1.1.2, nonché della schedatura di cui al par. B.1.1.2 della Relazione del Quadro Conoscitivo del PS;

- la necessità di rivedere la legenda per una maggior leggibilità, associando tra l'altro le definizioni all'articolato normativo.

**4.1) edificato:** la tav. C.1.1.1 del PS evidenzia al 1900 un diverso sviluppo rispetto a quanto rappresentato in *Carta*.

pianificazione e degli atti di governo del territorio dei Comuni nel rispetto delle prescrizioni di legge in materia.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

**3.2)** Le disposizioni relative alla tutela dell'aria e dell'acqua contenute nell'Appendice 3c sono formulate nel rispetto delle prescrizioni di legge in materia e delle altre disposizioni rilevanti.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

**4)** Per quanto riguarda le osservazioni formulate alla *Carta dello Statuto del territorio*:

- in relazione agli accertamenti effettuati sulla base degli elementi forniti dal Comune, si procede ad integrare l'indicazione dei sistemi insediativi, come contenuta nella tav. D.5.1 del *Piano strutturale*.

- in relazione alla necessità di integrare la legenda, quanto esposto corrisponde ad un dato effettivo, oggetto di specifica osservazione d'ufficio (oss. n° 8) e si procede pertanto alla correzione, indicando la corrispondenza tra i temi in cartografia e le norme.

L'osservazione, in questo punto, **è accolta.**

**4.1)** Nella *Carta dello Statuto del territorio* sono indicati gli edifici di impianto precedente al 1900 sulla base della rappresentazione delle principali soglie di crescita contenuta, con finalità meramente ricognitive, nella *Carta della periodizzazione* (doc. QC 09) del quadro conoscitivo del PTC. Pertanto, anche la periodizzazione dell'edificato rappresentata nella *Carta dello Statuto del territorio* è di natura meramente ricognitiva e non ha carattere prescrittivo, come difatti indicato nei c. 2 e 3 dell'art. 22 NA (Gli insediamenti. Criteri per i "centri storici" e per la "città esistente"). Le eventuali modifiche potranno essere prese in considerazione quando verrà fatto l'aggiornamento.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

**4.2) idrografia:** la tav. C.2.1.1 *Idrografia superficiale e pozzi* e la tav. C.6.1.8 *Idrologia superficiale* del PS evidenzia un diverso reticolo idrografico rispetto a quanto rappresentato in *Carta*.

**4.2)** Si evidenzia una difformità di rappresentazione del reticolo idrografico da parte del PTC rispetto a quanto rappresentato dal *Piano strutturale* comunale. Bisogna precisare che, come per il restante territorio della Provincia, l'indicazione dell'idrografia superficiale, nella *Carta dello Statuto del territorio*, è stata operata utilizzando la banca dati del "Sistema delle Acque Superficiali della Regione Toscana" derivante dalla Carta Tecnica numerica (CTR) in scala 1:10.000.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta**.

**4.3)** Il documento **QC 12** (Elenco dei pozzi e delle sorgenti ad uso idropotabile ed acquedottistico) del PTC non riporta i corrispondenti elementi indicati in *Carta*.

**4.3)** Per quanto riguarda il territorio del Circondario Empolese Valdelsa, a seguito di verifica dei dati relativi a "pozzi e sorgenti" rappresentati (vedi osservazione d'ufficio n° 8) si procede alla loro sostituzione nella *Carta dello Statuto del territorio* in base ai dati forniti dall'ATO Medio Valdarno, distinguendo i pozzi, dalle sorgenti e dalle derivazioni. Si procede altresì all'inserimento, nel relativo repertorio del quadro conoscitivo (documento QC 12), dei pozzi, delle sorgenti e delle derivazioni presenti nel territorio del Circondario Empolese Valdelsa.

L'osservazione, in questo punto, **è accolta**.

**4.4)** Le *aree sensibili di fondovalle* individuate in *Carta* non presentano l'estensione e la rilevanza sovracomunale, né le caratteristiche definite dall'art. 3 NA e la perimetrazione proposta, in considerazione di quanto prima definito dal previgente PTC, non risulta coerente con quella individuata dal PS. Si propone pertanto, viste le analisi su paesaggio e ecologia del PS, la loro deperimetrazione dalle *aree sensibili* e il loro inserimento tra le aree di cui all'art. 7 NA (*Tutela del territorio aperto*) del PTC, valorizzando semmai quanto definito dal PS in termini di caratterizzazione ecologica delle aree (vedi All. 1 del QC e tav. C.2.3.3 del PS).

**4.4)** Si segnala un errore grafico occorso nella rappresentazione delle "*aree sensibili di fondovalle*" (art. 3 NA) negli elaborati forniti dal Circondario Empolese Valdelsa, già rilevato con specifica osservazione d'ufficio (vedi osservazione n° 8). Ciò ha comportato l'inclusione di ambiti collinari e di ambiti privi di corrispondenza con le definizioni contenute in disciplina. Si procede pertanto alla riduzione, nella *Carta dello Statuto del territorio*, dell'iniziale consistenza delle *aree sensibili*. E' da precisare che dette aree sensibili, quando individuate all'esterno del limite degli insediamenti, ricadono in *territorio aperto*, secondo la definizione contenuta nel comma 1 dell'art. 7 NA.

L'osservazione, in questo punto, **è accolta in parte, nel senso e limiti esposti**.

**4.5) Aree fragili del territorio aperto** (art. 11 NA): si evidenzia una caratterizzazione della norma (tutela e valorizzazione delle sole forme di antropizzazione e testimonianze di culture agrarie, nonché degli ecosistemi naturali presenti) che ignora il diversificato

**4.5)** Le *aree fragili*, come da definizione contenuta nell'art. 11 NA, sono già comprese in *territorio aperto* (art. 7 NA).

Come sopra specificato al precedente p.to 4, si provvede ad integrare l'indicazione degli insediamenti inizialmente contenuta nella





livello di antropizzazione delle aree perimetrate. Si propone la loro ripermimetrazione tenendo conto dei sistemi insediativi del PS. Inoltre, viste le analisi su paesaggio e ecologia del PS, si propone la deperimetrazione dell'area compresa tra **Querce, Gelsa e Biagioni** e il suo inserimento tra le aree di cui all'art. 7 NA (*Tutela del territorio aperto*) del PTC, valorizzando semmai quanto definito dal PS in termini di caratterizzazione ecologica delle aree (vedi All. 1 del QC e tav. C.2.3.3 del PS).

**4.6) Ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e ANPIL:**

le aree individuate in *Carta* non risultano coerenti con quelle individuate dal PS, a seguito di studi approfonditi, nella tav. D.5.4 *Invarianti strutturali* e corrispondenti al cratere del Padule. Si propone pertanto la loro deperimetrazione e il loro inserimento:

- per l'ambito di reperimento "Cerbeaie", tra le *aree fragili del territorio aperto* (art. 11 NA);
- per l'ambito di reperimento "Val Barbugiana, Val di Nebbia e collina di Montellori", tra le aree del *territorio aperto* (art. 7 NA);
- per l'ambito di reperimento "Arno", tra le *aree sensibili di fondovalle* (art. 3 NA).

**4.7) Corridoi di connessione ecologica ambientale:** la loro evidenziazione in *Carta*

*Carta dello Statuto del territorio*, e pertanto a ridefinire il limite del *territorio aperto*, costituito dalle aree esterne agli insediamenti come nuovamente definiti, e conseguentemente delle stesse *aree fragili*. Questo precisato, la richiesta di deperimetrazione della zona compresa tra **Querce, Gelsa e Biagioni**, non compresa tra le aree fragili dal PTC '98, induce a rivedere il perimetro dell'area fragile *Le Cerbeaie* eliminando le parti di nuova introduzione, come risultante nelle *Carte dello Statuto del territorio*.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta in parte, nel senso e limiti esposti**.

**4.6)** Ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della disciplina del PTC ed in coerenza con l'impostazione generale del piano, i territori caratterizzati da singolarità naturale, geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica e simili sono compresi tra gli *Ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e ANPIL*.

Questo precisato, la richiesta eliminazione della previsione relativa all'ambito *Cerbeaie* e, per quanto interpretabile, all'ambito di reperimento *Padule di Fucecchio*, contrasta con l'impostazione del PTC. Infatti, il primo ambito coincide con il *SIR 63 Cerbeaie* della rete Natura 2000 ed il secondo con l'area contigua della *Riserva Naturale Provinciale Padule di Fucecchio*, nonché con parte del *SIR 34 Padule di Fucecchio*.

Anche la richiesta eliminazione della previsione relativa all'ambito di reperimento *A12 Arno* per l'istituzione di un'area protetta lungo il corso del Fiume Arno contrasta con l'impostazione di questo piano, in quanto interromperebbe la continuità degli ambiti di reperimento già individuati lungo il fiume.

Quanto all'ambito di reperimento *Val Barbugiana, Val di Nebbia e collina di Montellori*, l'osservazione induce a rivedere la previsione inizialmente contenuta negli elaborati forniti dal Circondario. Pertanto, si provvede ad eliminare nella *Carta dello Statuto del territorio* l'iniziale classificazione, precisando che le aree già ricadono in territorio aperto, ai sensi del comma 1 dell'art. 7.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta in parte, nel senso e limiti esposti**.

**4.7)** Si segnala una effettiva difficoltà nella comprensione del dato rappresentato nella

risulta incompleta e/o discordante con quanto rappresentato nel documento QC 02 *Reti ecologiche* del PTC.

*Carta dello Statuto del territorio* in quanto è presente un'impresione nella relativa definizione contenuta in legenda. Si inserisce la corretta definizione ("corridoi di connessione ecologica ed ambientale della rete dei fiumi") in legenda, completa del riferimento all'art. 9 NA (Aree di collegamento ecologico funzionale). L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

**4.8) Altre aree del territorio aperto:** si propone l'inserimento in *territorio aperto* dell'area prospiciente il Rio San Bartolomeo, erroneamente perimetrata tra i sistemi insediativi.

**4.8)** Si corregge l'errore materiale segnalato, come risultante nella *Carta dello Statuto del territorio*.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

**4.9) Aree di recupero e/o restauro ambientale:** nel documento QC 06 Aree estrattive si evidenzia una errata individuazione delle cave dismesse, non autorizzate o garantite.

**4.9)** Si segnala l'effettiva presenza di un errore materiale nel doc. QC 06 (Aree estrattive) del quadro conoscitivo. Si procede alla sua correzione.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

**4.10) Aree soggette a vincolo architettonico:** si evidenzia l'errata perimetrazione del vincolo inerente *La Rocca o Castello Corsini* (provvedimento del 07.09.1988).

**4.10)** L'indicazione dei manufatti e dei siti vincolati contenuta nella *Carta dello Statuto del territorio* è di natura meramente ricognitiva, come difatti indicato nel comma 2 dell'art. 14 NA (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico). Quanto rappresentato dal PTC corrisponde a quanto contenuto nella banca dati del Sistema Informativo Territoriale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Toscana, predisposta in collaborazione con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana (Ministero per i Beni e le Attività Culturali). Eventuali modifiche potranno essere prese in considerazione quando verrà fatto tale aggiornamento.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta**.

**4.11) Aree soggette a vincolo archeologico:** l'individuazione cartografica dei siti archeologici operata dal PS non riveste il carattere vincolistico indicato dalla *Carta*, come si evince dal documento QC 13 *Vincolo archeologico* del PTC.

**4.11)** Si segnala un dato effettivo. Si corregge l'errore materiale contenuto nella *Carta dello Statuto del territorio*.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.





**4.12) I perimetri degli insediamenti produttivi** indicati nella *Carta* e nel documento QC 05 *Insedimenti produttivi*, oltreché descritti in apposito repertorio, non trovano riscontro tra loro e con la reale collocazione e/o stato di attuazione.

**4.13) Servizi e attrezzature di livello sovracomunale:** si segnala la mancata determinazione del simbolo "E" in legenda, l'assenza degli impianti di radiocomunicazione nella *Carta* e una inesatta rappresentazione dei servizi e delle attrezzature nel repertorio degli insediamenti produttivi.

**4.14) Linee elettriche:** si segnala la mancata indicazione in *Carta* delle linee ad alta tensione che attraversano il territorio comunale (vedi tavv. C.5.2.1 e C.1.4.8 del PS).

**4.15) Strade:** il doc. QC 04.1 *Rete stradale e ferroviaria* del PTC riporta una errata rappresentazione della rete stradale provinciale e regionale di progetto e/o potenziamento.

**4.16) Limiti amministrativi:** il limite indicato in *Carta* necessita di un aggiornamento per quanto disposto con Decreto Dirigenziale n. 3387 del 24.07.2008 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizio Geografico Regionale (Approvazione della revisione e aggiornamento dell'archivio degli ambiti amministrativi della Toscana di competenza del Comune di Castelfranco di Sotto e del Comune di Fucecchio).

5) Più in generale si rileva:  
- relativamente ai documenti del quadro

**4.12)** La rappresentazione degli insediamenti produttivi è di natura meramente ricognitiva e non ha carattere prescrittivo, come difatti indicato nel comma 2 dell'art. 23 NA. Le eventuali modifiche potranno essere prese in considerazione quando verrà fatto tale aggiornamento.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

**4.13)** Quanto segnalato in relazione al simbolo "E" in legenda corrisponde ad un dato effettivo e pertanto si procede alla sostituzione del simbolo errato con quello corretto.

Quanto agli impianti di radiocomunicazione, il relativo dato non è rappresentato nella *Carta dello Statuto del territorio.*

Quanto infine alla segnalazione di una inesatta rappresentazione dei servizi e delle attrezzature nel repertorio degli insediamenti produttivi, si rinvia a quanto controdedotto al precedente punto dell'osservazione.

L'osservazione, in questo punto, **è accolta in parte, nel senso e limiti esposti.**

**4.14)** Quanto esposto corrisponde ad un dato effettivo. Si procede alla correzione dell'errore materiale segnalato nella *Carta dello Statuto del territorio.*

L'osservazione, in questo punto, **è accolta.**

**4.15)** Il reticolo stradale utilizzato è quello derivato dagli elaborati allegati alla Delib. Giunta Esecutiva del Circondario Empolese Valdelsa n. 57 del 15/11/2011. Le eventuali modifiche da apportare al doc. QC 04.1 *Rete stradale e ferroviaria* potranno essere prese in considerazione quando verrà fatto tale aggiornamento.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

**4.16)** A seguito di verifica del limite indicato nella *Carta dello Statuto del territorio* con il limite fornito dal Comune (shapefile relativo alle tavole del QC e di progetto del PS) i due limiti sono risultati coincidenti. Le eventuali modifiche da apportare potranno essere prese in considerazione quando verrà fatto l'aggiornamento.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

5) Per quanto riguarda le osservazioni di carattere generale:

conoscitivo, oltre a quanto già evidenziato, una mancata presa d'atto delle analisi condotte dal PS;

- quanto riportato in termini di pericolosità PAI nel doc. QC 08.1 *Protezione idrogeologica*, anche se con finalità ricognitiva, può indurre in errore poiché le suddette pericolosità sono oggetto di un continuo aggiornamento sulla base di specifici e puntuali studi di approfondimento;

- la mancata individuazione degli ambiti di tutela della visibilità offerta e goduta (centri o nuclei abitati, tratti panoramici) sui quali stabilire idonee salvaguardie delle vedute (vedi la perimetrazione degli ambiti di interesse panoramico in tav. D.5.4 *Invarianti strutturali* del PS), anche alla luce di quanto disposto dalla LR 11/11 in materia di installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili.

- in merito alla condivisione del quadro conoscitivo, si rinvia al **p.to 1 della controdeduzione all'osservazione n. 11;**

- gli elementi riportati nel doc. QC 08.1 *Protezione idrogeologica* sono meramente ricognitivi di classificazioni della pianificazione di settore sovraordinata;

- come previsto dalle linee guida sulle rinnovabili, approvate con DM 10 settembre 2010, nelle more della emanazione del decreto sul cosiddetto *burden sharing*, la Regione Toscana con LR 11/2011 ha provveduto ad individuare le aree non idonee per gli impianti fotovoltaici a terra. L'art.7 della LR 11/2011, comma 1, prevedeva che le Province, sentiti i Comuni interessati, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale citata presentasse alla Giunta Regionale una proposta di perimetrazione di zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, nonché di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, tenuto conto del piano paesaggistico contenuto nel PIT e del PTC. Precedentemente all'emanazione della legge regionale, la Direzione Urbanistica, Parchi e Aree Protette aveva già invitato i Comuni e il Circondario Empolese Valdelsa - con nota prot. 70053 del 11.02.2011 - a valutare l'opportunità di segnalare temi di interesse riscontrabili nei propri strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio al fine di elaborare una proposta provinciale per l'individuazione delle aree "non idonee" all'installazione di campi fotovoltaici.

Il Comune di Fucecchio ha segnalato in data 17/02/11 la disciplina contenuta nell'art. 36 del PS comunale e inviato i perimetri di coni visivi di pregio ed ambiti di interesse panoramico. I contributi acquisiti in quella fase, sia in termini cartacei che informatici, sono stati trasmessi alla Regione - con nota prot. 84304 del 2.02.2011 - e successivamente valutati e considerati nel processo di riconoscimento delle aree "non idonee" di cui all'art. 7 comma 1. La Provincia di Firenze ha quindi convocato i Comuni, al fine di illustrare la metodologia adottata per la definizione della proposta di perimetrazione da trasmettere alla Regione entro i termini indicati dalla LR11/2011, ovvero entro il 24 giugno 2011. Dagli incontri è scaturita una generale condivisione degli intenti e delle scelte relativamente alle proposte illustrate. In





occasione di detto incontro plenario con i Comuni ed il Circondario, convocato con nota prot. 161425 del 18.04.2011 e tenutosi il 2.05.2011, è stato proposto di effettuare un approfondimento congiunto rispetto ad una particolare tipologia di invariante già presente nel PTCP vigente (le aree di protezione paesistica e ambientale, ex art. 12 delle NA) e la Provincia si è resa disponibile a ricevere eventuali ulteriori contributi nei 15 giorni successivi. La Direzione Urbanistica, Parchi e Aree Protette, ha incontrato su richiesta alcuni Comuni e verificato nuovamente quanto già trasmesso, anche alla luce degli approfondimenti effettuati nel corso della revisione del PTCP vigente e condivisi con i Comuni che hanno messo a disposizione le loro conoscenze e i loro strumenti. L'esigenza è stata quella di individuare un criterio comune che potesse raccordare le disposizioni di tutela e valorizzazione già presenti nei piani strutturali attraverso i quali è stata data attuazione alle previsioni del piano provinciale. L'elaborato tecnico predisposto, dal titolo "LR 21 MARZO 2011, N. 11 – Adempimenti delle province, ai sensi dell'art. 7, comma 1" e i relativi allegati, sono stati quindi trasmessi alla Regione.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

6) Relativamente alla *Carte tematiche, Carte di sintesi, Repertori ed elenchi e Approfondimenti tematici*, per i quali ci riserviamo di trasmettere ulteriore nota ad integrazione della presente, si rileva come questi debbano tener conto delle considerazioni di cui sopra.

6) Le eventuali modifiche da apportare ai documenti del quadro conoscitivo potranno essere prese in considerazione quando verrà fatto l'aggiornamento.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

**L'osservazione, considerata nel suo complesso, è accolta in parte, nel senso e limiti di quanto esposto nei singoli punti.**

8

Prot. n. 235570 del 07.06.2012 - Provincia di Firenze

**Sintesi Osservazione**

Si formulano le seguenti osservazioni d'ufficio per segnalare la presenza di errori materiali e per il perfezionamento del PTC adottato:

**1) Statuto del territorio e strategie di politica territoriale:**

- si chiede la correzione di errori materiali e refusi nei testi;

- si chiede di aggiornare il **Titolo I "Protezione idrogeologica"** dello *Statuto del territorio e strategie di politica territoriale* in considerazione del PSAI vigente del bacino del T. Senio.

**1.1)** Si chiede di rivedere in senso orientativo le indicazioni del PTCP contenute nel par. 2.1.2.4 del **Titolo II "Il territorio aperto"** dello *Statuto del territorio e strategie di politica territoriale*, in relazione alle nuove recinzioni, tenendo conto di particolari esigenze colturali o di allevamento.

**2) Monografie dei sistemi territoriali.**

Si chiede

- la correzione di errori materiali e refusi nei testi;

- di assicurare la corrispondenza dei contenuti della Monografia elaborata a cura del Circondario Empolese Valdelsa (Delib. Giunta Esecutiva del Circondario Empolese Valdelsa n. 57 del 15/11/2011), sia con l'individuazione dei sistemi territoriali come definiti dall'art. 1ter NA sia con l'impostazione generale del PTC per tale tipo di documento, operando le opportune integrazioni e/o correzioni.

**Controdeduzione**

**1)** Si procede alla correzione di refusi e/o di errori materiali nello *Statuto del territorio e strategie di politica territoriale* del PTC adottato e all'aggiornamento del par. 1.2.3 (Autorità di bacino del Reno) del Titolo I *Protezione idrogeologica* nella parte che descrive il Piano Stralcio del Torrente Senio. L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

**1.1)** Si procede ad integrare la Prescrizione I contenuta nel par. 2.1.2.4 (Recinzioni, verde di decoro, boschi poderali) del Titolo II *Il territorio aperto*, precisando in quali casi è possibile non associare elementi vegetali in caso di recinzioni nuove. Le integrazioni seguenti (in carattere corsivo) tengono conto delle indicazioni contenute nell'osservazione della Regione Toscana (vedi oss. n. 41, p.to 1.1):

"Prescrizione I

(omissis). Nei casi di recinzioni nuove si deve comunque assicurare la creazione di rivestimenti vegetali, almeno lungo le strade e gli spazi pubblici, *fatti salvi i casi di allevamenti estensivi e i pascoli*".

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

**2)** Si procede alla correzione di refusi e/o di errori materiali nei testi. Inoltre, in aggiunta alle correzioni dei par. 2.1.1 delle due Monografie del *Valdarno empolese* e della *Valdelsa* (vedi la precedente oss. n. 7 del Comune di Fucecchio, p.to 1), si procede alle ulteriori correzioni dei testi laddove risultino erronei riferimenti ad elementi non contenuti nel PTC adottato (come ad esempio l'indicazione di ulteriori invarianti strutturali rispetto a quelle definite in disciplina e simili). Altre integrazioni o correzioni sono segnalate nei punti successivi.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.





**3) Norme di attuazione.**

Si chiede la correzione di errori materiali e refusi nei testi.

**3.1)** Si chiede di integrare il testo del **comma 11 dell'art. 1** precisando che, nel caso di varianti agli strumenti della pianificazione territoriale o agli atti del governo del territorio del Comuni, l'adeguamento alle previsioni del PTCP è da intendersi nei limiti di ciò che forma oggetto delle varianti stesse.

**3.2) Art. 4 NA** (Aree per il contenimento del rischio idraulico): precisare la corrispondenza degli interventi strutturali indicati a titolo ricognitivo nella *Carta dello Statuto del territorio* del PTCP con quelli previsti dalla pianificazione di bacino del Fiume Arno.

**3.3) Art. 5 NA** (Aree di protezione idrogeologica): correggere il testo del comma 3, laddove, per mero errore materiale, risulta mancante del riferimento alla pianificazione di bacino "del Fiume Arno".

**3.4) Art. 16 NA** (Reti di percorsi attrezzati: trekking, piste ciclabili, ecc. Rete della mobilità lenta):

- eliminare il refuso "di scala" presente al primo comma;
- inserire, per quanto riguarda la mobilità ciclistica, il riferimento sia alla nuova legge regionale (approvata dal Consiglio regionale il 29 maggio 2012) che promuove interventi a favore della mobilità ciclistica sia al quadro strategico della mobilità ciclistica della Provincia.

**3)** Si procede alla correzione di refusi e/o di errori materiali nei testi. Inoltre, si procede a precisare la definizione contenuta nel **comma 1 dell'art. 10 NA** (Ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale) inserendo "gli ambiti del territorio aperto" in sostituzione di "i territori".

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

**3.1)** Si procede ad integrare il comma 11 dell'art. 1 (Contenuti, rilevanza e finalità del PTC), con la precisazione richiesta dall'osservazione d'ufficio. Il comma 11 è così modificato, tenendo conto di ulteriori richieste finalizzate all'eliminazione del periodo temporale inizialmente previsto per l'adeguamento al PTC (vedi ad esempio, l'osservazione n. 18 del Comune di Firenze. p.to 1):

"I Comuni si adeguano alle previsioni del PTC al momento della formazione o della prima variante agli strumenti della pianificazione territoriale o agli atti di governo del territorio previsti dall'art. 52 LR n. 1/2005, nei limiti di ciò che forma oggetto delle varianti stesse".

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

**3.2)** Si procede a precisare nel comma 1 dell'art. 4 NA che le casse di esondazione previste dalla pianificazione di bacino, schematicamente indicate con finalità ricognitive nelle *Carte dello Statuto del territorio* del PTC, sono gli "interventi di tipo A e di tipo B".

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

**3.3)** Si procede ad integrare il comma 3 dell'art. 5 NA precisando il riferimento alla pianificazione di bacino "del Fiume Arno".

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

**3.4)** Si procede ad eliminare il refuso "di scala" presente al primo comma dell'art. 16 NA e ad inserire nel comma 4 il riferimento sia alla LR 27/2012 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica), sia al doc. QC 26 "Quadro strategico della mobilità ciclistica in Provincia di Firenze" che integra il quadro conoscitivo del PTC adottato, quale approfondimento tematico contenente i lineamenti propedeutici alla formazione del piano provinciale delle piste ciclabili.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

**3.5) Art. 18 NA (Aree agricole):** integrare il testo del comma 3 precisando che per le pertinenze inferiori ad un ettaro, correlate al mutamento della destinazione rurale degli edifici, sono da corrispondere specifici oneri stabiliti dal Comune, come già indicato in Appendice 3a, par. 7, delle Norme stesse.

**3.5)** L'osservazione segnala la presenza di un errore materiale. Si procede pertanto ad integrare il testo del comma 3 dell'art. 18, precisando che, per le pertinenze inferiori ad un ettaro correlate al mutamento della destinazione rurale degli edifici, sono da corrispondere specifici oneri stabiliti dal Comune, come già indicato in Appendice 3a, par. 7, delle Norme stesse. Il testo è così modificato: "Nelle aree agricole (*omissis*) potranno essere consentiti interventi che comportano la perdita della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali soltanto previa sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo da parte dei proprietari, che si impegnano a realizzare sulle proprie aree di pertinenza, opere di conservazione, miglioramento e sistemazione ambientale. *Per le pertinenze inferiori ad un ettaro correlate al mutamento della destinazione rurale degli edifici sono da corrispondere specifici oneri stabiliti dal Comune, entro i limiti di cui al comma 3 dell'art. 45 della LR 1/2005, connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo*".

L'osservazione, in questo punto, è accolta

**3.6) Art. 19 NA (Insediamenti minori e presenze non agricole in territorio aperto):** eliminare un refuso nel testo del comma 3, lettera b), rappresentato da una virgola presente tra le espressioni "nuovo consumo di suolo" e "per impianti".

**3.6)** Si procede ad eliminare il refuso nella lettera b) del comma 3 dell'art. 19 NA.

L'osservazione, in questo punto, è accolta.

**3.7) Art. 30 NA (Strade di rilievo sovracomunale):** specificare i casi in cui il recepimento delle previsioni del Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) costituisce aggiornamento del quadro conoscitivo del PTCP, senza comportare variante allo stesso.

**3.7)** Si procede ad integrare il testo del comma 9 dell'art. 30, precisando che le previsioni del Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) che non comportano modifiche alle strade provinciali costituiscono mero aggiornamento del quadro conoscitivo del PTC.

L'osservazione, in questo punto, è accolta.

**4) Appendici alle Norme di attuazione:** si chiede la correzione di errori materiali e refusi nei testi e, relativamente all'Appendice 3b, la correzione di refusi nella scheda relativa all'energia eolica, nonché di modificare la scheda relativa alla geotermia ampliando ad altre tipologie di FER.

**4)** Si procede alla correzione di refusi e/o di errori materiali nei testi dell'Appendice 3b (Criteri per la sostenibilità degli interventi e per l'inserimento degli impianti a fonti rinnovabili nel territorio provinciale). Si procede inoltre alla correzione della scheda relativa all'energia eolica e a modificare la scheda relativa alla geotermia ampliando ad altre tipologie di FER.

L'osservazione, in questo punto, è accolta.





**5) Carta dello Statuto del territorio:**

- indicare in **legenda** la corrispondenza tra i temi in cartografia e le norme (NA), anche nelle definizioni;

- tra le "Ferrovie" manca il simbolo con relativa definizione del collegamento Macelli-Stazione SMN;

- il simbolo relativo a "geotopi e biotopi puntuali" più correttamente deve fare riferimento a "geotopi e biotopi puntuali e censimento grotte della Toscana";

- relativamente agli interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico di cui all'art. 4 NA, indicare accanto al simbolo grafico il riferimento alle tipologie di casse di esondazione individuate dalla pianificazione di bacino dell'Arno e rappresentate in *Carta dello Statuto del territorio* del PTC.

**5.1)** Distinguere in legenda e in cartografia, con specifico simbolo grafico, i pozzi dalle sorgenti e dalle derivazioni; verificare i dati rappresentati nel territorio del Circondario Empolese Valdelsa al fine di un loro inserimento nel relativo repertorio del quadro conoscitivo (documento QC 12).

**5.2)** Verificare la corrispondenza tra i parcheggi scambiatori (TPL) rappresentati nella *Carta dello Statuto del territorio*, comprese le analoghe indicazioni contenute nel quadro conoscitivo e nelle Monografie dei sistemi territoriali, con il progetto "Rete del TPL della Provincia di Firenze", predisposto nel maggio 2012 per la gara unica per la gestione del trasporto pubblico locale in Toscana, provvedendo agli eventuali aggiornamenti, integrazioni e/o correzioni.

**5.3)** Si chiede la correzione nella *Carta dello Statuto del territorio* dell'imprecisione grafica relativa alla rappresentazione del limite tra il territorio aperto e gli insediamenti

**5)** Si procede ad integrare la legenda della *Carta dello Statuto del territorio* con l'indicazione, per ciascun tema, della corrispondenza con la disciplina del piano e con l'inserimento di specifico simbolo grafico relativo al collegamento ferroviario Macelli-Stazione SMN. Si procede altresì all'inserimento della corretta definizione relativa a "geotopi e biotopi puntuali e censimento grotte della Toscana" e del riferimento alle tipologie di casse di esondazione rappresentate.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

**5.1)** Si procede all'inserimento in legenda dei simboli grafici relativi ai pozzi, alle sorgenti e alle derivazioni ed alla loro distinzione in cartografia, così sostituendo le precedenti indicazioni di "pozzi e sorgenti", come risultante nella *Carta dello Statuto del territorio*. Per quanto riguarda il territorio del Circondario Empolese Valdelsa, a seguito di verifica dei dati relativi a "pozzi e sorgenti" inizialmente rappresentati, si procede alla loro sostituzione in base ai dati forniti dall'ATO Medio Valdarno, distinguendo i pozzi, dalle sorgenti e dalle derivazioni. Si procede altresì all'inserimento, nel relativo repertorio del quadro conoscitivo (documento QC 12), dei pozzi, delle sorgenti e delle derivazioni presenti nel territorio del Circondario Empolese Valdelsa (vedi successivo p.to 8.3 dell'osservazione).

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

**5.2)** A seguito di verifica, si procede a rappresentare la rete del trasporto pubblico locale della Provincia di Firenze nel doc. QC 04.2 (Rete della mobilità lenta), mediante l'inserimento dei nuovi dati del TPL (linee in esercizio, nuovo piano di riassetto della rete, nodi di interscambio e attestazione).

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

**5.3)** Si procede alla correzione degli errori segnalati come risultante nelle tavv. 9 e 18 della *Carta dello Statuto del territorio*.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

produttivi di Petrona-La Torre (tav. 9) e di Calenzano (tav. 18).

5.4) Si chiede la correzione nella *Carta dello Statuto del territorio* dell'errore nella rappresentazione del potenziamento della linea ferroviaria faentina (tav. 19): il tracciato in potenziamento non è visibile.

5.5) Si chiede la correzione nella *Carta dello Statuto del territorio* dell'errore grafico nella rappresentazione (tav. 24) dell'*area di protezione storico ambientale* (art. 12 NA) in località S. Michele a Torri che comporta l'erronea indicazione di discontinuità interne.

5.6) Nella tav. 31 della *Carta dello Statuto del territorio*, si chiede la correzione dell'errore nella rappresentazione della Carta Tecnica di sfondo: risulta sovrapposta ai tematismi del piano e alcuni elementi cartografici (in primo luogo l'edificato al 1900) non risultano sempre ben leggibili.

5.7) Per quanto riguarda gli elaborati di cui alla Delibera della Giunta Esecutiva del Circondario Empolese Valdelsa n. 57 del 15/11/2011, si chiede la correzione dell'errore grafico nella rappresentazione delle "aree sensibili di fondovalle" (art. 3 NA) che comporta l'erronea inclusione, nelle tavv. 23-24-29-34-35 della *Carta dello Statuto del territorio*, di ambiti collinari o di ambiti privi di corrispondenza con le definizioni contenute in disciplina.

5.8) Per quanto riguarda gli elaborati di cui alla Delibera citata al punto precedente, si

5.4) Si procede alla correzione dell'errore segnalato nel tratto Firenze Cure - Fiesole Caldine della linea ferroviaria faentina come risultante nella tav. 19 della *Carta dello Statuto del territorio*.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

5.5) Si procede alla correzione dell'errore segnalato come risultante nella tav. 24 della *Carta dello Statuto del territorio*.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

5.6) Si procede alla correzione dell'errore segnalato nella tav. 31 della *Carta dello Statuto del territorio*.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

5.7) L'osservazione segnala la presenza di errori nella *Carta dello Statuto del territorio* del PTC adottato, nel territorio del Circondario Empolese Valdelsa, in relazione alla definizione delle *aree sensibili di fondovalle* (art. 3 NA) negli elaborati forniti dal Circondario. Sono pervenute ulteriori osservazioni inerenti detto errore, sia singole dei Comuni interessati sia congiunte (Circondario e Comuni del Circondario). Si rinvia pertanto a quanto già controdedotto alle precedenti osservazioni n. 6 (Comune di Montelupo Fiorentino) e n. 7 (Comune di Fucecchio), nonché alle successive osservazioni n. 19 (Comune di Vinci), n. 21 (Comune di Castelfiorentino), n. 23 (Comune di Empoli), n. 25 (Circondario Empolese Valdelsa e Comuni del Circondario), n. 27 (Comune di Certaldo) e n. 45 (Comune di Montespertoli). A seguito di verifica e in base agli ulteriori elementi di volta in volta forniti dai Comuni interessati, si procede alle opportune correzioni, come risultante nelle *Carte dello Statuto del territorio*. Per il territorio del Comune di Cerreto Guidi si procede d'ufficio.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

5.8) Le precisazioni richieste risultano necessarie in quanto sono conseguenti alla



chiede di precisare nella tav. 29 della *Carta dello Statuto del territorio* il perimetro delle "aree fragili del territorio aperto" (art. 11 NA), in relazione alle caratteristiche locali, nelle porzioni di territorio collinare erroneamente ricomprese in "aree sensibili di fondovalle" (art. 3 NA).

5.9) Per quanto riguarda gli elaborati di cui alla Delibera citata al precedente punto 5.7, si chiede di ricomprendere in un unico perimetro le "aree di protezione storico ambientale" (art. 12 NA) che risultano contigue, quali le APS222 e APS332 e le APS169 e APS382, come risultante nelle tavv. 30-35.

**6) Atlante delle invarianti strutturali.**

Si chiede di integrare l'*Atlante delle invarianti strutturali* mediante l'inserimento delle schede descrittive relative alle "aree sensibili di fondovalle" (art. 3NA).

6.1) Si chiede la correzione e/o il completamento della parte descrittiva relativa alle *aree di protezione storico ambientale* (art. 12 NA).

6.2) Si chiede di integrare la scheda relativa all'*area fragile* AF01 con ulteriori indicazioni di specie presenti.

6.3) Per quanto riguarda gli elaborati forniti dal Circondario, si segnala che alcune schede risultano totalmente mancanti della parte descrittiva e che le APS222 e APS332, come le APS169 e APS382, risultando contigue, sono da ricomprendere in un unico perimetro.

7) *Carta del grado di vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento*: si chiede di completare la rappresentazione dei temi relativamente al territorio del Circondario Empolese Valdelsa.

**8) Quadro conoscitivo.**

Si chiede di integrare la rappresentazione della rete della mobilità lenta contenuta nel doc. **QC 04.2** in coerenza con il progetto "Rete del TPL della Provincia di Firenze",

ridefinizione dei perimetri delle *aree sensibili di fondovalle* di cui all'art. 3 NA (vedi punto precedente). Si procede pertanto alla ridefinizione del perimetro delle aree fragili come risultante nella *Carta dello Statuto del territorio*.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

5.9) Si procede alla correzione degli errori segnalati nelle tavv. 30 e 35 della *Carta dello Statuto del territorio*. In relazione alle "aree di protezione storico ambientale" APS 222 e APS 169 - ora comprensive, rispettivamente, delle precedenti APS 332 e APS 382.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

6) Non si procede alla formazione delle schede descrittive delle *aree sensibili di fondovalle* in quanto le principali caratteristiche degli ambiti fluviali o di pianura in esame risultano già descritte nelle schede relative ad altre invarianti che interessano i medesimi ambiti territoriali e già contenute nell'*Atlante delle invarianti strutturali*.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta**.

6.1) L'osservazione consente di correggere alcuni errori materiali presenti nelle schede delle *aree di protezione storico ambientale* (art. 12 NA) e di integrare quelle prive o carenti di adeguata descrizione.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

6.2) Si procede all'integrazione richiesta.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

6.3) Si procede ad integrarne le descrizioni nell'*Atlante delle invarianti strutturali*, provvedendo alla conseguente nuova numerazione (vedi precedente p.to 5.9).

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

7) Si procede a completare la rappresentazione dei temi nel territorio del Circondario.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

8) Si procede all'integrazione richiesta nel doc. **QC 04.2** (Rete della mobilità lenta), mediante l'inserimento dei nuovi dati del TPL (linee in esercizio, nuovo piano di riassetto della rete, nodi di interscambio e attestazione)

predisposto nel maggio 2012 per la gara unica per la gestione del trasporto pubblico locale in Toscana, provvedendo agli eventuali aggiornamenti, integrazioni e/o correzioni.

in sostituzione dei precedenti.

L'osservazione, in questo punto, è accolta.

**8.1) Repertori *Biotopi, geotopi e grotte* (Doc. QC 14):** assicurare la corrispondenza tra i dati contenuti in cartografia e nei relativi repertori, mediante la correzione di errori materiali, quali ad esempio l'erronea indicazione di grotte fuori del territorio provinciale o di biotopi/geotopi mancanti dei dati di riferimento.

**8.1)** A seguito delle verifiche operate si procede alla correzione degli errori nella *Carta dello Statuto del territorio* mediante l'eliminazione dell'indicazione di grotte fuori del territorio provinciale, delle errate localizzazioni di due grotte nei Comuni di Barberino del Mugello e Scarperia (tav. 9) e di due biotopi nei Comuni di Scandicci (tav. 24) e Firenzuola (tav. 4), inizialmente presenti in cartografia ma del tutto mancanti dei dati di riferimento in repertorio. Si procede invece ad inserire nella *Carta dello Statuto del territorio* una grotta nel Comune di Calenzano (tav. 12) ed un biotopo nel Comune di Firenzuola (tav. 2), inizialmente presente solo in repertorio. L'osservazione, in questo punto, è accolta.

**8.2) Repertorio *Aree produttive* (Doc. QC 15):** si chiede di completare il repertorio inserendo le schede descrittive relative ad ulteriori insediamenti produttivi presenti nei Comuni di Sesto Fiorentino, Firenze e Barberino V.E.

**8.2)** A seguito delle verifiche operate ed in considerazione delle osservazioni in tal senso pervenute anche dai Comuni interessati, si procede ad integrare il Doc. QC 15, repertorio delle aree produttive, mediante l'inserimento delle schede descrittive degli insediamenti produttivi di *Querciola-Volpaia* e di *Quinto Basso* (Comune di Sesto Fiorentino), di *Viale XI Agosto* (Comune di Firenze) e di *Zambra-Le Drove - Le Grillaie - Valcanoro - Poneta* (Comune di Barberino Val d'Elsa), nonché alla loro descrizione nelle Monografie dei sistemi territoriali interessati e alla loro rappresentazione nella *Carta dello Statuto del territorio*.

L'osservazione, in questo punto, è accolta.

**8.3) Elaborati di cui alla Delib. Giunta Esecutiva del Circondario Empolese Valdelsa n. 57 del 15/11/2011:**

**Doc. QC 12 - Repertori *Pozzi e sorgenti ad uso idropotabile ed acquedottistico*:** verificare i dati rappresentati in cartografia (territorio del Circondario Empolese Valdelsa) al fine di un loro inserimento nei relativi repertori.

**8.3)** Bisogna precisare che, per quanto riguarda il territorio del Circondario Empolese Valdelsa, a seguito di verifica dei dati relativi a "pozzi e sorgenti" rappresentati (vedi precedente p.to 5.1) si procede alla loro sostituzione nella *Carta dello Statuto del territorio* in base ai dati forniti dall'ATO Medio Valdarno, distinguendo i pozzi, dalle sorgenti e dalle derivazioni. Si procede pertanto all'inserimento, nel relativo repertorio del quadro conoscitivo (documento QC 12), dei pozzi, delle sorgenti e delle derivazioni presenti nel territorio del Circondario.

L'osservazione, in questo punto, è accolta.







9) Si chiede di provvedere d'ufficio alla correzione degli eventuali ulteriori errori materiali di carattere grafico, ortografico e di punteggiatura, nonché all'eliminazione di eventuali errori o refusi presenti negli elaborati che compongono il PTCP.

9) L'osservazione consente di eliminare alcune erronee indicazioni o imprecisioni presenti nelle *Carte dello Statuto del territorio*. In particolare, si provvede:

- ad eliminare l'errore materiale in tav. 33 che interessa l'ambito A23 "Riotorto", il cui perimetro risulta in parte evidenziato con un segno grafico che non trova alcuna corrispondenza in legenda;
- a correggere l'erronea indicazione del perimetro della APS *Pannocchino* (nel Comune di Fucecchio) riportando l'esatta perimetrazione definita dal PS;
- a correggere in loc. Lazzeretto (Cerreto Guidi) l'erronea indicazione di una viabilità provinciale non esistente (neanche come sede stradale), né prevista dalla programmazione provinciale;
- a correggere nella zona di Case Passerini, nell'area compresa tra la discarica e l'autostrada A11, le imprecisioni nella definizione dei perimetri dell'*area sensibile* e dell'*adiacente ambito di reperimento*;
- ad indicare nella *Carta dello Statuto del territorio* il potenziamento del tratto San Miniatello-Empoli e Bivio Renai-Cascine sulla linea ferroviaria Firenze-Pisa e del tratto Empoli-Granaiole sulla linea Empoli-Siena.

**L'osservazione è accolta in parte.**

9	Prot. n. 236630 del 08.06.2012	Comune di Reggello
<b>Sintesi Osservazione</b>	<b>Controdeduzione</b>	
<p>1) Ritenendo tuttora valide le previsioni del <i>Piano strutturale</i>, frutto di specifico accordo di pianificazione del 1998, si fa presente che, a seguito dell'istituzione dell'ANPIL delle "Balze" nel 2005 all'interno dell'invariante strutturale "area fragile", con Delib. CC n° 94 del 18.10.2011 sono state ratificate le attuali perimetrazioni dell'ANPIL stessa (art. 37 Norme RU) e dell'adiacente fascia di rispetto (art. 37bis Norme RU). Si chiede che la previsione dell'ampliamento dell'area fragile prevista dal PTC adottato intorno all'ANPIL "Balze", interessando aree agricole di ordinario valore produttivo, ambientale e paesaggistico, venga rivista allo scopo di mantenere le perimetrazioni del PTC '98 in corrispondenza dell'ANPIL delle "Balze" e della relativa fascia di rispetto.</p>	<p>1) Quanto richiesto contrasta con l'impostazione del PTC adottato nella definizione degli ambiti che costituiscono invariante strutturale del territorio provinciale, secondo criteri di aggiornamento e razionalizzazione di quanto già contenuto nel piano previgente. Nel caso di specie, il PTC adottato elimina la previsione dell'area fragile AF 10 <i>Calanchi di Valdarno</i> in coincidenza con l'area naturale protetta "Le Balze" già istituita, al fine di evitare sovrapposizioni normative, e ridefinisce il perimetro della parte residua in modo da assicurare uno sviluppo effettivamente continuo dell'<i>area fragile</i> attorno all'area protetta. L'area fragile AF 10 <i>Calanchi di Valdarno</i> risulta così "racchiusa tra la soglia della piana di fondovalle e le formazioni collinari che fanno da contrafforte al Pratomagno, sviluppandosi attorno all'Anpil Le Balze già istituita" (par. 3.2 - Il territorio aperto e le invarianti strutturali della Monografia del sistema territoriale <i>Valdarno superiore fiorentino</i>). L'attuale perimetro consente migliori possibilità, rispetto alla fascia discontinua disciplinata dal RU, di conseguire gli obiettivi e di assicurare le azioni previsti dal PTC e descritti nella relativa scheda contenuta nell'<i>Atlante delle invarianti strutturali</i>, oltre che nel citato par. 3.2 della Monografia. L'osservazione, in questo punto, <b>non è accolta.</b></p>	
<p>2) Si chiede in via generale di confermare comunque tutti i temi del PTC '98 vigente già condivisi con il <i>Piano strutturale</i>.</p>	<p>2) L'osservazione consiste in un generico richiamo a previsioni risalenti nel tempo. Le modifiche apportate dal PTC adottato discendono da una pluralità di motivazioni, compresa la necessaria coerenza del piano con la disciplina paesaggistica del PIT. L'osservazione, in questo punto, <b>non è accolta.</b></p>	
<b>L'osservazione non è accolta.</b>		



<b>10</b>	<b>Prot. n. 236961 del 08.06.2012</b>	<b>Istituto degli Innocenti - Fondazione Scuola di Musica di Fiesole Onlus</b>
<b>Sintesi Osservazione</b>  Si chiede che le attrezzature culturali e formative di rilievo nazionale ed internazionale rappresentate dal compendio di proprietà della Scuola di Musica di Fiesole Onlus e dell'Istituto degli Innocenti, situate nel Comune di Fiesole, siano riconosciute dal PTC quali <i>Attrezzature di interesse sovracomunale</i> classificate al punto i) dell'art. 24 delle <i>Norme di attuazione</i> ("Attrezzature culturali e sistemi museali ed ecomuseali, le attrezzature per l'associazionismo ed il tempo libero, che interessano più di un Comune").		<b>Controdeduzione</b>  L'osservazione è condivisibile; si procede all'individuazione nella <i>Carta dello Statuto del territorio</i> , con apposito simbolo grafico, della Scuola di Musica di Fiesole quale <i>Attrezzatura di interesse sovracomunale</i> (Art. 24 NA).
<b>L'osservazione è accolta.</b>		

11	Prot. n. 237006 del 08.06.2012	Comune di Gambassi Terme
<b>Sintesi Osservazione</b>	<b>Controdeduzione</b>	
<p>Fermo restando le eventuali iniziative o contributi che potranno essere definiti a livello di Circondario, si trasmettono le osservazioni di cui ai punti seguenti.</p>	<p>Preso d'atto e rinvio, in generale, alle controdeduzioni all'osservazione n. 25 dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa.</p>	
<p>1) <b>Quadro conoscitivo:</b> tipicamente non è la fase delle osservazioni il momento in cui i diversi enti e soggetti pubblici evidenziano incongruenze e precisazioni riguardo alla documentazione inerente il quadro delle conoscenze a supporto di atti di pianificazione territoriale. Purtroppo, nel caso in questione gran parte della documentazione conoscitiva è stata resa disponibile al momento dell'adozione del PTC. Conseguentemente si ritiene opportuno segnalare, seppure in questa fase, alcune situazioni che possono necessitare di revisione, riconsiderazione, aggiornamento o modifiche prima della definitiva operatività del PTC.</p>	<p>1) Occorre precisare che, successivamente alla presa d'atto (con DGP n. 68 del 30 marzo 2009) della conclusione dei lavori relativa alla fase preliminare di redazione del PTC, sono stati integrati i contenuti della pagina web, appositamente dedicata ai lavori di revisione del piano, attraverso l'inserimento dei documenti ed elaborati prodotti, che, per tale prima fase, consistevano negli elaborati costituenti il quadro conoscitivo e nello <i>Statuto del territorio</i> aggiornato. Le elaborazioni fornite hanno costituito la base per sviluppare la collaborazione con le strutture tecniche delle amministrazioni comunali, specie nella fase successiva di partecipazione con i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità Montane, quando la proposta preliminare di PTC aveva raggiunto una definizione avanzata. A partire dall'ottobre 2009, per circa due anni, la fase è stata caratterizzata dallo svolgimento di una serie di incontri, articolati per sistemi territoriali, nell'ambito dei quali sono stati presentati gli elaborati del quadro conoscitivo e alcuni esempi di quelli progettuali predisposti. Il Circondario Empolese Valdelsa ha partecipato a tali incontri impegnandosi a coordinare le stesse attività riguardo ai due sistemi territoriali (Empolese e Valdelsa) ricadenti all'interno del territorio di competenza.</p> <p><b>Non luogo a provvedere. Presa d'atto.</b></p>	
<p>1.1) <b>QC 18 (Indagine crescita edilizia):</b> si rileva che gli indicatori individuati per la caratterizzazione del fenomeno determinano la rappresentazione di una situazione significativamente diversa da quella reale, in particolare per gli insediamenti di limitate dimensioni. Si allega a questo proposito uno specifico contributo conoscitivo da cui è possibile rilevare in dettaglio i limiti e la parziale inadeguatezza degli indicatori presi a riferimento.</p>	<p>1.1) L'indagine sulla crescita edilizia è finalizzata a misurare, alla scala territoriale, il consumo di suolo in Provincia di Firenze a partire dall'approvazione del previgente PTC e pertanto non consente adeguate letture di dettaglio. L'indagine è suscettibile di approfondimenti ulteriori, che potranno essere presi in considerazione quando verrà fatto l'aggiornamento.</p> <p>L'osservazione, in questo punto, <b>non è accolta.</b></p>	
<p>1.2) <b>QC 21 (Ambiti produttivi):</b> contrariamente a quanto convenuto in sede di contributo del Circondario Empolese</p>	<p>1.2) Per l'aggiornamento del PTC è stata effettuata una ricognizione delle principali aggregazioni produttive, sviluppando una</p>	



Valdelsa, si rileva che la soglia di superficie degli insediamenti produttivi considerati significativi è stata innalzata da 20 a 30 ha. Tale scelta esclude conseguentemente i due insediamenti produttivi di fondovalle (loc. Casenuove e loc. Badia a Cerreto) anche se gli stessi risultano sostanzialmente limitrofi e contigui ad analoghi insediamenti nel territorio dei Comuni di Castelfiorentino (Casenuove) e San Gimignano (Badia a Cerreto).

pluralità di analisi, approfondimenti e valutazioni dei sistemi produttivi esistenti nel territorio provinciale.

L'approfondimento tematico QC 21 *Analisi degli ambiti produttivi della Provincia di Firenze* contiene un'analisi riferita a ciascun sistema territoriale, di volta in volta evidenziando quegli ambiti, anche inferiori a 30 ha, ritenuti più significativi nel sistema considerato.

Le *Monografie* riferite a ciascun sistema territoriale, sulla base della medesima impostazione, forniscono la descrizione delle principali caratteristiche fisiche e funzionali, nonché delle qualità ecologico-ambientali riscontrabili nelle principali aggregazioni produttive, fra le quali Casenuove e Badia a Cerreto, vedi il par. 2.2.3.1 (Insediamenti produttivi) della Monografia del sistema territoriale *Valdelsa* (Monografia del Circondario Empolese Valdelsa).

Tale "prima descrizione" è suscettibile di approfondimenti ulteriori che potranno essere presi in considerazione quando verrà fatto l'aggiornamento.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

**1.3) QC 23 Analisi del settore agrituristico:** si rileva che l'analisi è riferita al periodo temporale antecedente il 2007. I dati in questione necessiterebbero di un aggiornamento anche al fine di poter disporre di informazioni riguardo alle modificazioni indotte dal protrarsi della congiuntura economica negativa in atto dagli ultimi mesi del 2008.

1.3) E' opportuno un aggiornamento dell'analisi delle dinamiche inerenti il settore agrituristico. Bisogna però precisare che non necessariamente questo tipo di analisi deve essere ancorato al quadro conoscitivo del PTC, il quale, nel caso in esame, si è arricchito di indagini svolte dalla Provincia (Centro Studi Turistici - 2009) indipendentemente dal piano territoriale di coordinamento. Le eventuali integrazioni e gli approfondimenti potranno essere presi in considerazione quando verrà fatto l'aggiornamento.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

**1.4) QC 04.1 Rete stradale e ferroviaria:** in loc. Casenuove, in prossimità del Fiume Elsa, risultano rappresentati due tracciati della SR 429. Si ritiene che debba essere indicato il solo tracciato individuato dal progetto preliminare approvato dal Circondario Empolese Valdelsa e sulla cui base è in via di definizione il progetto definitivo.

1.4) Si segnala la presenza di un errore materiale; si corregge il doc. QC 04.1 *Rete stradale e ferroviaria.*

L'osservazione, in questo punto, **è accolta.**

**1.5) QC 04.2 Rete della mobilità lenta:** in ragione del riconosciuto valore storico-culturale e identitario del tracciato della Via Francigena (rif. dichiarazione di *Grande Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa* - maggio 2009), nonché delle rilevanti iniziative di valorizzazione e promozione

1.5) La Provincia riconosce il valore storico-culturale e identitario del tracciato della Via Francigena nella *Carta dello Statuto del territorio*, elaborato progettuale del PTC, con apposito simbolo grafico di "itinerario storico-culturale" della rete dei percorsi ad elevata attrattività turistica (art. 16 NA). La

avviate in questi ultimi anni dalla Regione Toscana e dai diversi enti territoriali e soggetti pubblici interessati (MIBAC, Masterplan della Via Francigena, ecc.), si ritiene che lo stesso debba essere evidenziato in modo diverso e più significativo rispetto alle piste ciclabili e percorsi escursionistici.

Provincia altresì individua nella valorizzazione della Via Francigena la linea programmatica fondamentale per lo sviluppo della "mobilità lenta", non solo escursionistica (comma 5, art. 16 NA). Questo precisato, la mancata differenziazione della Via Francigena, rispetto ad altri percorsi, negli elaborati del quadro conoscitivo forniti dal Circondario non comporta carenze nei documenti progettuali del PTC. La richiesta di modificare il doc. QC 04.2 *Rete della mobilità lenta* potrà essere presa in considerazione quando verrà fatto l'aggiornamento.

L'osservazione in questo punto **non è accolta.**

**1.6) QC 06 Aree estrattive:** risultano rappresentate alcune aree estrattive come dismesse o non autorizzate (loc. Pillo Palazzaccio e loc. Saporita Bivio Vama, La Sciolta, Gambassi, ecc.) che non corrispondono ad alcun precedente insediamento estrattivo o che risultano completamente ripristinate da anni (ex insediamento estrattivo loc. La Sciolta). Risulta inoltre evidenziata un'emergenza mineraria in loc. Mommiolla (probabilmente la sorgente termale Bagni di Mommiolla) mentre invece non risulta rappresentata l'area di concessione inerente la sorgente termale Pillo.

**1.6)** L'osservazione segnala l'effettiva presenza di un errore materiale nel doc. QC 06 *Aree estrattive* del quadro conoscitivo. Si procede alla sua correzione.

Per quanto riguarda la sorgente termale Pillo, si procede ad inserire tale dato nel PTC, come risultante nella *Carta dello Statuto del territorio*.

L'osservazione, in questo punto, **è accolta.**

**1.7) QC 08.4 Infrastrutture e impianti:** non risultano rappresentati i tratti della SR 429 già ultimati (variante Certaldo) e in corso di realizzazione (tratto Empoli-Castelfiorentino).

**1.7)** Per quanto riguarda la SR 429, si provvede all'aggiornamento dei tratti segnalati non nel quadro conoscitivo ma direttamente nella *Carta dello statuto del territorio*, elaborato progettuale del PTC. L'osservazione, in questo punto, **è accolta in parte, nel senso e limiti esposti.**

**1.8) QC 14 Biotopi, geotopi, grotte:** non risulta evidenziata la sorgente termale in loc. Pillo (Concessione Acqua di Pillo) mentre invece risultano rappresentate altre emergenze termali con concessione (es. Iano) per le quali risulta definito solo il procedimento di ricerca (Mommiolla).

**1.8)** Probabilmente l'osservazione discende da errata interpretazione del dato contenuto nel repertorio QC 14 *Biotopi, geotopi, grotte* del quadro conoscitivo del PTC. La scheda 20.1 del repertorio dei **geotopi** descrive la presenza non di emergenze termali ma di un elemento degno di nota per la zona Iano-Castagno nel Comune di Gambassi Terme, rappresentato dall'affioramento, lungo una faglia tra scisti argillosi carboniferi ed argille eoceniche, di una *mineralizzazione cinabrifera*, nella quale è stata ritrovata anche antracite.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

**2)** Si segnala che nell'*Atlante delle invariati strutturali*, relativamente alle *aree di protezione storico-ambientale* in località

**2)** L'osservazione segnala errori nell'*Atlante delle invariati strutturali*, già oggetto di osservazione d'ufficio (oss. n° 8 ). Si



Badia a Cerreto e Est del centro abitato di Gambassi Terme, risultano allegate foto non pertinenti con i contesti in questione.

provvede a correggere le schede delle *aree di protezione storico-ambientale* segnalate. L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

3) Riguardo alla *Carta dello Statuto del territorio*, risultano non rappresentati gli insediamenti minori di Catignano, Varna, Pillo-Borgoforte, Castagno, Montignoso, ecc., da sempre rappresentati negli atti di pianificazione comunale e in diverse cartografie dello stesso PTC.

3) A seguito di verifica dei dati contenuti negli atti di pianificazione comunale, si provvede alle modifiche richieste ed a ricomprendere tra gli "insediamenti" anche quelli di Catignano, Varna, Pillo-Borgoforte, Castagno e Montignoso, come risultante nella *Carta dello Statuto del territorio*.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

3.1) Risulta da correggere, nella *Carta dello Statuto del territorio*, la rappresentazione di insediamenti estrattivi completamente esauriti e interessati da interventi di recupero ambientale ultimati da diversi anni (Montignoso, La Gattaia, La Sciolta, ecc.).

3.1) Ai sensi dell'art. 20 NA (Aree per attività estrattive. Miniere), la *Carta dello Statuto del territorio* contiene la ricognizione dei giacimenti individuati e disciplinati dal PRAER (piano regionale delle attività estrattive approvato con DCR 27/2007), tra i quali vi è Montignoso, e il PTC non può modificare un dato derivante dalla pianificazione di settore sovraordinata.

Per quanto riguarda La Gattaia e La Sciolta, esse risultano comprese dal PTC adottato tra le aree di recupero e/o restauro ambientale (art. 21 NA). A seguito di verifica, in base agli elementi forniti dal Comune, si procede ad eliminare tale classificazione nella *Carta dello Statuto del territorio*.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta in parte, nel senso e limiti esposti**.

4) Riguardo alle *Norme di attuazione*, in generale, dovrebbero essere riviste le indicazioni di tipo eccessivamente prescrittivo inerenti aspetti di dettaglio che sono propri della pianificazione a scala comunale o addirittura a livello operativo (es. definizione interventi ammissibili nella misura massima del 10%, in un'unica direzione, ecc.).

4) Vedi controdeduzione al p.to 1 dell'osservazione n. 25, presentata congiuntamente dai Comuni del Circondario Empolese Valdelsa.

4.1) **Art. 1 NA:** fermo restando la condivisibile esigenza di stabilire un termine massimo per l'adeguamento degli strumenti comunali al PTC (una volta approvato e divenuto efficace) si ritiene che la previsione di adeguamento obbligatorio e automatico in sede di prima variante sia del PS che del RU sia alquanto problematica. Infatti l'eventuale obbligo di adeguamento del RU (in quanto atto di governo del territorio) al PTC potrebbe mettere in luce situazioni di oggettiva incongruenza rispetto alle indicazioni del PS nell'ipotesi che lo stesso, non essendo interessato da varianti, risulti parzialmente coerente con le indicazioni del nuovo PTC. Considerata anche la consueta complessità e onerosità dei procedimenti di revisione degli strumenti della pianificazione territoriale po-

4.1) Si rinvia alla controdeduzione all'osservazione d'ufficio (osservazione n. 8) che prevede un'integrazione al testo del comma 11 dell'art. 1, nel senso di precisare che, nel caso di varianti agli strumenti della pianificazione territoriale o agli atti del governo del territorio del Comuni, l'adeguamento alle previsioni del PTCP è da intendere nei limiti di ciò che forma oggetto delle varianti stesse.

trebbe essere opportuno limitare l'obbligo di aggiornamento prima del triennio alle sole varianti al PS, facendo comunque salvi i procedimenti avviati prima dell'adozione del PTC, e comunque limitando gli eventuali adeguamenti ai soli aspetti per i quali sono definite esplicite misure di salvaguardia (art. 30 comma 7 NA).

**L'osservazione, considerata nel suo complesso, è accolta in parte, nel senso e limiti di quanto esposto nei singoli punti.**





**12****Prot. n. 237035 del 08.06.2012****Computer Gross Italia Spa - Cabel Holding Spa****Sintesi Osservazione**

Visto che è già in corso una richiesta di variante al *Regolamento urbanistico* del Comune di Empoli, nell'ambito della sua revisione generale, che prevede l'ampliamento dell'area produttiva ex Mostardini a sud ovest della stessa e non lungo via Piovola, come indicato nella tav. 23 della *Carta dello Statuto del territorio* del PTC, si chiede che tale previsione si adegui a quanto in corso di valutazione.

**Controdeduzione**

Per quanto riguarda il merito della richiesta, da interpretare nel senso di una utilizzazione edificatoria dell'area oggetto dell'osservazione, è compito del *Regolamento urbanistico* dei Comuni l'individuazione specifica della destinazione e del tipo di trasformazione urbanistica dei siti e degli edifici compresi negli ambiti produttivi. Allo stato non sussistono motivi per modificare nella *Carta dello Statuto del territorio* del PTC un dato desunto dal RU vigente.

**L'osservazione non è accolta.**

13	Prot. n. 237122 del 08.06.2012	Comune di Figline Valdarno
<b>Sintesi Osservazione</b>	<b>Controdeduzione</b>	
<p>1) Negli elaborati cartografici relativi alla viabilità non risulta inserita la rete viaria relativa al secondo tratto della viabilità alternativa alla SP 14 <i>delle Miniere</i> in loc. Porcellino, ricadente nel territorio comunale di Figline Valdarno.</p>	<p>1) La Provincia di Arezzo e il Comune di Caviglia hanno sottoscritto nel 2008 un protocollo di intesa avente per oggetto il completamento della viabilità alternativa alla SP 14 <i>delle Miniere</i>, riservandosi di verificare entro i primi 5 anni dall'apertura della nuova viabilità la possibilità di chiedere alla Regione di classificare come provinciale la strada in esame e di declassare a strada comunale la SP 14 delle Miniere. Tale ipotesi comporterebbe la classificazione della nuova strada, afferente al territorio del Comune di Figline Valdarno e quindi della Provincia di Firenze, come strada del demanio della Provincia di Arezzo. Si procede all'inserimento del secondo tratto della nuova viabilità, come risultante nella <i>Carta dello Statuto del territorio</i>. L'osservazione, in questo punto, è <b>accolta</b>.</p>	
<p>2) Nella schedatura delle attività commerciali ricadenti nel territorio comunale risultano riportate le seguenti imprecisioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- EMMEDUE GD033: non si tratta di una grande distribuzione ma di una media - superficie di vendita autorizzata mq 1315 non alimentare;</li><li>- DUEEMME GD034: non si tratta di una grande distribuzione ma di una media - superficie di vendita autorizzata mq 1129 non alimentare;</li><li>- COOP GD035: si tratta dell'edificio che ospitava il vecchio supermercato COOP. Sono state rilasciate autorizzazioni per due medie strutture di vendita di mq 1001 e 987 entrambe del settore non alimentare;</li><li>- DONATI ARREDAMENTI GC036: non si tratta di una grande distribuzione ma di una media - superficie di vendita autorizzata mq 1480 non alimentare;</li><li>- FORTINI GC037: non si tratta di una grande distribuzione ma di una media - superficie di vendita autorizzata mq 995 non alimentare;</li><li>- MOBIL MARKET GC038: si tratta di una grande distribuzione - superficie di vendita autorizzata mq 2950 non alimentare.</li></ul> <p>Si rileva che non sono state trasmesse, ad esempio, le schede relative al nuovo centro commerciale della COOP, posto in loc. Gaglianella-via Ungheria con superficie di vendita mq 4650 - autorizzazione media struttura di vendita - settore non alimentare, con superficie di vendita mq 1500 in via Romania (in esercizio), e della struttura</p>	<p>2) L'osservazione segnala alcune imprecisioni contenute nel doc. QC 16 (Grandi strutture di vendita) del quadro conoscitivo del PTC adottato. Si procede pertanto alla correzione delle schede contenute in detto repertorio della grande distribuzione commerciale, eliminando quelle riguardanti le medie strutture di vendita (GDO 33, 34, 36 e 37). Si procede altresì ad aggiornare la scheda GDO 35 con i dati relativi alla struttura trasferitasi nella nuova sede di via Gaglianella-via Ungheria. Le medesime correzioni sono da apportare nella Monografia del sistema territoriale del <i>Valdarno superiore fiorentino</i>. L'osservazione, in questo punto, è <b>accolta</b>.</p>	





---

commerciale posta in via Di Vittorio con tre medie strutture autorizzate (non in esercizio) con sup. di vendita mq 1090, mq 1459 e mq 1459 del settore non alimentare.

**L'osservazione, considerata nel suo complesso, è accolta.**

**14**

**Prot. n. 237177 del 08.06.2012**

*Provincia di Siena*

**Sintesi Osservazione**

**Controdeduzione**

Si ritiene opportuno formulare il presente **contributo** ai sensi dell'art. 27 della LR 1/2005.

Si informa che è allo studio una proposta finalizzata all'individuazione delle "zone di protezione ambientale" della risorsa idrica termale, così come previsto dalla LR 38/2004, e che la Provincia di Siena intende promuovere forme di coordinamento al fine di valutare l'eventuale incidenza interprovinciale di dette zone di protezione.

Precisando che ogni Ente opera, in ragione dell'autonomia istituzionale, esclusivamente sul proprio territorio di competenza, si rimane in attesa della proposta di perimetrazione delle aree in questione al fine di valutarne l'incidenza interprovinciale.

**L'osservazione è accolta.**





15

Prot. n. 237238 del 08.06.2012

Comune di Fiesole

## Sintesi Osservazione

1) Si chiede di precisare meglio la Prescrizione I contenuta nel par. 2.1.5 dello *Statuto del territorio*, laddove impone un divieto di tipo diffuso nelle zone panoramiche ad “impianti sportivi, campi da tennis, piscine e parcheggi”, in quanto contrasta con il contenuto del precedente par. 2.1.3, dove, in relazione agli stessi interventi, non vengono posti divieti ma unicamente condizioni per la loro realizzazione.

2) Con riferimento all'*area di protezione storico-ambientale* APS 085, si chiede che il limite di ampliamento degli edifici esistenti di cui all'art. 12 NA venga correlato alle situazioni locali, lasciando la possibilità ai Comuni di determinare limiti maggiori per lo meno nel caso di estensione del perimetro originario delle aree di protezione storico ambientale.

Ciò in conseguenza del fatto che detta area comprende non solo quanto in origine perimetrato dal PTCP precedente ma, per iniziativa dello stesso Comune, aree ulteriori, aree “della collina affacciata su Firenze (...) caratterizzate dalla presenza diffusa di ville e giardini e con un uso del suolo non più riconducibile alla attività agricola” e perciò tali da esigere un'appropriata regolazione.

## Controdeduzione

1) I criteri contenuti nella Direttiva III del par. 2.1.3 (Le nuove costruzioni rurali e i siti di bonifica) del Titolo II (Il territorio aperto) dello *Statuto del territorio e strategie di politica territoriale* riguardano la costruzione di “piscine, parcheggi, campi da tennis *et similia*” nelle pertinenze di edifici rurali, mentre la Prescrizione I contenuta nel par. 2.1.5 (Presenze non agricole in territorio aperto e nuovi insediamenti) riguarda la realizzazione dei medesimi interventi nelle pertinenze di edifici aventi destinazione diversa da quella agricola.

Questo precisato, l'osservazione impone di portare a ulteriore coerenza il contenuto della Prescrizione I (“Gli impianti sportivi, specie campi da tennis e piscine, nonché i parcheggi sono consentiti solo in luoghi riparati e non panoramici”) con l'indicazione generale della Direttiva I del medesimo par. 2.1.3, che afferma: “Gli strumenti urbanistici dei Comuni dispongono affinché siano protette al massimo le visuali panoramiche (...)”.

Pertanto, la Prescrizione I diviene Direttiva II: “Gli impianti sportivi, specie campi da tennis e piscine, nonché i parcheggi sono consentiti, di norma, in luoghi riparati e non panoramici”.

L'osservazione, in questo punto, è accolta in parte, nel senso e nei limiti esposti.

2) La modificazione richiesta, nella parte in cui ha ad oggetto il limite di ampliamento, contrasta con l'impostazione del PTC per quanto riguarda il coordinamento delle tutele da riservarsi alle *invarianti strutturali* del territorio provinciale, quali le *aree di protezione storico ambientale* di cui all'art. 12 NA. Difatti, lo scopo della pianificazione di area vasta è consentire una valutazione unitaria e sovracomunale delle tematiche territoriali che, per loro natura, richiedono una visione di ampio respiro, coordinata e non racchiusa entro le limitate dimensioni dei confini comunali.

L'osservazione impone però di rivedere la congruità fra caratteri, qualificazione e disciplina dell'area APS 085, nella porzione aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dal precedente PTC '98. Detto ambito risulta individuato ad opera dell'Amministrazione comunale e il PTC adottato si è limitato a recepirlo.

Dagli elementi ora indicati nell'osservazione si ricava che detto ambito in gran parte non presenta caratteri tali da integrare, secondo le finalità di tutela e la conseguente definizione

determinate da questa Amministrazione, la categoria di APS. Del resto, per detti motivi, il precedente PTC non aveva incluso tale ambito nell'APS in esame.

La ritenuta incongruità fra il limite di ampliamento previsto in via generale dal PTC per le aree con i caratteri di APS e gran parte dell'ambito in questione trova dunque causa in tale mancata corrispondenza.

Di conseguenza, al fine di permettere, per quanto di competenza e agli effetti di questo piano, la possibilità di una disciplina adeguata rispetto ai caratteri dell'ambito considerato, si procede alla ripermetrazione dell'APS 085 attestando il nuovo limite lungo il margine ovest dell'Anpil *Montececeri*, come risultante nella tav. 19 della *Carta dello Statuto del territorio* e nella relativa scheda contenuta nell'*Atlante delle invariati strutturali*.

Rimane peraltro intatta, come è naturale, la caratterizzazione e conseguente perimetrazione, operata dal punto di vista, finalità ed effetti che hanno indotto a configurare la categoria dell'invariante strutturale "Area fragile", categoria già applicata all'ambito in questione dal PTCP nel 1998 come quella più appropriata per le finalità di tutela del PTCP medesimo.

L'osservazione, in questo punto, è accolta in parte, nel senso e nei limiti esposti.

3) In relazione all'area interessata dal piano di recupero PR3, come definito dal *Regolamento urbanistico* comunale, già oggetto di esame da parte della conferenza dei servizi per la valutazione di compatibilità paesaggistica ex art. 36 del PIT, si chiede la deperimetrazione dell'area di protezione storico ambientale APS 085, sia nelle *Carte dello Statuto del territorio* sia nell'*Atlante delle invariati strutturali*, in corrispondenza della zona dell'abitato di Maiano, come da perimetro allegato. La delimitazione proposta, in coerenza con l'art. 12 NA del PTC adottato, trova corrispondenza in parte con il perimetro del piano di recupero e in parte trova i suoi confini su elementi fisici ben definiti.

3) Atteso che il piano di recupero citato non risulta essere stato adottato dal Comune, si riportano le motivazioni con cui la Conferenza dei servizi ha ritenuto la soluzione prospettata da detto piano in contrasto con il contesto paesaggistico:

*"l'edificio ipogeo risulta incongruo per dimensionamento e posizionamento, le sistemazioni esterne risultano non coerenti con la morfologia e la natura dei luoghi ed inadeguate rispetto al contesto per il loro carattere urbano"* (Verbale del 13.06.2012).

Per quanto riguarda la deperimetrazione dell'area di protezione storico ambientale APS 085, in modo da creare una sorta di "asola" in corrispondenza della zona di abitato sottostante la parete rocciosa della cava storica di Maiano, l'osservazione non è condivisibile. Allo stato, le modifiche richieste non risultano giustificate; esse richiedono elementi ulteriori che possono essere acquisiti e valutati in altro momento e in altra sede, ad una scala più di dettaglio, ai sensi e nei modi previsti dall'art. 12, c. 2.

L'osservazione, in questo punto, non è accolta.

4) Si chiede che le seguenti attrezzature di rilevante interesse generale, classificate dal PS e dal RU quali "istituzioni culturali rare"

4) L'osservazione è da condividere. Si procede all'individuazione nella *Carta dello Statuto del territorio*, con apposito simbolo grafico, delle



di rilievo sovracomunale, rappresentate:  
- dalla Scuola di Musica di Fiesole, Centro per la Sperimentazione e la Didattica Musicale;  
- dal Centro Studi per il Rinascimento della Harvard University, Fondazione B. Barenson - Villa I Tatti;  
- dalla Fondazione E. Balducci;  
- dalla sede della Georgetown University;  
- dal Convento dei Padri Domenicani - La Maddalena, in parte di proprietà demaniale, adibito ad archivio della Biblioteca Marucelliana;  
siano riconosciute dal PTC quali *Attrezzature di interesse sovracomunale* classificate al punto i) dell'art. 24 delle Norme di attuazione: "Attrezzature culturali e sistemi museali ed ecomuseali, (...)".

5) Al fine di superare eventuali limitazioni che potrebbe comportare la disciplina del PTC e per soddisfare esigenze di miglioramento delle attrezzature esistenti, si chiede che le attrezzature scolastiche comunali (materne, elementari e medie) vengano equiparate ai fini dell'art. 24 comma 5 alle attrezzature di cui al punto a), qualora si renda necessaria una loro ricollocazione nel territorio comunale, senza obbligo di individuazione nelle *Carte dello Statuto del territorio*.

6) Si chiede che l'*area sensibile di fondovalle* in località Mimmo venga ripermetrata secondo quanto definito dal PS per gli *ambiti territoriali dei principali corsi d'acqua* (artt. 23 e 23bis PS) in modo da escludere la porzione di centro abitato che risulta ricompresa dal PTC adottato.

7) Si chiede che venga adeguata la rappresentazione contenuta nella *Carta dello Statuto del territorio* mediante:  
- l'inserimento in cartografia della nuova rotonda lungo la SR 302 Faentina in corrispondenza dell'incrocio con via di Mimmo in località Bersaglio;  
- la correzione dell'indicazione relativa alla variante della SS 67 in località Anchetta, in quanto per detta variante, secondo il RU, sono da prevedersi unicamente raccordi a raso privi di rotonde.

8) Si fa presente che il tracciato della linea elettrica aerea di raccordo con la sottostazione elettrica al Girone è stata

attrezzature oggetto dell'osservazione quali *Attrezzature di interesse sovracomunale* (Art. 24 NA).

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

5) Il PTC riconosce nelle *Carte dello Statuto del territorio* quali attrezzature di rilievo sovracomunale le scuole medie superiori e di formazione professionale (art. 24, comma 5, lettera a) in quanto incidono sull'assetto, fisico e relazionale, del territorio provinciale. Altrettanto non vale per le scuole materne, elementari e medie inferiori, che sono attrezzature scolastiche di rango comunale. L'eventuale ricollocazione di tali scuole in altra parte del territorio, fatte salve le verifiche di coerenza con il PTC, risulta di esclusiva competenza comunale.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta**.

6) In relazione alla porzione di abitato oggetto dell'osservazione, sulla base della definizione operata alla scala locale da parte del PS comunale, risulta possibile procedere alla modifica richiesta nella *Carta dello Statuto del territorio*.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

7) Le indicazioni stradali risultano schematicamente rappresentate dal PTC, vista la scala di rappresentazione del piano.

In relazione agli accertamenti effettuati sulla base della documentazione comunale, è stata comunque inserita nella *Carta dello Statuto del territorio* la rotonda segnalata di previsione lungo la SR 302 Faentina.

In relazione alla variante della SS 67 in località Anchetta, gli elementi forniti dal Comune si riferiscono a progettazioni tuttora in corso e dunque la richiesta non può avere seguito.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta in parte, nel senso e nei limiti esposti**.

8) Le linee elettriche risultano schematicamente rappresentate dal PTC, vista la scala di rappresentazione del piano.

modificata mediante interrimento.

In relazione agli accertamenti effettuati sulla base della documentazione comunale, è stata comunque modificata l'indicazione della linea elettrica segnalata.

L'osservazione, in questo punto, è accolta.

**L'osservazione, nel suo complesso, è accolta in parte, nel senso e nei limiti esposti.**







<b>16</b>	<b>Prot. n. 237908 del 08.06.2012</b>	<b>Sani Frigo Spa</b>
<b>Sintesi Osservazione</b>	<b>Controdeduzione</b>	
Si chiede l'esclusione dell'area di pertinenza della "Sani Frigo Spa" dalle <i>aree sensibili di fondovalle</i> (art. 3 NA) e che il contesto aziendale (come rappresentato nel foglio di mappa 5, p.lla 743, del Catasto Fabbricati/Terreni del Comune di Empoli) venga incluso nelle aree edificate al 2007, come operato dal PTC per le altre aree produttive poste nelle immediate vicinanze.	Per omogeneità con il contiguo contesto produttivo si provvede alla deperimetrazione nella <i>Carta dello Statuto del territorio</i> .	
<b>L'osservazione è accolta.</b>		

17	Prot. n. 237918 del 08.06.2012	"Il Palagio Srl"
Sintesi Osservazione		Controdeduzione
<p>1) Il PTC adottato individua il fabbricato di proprietà, posto nel Comune di Incisa in Val d'Arno, loc. Palazzolo, denominato <i>Podere Vignale</i> o <i>Il Palazzo</i>, come edificato presente al 1900 (art. 22 NA). Nella medesima cartografia del PTCP viene individuato soltanto un minimo ampliamento della contermina autostrada A1 che pare andare ad interessare marginalmente il resede di pertinenza dell'immobile, in realtà l'intervento di realizzazione della terza corsia autostradale, con relative opere complementari, invade interamente il resede fino al filo del fabbricato e la fascia di rispetto ingloba l'edificio e gran parte del resede circostante. Già il PS del Comune di Incisa in Val d'Arno individua la fascia di terreno lungo l'ampliamento autostradale e i fabbricati che ivi si trovano come <i>area di recupero ambientale</i>, da sostanzarsi sia con sistemazioni del terreno e vegetazionali sia con la trasformazione delle volumetrie interessate dalla realizzazione delle opere infrastrutturali.</p> <p>Si richiede che il PTC individui sulla propria cartografia l'intera fascia interessata dall'ampliamento dell'autostrada A1 dal casello di Incisa Reggello al casello di Firenze Sud, comprese le fasce di rispetto, come area interessata dall'ampliamento autostradale.</p>		<p>1) L'art. 22 NA (Gli insediamenti: criteri per i "centri storici" e per la "città esistente") citato contiene la disciplina del PTC per gli insediamenti urbani e non si applica agli edifici presenti in <i>territorio aperto</i> (art. 7 NA), come il fabbricato in esame. Questo premesso, è da precisare che la <i>Carta dello Statuto del territorio</i> del PTC adottato, data la scala di rappresentazione, contiene l'indicazione schematica del previsto ampliamento autostradale, con il simbolo grafico di "potenziamento". Le integrazioni saranno prese in considerazione in sede di aggiornamento, anche ai fini della formazione di una eventuale specifica variante al PTC.</p> <p>L'osservazione, in questo punto, <b>non è accolta.</b></p>
<p>2) Per gli immobili presenti in questa area, destinati inesorabilmente a costituire elementi di degrado del territorio aperto se mantenuti nel sedime attuale, si chiede che il PTC preveda espressamente la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di consentire il trasferimento delle volumetrie legittime preesistenti al di fuori della fascia sopra indicata.</p> <p>Con questa finalità si chiede l'inserimento nell'art. 7 NA di una specifica previsione che consenta la ricostruzione di volumetrie preesistenti legittime derivanti dalla demolizione di immobili interessati dalla realizzazione o dall'ampliamento di opere infrastrutturali pubbliche a rete.</p>		<p>2) La disciplina di cui all'art. 7 NA (Tutela del territorio aperto) del PTC non preclude interventi di ricostruzione o trasferimenti volumetrici nel <i>territorio aperto</i> e pertanto non necessita di una riformulazione nel senso proposto dall'osservazione. Questo precisato, è compito dei <i>Regolamenti urbanistici</i> l'individuazione specifica del tipo di trasformazione dei siti e degli edifici ricadenti in <i>territorio aperto</i>.</p> <p>L'osservazione, in questo punto, <b>non è accolta.</b></p>
<p>3) Si richiede l'inserimento nello Statuto del territorio al punto 2.1.5 della specifica che l'impegno di suolo derivante dalla trasposizione di volumetrie esistenti da demolire perché interessate dalla</p>		<p>3) Come già precisato al precedente punto 1, il fabbricato in esame non rientra nella fattispecie di cui all'art. 22 NA del PTC.</p> <p>Gli interventi di ristrutturazione urbanistica nel territorio rurale, ai sensi della LR 1/2005,</p>





realizzazione o dall'ampliamento di infrastrutture pubbliche a rete, quali autostrade o ferrovie, costituisce elemento per dichiarare la non sussistenza di alternative alla riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti esistenti; detta indicazione dovrebbe poter trovare applicazione agli immobili esistenti nelle fasce di esproprio o nelle fasce di rispetto senza in nessun caso consentire la ricostruzione di volumetrie superiori a quelle preesistenti.

Si rileva che lo stesso il PTC prevede anche per gli immobili di cui all'art. 22 NA, come quello in oggetto, che si possa operare anche mediante la ristrutturazione urbanistica nel caso di interventi di recupero necessariamente sostitutivi degli assetti precedenti.

devono essere espressamente previsti dal *Regolamento urbanistico* comunale.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

**L'osservazione, considerata nel suo complesso, non è accolta.**

18

Prot. n. 237920 del 08.06.2012

Comune di Firenze

#### Sintesi Osservazione

1) Si richiede di modificare il comma 11 dell'art. 1 ("I Comuni si adeguano alle previsioni del PTC al momento della formazione o della prima variante agli strumenti della pianificazione territoriale o agli atti di governo del territorio previsti dall'art. 52 LR n. 1/2005 e comunque entro 36 mesi dall'approvazione del PTC stesso") come di seguito evidenziato:

"I Comuni si adeguano alle previsioni del PTC al momento della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale o degli atti di governo del territorio previsti dall'art. 52 LR n. 1/2005 o di loro varianti generali. Nel caso di varianti puntuali la coerenza dovrà essere verificata unicamente in relazione all'area oggetto di variante".

1.1) Considerato che nelle aree che costituiscono invariante strutturale (artt. 3, 10, 11 e 12 NA) il PTC ammette la realizzazione di servizi e attrezzature di livello sovracomunale (art. 24 NA) sarebbe opportuno, viste anche alcune casistiche verificatesi nel corso di vigenza dello strumento, allargare la possibilità anche a servizi e attrezzature di livello comunale qualora non ne sia possibile una loro diversa localizzazione. Si chiede pertanto di integrare gli artt. 3, 10, 11, 12 e quelli ad essi correlati.

#### Controdeduzione

1) Si rinvia alla controdeduzione all'osservazione d'ufficio (osservazione n. 8) che prevede un'integrazione al testo del comma 11 dell'art. 1, nel senso di precisare che, nel caso di varianti agli strumenti della pianificazione territoriale o agli atti del governo del territorio del Comuni, l'adeguamento alle previsioni del PTC è da intendersi nei limiti di ciò che forma oggetto delle varianti stesse. L'osservazione induce inoltre a rivedere il testo del comma 11 e ad eliminare il termine temporale inizialmente previsto per l'adeguamento alle previsioni del PTC. Si provvede pertanto a modificare il comma 11 dell'art. 1 come di seguito evidenziato:

"I Comuni si adeguano alle previsioni del PTC al momento della formazione o della prima variante agli strumenti della pianificazione territoriale o agli atti di governo del territorio previsti dall'art. 52 LR n. 1/2005, nei limiti di ciò che forma oggetto delle varianti stesse".

L'osservazione, in questo punto, è **accolta in parte**.

1.1) La realizzazione di servizi e attrezzature di livello comunale non è preclusa dal PTC nelle aree costituenti invariante strutturale, ma è inserita in una logica di sostenibilità. Infatti, nel caso delle *aree sensibili di fondovalle*, la disciplina di cui al comma 5 dell'art. 3 NA orienta le scelte di pianificazione verso tutte quelle trasformazioni per le quali risultino assicurate le opportune misure atte a renderle compatibili con la tutela di una componente strutturale di primaria importanza per il territorio provinciale.

Quanto agli *ambiti di reperimento* per l'istituzione di nuove aree protette, parimenti la disciplina di cui al comma 4 dell'art. 10 NA non preclude le trasformazioni, ma bensì le orienta secondo un criterio di congruenza con le caratteristiche proprie di detti ambiti, ritenuti di rilevante interesse provinciale e per questo da destinarsi prioritariamente all'ampliamento del sistema delle aree protette.

Quanto alle *aree fragili del territorio aperto*, la disciplina di cui all'art. 11 NA non preclude le trasformazioni, ma richiama, in relazione alla tipologia di fragilità individuata per ciascuna area, gli obiettivi di qualità da





conseguire, come risultanti nelle relative schede contenute nell'*Atlante delle invarianti*, nonché nelle Monografie riferite a ciascun sistema territoriale.

Nel caso infine delle *aree di protezione storico ambientale*, la nuova costruzione per attrezzature e servizi di livello comunale è limitata alla tipologia degli impianti tecnologici per evidenti ragioni di tutela della conformazione storica degli insediamenti e dei delicati equilibri da preservare, ben potendo il Comune assicurare una pluralità di attrezzature non comportanti la nuova costruzione e coerenti con le regole di impianto del luogo, tali cioè da non pregiudicarne la leggibilità.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

**L'osservazione, nel suo complesso, è accolta in parte, nel senso e nei limiti esposti.**

19	Prot. n. 237921 del 08.06.2012	Comune di Vinci
<b>Sintesi Osservazione</b>	<b>Controdeduzione</b>	
<p>Oltre all'osservazione congiunta con i Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, con la presente si indicano alcuni errori e/o suggerimenti.</p> <p>1) Per quanto riguarda il quadro conoscitivo del PTCP, si chiede di inserire in cartografia <b>QC 03 Beni culturali e paesaggistici</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'Istituto Regionale Studi Ottici e Optometrici (IRSOO) di cui al Decreto di interesse culturale n. 162 del 25.03.2010, distinto al NCEU foglio 21 part. 132 sub. 500;</li> <li>- il sito di interesse archeologico in loc. Petroio (foglio 52 part. 5, 1497 e 1498), come da comunicazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana;</li> </ul>	<p>Preso d'atto e rinvio, in generale, alle controdeduzioni all'osservazione n. 25 dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa.</p> <p>1) In base agli elementi forniti dal Comune ed a seguito di verifica effettuata, si procede all'inserimento in cartografia (doc. QC 03 <i>Beni culturali e paesaggistici</i>) delle indicazioni relative all'Istituto Regionale Studi Ottici e Optometrici (IRSOO) vincolato. Il sito segnalato in loc. Petroio è già rappresentato nel doc. QC 03, in quanto già censito dal previgente PTC '98, ma, per una corretta visualizzazione, risulta necessario correggere il posizionamento della simbologia utilizzata.</p> <p>L'osservazione, in questo punto, è <b>accolta</b>.</p>	
<p>1.1) Si chiede di togliere in cartografia <b>QC 05 Insedimenti produttivi</b>, in quanto non produttive, le indicazioni relative alle seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oleificio Montalbano, in quanto area con esclusiva funzione agricola del PS,</li> <li>- area posta a Sovigliana, lungo via Sanzio-via Marmugi;</li> <li>- area posta a monte di via Limitese.</li> </ul>	<p>1.1) Si segnalano errori nel documento QC 05 <i>Insedimenti produttivi</i>. Si procede alla correzione delle errate indicazioni in detta cartografia del quadro conoscitivo relative all'Oleificio Montalbano, all'area posta a Sovigliana lungo via Sanzio-via Marmugi e all'area posta a monte di via Limitese.</p> <p>L'osservazione, in questo punto, è <b>accolta</b>.</p>	
<p>1.2) Si chiede di inserire in cartografia <b>QC 07 Servizi di interesse sovracomunale</b>, come polo museale la casa natale di Leonardo ad Anchiano, come polo universitario sia l'Istituto Regionale Studi Ottici e Optometrici (IRSOO) sia l'Agenzia per la Formazione della ASL 11 posta a Sovigliana.</p>	<p>1.2) Si procede all'inserimento in cartografia del quadro conoscitivo (QC 07 <i>Servizi di interesse sovracomunale</i>) della casa natale di Leonardo ad Anchiano (simbolo "C"), dell'Istituto Regionale Studi Ottici e Optometrici (IRSOO) e dell'Agenzia per la Formazione della ASL 11 a Sovigliana (simbolo "U").</p> <p>L'osservazione, in questo punto, è <b>accolta</b>.</p>	
<p>1.3) Si chiede di verificare in cartografia <b>QC 08.3 Beni paesaggistici</b> le perimetrazioni del vincolo relativo ai corsi d'acqua poiché abbiamo riscontrato che in vari tratti sono errate.</p>	<p>1.3) La rappresentazione contenuta nel quadro conoscitivo (doc. QC 08.3 <i>Beni paesaggistici. Aree tutelate per legge</i>) è meramente ricognitiva di vincoli regolamentati direttamente dal <i>Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio</i>. Il PTC, per questo motivo, rinvia al piano paesaggistico del PIT, contenente la ricognizione progressiva delle aree tutelate per legge (vedi c. 7 dell'art. 3 e c. 2 dell'art. 17 NA). La verifica effettuata non ha evidenziato alcuna difformità con l'elaborato del piano paesaggistico del PIT contenente la <i>Ricognizione progressiva delle aree tutelate per legge</i>.</p> <p>L'osservazione, in questo punto, <b>non è accolta</b>.</p>	





1.4) Si chiede di togliere in cartografia **QC 08.4 Infrastrutture e impianti tecnologici** il simbolo dei siti da bonificare a Vinci (ex pastificio Lenzi) e a Mercatale (ex Tribeca), in quanto le bonifiche sono già eseguite, e lungo via Limitese (ex cava di Spicchio) in quanto area da recuperare ma non soggetta a bonifica.

1.4) Si segnalano errori negli elaborati del quadro conoscitivo forniti dal Circondario, in quanto i tre siti segnalati non sono presenti nell'Elenco provinciale dei siti da bonificare di cui al Piano Provinciale Gestione Rifiuti - Terzo Stralcio "Bonifica siti inquinati". Pertanto, si procede all'eliminazione in cartografia **QC 08.4 Infrastrutture e impianti tecnologici** delle errate indicazioni relative ai tre siti posti a Vinci, a Mercatale e lungo via Limitese.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

1.5) Nel doc. **QC 13.b Elenco degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico. Vincolo architettonico** del quadro conoscitivo, si chiede di correggere l'individuazione catastale dell'edificio individuato con la sigla FI 6199 (foglio 21 non 121) e l'inserimento in elenco degli edifici o complessi individuati con le sigle FI 6021, FI 6081 e FI 6106, tutelati ai sensi art. 12 c.1 del D.Lgs. 42/2004 in quanto di presunto interesse culturale ma non vincolati con specifico provvedimento.

Nel doc. **QC 13.c Elenco degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico. Vincolo archeologico** si chiede di inserire l'area archeologica di Pietramarina già correttamente riportata nell'elaborato **QC 03**.

1.5) Si segnalano errori negli elaborati del quadro conoscitivo forniti dal Circondario, pertanto si procede alla correzione, nel doc. **QC 13.b (Elenco degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico. Vincolo architettonico)**, dell'errata indicazione catastale relativa al bene individuato con sigla FI6199 e all'eliminazione dall'elenco stesso degli edifici o complessi individuati con le sigle FI6021, FI6081 e FI6106. Si procede altresì all'inserimento nell'elenco del quadro conoscitivo **QC 13.c Elenco degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico. Vincolo archeologico** dell'indicazione relativa all'area archeologica di Pietramarina. L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

1.6) Si chiede di correggere nel repertorio **QC 15 Aree produttive**, in riferimento all'area 21 *Mercatale*, il periodo relativo al trattamento delle acque reflue nel seguente modo: "La rete fognaria della Syrom è di tipo duale ed ha l'autorizzazione per lo scarico fuori fognatura in acque superficiali nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA)".

1.6) Si procede alla correzione in repertorio **QC 15 Aree produttive**, nella scheda relativa all'area 21 *Mercatale*, del periodo relativo al trattamento delle acque reflue come indicato dall'osservazione. Si procede altresì ad apportare la stessa correzione nella Monografia relativa al sistema territoriale del *Valdarno empoiese*, par. 2.1.3.1 (Insediamenti produttivi).

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

2) Per quanto riguarda la **Carta dello Statuto del territorio** del PTCP, si chiede di riconoscere quali attrezzature di livello sovracomunale:

- con simbolo grafico "U" di università, l'Agenzia per la Formazione della ASL 11 posta a Sovigliana e l'Istituto Regionale Studi Ottici e Optometrici (IRSOO);

- con simbolo grafico "C" di cultura, la casa natale di Leonardo ad Anchiano.

2) Si procede ad inserire le indicazioni richieste nella **Carta dello Statuto del territorio** in relazione all'Agenzia per la Formazione della ASL 11 a Sovigliana, all'IRSOO e alla casa natale di Leonardo ad Anchiano, quali attrezzature di livello sovracomunale.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

2.1) Si chiede di correggere nella **Carta dello Statuto del territorio** l'errata indicazione dell'azienda a rischio di incidente rilevante Colorobbia Italia Spa, come correttamente riportato dal PTCP nell'elaborato **QC 08.4 - Infrastrutture e impianti tecnologici**.

2.1) Si procede a correggere nella **Carta dello Statuto del territorio** l'erronea indicazione dell'azienda a rischio di incidente rilevante Colorobbia Italia Spa.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

2.2) Nella *Carta dello Statuto del territorio* manca l'indicazione dell'*area di protezione storico-ambientale* in loc. Il Piano.

2.3) Nella *Carta dello Statuto del territorio* si chiede di correggere l'indicazione del campo da golf come attrezzatura esistente, da indicare invece con il simbolo dei "servizi di progetto", e di inserire, come attrezzature di livello sovracomunale di previsione, il parco ispirato alle tematiche leonardesche, come definito nel PS (Ambito V5.9 Giardino di Leonardo).

2.4) Nella *Carta dello Statuto del territorio* si riscontrano delle incoerenze con il PS e con lo stato di fatto, pertanto si chiede:

- di modificare il perimetro del territorio aperto in considerazione dello stato di fatto e delle aree pianificate, come definito nel PS in loc. San Ansano, nelle frazioni di Toiano e di Spicchio-Sovigliana;
- di ampliare l'area di pertinenza dell'Oleificio Montalbano (Area agricola speciale V2.7 del PS);
- di considerare fuori dal territorio aperto i sottosistemi "V6-Capisaldi del verde urbano" del PS.

2.5) Si chiede di modificare il perimetro delle *aree sensibili di fondovalle*, che erroneamente ricomprendono aree di pendio, di crinale o aree produttive, prive delle caratteristiche di cui al comma 2 dell'art. 3 NA, in modo da farle coincidere con il sottosistema *V4-Conessioni fluviali* del PS, che, invece, corrispondono alla definizione del PTC.

2.2) Si procede ad inserire l'area di protezione storico-ambientale (art. 12 NA) in loc. Il Piano nella *Carta dello Statuto del territorio* e nell'*Atlante delle invarianti strutturali*.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

2.3) Si procede alla correzione richiesta dell'indicazione del campo da golf e ad inserire tra le attrezzature di livello sovracomunale "Il Giardino di Leonardo", parco ispirato alle tematiche leonardesche.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

2.4) Per quanto riguarda il perimetro del *territorio aperto* (art. 7 NA) contenuto nella *Carta dello Statuto del territorio* del PTC adottato, a seguito di verifica effettuata in base ai dati forniti dal Comune, si procede alle correzioni richieste in corrispondenza sia della zona produttiva sia dell'insediamento di **S. Ansano**, ad escludere dal territorio aperto l'insediamento di **Toiano** ed a ricomprendere in territorio aperto le zone agricole del PS erroneamente inserite all'interno dell'insediamento di **Spicchio-Sovigliana**, nonché, in generale, ad eliminare imprecisioni riscontrate, come nelle porzioni contigue all'*ambito di reperimento* A12 **Arno**. Quanto all'ampliamento dell'area di pertinenza dell'oleificio, il PTC non articola il *territorio aperto* in differenti tipologie di aree agricole, quale quella in esame, che è definita dal PS con esclusiva funzione agricola, "area agricola speciale V2.7". Si procede ad eliminare l'erronea iniziale esclusione dell'oleificio dal *territorio aperto*.

Quanto ai sottosistemi "V6-Capisaldi del verde urbano" del PS, si procede a comprenderli entro gli insediamenti, salvo i casi di aree isolate nel contesto rurale.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta in parte, nel senso e nei limiti esposti**.

2.5) Per quanto riguarda il perimetro delle *aree sensibili di fondovalle*, in considerazione dell'osservazione d'ufficio n° 8 che già segnalava negli elaborati di cui alla Delib. Giunta Esecutiva del Circondario Empolese Valdelsa n. 57 del 15/11/2011 l'inclusione di aree collinari o di aree non corrispondenti alla definizione contenuta in disciplina (art. 3 NA), si procede alla correzione richiesta in base agli approfondimenti operati dal PS con la definizione del sottosistema *V4-Conessioni fluviali*, necessariamente filtrati alla scala territoriale, ed in coerenza con l'impostazione del PTC per quanto riguarda le







<p>3) In riferimento alla <i>Carta della Struttura</i> si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- di eliminare l'indicazione quale insediamento produttivo dell'Oleificio Montalbano, in quanto area con esclusiva funzione agricola del PS;</li><li>- di eliminare la sigla "D" dal depuratore di Ponte a Bagnolo, in quanto non più funzionante e l'area avrà funzioni diverse.</li></ul>	<p>invarianti strutturali del territorio provinciale. L'osservazione, in questo punto, è <b>accolta in parte, nel senso e nei limiti indicati.</b></p> <p>3) Quanto alla richiesta di correggere la rappresentazione contenuta, con finalità meramente ricognitive, nella <i>Carta della struttura</i> (doc. QC 10) del quadro conoscitivo del PTC, è da precisare che detta <i>Carta</i> contiene la descrizione, operata alla scala territoriale, delle prevalenti forme di uso presenti nel territorio per evidenziarne la complessità e l'ossatura portante e, pertanto, non ha valore prescrittivo. Le eventuali modifiche da apportare potranno essere prese in considerazione quando verrà fatto l'aggiornamento.</p> <p>L'osservazione, in questo punto, non è <b>accolta.</b></p>
<p>4) Per quanto riguarda le <i>Norme di attuazione</i> si chiede di chiarire se gli "utilizzi" previsti dal PS nei "Sottosistemi V.5 - Capisaldi del verde territoriale" sono compatibili con la disciplina del territorio aperto (art. 7 NA) del PTC, come ritiene quest'ufficio in quanto rispettano le direttive e le prescrizioni contenute nel Titolo II dello Statuto del territorio.</p>	<p>4) Come correttamente ritenuto, gli "utilizzi" previsti dal PS nei "Sottosistemi V.5 - Capisaldi del verde territoriale" (art. 51 Norme PS) sono compatibili con la disciplina di cui all'art. 7 NA del PTC. La disciplina contenuta nel PS non esaurisce peraltro la capacità pianificatoria del Comune che può, con il <i>Regolamento urbanistico</i>, orientare le eventuali trasformazioni in relazione al contesto, osservando le ulteriori indicazioni contenute nella disciplina del PTC per il <i>territorio aperto</i>, nonché le prescrizioni, direttive e criteri di localizzazione contenuti nel Titolo II dello <i>Statuto del territorio</i>.</p> <p>L'osservazione, in questo punto, è <b>accolta.</b></p>
<p>4.1) Il PS del Comune di Vinci prevede la possibile istituzione di un'ANPIL, che interessa porzioni di territorio in gran parte già comprese dal PTC in <i>ambito di reperimento</i> per l'istituzione di aree protette (art. 10 NA) ed in piccola parte in <i>aree fragili del territorio aperto</i> (art. 11 NA). Visto quanto stabilito dal comma 10 dell'art. 8 NA per l'istituzione di nuove aree protette, si chiede se il possibile perimetro dell'ANPIL così come previsto costituisca o no variante al PTC; nel caso costituisca variante, si chiede di modificare la disciplina contenuta nel comma 10 dell'art. 8 delle <i>Norme di attuazione</i> affinché l'istituzione di nuove aree protette non costituisca variante se interessa un solo Comune e se è compresa all'interno del perimetro delle invarianti strutturali del PTC (artt. 3, 10, 11 e 12).</p>	<p>4.1) Le condizioni indicate dal comma 10 dell'art. 8 delle NA (Aree protette: parchi, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale. Aree contigue alle aree protette) si riferiscono all'istituzione di aree protette di iniziativa provinciale. Nel caso, si tratta di ANPIL di iniziativa comunale, che interessa un solo Comune e non vi è necessità di variante.</p> <p>L'osservazione, in questo punto, è <b>accolta in parte, nel senso e limiti esposti.</b></p>
<p><b>L'osservazione, considerata nel suo complesso, è accolta in parte, nel senso e limiti di quanto esposto nei singoli punti.</b></p>	

20

Prot. n. 237922 del 08.06.2012

Comune di Lastra a Signa

**Sintesi Osservazione**

Al fine di aggiornare la *Carta dello Statuto del territorio* del PTCP, a seguito delle notifiche da parte della Soprintendenza trasmettiamo i nuovi perimetri per gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 14 NA - Dlgs 42/2004/II):

- adeguamento perimetro Villa Pinucci (Capoluogo);
- nuovo perimetro Villa Cecchi Ex Umberto I (Loc. Le Selve);
- nuovo perimetro Villa Colle bertini (Loc. Ponte a Signa);
- nuovo perimetro Cappella Benini (Loc. Bracciatuca);
- - nuovo perimetro Scuola Dante Alighieri (Loc. Porto di Mezzo);
- nuovo perimetro Chiesa Sant'Ippolito (Via Chiantigiana).

**Controdeduzione**

La rappresentazione contenuta nella *Carta dello Statuto del territorio* è meramente ricognitiva di vincoli regolamentati direttamente dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, come contenuti nella banca dati del Sistema Informativo Territoriale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Toscana, predisposta in collaborazione con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana (Ministero per i Beni e le Attività Culturali). Le eventuali integrazioni potranno essere prese in considerazione quando verrà fatto tale aggiornamento. La Provincia provvede ad inoltrare alla Regione Toscana tutte le segnalazioni in tal senso pervenute al fine di contribuire al periodico aggiornamento della banca dati.

**L'osservazione non è accolta.**





21	Prot. n. 237924 del 08.06.2012	Comune di Castelfiorentino
<b>Sintesi Osservazione</b>	<b>Controdeduzione</b>	
<p>Si precisa che relativamente alle Norme è stata predisposta una osservazione congiunta dai Dirigenti/Responsabili dei Servizi Assetto del Territorio dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa inoltrata separatamente a Codesta Amministrazione.</p> <p>1) <b>Carta dello Statuto del territorio</b> (tavv. 23-28-29) - <b>Parte generale che vale per tutte le carte:</b> Nella <i>Carta dello Statuto del territorio</i> non vengono riportati tutti gli ambiti e i tematismi presenti nel vigente PTC. Chiediamo che venga inserito per ogni tema in legenda il riferimento agli articoli delle norme. Sono stati modificati i perimetri delle invarianti; modifiche che non trovano, in molti casi, corrispondenza con la normativa di riferimento. Dagli elaborati presentati risultano alcune sovrapposizioni di tematismi che non sono comprensibili in quanto i retini grafici non hanno "trasparenza" e quindi non consentono di vedere le eventuali sovrapposizioni di previsioni insistenti e sovrapposte sulle aree.</p>	<p>Preso d'atto e rinvio, in generale, alle controdeduzioni all'osservazione n. 25 dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa.</p> <p>1) In relazione alla necessità di integrare la legenda, quanto esposto corrisponde ad un dato effettivo, oggetto di specifica osservazione d'ufficio (oss. n° 8) e si procede pertanto alla correzione dell'errore materiale, indicando la corrispondenza tra i temi in cartografia e le <i>Norme</i>. In relazione alle erronee perimetrazioni delle invarianti strutturali: - per le <i>aree sensibili di fondovalle</i> (art. 3 NA), si rinvia a quanto dedotto al successivo p.to 1.2 dell'osservazione; - per gli <i>ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e ANPIL</i> (art. 10 NA), si rinvia a quanto dedotto al successivo p.to 1.3 dell'osservazione. Non tutti gli ambiti e i tematismi del previgente PTC '98 sono stati confermati dal PTC adottato; ad esempio, in relazione al chiarimento richiesto su eventuali sovrapposizioni di tematismi, il PTC adottato ha eliminato la sovrapposizione tra le invarianti strutturali di cui agli artt. 3, 10 e 11 NA, con questo diminuendo la consistenza di molte invarianti che in precedenza si sovrapponevano tra loro fino, talvolta, a coincidere. Nel PTC adottato sono soltanto le <i>aree di protezione storico ambientale</i> (art. 12 NA) a continuare a sovrapporsi, eventualmente, ad altre invarianti, come risulta evidenziato nella <i>Carta dello Statuto del territorio</i> dalla simbologia grafica utilizzata. L'osservazione, in questo punto, è accolta in parte, nel senso e nei limiti esposti.</p>	
<p>1.1) Le <i>aree sensibili</i> hanno perso il loro valore legato al rischio idraulico, non vi è più traccia di tali aree, né tantomeno di come sono trattate le aree sensibili a termine a seguito dell'avvenuto collaudo della Cassa di espansione di Madonna della Tosse.</p>	<p>1.1) La definizione delle <i>aree sensibili di fondovalle</i> contenuta in disciplina (commi da 1 a 3 dell'art. 3) consente di individuare i criteri seguiti nella loro delimitazione, e cioè tenendo conto dei molteplici aspetti di volta in volta riscontrabili in ambiti periferiali, nelle zone umide o, in generale, nei fondovalle dell'intero territorio provinciale, con particolare riguardo anche per gli aspetti storico-culturali del paesaggio fluviale o di pianura. Per questo risulta non adeguata,</p>	

come richiesto dall'osservazione, una delimitazione che coincida soltanto con gli ambiti ove permangono problematiche di carattere idraulico ai sensi della sovraordinata pianificazione di bacino. Gli stessi, di norma, sono ricompresi in *aree sensibili di fondovalle* se non già ricadenti in *ambiti di reperimento* per l'istituzione di nuove aree protette (art. 10 NA) lungo i corsi d'acqua.

Quanto all'area interessata dalla realizzazione della cassa di espansione di Madonna della Tosse, il PTC la comprende in *territorio aperto* (art. 7 NA) come tutte le aree del territorio comunale esterne agli *insediamenti* (artt. 22 e 22bis NA) e in *ambito di reperimento* per l'istituzione di un'area protetta lungo il corso dell'Elsa (ambito A09). L'osservazione, in questo punto, **non è accolta**.

1.2) La descrizione delle *aree sensibili* non collima con la partizione del territorio individuata dal PTC nella *Carta dello Statuto del territorio* in quanto ricomprende terreni pressoché collinari dove non vi sono evidentemente problematiche di questo tipo. Castelfiorentino è caratterizzato da un sistema di fondovalle molto aperto, che attraversa tutto il Comune in senso longitudinale. Lungo tutto il sistema vallivo e in direzione ortogonale a questo, si diramano valli e vallette secondarie, tra le quali si insinuano i rilievi collinari. Sarebbe pertanto necessario riportare la perimetrazione del PTC '98, scorporandone le aree messe in sicurezza a seguito dell'avvenuto collaudo della cassa di espansione di Madonna della Tosse.

1.2) L'osservazione segnala un dato effettivo, come già rilevato con specifica osservazione d'ufficio (vedi oss. n° 8). Si tratta di errore grafico occorso nella rappresentazione delle *"aree sensibili di fondovalle"* (art. 3 NA) negli elaborati forniti dal Circondario Empolese Valdelsa, che ha comportato l'inclusione di ambiti collinari e di ambiti privi di corrispondenza con le definizioni contenute in disciplina. Si procede ad eliminare, nella *Carta dello Statuto del territorio*, le porzioni del territorio comunale interessate dall'erronea rappresentazione segnalata e relativa ad aree già ricadenti in *"territorio aperto"* (art. 7 NA). Quanto alla cassa di espansione di Madonna della Tosse, vedi precedente p.to 1.1.

L'osservazione, in questo punto, **è accolta in parte, nel senso e nei limiti esposti**.

1.3) Nella *Carta dello Statuto del territorio* sono stati modificati i perimetri degli *ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e ANPIL* includendo al suo interno l'intero territorio di pianura, la maggior parte degli insediamenti già formati, posti tra la statale n. 429 e la ferrovia e le nuove zone di espansione previste dal RU non ancora realizzate e reiterate dalla 4° variante al RU, adottata lo scorso 6 dicembre 2011 (es. area IUA1 di Via Profeti). Si chiede di riportare la perimetrazione del PTC '98, escludendo le aree di espansione e altre aree intercluse tipo quelle ricadenti fra l'edificato e il sistema delle circonvallazioni, quelle ricadenti all'interno di settori situati fra le nuove viabilità e lo scolmatore, le aree produttive esistenti nel territorio aperto, le propaggini, ecc. e comunque di rivedere le perimetrazioni alla luce delle previsioni dello strumento

1.3) L'osservazione segnala un dato effettivo, in quanto si tratta di errori materiali nella rappresentazione degli *ambiti di reperimento* per l'istituzione di aree protette (art. 10 NA) negli elaborati forniti dal Circondario Empolese Valdelsa, che ha comportato l'inclusione di aree già pianificate o interne agli insediamenti. Bisogna precisare che la correzione, nella *Carta dello statuto del territorio*, del limite degli insediamenti di cui ai successivi punti 1.13 e 1.15, nei casi interessati (tavv. 23 e 29), comporta la conseguente modifica del perimetro dell'*ambito di reperimento* per l'istituzione di aree protette (art. 10 NA). Risultano pertanto **accolte** le richieste di deperimetrazione delle aree interne agli insediamenti, come puntualmente indicato nei successivi punti 1.13 e 1.15 in parte richiamate in questo punto dell'osservazione.





urbanistico adottato (di reiterazione delle previsioni del RU 2003).

1.4) Si ribadisce, come evidenziato in altre sedi, un'estrema perplessità circa la funzione e le caratteristiche **dell'ambito di reperimento** per l'istituzione di aree protette lungo il Fiume Elsa. In particolare, la sua estensione investe una vasta superficie del territorio comunale, e precisamente tutto il fondovalle dell'Elsa, all'interno della quale non risulta chiara la disciplina di riferimento. Oltretutto si rileva che tale imposizione risulta inserita dal 1998 senza che ad oggi si sia giunti all'istituzione o quanto meno alla proposta di istituzione di area protetta. Si chiede che la norma sia più esplicita circa la definizione delle opere compatibili con l'istituzione dei parchi.

1.5) Le *aree* di protezione paesistica diventate **di protezione storico ambientale**: sono rappresentate due aree attorno a due castelli (castello di Oliveto e Castello di Coiano). Sarebbe opportuno specificare all'interno dell'*Atlante delle invariati strutturali*, nelle "aree di protezione storico ambientale" e nella legenda della *Carta dello Statuto del territorio* il riferimento all'articolo corrispondente delle *Norme*.

1.6) Le fasce di rispetto degli elettrodotti: chiediamo che vengano inserite in relazione alle Linee guida per l'applicazione del § 5.1.3 (DPA) dell'allegato al DM 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti", documento elaborato da Enel Distribuzione Spa. Tale inserimento veniva richiesto anche dall'ASL 11 Empoli con nota del 2/5/2011, prot. 17588.

1.7) *Siti e manufatti di rilevanza ambientale e storico culturale*: sono riportati parzialmente, vengono rappresentate solo le aree soggette a vincolo architettonico senza l'identificazione e descrizione degli edifici come era nel PTC '98. Sarebbe opportuno siglare gli edifici sia

Per quanto riguarda gli insediamenti sparsi ricadenti in *territorio aperto*, si procede ad escludere dall'*ambito di reperimento* per l'istituzione di aree protette le aree di Belpiano, del depuratore ed il nucleo di Madonna della Tosse.

L'osservazione, in questo punto, **è accolta in parte, nel senso e nei limiti esposti.**

1.4) Negli *ambiti di reperimento* per l'istituzione di nuove aree protette, la disciplina di cui al comma 4 dell'art. 10 NA non preclude le trasformazioni, ma bensì le orienta secondo un criterio di congruenza con le caratteristiche proprie di detti ambiti, ritenuti di rilevante interesse provinciale e per questo da destinarsi prioritariamente all'ampliamento del sistema delle aree protette. Spetta al Comune, sulla base di un quadro conoscitivo approfondito a livello locale, dotarsi di adeguata disciplina per governare le trasformazioni all'interno di detti ambiti, così salvaguardando lo scopo di fondo che è finalizzato alla futura istituzione di un'area protetta dell'Elsa.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

1.5) In relazione alla necessità di integrare la legenda, quanto esposto corrisponde ad un dato effettivo, oggetto di specifica osservazione d'ufficio (oss. n° 8) e si procede pertanto alla correzione, indicando la corrispondenza tra i temi in cartografia e le norme. Le schede contenute nell'*Atlante delle invariati strutturali* sono meramente descrittive di ogni singola area di protezione storico ambientale individuata nella *Carta dello Statuto del territorio*; il riferimento normativo è ora contenuto in legenda.

L'osservazione, in questo punto, **è accolta in parte, nel senso e nei limiti esposti.**

1.6) Le eventuali modifiche da apportare alla rappresentazione contenuta nella cartografia del PTCP potranno essere prese in considerazione quando verrà fatto l'aggiornamento del quadro conoscitivo.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

1.7) Quanto richiesto è già consentito tramite la navigazione interattiva che è possibile esercitare consultando il sito web della Provincia dedicato al PTC adottato. È prevista la possibilità di interrogare gli elementi presenti nella *Carta dello Statuto del*

in cartografia che nell'“Elenco degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico. Vincolo architettonico” contenuto nel quadro conoscitivo, al fine di una corretta individuazione.

*territorio* ottenendo le relative informazioni. Quanto alla richiesta di siglare gli edifici in cartografia, vista la scala di rappresentazione utilizzata, si precisa che l'indicazione dei manufatti e dei siti vincolati contenuta nella *Carta dello Statuto del territorio* è adeguata in quanto di natura meramente ricognitiva, come indicato nel c. 2 dell'art. 14 NA (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico). Quanto rappresentato dal PTC corrisponde a quanto contenuto nella banca dati del Sistema Informativo Territoriale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Toscana, predisposta in collaborazione con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana (Ministero per i Beni e le Attività Culturali). L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

1.8) Le aree boschive e forestali e vincolo idrogeologico non sono riportate nella *Carta dello Statuto del territorio* ma lo sono nelle tavole del quadro conoscitivo. Per una più immediata consultazione, si chiede che vengano inserite in detta *Carta*.

1.8) Per quanto riguarda la definizione dei perimetri delle *aree boschive e forestali*, si precisa che, trattandosi appunto di entità tutelate per legge, la mancata definizione di detti perimetri nella *Carta dello Statuto del territorio* discende proprio dall'impostazione del PTC, che, al fine di non ingenerare erronee interpretazioni, correttamente rinvia al piano paesaggistico del PIT, contenente la ricognizione progressiva delle aree tutelate per legge (vedi comma 2 dell'art. 17 NA). L'indicazione di dette aree contenuta nei documenti QC 08.2 *Territori coperti da foreste e boschi e soggetti a vincolo idrogeologico* e QC 08.3 *Beni paesaggistici* del quadro conoscitivo, hanno finalità meramente ricognitive, come precisato nello stesso comma 2 dell'art. 17 NA. L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

1.9) Le aree e i manufatti di interesse archeologico: non sono rappresentati nella *Carta dello Statuto del territorio* né elencati. Per una corretta individuazione e verifica, si chiede che venga fornito un elenco degli stessi con la descrizione delle caratteristiche del sito, così come da elenco aggiornato elaborato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici.

1.9) Bisogna precisare che il doc. QC 03 *Beni culturali e paesaggistici* del Quadro conoscitivo contiene la ricognizione dei "manufatti di interesse archeologico" del previgente PTC. Nella *Carta dello Statuto del territorio* del PTC adottato sono indicate le aree archeologiche vincolate ai sensi della L. 1089/39 (art. 14, comma 2, NA), inserite nell'*Elenco degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico. Vincolo archeologico* del quadro conoscitivo. Per completezza, è da precisare che quanto rappresentato dal PTC corrisponde a quanto contenuto nella banca dati citata al precedente punto 1.7 della controdeduzione. L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**



1.10) Per quanto riguarda le *aree di protezione di pozzi e sorgenti*, è stata fornita all'amministrazione comunale da parte dell'Ente gestore una mappatura aggiornata dei pozzi presenti sull'intero territorio comunale che dovrebbero essere confrontati con quanto riportato dal PTC ed eventualmente implementati.

1.11) **Art. 16 NA:** I *percorsi attrezzati: trekking, ciclabili e Francigena* sono riportati solo in parte. Nel PS sono riportate altre viabilità che chiediamo di integrare (vedi Carta B tav. 2 del PS: Carta dei vincoli e delle risorse).

1.12) **Art. 11 Aree fragili del territorio aperto:** sono stati modificati i perimetri ed è stata inserita una nuova area. Si chiede:  
- il mantenimento dei vecchi perimetri;  
- con l'inserimento della nuova area fragile lungo la Volterrana, dovrà essere prevista la possibilità di realizzazione in tali aree di nuove strutture turistico-ricettive, così come previsto dal RU e riportato in Monografia e dovrà essere fatto salvo il dimensionamento riferito alle funzioni turistico-ricettive nel territorio aperto del piano vigente.

1.10) Bisogna precisare che, per quanto riguarda il territorio del Circondario Empolese Valdelsa, a seguito di verifica dei dati relativi a "pozzi e sorgenti" rappresentati (vedi osservazione d'ufficio n° 8) si procede alla loro sostituzione nella *Carta dello Statuto del territorio* in base ai dati forniti dall'ATO Medio Valdarno, distinguendo i pozzi, dalle sorgenti e dalle derivazioni. Si procede altresì all'inserimento, nel relativo repertorio del quadro conoscitivo (documento QC 12), dei pozzi, delle sorgenti e delle derivazioni presenti nel territorio dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

1.11) A seguito di verifica non si procede ad integrare quanto già rappresentato dal PTC adottato, che fornisce indicazioni di area vasta e non si occupa, per motivi dovuti anche alla scala di rappresentazione utilizzata, degli elementi di maggior dettaglio. Nel documento del PS segnalato non si ravvisano in legenda indicazioni riferibili alla categoria dei percorsi di cui all'art. 16 NA e nel RUC l'indicazione della "Viabilità minore da valorizzare" non consente, per estensione e tipologia di tracciati (strade secondarie), di selezionare detta categoria di percorsi.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta**

1.12) Con specifica osservazione d'ufficio (oss. n. 8), è stata segnalata la presenza di errori negli elaborati forniti dal Circondario relativi alla definizione delle *aree sensibili di fondovalle* (art. 3 NA), che ha comportato l'inclusione di ambiti collinari, come nel caso in esame, prima ricompresi tra le *aree fragili del territorio aperto* (art. 11 NA) dal previgente PTC (vedi oss. 8, p.ti 5.7 e 5.8). Inoltre, la correzione nella *Carta dello Statuto del territorio* del limite degli insediamenti di cui al successivo **p.to 1.15**, nei casi interessati, comporta la conseguente modifica del perimetro di dette *aree fragili*. Sono pertanto **già accolte** le richieste di mantenimento dei precedenti perimetri per quanto riguarda l'area AF 15 (con le precisazioni conseguenti alla presenza di altre invarianti), mentre per quanto riguarda l'AF 16 di nuova introduzione, si precisa che la disciplina contenuta nell'art. 11 NA non preclude le trasformazioni, ma richiama, in relazione alla tipologia di fragilità individuata per ciascuna area, gli obiettivi di qualità da conseguire, come risultanti nelle relative schede contenute nell'*Atlante delle invarianti*, nonché nelle Monografie riferite a ciascun sistema territoriale.

1.13) Per quanto riguarda la rappresentazione contenuta nella **tav. 23** della *Carta dello Statuto del territorio*:

- occorre estendere il perimetro dell'edificato corrispondente allo Zuccherificio di Granaiole anche per la parte dei complessi ricadenti nel Comune di Castelfiorentino, in continuità con il Comune di Empoli;
- il perimetro corrispondente all'edificato della ex Fornace San Matteo-PLP deve essere rettificato come da scheda specifica del RU adottato e precedentemente citato.

1.14) Per quanto riguarda la rappresentazione contenuta nella **tav. 28** della *Carta dello Statuto del territorio*, la perimetrazione della cassa di espansione del Rio Orlo risulta leggermente diversa da quella presente nello strumento urbanistico del Comune.

1.15) Per quanto riguarda la rappresentazione contenuta nella **tav. 29** della *Carta dello Statuto del territorio*, occorre rappresentare tutte le aree di edificato esistente e di espansione così come da strumento urbanistico del Comune e in particolare gli insediamenti produttivi sparsi nel territorio rurale come da Carta E del RU e le nuove zone residenziali e produttive di cui agli Allegati B e C del RU fra le quali la zona produttiva di San Donato a valle della SS 429. Si chiede di:

- a) estendere l'area produttiva di Casenuove a tutto il comparto dei depositi di materiale interni all'Utoe;
- b) ricomprendere nell'edificato la parte del capoluogo tra la ferrovia e il Fiume Elsa e la parte della frazione di Cambiano compresa tra la SS 429 e la ferrovia e in generale riverificare i perimetri delle varie Utoe dell'edificato con quelli dello strumento urbanistico del Comune;
- c) eliminare dall'edificato la zona di espansione lungo la Sanminiatense prima della frazione di Dogana in quanto non riconfermato dal RU adottato sopra citato;
- d) estendere l'edificato alle due zone residenziali in ampliamento corrispondenti agli interventi IUA1 di Via dei Profeti e IUA6 della frazione di Cambiano così come

L'osservazione, in questo punto, è accolta in parte, nel senso e nei limiti esposti.

1.13) Si procede alla correzione del perimetro dell'insediamento di Granaiole in corrispondenza dello Zuccherificio e in continuità con il Comune confinante, precisando che, conseguentemente, si procede all'esclusione dall'*ambito di reperimento* di cui all'art. 10 NA. Quanto all'altra richiesta, occorre precisare che l'area segnalata, sulla quale insiste l'ex Fornace San Matteo-PLP, è compresa interamente in *territorio aperto* dal RU adottato e pertanto, a seguito di tale verifica, si procede ad eliminare l'iniziale perimetrazione del complesso, in quanto il PTC non prevede tale articolazione del territorio rurale.

L'osservazione, in questo punto, è accolta in parte, nel senso e nei limiti esposti.

1.14) Per quanto riguarda gli interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico (art. 4 NA), si precisa che la *Carta dello Statuto del territorio* riporta, quale ricognizione schematica, le previsioni della pianificazione di bacino.

L'osservazione, in questo punto, non è accolta.

1.15) Il *territorio aperto*, in applicazione dei criteri per l'individuazione del territorio rurale dettati dall'art. 22 del PIT, è costituito dalle aree del territorio provinciale esterne agli *insediamenti* e comprende "le aree agricole, quelle forestali, gli abitati minori e gli insediamenti sparsi sia recenti che di rilevanza storica" (art. 7, c. 1). I nuclei produttivi sparsi nel territorio rurale non possono essere considerati, ai fini del PTC, tra gli insediamenti di cui agli artt. 22 e 22bis NA, secondo le definizioni contenute in disciplina. Questo precisato, in relazione alle specifiche segnalazioni, si procede:

- a) alla ridefinizione del perimetro dell'area produttiva di Casenuove;
- b) alla ridefinizione del perimetro del Capoluogo, includendo la porzione posta tra la ferrovia e il F. Elsa; alla ridefinizione del perimetro della frazione di Cambiano e conseguentemente, del perimetro dell'*ambito di reperimento*;
- c) ad inserire in *territorio aperto* le aree poste in prossimità della frazione di Dogana;
- d) ad eliminare dal *territorio aperto* le due zone residenziali;
- e) a rappresentare l'area produttiva di Malacoda-Pesciola;
- f) a rappresentare il tratto esistente della circovallazione sud fino alla rotatoria,







da RU adottato;

e) non è stata rappresentata la zona produttiva di Malacoda-Pesciola come area produttiva superiore a 30 ha, evidenziata nel repertorio del quadro conoscitivo;

f) occorre rappresentare parte del tracciato della circonvallazione sud fino alla rotatoria di San Donato (tratto esistente e ben rilevabile dalle ortofoto);

g) non è stata riportata la cassa di sedimentazione di Rio Petroso e la cassa di espansione sul Rio Morto e sul Rio di Grignana. Si chiede che vengano inserite come riportate nello strumento urbanistico comunale;

h) occorre evidenziare la deviazione del corso del Fiume Elsa e il completamento dello scolmatore in prossimità della Dogana;

i) nelle *zone produttive* non viene inserito alcun graficismo che consenta di riconoscerle e non sono differenziate in riferimento all'estensione. Viene rappresentata solo l'area produttiva di superficie superiore a 30 ha, sarebbe opportuno trattare anche le altre;

l) i servizi e le attrezzature di livello provinciale e/o regionale sono identificate con delle lettere, ci sono degli errori di posizionamento e delle carenze: togliere la simbologia PS a Malacoda-Pesciola; inserire la sigla C sul nuovo Museo di Benozzo Gozzoli in Via Testaferrata.

2) **QC 05 Insedimenti produttivi:** occorre verificare i perimetri degli insediamenti produttivi con quanto riportato nello strumento urbanistico comunale. Le aree produttive non sono tutte evidenziate.

3) Nella *Carta del grado di vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento* sembra non trattata tutta la Provincia di Firenze.

4) **QC 06 Aree estrattive:** occorre rivedere i perimetri delle due ex cave ora dismesse in loc. San Matteo. Da rappresentare come dismessa anche la cava dell'ex Silap.

g) come precisato in disciplina (art. 4 NA), per quanto riguarda gli interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico, la *Carta dello Statuto del territorio* contiene la ricognizione schematica delle casse di esondazione previste dalla pianificazione di bacino. Altri interventi, come ad esempio quelli previsti dal Consorzio di Bonifica, non sono rappresentati;

h) si procede alla rappresentazione della deviazione del F. Elsa e dello scolmatore;

i) bisogna precisare che la rappresentazione degli insediamenti produttivi, operata alla scala sovracomunale, è di natura meramente ricognitiva, come indicato nel c. 2 dell'art. 23 NA. Le eventuali integrazioni da apportare potranno essere prese in considerazione quando verrà fatto l'aggiornamento;

l) si procede a correggere l'erronea indicazione a Malacoda-Pesciola e ad indicare il nuovo museo.

Per quanto riguarda gli insediamenti sparsi ricadenti in *territorio aperto*, si procede ad escludere dall'*ambito di reperimento* per l'istituzione di aree protette le aree di Belpiano, del depuratore ed il nucleo di Madonna della Tosse.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta in parte, nel senso e nei limiti esposti.**

2) La rappresentazione degli insediamenti produttivi nel doc. QC 05, operata alla scala sovracomunale, è di natura meramente ricognitiva, come indicato nel c. 2 dell'art. 23 NA. In detto elaborato del quadro conoscitivo è evidenziato, schematicamente, un dato di base della CTR e non le aree pianificate dagli strumenti urbanistici comunali. Le eventuali integrazioni da apportare potranno essere prese in considerazione quando verrà fatto l'aggiornamento.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

3) La mancata rappresentazione del territorio del Circondario Empolese Valdelsa nella *Carta del grado di vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento* è già oggetto di specifica osservazione d'ufficio (vedi l'osservazione n. 8). Si procede pertanto a completare la rappresentazione dei temi nel territorio del Circondario.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta.**

4) L'osservazione segnala l'effettiva presenza di un errore materiale nel doc. QC 06 (Aree estrattive) del quadro conoscitivo. Si procede alla sua correzione.

<p><b>5) QC 04.2 Rete della mobilità lenta:</b> occorre inserire la stazione di Castelfiorentino. La via Sanminiatese è da prolungare dall'incrocio con Castelnuovo verso il Comune di San Miniato. La rete escursionistica e i percorsi pedociclabili sarebbero da integrare con quelli riportati nello strumento urbanistico comunale.</p>	<p>L'osservazione, in questo punto, è <b>accolta</b>.</p> <p>5) La stazione di Castelfiorentino è già indicata nel doc. QC 04.2 (Rete della mobilità lenta) del quadro conoscitivo, ma non risultava visibile per problemi di sovrapposizione con altro simbolo presente. Si procede a perfezionare tale rappresentazione. La via Sanminiatese è già rappresentata in cartografia sia in QC 04.2 che in QC 04.1 con simbologia di "altre strade". Per la rete escursionistica e i percorsi pedociclabili vedi quanto dedotto al precedente p.to 1.11. L'osservazione, in questo punto, è <b>accolta in parte, nel senso e nei limiti esposti</b>.</p>
<p><b>6) QC 03 Beni culturali e paesaggistici:</b> occorre rivedere i siti archeologici a seguito della verifica e implementazione degli stessi da parte della competente Soprintendenza. I beni tutelati non sono ben identificati. Occorre che siano elencati come da elenco riportato nel quadro conoscitivo "Elenco degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico. Vincolo archeologico" da aggiornare (vedi nota specifica di seguito riportata).</p>	<p>6) Il doc. QC 03 <i>Beni culturali e paesaggistici</i> del quadro conoscitivo contiene la ricognizione dei "manufatti di interesse archeologico" del previgente PTC. Nella <i>Carta dello Statuto del territorio</i> del PTC adottato sono indicate le aree archeologiche vincolate ai sensi della L. 1089/39 (art. 14, comma 2, NA), inserite nell'<i>Elenco degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico. Vincolo archeologico</i> del quadro conoscitivo. Quanto rappresentato dal PTC corrisponde a quanto contenuto nella banca dati del Sistema Informativo Territoriale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Toscana, predisposta in collaborazione con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana (Ministero per i Beni e le Attività Culturali). Le eventuali modifiche da apportare potranno essere prese in considerazione quando verrà fatto l'aggiornamento. L'osservazione, in questo punto, <b>non è accolta</b>.</p>
<p><b>7) QC 04.1 Rete stradale e ferroviaria:</b> occorre aggiornare la carta di base a seguito della rettifica dei siti produttivi di cui alla carta QC05.</p>	<p>7) La rappresentazione degli insediamenti produttivi nel doc. QC 04.1 è schematicamente desunta da un dato di base della CTR e non rappresenta le aree pianificate dagli strumenti urbanistici comunali. Le eventuali integrazioni da apportare potranno essere prese in considerazione quando verrà fatto l'aggiornamento. L'osservazione, in questo punto, <b>non è accolta</b>.</p>
<p><b>8) QC 08.3 Beni paesaggistici:</b> il tema foreste o boschi risulta di difficile raffronto con quanto riportato dagli strumenti urbanistici del Comune, vista la scala 1:50.000. Sarebbe più opportuno inserirli nella <i>Carta dello Statuto del territorio</i> in scala 1:20.000. Le aree a vincolo paesaggistico ai sensi della</p>	<p>8) Per quanto riguarda la definizione dei perimetri delle <i>aree boschive e forestali</i> nella <i>Carta dello Statuto del territorio</i>, si rinvia a quanto già dedotto al precedente p.to 1.8. Per quanto riguarda la richiesta di verificare le perimetrazioni del vincolo relativo ai corsi d'acqua, occorre precisare che la rappresentazione contenuta nel quadro</p>



L. 431/85 sono stati rappresentati con un retino molto chiaro che fa intuire che la fascia dei 150 m. corre andante lungo tutto il tratto del fiume senza scorporare le aree edificate come da PTC '98 e da strumento urbanistico del Comune.

**9) QC 08.4 Infrastrutture e impianti tecnologici:** sarebbe utile rappresentare anche le altre linee degli elettrodotti (non solo il 380 Kv ma anche il 132 Kv) così come riportati nello strumento urbanistico del Comune e specificarne la potenza.

**10) QC 08.2 Territori coperti da foreste e boschi e soggetti a vincolo idrogeologico:** il tema foreste o boschi e il perimetro del vincolo idrogeologico risultano di difficile raffronto con quanto riportato dagli strumenti urbanistici del Comune, vista la scala 1:50.000. Sarebbe più opportuno inserirli nella *Carta dello Statuto del territorio* in scala 1:20.000.

**11) QC 10 Carta della struttura:** gli edifici storici presenti al 1900 sono da estendere al complesso di Santa Maria della Marca sulla riva sinistra del fiume e sono da correggere le campiture delle aree produttive come per la carta QC 05. Le varie colture sono difficili da confrontare con la carta dell'uso del suolo allegata al PS, data la scala 1:20.000.

**12) Monografie dei sistemi territoriali (Circondario Empolese Valdelsa):** occorre uniformare le schede degli insediamenti produttivi con quanto riportato nel quadro

conoscitivo (doc. QC 08.3 *Beni paesaggistici. Aree tutelate per legge*) è meramente ricognitiva di vincoli regolamentati direttamente dal *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*. Il PTC, per questo motivo, rinvia al piano paesaggistico del PIT, contenente la ricognizione progressiva delle aree tutelate per legge (vedi c. 7 dell'art. 3 e c. 2 dell'art. 17 NA).

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

9) La rappresentazione contenuta nel doc. QC 08.4 (Infrastrutture e impianti tecnologici) del PTC adottato è operata alla scala territoriale. Le eventuali modifiche da apportare potranno essere prese in considerazione quando verrà fatto l'aggiornamento del quadro conoscitivo. L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

10) Le aree sottoposte a vincolo idrogeologico sono individuate, a finalità ricognitive, nella *Carta del grado di vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento* (art. 1 NA) e nell'elaborato QC 08.1 (Protezione idrogeologica) del quadro conoscitivo. Per quanto riguarda la definizione dei perimetri delle *aree boschive e forestali* nella *Carta dello Statuto del territorio*, si rinvia a quanto già dedotto al precedente p.to 1.8.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

11) Quanto alla richiesta di correggere la rappresentazione delle principali soglie di crescita contenuta, con finalità meramente ricognitive, nella *Carta della struttura* (doc. QC 10) del quadro conoscitivo del PTC, è da precisare che la periodizzazione rappresentata non ha carattere prescrittivo, come indicato nel c. 2 dell'art. 22 NA (Gli insediamenti. Criteri per i "centri storici" e per la "città esistente"). Detta *Carta* contiene la descrizione, operata alla scala territoriale, delle prevalenti forme d'uso presenti nel territorio per evidenziarne la complessità e l'ossatura portante e, pertanto, non ha valore prescrittivo. Le eventuali modifiche da apportare potranno essere prese in considerazione quando verrà fatto l'aggiornamento. Per la rappresentazione degli insediamenti produttivi, si rinvia a quanto già dedotto al precedente p.to 2.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

12) L'osservazione segnala la necessità di correzioni e di integrazioni da apportare nella sezione relativa all'analisi degli ambiti produttivi del Comune di Castelfiorentino,

conoscitivo nel fascicolo "Analisi degli ambiti produttivi della Provincia di Firenze", le cui correzioni sono evidenziate nel punto successivo.

**13) QC 21 Analisi degli ambiti produttivi della Provincia di Firenze:**

- a p. 7 nella tabella viene indicata una zona produttiva a Castelfiorentino denominata Rosano. Si specifica che non conosciamo tale toponimo nel territorio comunale;
- occorre uniformare le schede degli insediamenti produttivi con quanto riportato in Monografia;
- per l'area produttiva Malacoda-Pesciola occorre specificare, a p. 74, che non è stato rilevato un effettivo rischio idrogeologico per quanto riguarda l'edificato esistente, per le nuove zone di espansione, alla luce delle ulteriori verifiche idrauliche necessarie per legge, ai fini dell'attuazione di tali interventi, sarà necessario realizzare una cassa di espansione lungo il Torrente Pesciola;
- a p. 75: risultano da correggere le voci *Rifiuti*, *Trasporti* ed *Emissioni acustiche*, come da note puntuali della presente osservazione;
- a p. 76, per l'area produttiva del Casone, specificare che i nuclei abitati sono in realtà abitazioni rurali. Inoltre risultano da correggere le voci *Rifiuti* e *Trasporti*, come da note puntuali della presente osservazione;
- a p. 78, per l'area produttiva dei Praticelli risultano da correggere le voci *Rifiuti*, *Trasporti*, *Verde e spazi pubblici* come da note puntuali della presente osservazione;
- a p. 79, per l'area produttiva di San Donato correggere "in prossimità della zona industriale del Casone" con "in prossimità della zona industriale di Cambiano". Inoltre risultano da correggere le voci *Rifiuti* e *Trasporti*, come da note puntuali della presente osservazione;
- a p. 81, per l'area produttiva di Gello, non si capisce l'inserimento di un riferimento isolato allo stabilimento Falor. Inoltre risultano da correggere le voci *Rifiuti* e *Trasporti*, come da note puntuali della presente osservazione.

**14) Relazione:** a p. 116 nella prima tabella viene indicata una zona produttiva a Castelfiorentino denominata Rosano. Si specifica che non conosciamo tale toponimo nel territorio comunale.

**15) QC 15 Aree produttive:** viene riportata la zona produttiva di Malacoda-Pesciola come area produttiva superiore a 30 ha, però la stessa non è stata evidenziata nella *Carta*

come contenuta in Monografia. A seguito di verifiche, in base ai dati forniti dal comune, si procede alla correzione richiesta.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

**13)** Per quanto riguarda le segnalazioni di errori e/o aggiornamenti riguardanti l'approfondimento tematico del quadro conoscitivo QC 21 (Analisi degli ambiti produttivi della Provincia di Firenze), si precisa che lo stesso è stato formato nel 2009 e che le correzioni e le integrazioni potranno essere prese in considerazione in un momento successivo, quando verrà fatto l'aggiornamento.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta**.

**14)** L'osservazione segnala la presenza di un rifiuto, pertanto si procede alla correzione richiesta in *Relazione*.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

**15)** Si procede alla modifica richiesta nella *Carta dello Statuto del territorio*.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.





dello Statuto del territorio. Chiediamo di uniformare gli elaborati. Inoltre la scheda è da rivedere con le modifiche evidenziate ai punti precedenti.

**16) QC 13 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico:** non sono né elencati né rappresentati nelle *Carte*. Per una corretta individuazione e verifica, si chiede che venga fornito un elenco degli stessi con la descrizione delle caratteristiche del sito, così come da elenco aggiornato elaborato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici e gli stessi vengano localizzati nella *Carta dello Statuto del territorio* e non solo sulla carta del quadro conoscitivo QC 03.

**17) QC 12 Pozzi e sorgenti ad uso idropotabile e acquedottistico:** non vengono riportati negli elenchi i pozzi e le sorgenti presenti nel territorio comunale, come invece evidenziato nella *Carta dello Statuto del territorio*. Chiediamo di raccordare tali elaborati.

16) Si rinvia a quanto già dedotto al precedente p.to 1.9.

17) Si rinvia a quanto già dedotto al precedente p.to 1.10.

**L'osservazione, nel suo complesso, è accolta in parte, nel senso e nei limiti esposti.**

<b>22</b>	<b>Prot. n. 237926 del 08.06.2012</b>	<b>Comune di Tavarnelle Val di Pesa</b>
<b>Sintesi Osservazione</b>		<b>Controdeduzione</b>
<p>1) <b>Carta dello Statuto del territorio:</b> si constata che il limite del <i>territorio aperto</i> coincide con la delimitazione delle Utoe definite dal RUC approvato nel 2008 che rappresentano le aree urbane del Capoluogo, di Sambuca e di San Donato in Poggio. Tale limite non trova corrispondenza con l'Utoe n. 3 di San Donato in Poggio, costituita dal centro abitato di San Donato in Poggio e da due aree poste a nord che interessano l'area denominata "La Valluccia" e che comprendono l'abitato ubicato lungo via della Pineta, strada La Selva e strada Valluccia. Dette due aree poste a nord risultano ricomprese in <i>territorio aperto</i> (art. 7 NA) dal PTC adottato. Si richiede pertanto la correzione del limite del <i>territorio aperto</i>, escludendo dallo stesso le aree dell'Utoe n. 3 come rappresentate nel RUC.</p>		<p>1) L'osservazione segnala un dato effettivo. E' presente un'imprecisione nella <i>Carta dello Statuto del territorio</i> del PTC adottato, relativa alla delimitazione dell'insediamento di San Donato in Poggio, che non comprende le porzioni poste a nord. Si procede pertanto a correggere l'errore. L'osservazione, in questo punto, <b>è accolta.</b></p>
<p>1.1) Si constata che gli immobili di seguito elencati, soggetti a vincolo dei beni culturali ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, non risultano classificati come tali nella <i>Carta dello Statuto del territorio</i> e se ne richiede pertanto l'individuazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Complesso della chiesa di San Pietro in Bossolo (decreto n. 94 del 17/2/2012);</li><li>- Chiesa e canonica di San Bartolomeo a Palazzolo (decreto n. 286 del 15/6/2011);</li><li>- Chiesa e Compagnia Sant'Antonino a Bonazza (decreto n. 50 del 18/2/2009);</li><li>- Cappella dell'Annunziata (vincolo FI6178 arch. A/298 - decreto del 11/10/1985);</li><li>- Palazzo Pretorio (Decreto del 1/8/1913);</li><li>- Palazzo Malaspina (decreto n. 13 del 7/10/2004);</li><li>- Torre medioevale (decreto del 26/4/1966);</li><li>- Torre e chiesa di San Polo al Tiene, oggi San Polo (decreto del 23/7/1913).</li></ul>		<p>1.1) Ad eccezione dei primi due immobili elencati dall'osservazione, solo di recente vincolati (2011-2012), la <i>Carta dello Statuto del territorio</i> del PTCP adottato contiene già l'indicazione degli altri immobili segnalati, che risultano contraddistinti con apposita simbologia.</p> <p>Bisogna premettere che l'indicazione dei manufatti e dei siti vincolati contenuta nel PTC è di natura meramente ricognitiva, come indicato dall'art. 14 NA (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico). Per completezza, è da precisare che quanto indicato dal PTC corrisponde a quanto contenuto nella banca dati del Sistema Informativo Territoriale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Toscana, predisposta in collaborazione con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana (Ministero per i Beni e le Attività Culturali). Le eventuali modifiche da apportare potranno essere prese in considerazione quando verrà fatto l'aggiornamento. La Provincia provvede ad inoltrare alla Regione Toscana tutte le segnalazioni in tal senso pervenute al fine di contribuire al periodico aggiornamento della banca dati.</p> <p>L'osservazione, in questo punto, <b>è accolta in parte, nel senso e nei limiti esposti.</b></p>
<p>1.2) La zonizzazione delle aree produttive di superficie maggiore a 30 ha, non comprende</p>		<p>1.2) L'osservazione segnala un dato effettivo. E' presente un'imprecisione nella <i>Carta dello</i></p>





l'intera area produttiva della Sambuca. In particolare non sono state inserite: l'area a nord ovest dello svincolo della superstrada FI-SI (edifici lungo via Michelangelo) ed alcuni lotti sui quali insistono dei fabbricati già realizzati (con accesso da via Ghirlandaio) ed in corso di costruzione (via Caravaggio). Si richiede pertanto la classificazione delle aree sopra richiamate come "aree produttive di superficie maggiore di 30 ha".

1.3) In riferimento all'individuazione delle strade "esistenti" e in "progetto", si rileva che è stata introdotta la variante alla SP 101 *San Donato in Poggio*, in loc. Pietracupa. Si fa presente che è in fase di completamento la variante al centro abitato del Capoluogo (variante SRT 2 *Cassia*), in quanto risultano realizzati due tratti, mentre per il terzo tratto, rappresentato come corridoio infrastrutturale nel RUC, è stato approvato dal Comune il progetto di fattibilità, trasmesso ai competenti uffici della Provincia e della Regione, che prenderà in carico la nuova viabilità a completamento dell'opera. Si richiede pertanto l'introduzione nel PTC della variante alla SRT 2 *Cassia*.

1.4) In riferimento alle cave e ai giacimenti individuati nella *Carta dello Statuto del territorio* del PTC adottato, si rileva che è presente nel territorio comunale solo la "cava Pescina" ubicata in loc. Sambuca e che il PS vieta l'apertura di nuove cave.

1.5) In riferimento alle *aree di protezione storico-ambientale*, si rileva la necessità di effettuare una correzione della perimetrazione lungo il limite urbano dell'abitato di San Donato.

1.6) Relativamente alla carta QC 03 del quadro conoscitivo, il vincolo delle aree lungo la superstrada FI-SI, istituito con DM 23.03.1970, non risulta correttamente rappresentato.

*Statuto del territorio* del PTC adottato, dovuta alla errata delimitazione dell'insediamento produttivo della Sambuca. Si procede pertanto a correggere l'errore.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

1.3) Si procede ad aggiornare la *Carta dello Statuto del territorio*, mediante la rappresentazione cartografica dei tratti già realizzati della variante alla SRT 2 *Cassia* e l'inserimento del terzo tratto previsto, come da studio di fattibilità approvato dal Comune. L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

1.4) Ai sensi del comma 1 dell'art. 20 NA (Aree per attività estrattive. Miniere), la *Carta dello Statuto del territorio* contiene la ricognizione delle cave attive (tra cui vi è "cava Pescina") e dei giacimenti individuati e disciplinati dal PRAER (piano regionale delle attività estrattive approvato con DCR 27/2007). Il PTC non può modificare un dato derivante dalla pianificazione di settore sovraordinata.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta**.

1.5) L'osservazione segnala la necessità di risolvere alcune imprecisioni lungo il perimetro dell'*area di protezione storico ambientale* nei tratti aderenti al limite dell'insediamento di San Donato in Poggio. Si procede alla correzione richiesta.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

1.6) Bisogna precisare che il doc. QC 03 *Beni culturali e paesaggistici* del quadro conoscitivo contiene la ricognizione di vincoli sovraordinati. Quanto indicato dal PTC corrisponde a quanto contenuto nella banca dati del Sistema Informativo Territoriale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Toscana, come già indicato al precedente punto 1.1. Le eventuali modifiche da apportare potranno essere prese in considerazione quando verrà fatto

l'aggiornamento. La Provincia provvede ad inoltrare alla Regione Toscana tutte le segnalazioni in tal senso pervenute, al fine di contribuire al periodico aggiornamento della banca dati.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

1.7) Considerato che il limite dell'Utoe del vigente RU comunale coincide con il confine del *territorio aperto* del PTCP, si richiede la possibilità di effettuare attraverso gli strumenti comunali, senza necessità di un accordo di pianificazione di cui all'art. 21 della LR 1/2005, qualora necessario, le modeste correzioni di frangia utili alla corretta individuazione dell'area urbana e per la previsione, nelle aree di margine, di interventi di riqualificazione dell'abitato esistente da destinare ad attrezzature scolastiche, infrastrutture pubbliche o di interesse collettivo. Tali previsioni saranno oggetto della futura variante al *Piano strutturale e Regolamento urbanistico*.

1.7) Quanto richiesto risulta già contenuto nella disciplina di cui al comma 4 dell'art. 7 (Tutela del territorio aperto) delle *Norme di attuazione* del PTC adottato.

**L'osservazione, nel suo complesso, è accolta in parte, nel senso e nei limiti esposti.**





**23**

Prot. n. 237927 del 08.06.2012

*Comune di Empoli***Sintesi Osservazione**

Ferme restando le valutazioni di carattere generale, già espresse in sede dell'osservazione redatta congiuntamente dai Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, valgono le seguenti considerazioni.

1) Con riferimento al testo del **comma 11 dell'art. 1 delle Norme di attuazione**, risulta necessario chiarire quando interviene la fattispecie che obbliga all'adeguamento al PTC, in riferimento all'entità e sostanzialità delle varianti degli strumenti e atti di cui all'art. 52 della LR 1/2005, ritenendo che l'obbligo non debba essere richiesto per le varianti di minima entità, ferma restando l'accertamento della conformità e coerenza dell'azione specifica al PTCP.

2) Pur condividendo e apprezzando la scelta degli elementi costitutivi ed il carattere di sintesi delle carte tematiche del **quadro conoscitivo** del PTC si rilevano alcuni elementi che richiedono attenzione in quanto direttamente incidenti l'apparato normativo.

Nella carta tematica **QC 02 Reti ecologiche**:

- i tratti di collegamento ecologico continuo non risultano coerenti con le reali condizioni del reticolo idrografico minore e minuto;
- l'individuazione delle aree di collegamento ecologico discontinuo della rete posta lungo i corridoi non appare sempre coerente con l'apparato prescrittivo e normativo;
- il corridoio esteso delle aree di collegamento ecologico continuo della rete dei boschi, delle aree aperte degli arbusteti e delle zone umide risulta spesso indifferenziato rispetto alle aree urbanizzate o comunque connotate da forti caratteri di antropizzazione.

2.1) Nella carta tematica del quadro conoscitivo **QC 04.1 Rete stradale e ferroviaria**:

- non risulta chiaro per il tratto della SGC FI-PI-LI che interessa il territorio comunale, considerato come infrastruttura esistente, se

**Controdeduzione**

Preso d'atto e rinvio, in generale, alle controdeduzioni all'osservazione n. 25 dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa.

1) Si rinvia alla controdeduzione all'osservazione d'ufficio (osservazione n. 8) che prevede un'integrazione al testo del comma 11 dell'art. 1, nel senso di precisare che, nel caso di varianti agli strumenti della pianificazione territoriale o agli atti del governo del territorio del Comuni, l'adeguamento alle previsioni del PTCP è da intendersi nei limiti di ciò che forma oggetto delle varianti stesse, eliminando il termine temporale inizialmente previsto. Si provvede pertanto a modificare il comma 11 dell'art. 1 come di seguito evidenziato:

"I Comuni si adeguano alle previsioni del PTC al momento della formazione o della prima variante agli strumenti della pianificazione territoriale o agli atti di governo del territorio previsti dall'art. 52 LR n. 1/2005, nei limiti di ciò che forma oggetto delle varianti stesse".

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

2) Per quanto riguarda la rappresentazione contenuta nel doc. QC 02 (Reti ecologiche), occorre precisare che essa è parte integrante dell'approfondimento tematico condotto alla scala provinciale QC 22 (Individuazione delle aree di collegamento ecologico) e non risultano prospettati elementi che possano indicarne profili di erroneità o di inadeguatezza riferibili a questa scala. In ogni caso si sottolinea che l'amministrazione osservante può eventualmente provvedere a precisazioni di maggior dettaglio. A tal proposito vedi anche la controdeduzione al successivo **p.to 3.4** dell'osservazione.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta**.

2.1) Il potenziamento della strada di interesse regionale SGC FI-PI-LI non risulta previsto dalla nuova programmazione triennale degli interventi sulla viabilità di interesse regionale, sottoscritta con Protocollo di intesa tra la Re-

siano da prevedersi interventi di adeguamento o potenziamento;

- per la rete ferroviaria (soprattutto direttrice Empoli-Siena) non è previsto un adeguamento o potenziamento.

gione Toscana e le sue Province, come aggiornata nell'agosto 2010. Questo premesso, è da precisare che a seguito della precedente osservazione d'ufficio (oss. n. 8), la disciplina contenuta nel comma 1 dell'art. 30 NA del PTC adottato risulta integrata con la specificazione che il recepimento delle previsioni del *Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM)*, quando non comporta modifiche alle strade provinciali, costituisce mero aggiornamento del quadro conoscitivo del PTC. Si ritiene pertanto di aver chiarito la natura meramente indicativa delle previsioni che riguardano le strade di interesse regionale che il PTC è tenuto a recepire.

Per quanto riguarda la rete ferroviaria, l'osservazione consente di inserire un dato mancante negli elaborati di cui alla Delib. Giunta Esecutiva del Circondario Empolese Valdelsa n. 57 del 15/11/2011. Pertanto, si procede ad indicare con apposita simbologia nella *Carta dello Statuto del territorio* il potenziamento del tratto Empoli-Granaiole sulla direttrice Empoli-Siena e del tratto San Miniato-Empoli sulla linea Firenze-Pisa.

L'osservazione, in questo punto, è accolta.

2.2) Nella carta tematica del quadro conoscitivo **QC 05 Insedimenti produttivi** non risultano adeguatamente aggiornati gli insediamenti esistenti, in particolare alcuni insediamenti sparsi.

2.2) Bisogna precisare che la rappresentazione degli insediamenti produttivi, operata alla scala sovracomunale, è di natura meramente ricognitiva, come indicato nel comma 2 dell'art. 23 NA. Le eventuali integrazioni da apportare potranno essere prese in considerazione quando verrà fatto tale aggiornamento. Per quanto riguarda la rappresentazione degli insediamenti sparsi esistenti, vedi il successivo p.to 2.7 della controdeduzione.

L'osservazione, in questo punto, è accolta.

2.3) Nella carta tematica del quadro conoscitivo **QC 08.1 Protezione idrogeologica**, pur essendo state adeguatamente evidenziate le problematiche, le stesse non si traducono in un efficace strumento di definizione delle *aree sensibili*, che interessano in modo indifferenziato la totalità del territorio aperto di fondovalle di Empoli.

2.3) Innanzitutto è da precisare che quanto contenuto nel doc. QC 08.1 *Protezione idrogeologica* del quadro conoscitivo è meramente ricognitivo della pianificazione di bacino. L'osservazione introduce il tema della definizione delle *"aree sensibili di fondovalle"* (art. 3 NA) sviluppato nel successivo p.to 3.2.

L'osservazione, in questo punto, non è accolta.

2.4) La carta tematica del quadro conoscitivo **QC 08.4 Infrastrutture e impianti tecnologici** presenta alcune imprecisioni nella definizione degli archi rispetto alle reali localizzazioni e alcune lacune (gerarchia strategica dei metanodotti ed oleodotti, tensione di esercizio degli elettrodotti, ecc.).

2.4) L'osservazione non è corredata dei dati sufficienti per correggere le imprecisioni segnalate nel doc. QC 08.4 *Infrastrutture e impianti tecnologici*, né è stata successivamente integrata.

Si precisa che la rappresentazione contenuta in detto doc. QC 08.4 del PTC adottato è operata alla scala territoriale. Le eventuali modifiche da apportare potranno essere prese





2.5) Per quanto riguarda il repertorio del quadro conoscitivo **QC 11 Aree naturali protette**, si propone di prendere atto dell'istituzione dell'Anpil di Arnovecchio (Delib. CC n. 98 del 27.12.2011 "Istituzione dell'area naturale protetta di interesse locale - ANPIL in località Arnovecchio").

2.6) Per quanto riguarda il repertorio del quadro conoscitivo **QC 16 Grandi strutture di vendita**, si propone di inserire anche le strutture già autorizzate in fase di realizzazione.

2.7) Per quanto riguarda l'approfondimento tematico **QC 21 Analisi degli ambiti produttivi della Provincia di Firenze**, non risulta aggiornato il quadro conoscitivo in relazione al nuovo polo tecnologico in loc. via Piovola di cui al Protocollo d'intesa del 2.11.2011 tra la Regione Toscana e i Comuni di Empoli e Montelupo Fiorentino, né sono correttamente rappresentati gli insediamenti esistenti appartenenti alla produzione dispersa del territorio.

3) **Art. 1 quater NA - Le invarianti strutturali. Risorse e beni del patrimonio territoriale provinciale**: preso atto di ciò che costituisce invariante strutturale del PTC (le *aree sensibili di fondovalle*, gli *ambiti di reperimento* per l'istituzione di aree protette, le *aree fragili del territorio aperto* e le *aree di protezione storico ambientale*), si rilevano alcune incongruenze, anche derivabili dal quadro conoscitivo, nella definizione dei perimetri di delimitazione di dette aree che possono generare una difficoltà interpretativa ed applicativa delle prescrizioni e delle norme ad esse associate, negli ambiti definiti dalla strumentazione urbanistica comunale vigente o in formazione.

Nella successiva disamina degli articoli ad

in considerazione quando verrà fatto l'aggiornamento del quadro conoscitivo.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta**.

2.5) Si procede all'inserimento dell'Anpil *Arnovecchio* di recente istituzione (Delib. CC n. 98 del 27.12.2011) sia nel repertorio delle aree protette (doc QC 11), sia nella Monografia del sistema territoriale *Valdarno empolese*, sia infine, con apposita simbologia, nella *Carta dello Statuto del territorio*, dove, conseguentemente, viene eliminato l'ambito di riferimento *A26 Arnovecchio*.

L'osservazione, in questo punto, **è accolta**.

2.6) L'osservazione non è corredata dei dati sufficienti per valutare l'inserimento nel repertorio QC 16 (Grandi strutture di vendita) delle strutture già autorizzate in fase di realizzazione, né è stata successivamente integrata. Le eventuali modifiche da apportare potranno essere prese in considerazione quando verrà fatto l'aggiornamento del quadro conoscitivo.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta**.

2.7) L'approfondimento tematico QC 21 (Analisi degli ambiti produttivi della Provincia di Firenze) è stato formato nel 2009 e riguarda le principali aggregazioni esistenti. Le eventuali integrazioni da apportare potranno essere prese in considerazione quando verrà fatto tale aggiornamento. Per quanto riguarda la rappresentazione degli insediamenti esistenti appartenenti alla produzione dispersa del territorio, è da precisare che detta ricerca non valuta la produzione dispersa, bensì quella "compatta" di rilevanza alla scala provinciale.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta**.

3) L'osservazione è formulata in riferimento alle *Norme*, ma per rilevare incongruenze nella definizione dei perimetri degli ambiti territoriali che costituiscono invariante strutturale del PTC, come rappresentati nella *Carta dello statuto del territorio*. E' da precisare che l'osservazione segnala un dato effettivo, come già rilevato con l'osservazione d'ufficio n° 8, in particolare per quanto riguarda l'indicazione grafica delle "*aree sensibili di fondovalle*" (art. 3 NA) contenuta negli elaborati forniti dal Circondario. Pertanto occorre rinviare ai punti successivi **3.2, 3.5 e 3.6** in relazione alle singole invarianti come osservate.

esse riferibili vengono puntualmente evidenziate tali problematiche.

**3.1) Art. 2 NA - Aree instabili e vulnerabili all'inquinamento:** nella norma viene riportato il riferimento alle aree individuate nella *Carta del grado di vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento*: si rileva la mancanza di tale indagine per il territorio empolesse. Si chiede di chiarire tale circostanza ed eventualmente prevedere nell'articolato il rimando agli studi di dettaglio da redigersi nella formazione degli strumenti di pianificazione comunale.

**3.2) Art. 3 NA - Aree sensibili di fondovalle.**  
Preso atto:

- della definizione contenuta nei commi 1 e 2 dell'art. 3 NA del PTC adottato;
- che nel previgente PTC '98 tali aree erano identificate nel par. 8.1.7 dello Statuto del territorio e risultavano essere le aree intorno ai corsi d'acqua che possono essere soggette a esondazioni e ristagni;
- che nel previgente PTC '98 dette aree erano disciplinate dall'art. 3 NA (Aree sensibili già vulnerate da fenomeni di esondazione e soggette a rischio idraulico).

La norma del PTC adottato, pur formandosi su criteri di riferimento differenti, restituisce una disciplina prescrittiva simile a quella previgente, che discendeva da presupposti prevalentemente legati al rischio idraulico.

Nello specifico del Comune di Empoli tutto il *territorio aperto* di fondovalle, con la sola esclusione degli ambiti urbanizzati, delle aree di reperimento per l'istituzione di aree protette e della collina, risulterebbe trattata come *area sensibile*. Il carattere indifferenziato di tale delimitazione appare non congruo rispetto ai criteri di sua formazione e se raffrontati alle reali consistenze del reticolo idraulico minore e minuto, alle singole componenti biotiche della zona in esame, ai principali tratti naturali e paesaggistici che connotano un'area restituita così vasta e indifferenziata, alle reali condizioni di sensibilità a fenomeni esondativi, tenuto conto delle importanti opere di contenimento del rischio idraulico già realizzate, alla presenza in tali aree di ambiti antropizzati. La possibilità offerta agli SU comunali di precisare i perimetri delle aree sensibili "sulla base di studi più dettagliati" o di individuarne di nuove non è chiara laddove devono conformarsi ai soli criteri rappresentati dall'esistenza di limiti fisici evidenti e coerenti con i caratteri dell'area considerata o alla definizione di limiti convenzionali (fasce di ampiezza uniforme, curve di livello). Risulterebbe necessario prevedere la possibilità

**3.1)** La mancata rappresentazione del territorio del Circondario Empolese Valdelsa nella *Carta del grado di vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento* è già oggetto di specifica osservazione d'ufficio (oss. n. 8). Si procede pertanto a completare la rappresentazione dei temi nel territorio del Circondario.

L'osservazione, in questo punto, è accolta.

**3.2)** La presenza di errori relativi alla definizione grafica delle *aree sensibili di fondovalle* (art. 3 NA) negli elaborati forniti dal Circondario Empolese Valdelsa è già stata segnalata con specifica osservazione d'ufficio (oss. n. 8). Ciò ha comportato l'inclusione di ambiti collinari o di ambiti privi delle caratteristiche definite in disciplina. Questo premesso, occorre precisare che:

- la richiesta contenuta nell'osservazione, finalizzata alla modifica del comma 4 dell'art. 3 NA, mediante la specificazione degli studi in base ai quali poter operare la precisazione dei perimetri delle aree già individuate o operare nuove individuazioni, è superflua. I criteri contenuti in detto comma 4 si riferiscono esclusivamente alla definizione del "limite" sul quale attestare le aree sensibili, non alla definizione delle aree stesse. L'amministrazione osservante, ove le aree, a seguito di approfondimenti a scala più di dettaglio, manifestino in tutto o in parte caratteri diversi da quelli allo stato individuati e considerati, può precisarne le perimetrazioni, se ne ricorrono i presupposti;
- per quanto riguarda il punto dell'osservazione nel quale si afferma di riscontrare in dette *aree sensibili* l'esclusiva realizzazione di strutture di carattere sovracomunale, si precisa che la disciplina contenuta nel comma 5 dell'art. 3 non esclude la possibilità di ulteriori interventi, né, in generale, risulta prescrittiva ma è bensì orientativa delle trasformazioni. Le stesse sono difatti consentite, assumendo, nel caso, le opportune misure al fine di assicurarne la compatibilità con gli obiettivi di tutela del PTC per le aree in esame, in ragione della loro rilevanza sovracomunale, come specificato dalle *Norme* stesse.

Il contenuto dell'osservazione sembra condizionato da una impostazione ancorata alla previgente disciplina che era riferita ad aree caratterizzate da effettive condizioni di rischio idraulico (dove difatti erano vietati gli



di definire tali perimetri da parte degli SU dei Comuni sulla base di studi di dettaglio inerenti la fragilità del territorio sotto il profilo della pericolosità idraulica, della consistenza del reticolo idraulico e dei relativi habitat naturali e comunque effettivamente in accordo con le prescrizioni e direttive di cui al par. 2.1.7 dello *Statuto del territorio* del PTC adottato.

Si rileva inoltre che l'attuale definizione delle *aree sensibili* (ben diversa da quella contenuta nel PTC previgente) non risulta coerente, in base alla indifferenziata loro estensione rispetto ai corsi d'acqua, là dove consente le sole attrezzature di livello sovramunicipale di cui all'art. 24 NA (creando così un ambito normativo riservato).

Non meno importante risulta l'estrema genericità della lettera c) del comma 5 dell'art. 3 NA che consentirebbe "interventi e usi ulteriori solo se risultano compatibili con gli obiettivi di tutela sotto elencati" ponendo in evidente difficoltà interpretativa ed applicativa quegli interventi legati alle attività agricole o la possibilità di edificazione, già contenuta nelle norme vigenti, relativa all'ammissibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportino aumento di volume.

A tale scopo si chiede specificatamente, in tesi, di chiarire le incongruenze lamentate in narrativa, in ipotesi di ripristinare la consistenza delle aree sensibili contenute nel PTC vigente, opportunamente aggiornate coerentemente ai quadri conoscitivi del PTC e del PS, in subordine di esplicitare, all'interno del quadro normativo, una modalità che consenta agli SU comunali di definire una perimetrazione ed un ambito normativo certo e sovrapponibile a quello del *territorio aperto*.

**3.3) Art. 7 Tutela del territorio aperto:** le considerazioni che seguono sono strettamente legate alla definizione attuale delle *aree sensibili* (vedi precedente p.to 3.2) e degli *ambiti di reperimento* per l'istituzione di aree protette (vedi successivo p.to 3.5). Con l'estensione delle aree sensibili - che possiedono un proprio ambito normativo apparentemente non sovrapponibile ad altri - il *territorio aperto* risulterebbe solo quello identificabile con gli ambiti di collina. La perimetrazione del *territorio aperto* dovrebbe essere strettamente correlata alla definizione del margine urbano degli insediamenti (criterio di esclusività) ma in realtà le *aree sensibili* e quelle di *reperimento* per l'istituzione di aree protette di fatto si trovano a stretto contatto con il margine urbano eliminando la possibilità di Ambiti agricoli di pianura di filtro pac-

ampliamenti volumetrici). Pur riconoscendo che le *aree sensibili di fondovalle* del PTC adottato sono definite secondo criteri differenti dalle *aree sensibili già vulnerate da fenomeni di esondazione e soggette a rischio idraulico* del previgente PTC '98 non vengono tratte le dovute conseguenze, né vengono proposte modifiche ai perimetri se non richiedendo il ripristino delle "precedenti consistenze" contenute nel previgente piano e riferite ad una fattispecie che si riconosce essere diversa.

Le correzioni da apportare alle perimetrazioni contenute negli elaborati forniti dal Circondario debbono quindi, per il possibile, seguire i criteri dettati dalla citata osservazione d'ufficio (oss. n. 8). Si procede pertanto ad eliminare l'errore segnalato in premessa, conservando conseguentemente tra le *aree sensibili* gli ambiti perifluviali che risultano di nuova introduzione rispetto alle precedenti consistenze, con le precisazioni richieste al successivo p.to 3.3 dell'osservazione e pertanto in considerazione della pianificazione comunale, come risultante nella *Carta dello Statuto del territorio*. Le *aree sensibili di fondovalle* definite all'esterno degli insediamenti ricadono già in *territorio aperto*, come da definizione contenuta nell'art. 7 NA.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta in parte, nel senso e limiti esposti**.

**3.3)** Per quanto riguarda la definizione delle *aree sensibili*, vedi il precedente p.to 3.2 della controdeduzione.

Occorre precisare che il *territorio aperto* comprende le parti del territorio provinciale esterne agli insediamenti (art. 7, comma 1). Nel caso in esame, tutto il territorio comunale posto all'esterno degli *insediamenti*, secondo le delimitazioni contenute nella *Carta dello Statuto del territorio*, è già compreso dal PTC in *territorio aperto*, quindi non soltanto gli ambiti di collina ma bensì anche gli ambiti agricoli di pianura citati. Questo precisato, la richiesta di prevedere degli ambiti di transizione tra gli insediamenti e le aree che costituiscono invariante strutturale del PTC induce a rivedere le perimetrazioni operate in precedenza, come risultante nella *Carta dello Statuto del territorio*.

saggistico-ambientale già in parte antropizzati (Aree agricole periurbane nel vigente RUC). Si richiede di valutare l'opportunità di prevedere degli ambiti di transizione che garantiscano comunque il perseguimento delle finalità di presidio ambientale e di un complessivo mantenimento e riqualificazione dell'assetto paesaggistico-ambientale nelle sue peculiarità fisico-morfologiche e culturali.

**3.4) Art. 8 - Aree protette. Parchi, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale. Aree contigue alle aree protette.**

Preso atto che la *Carta dello Statuto del territorio* evidenzia i "corridoi di connessione ecologico-ambientale" come definiti nell'art. 9, comma 7, NA e corrispondenti ai tratti della rete dei fiumi ricadenti all'interno degli insediamenti e non compresi in *aree sensibili* (art. 3 NA) o in *ambiti di reperimento* (art. 10 NA) e che detti corridoi discendono dal quadro conoscitivo di cui al doc. QC 02 (Reti ecologiche), si chiede che il PTC sostituisca l'identificazione del corridoio ecologico già operata lungo il Rio di Friano nella zona del Terrafino con il nuovo collegamento del Rio delle Volpi (già in gran parte realizzato). Tale richiesta discende dalla considerazione che per il Rio di Friano, la sua localizzazione all'interno di un contesto fortemente urbanizzato determini un impoverimento della componente biotica.

**3.5) Art. 10 - Ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale.**

Preso atto che il PTC definisce i tre *ambiti di reperimento* A26 "Arnovecchio", A09 "Fiume Elsa" e A12 "Fiume Arno", si rileva che gli stessi si trovano spesso a diretto contatto con il margine urbano eliminando la possibilità di ambiti agricoli di filtro paesaggistico-ambientale già in parte antropizzati (aree agricole periurbane nel vigente RUC). Rispetto alle azioni consentite, fino all'istituzione di parchi, è necessario chiarire il termine di "congruenza" degli interventi ammessi al fine di stabilire dei criteri valutativi obiettivi applicabili in sede di RU. Risulta necessario chiarire se in tali ambiti sono ammessi gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente anche comportanti ampliamenti in deroga per gli edifici aventi una utilizzazione non congruente.

Risulta inoltre necessario che il PTC prenda atto dell'istituzione dell'Anpil di Arnovecchio (Delib. CC n. 98 del 27.12.2011 "Istituzione dell'area naturale protetta di

Per quanto riguarda la precisazione degli *ambiti di reperimento* per l'istituzione di aree protette, **vedi il successivo p.to 3.5.**

L'osservazione, in questo punto, è **accolta.**

3.4) La rappresentazione dei corridoi di connessione ecologico-ambientale (art.9 NA) è stata effettuata sulla base di specifico approfondimento tematico condotto alla scala territoriale (doc. QC 22 *Individuazione delle aree di collegamento ecologico* e doc. QC 02 *Reti ecologiche*) suscettibile di approfondimenti operati ad una scala di maggior dettaglio. In ogni caso si sottolinea che l'amministrazione osservante può eventualmente provvedere a precisazioni alla scala locale.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

3.5) Questo piano, in coerenza con i principi della LR 1/2005 e con la disciplina del PIT, ha tra i principali obiettivi quello della tutela, valorizzazione ed incremento della rete ecologica, del patrimonio naturalistico e della biodiversità, nonché quello della conservazione attiva del patrimonio territoriale e delle invarianti strutturali (art. 1, comma 3, NA), obiettivi per i quali sono appropriate e proporzionate le misure di cui alla disciplina contenuta nell'art. 10 NA. E ciò anche perché detta disciplina non esaurisce il potere pianificatorio del Comune, al quale spetta il compito di consentire le nuove edificazioni o le trasformazioni urbanistiche quando congruenti con le caratteristiche dell'ambito considerato, in relazione alle differenti caratterizzazioni eventualmente presenti (ambientali, naturali, culturali, di rilevanza storica e simili).

Ciò premesso, la richiesta di prevedere degli ambiti di transizione tra gli insediamenti e le aree che costituiscono invariante strutturale del PTC (vedi precedente p.to 3.3) induce a rivedere le perimetrazioni degli *ambiti di reperimento* per l'istituzione di aree protette



interesse locale - ANPIL in località Arnovecchio”).

**3.6) art. 12 - Aree di protezione storico-ambientale:** Pur riconoscendo la coerenza delle direttive di tutela, risultano eccessivamente sproporzionate rispetto al potere normativo riservato al PTCP. Non si conosce la motivazione generica di consentire solo le attrezzature di rilievo sovracomunale di cui all'art. 24 (creando così un ambito normativo riservato). L'ambito di intervento lasciato ai Comuni nella definizione dei perimetri è carente così come l'esclusività della norma lasciata al PTCP in merito agli interventi edilizi e specialmente alla mancanza di direttive inerenti alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, salvo il riferimento all'ampliamento in una misura non coerente con gli obiettivi di una tutela attiva. Non è condivisibile la generica eccezione agli impianti tecnologici per pubblica utilità e manufatti agricoli sia rispetto ad elementi di pre-valutazione degli effetti paesaggistici ed ambientali.

Si chiede pertanto di ri-valutare l'ambito del potere prescrittivo della norma, con particolare riferimento al patrimonio edilizio esistente.

del PTC adottato. Pertanto, a seguito di verifica in base alla pianificazione comunale, si procede ad escludere da detta classificazione le porzioni a diretto contatto con gli insediamenti nelle località di **Avane, Marcignana, Osteria Bianca**. Come precisato nel precedente p.to 3.3, le suddette porzioni già ricadono in *territorio aperto* (art. 7 NA). Si procede ad escludere da detta classificazione anche una limitata porzione dell'insediamento di **Brusciana**.

L'Anpil "Arnovecchio" è già inserita con apposita simbologia nella *Carta dello Statuto del territorio*, ciò ha comportato la conseguente eliminazione dell'ambito di riferimento A26 (vedi precedente p.to 2.5).

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

**3.6)** Quanto richiesto contrasta con l'impostazione del PTC in punto di tutele da riservarsi alle *aree di protezione storico-ambientale* (art. 12 NA). Lo scopo della pianificazione di area vasta è consentire una valutazione unitaria e sovracomunale delle tematiche territoriali che, per loro natura, specialmente per gli aspetti paesistico-ambientali, richiedono una considerazione e una visione di ampio respiro e perciò coordinata, oltre le limitate dimensioni dei confini comunali. E di disporre misure di coordinamento che debbono necessariamente consistere, a seconda dei caratteri delle aree e del livello degli interessi coinvolti, anche in valori-limite non superabili a condizione che siano adeguati e proporzionati al contesto degli obiettivi da perseguire e alle situazioni in essere.

Le misure adottate, sotto i profili ora enunciati, risultano proporzionate e congrue. Le ulteriori indicazioni del PTC inerenti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono contenute nello *Statuto del territorio e strategie di politica territoriale* e precisamente nel Titolo II (Il territorio aperto) e nel Titolo III (Gli insediamenti. Criteri per la pianificazione urbanistica comunale e territoriale).

D'altra parte, in punto di merito, si deve anche rilevare che il PTC ha operato su un assetto e su un quadro da tempo stabilmente condiviso, dal momento che le variazioni ai perimetri consistono nel recepimento delle precisazioni dei perimetri già operate dai singoli Comuni, ai sensi della previgente disciplina del PTC '98, nei *Piani strutturali* (PS).

Fermo quanto notato, rimane altresì fermo:

- che il Comune può precisare le perimetrazioni, se ne ricorrono i presupposti;
- che le aree, ove (in ipotesi), a seguito di

approfondimenti a scala più di dettaglio manifestino in tutto o in parte caratteri diversi da quelli allo stato individuati e considerati, possono essere differientemente qualificate, come già previsto nel medesimo art. 12 NA (comma 2).

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

**3.6.1)** Per quanto attiene alla scheda dell'*area di protezione storico ambientale* APS 343 *Bastia* contenuta nell'*Atlante delle invariati strutturali* si richiede di prendere atto delle Dichiarazioni di interesse ai sensi del Dlgs 42/2004 (provvedimento di tutela dei beni soggetti a vincolo architettonico) riguardanti il complesso chiesa e canonica e il complesso della Villa.

**3.6.1)** Si provvede alle opportune integrazioni nella scheda APS 343 *Bastia*.  
L'osservazione, in questo punto, **è accolta.**

**3.7) Art. 18 Aree agricole:** si ribadiscono le incongruità rilevate in occasione della trattazione delle *aree sensibili* preso atto che in queste ultime sussistono molteplici realtà di attività agricole. Non risulta pertanto chiara la prevalenza della norma applicabile ai due differenti ambiti.

**3.7)** Alle *aree sensibili di fondovalle* (art. 3 NA) esterne agli insediamenti e pertanto ricadenti in *territorio aperto* si applica anche la disciplina di cui all'art. 7 NA, nonché ogni altra disposizione delle norme afferenti il *territorio aperto*.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

**3.8) Art. 19 Insediamenti minori e presenze non agricole in territorio aperto:** si ribadiscono le incongruità rilevate in occasione della trattazione delle *aree sensibili* preso atto che in queste ultime sussistono molteplici realtà di attività agricole. Non risulta pertanto chiara la prevalenza della norma applicabile ai due differenti ambiti (Aree sensibili e Territorio aperto).

**3.8)** Si rinvia al punto precedente per la precisazione inerente le *aree sensibili di fondovalle* ricadenti in *territorio aperto*.

Per i chiarimenti richiesti sul concetto di unidirezionalità, vedi la controdeduzione al p.to 1 della successiva osservazione n. 25, predisposta congiuntamente dai Comuni del Circondario Empolese Valdelsa.

L'indicazione contenuta nel comma 1 dell'art. 19 NA è finalizzata ad orientare le eventuali trasformazioni *dei nuclei e degli insediamenti minori*, a tutela del valore complessivo del *territorio aperto* come definito dall'art. 7 NA. Detta indicazione del PTC discende dall'applicazione delle direttive per "il patrimonio collinare" di cui all'art. 22 del PIT, finalizzate alla tutela dell'impianto morfologico ed edilizio originario e delle relazioni visuali con il contesto rurale, nonché ad orientare le eventuali trasformazioni secondo principi insediativi consolidati e coerenti con il paesaggio rurale di cui sono parte.

Si chiede inoltre di chiarire:

- quanto contenuto al comma 1 relativamente al concetto di unidirezionalità degli ampliamenti degli insediamenti;

- nel caso di nuovi impegni di suolo - specificatamente previsti dalla norma per gli insediamenti industriali e commerciali esistenti - i criteri e le modalità attuative lasciate agli SU comunali per l'individuazione e la previsione di dette nuove aree, che in lettura combinata ai punti a) e b) del comma 3, potrebbero portare alla localizzazione di nuovi ambiti industriali e commerciali nel territorio agricolo.

Per quanto riguarda gli insediamenti industriali e commerciali esistenti in *territorio aperto*, bisogna precisare che nel testo dell'art. 19, comma 3 lettera b), è presente un refuso - rappresentato da una virgola tra le espressioni "nuovo consumo di suolo" e "per impianti" - oggetto di specifica osservazione d'ufficio (vedi oss. n° 8). L'eliminazione di tale refuso consente di comprendere che, per







**3.9) Art. 23 - Criteri per gli insediamenti produttivi:** la sostanziale revisione del precedente articolo del PTCP vigente porta alla necessità di chiarire:

- quanto contenuto al comma 5 che risulta decisamente sproporzionato rispetto al potere normativo riservato al PTCP;
- il criterio obiettivo su cui deve essere valutata la dimensione significativa di una previsione di espansione.

**3.10) Art. 30 - Strade di rilievo sovracomunale:** si chiede di specificare la valenza prescrittiva e gli effetti localizzativi di vincolo o tutela dei corridoi infrastrutturali, da prevedere in sede di formazione o revisione degli strumenti di pianificazione comunale.

**3.11) Art. 34 - Opere di infrastrutturazione.** Si chiede di chiarire la prescrizione impartita

quanto riguarda gli insediamenti industriali e commerciali già esistenti tra le presenze non agricole in *territorio aperto*, risultino da evitare non tutti gli ampliamenti, bensì soltanto quelli comportanti "*nuovo consumo di suolo per impianti, servizi, depositi, viabilità*". E' da precisare infine che i criteri dettati dal PTC discendono dalle direttive per "il patrimonio collinare" di cui all'art. 22 del PIT, finalizzate al contenimento della sottrazione di suolo agro-forestale per altre finalità.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

**3.9)** La disciplina di cui all'art. 23 NA contiene criteri metodologici per i Comuni, in coerenza con il Titolo III dello *Statuto del territorio*. L'impostazione di questo piano rispetto alle scelte localizzative che determinino effetti intercomunali è quella di promuovere la perequazione territoriale. Per questo il PTC indica i casi nei quali si rendono necessari accordi per definire modalità di perequazione tra i Comuni del sistema territoriale interessato, coordinati dalla Provincia. In base a detta impostazione sono appropriate e proporzionate le misure di cui alla disciplina contenuta nell'art. 23 NA

E ciò anche perché detta disciplina non esaurisce il potere pianificatorio del Comune, al quale spetta il compito di valutare le trasformazioni urbanistiche ammissibili in relazione alle differenti caratterizzazioni eventualmente presenti nell'ambito considerato.

Peraltro, nel contesto indicato, può contribuire ad una ulteriore precisazione la soppressione, nell'ambito del comma 5 della formulazione "significativa" e l'inserimento, dopo "insediamenti esistenti" della formulazione "caratterizzata da effetti che interessano più Comuni".

L'osservazione, in questo punto, **è accolta, nel senso e limiti esposti.**

**3.10)** L'osservazione induce ad una riformulazione del comma 4 dell'art. 30 come segue:

"4. I piani strutturali dei Comuni:

- recepiscono nel proprio quadro conoscitivo le indicazioni dei piani regionali e del PTC e individuano ambiti di destinazione finalizzati alla possibile realizzazione o al potenziamento delle infrastrutture stradali;
- (*omissis*)"

L'osservazione, in questo punto, **è accolta.**

**3.11)** L'osservazione segnala l'effettiva presenza di un errore nel comma 3 dell'art.

al comma 3 specificando tipologia, dimensione e riferimento normativo applicabile.

**3.12) Art. 35bis - Disposizioni in funzione del coordinamento della pianificazione territoriale a Piano vigente:** si chiede di chiarire se e come la verifica di coerenza venga valutata, rispetto anche a quanto specificatamente previsto nella LR 1/2005.

**3.13) Art. 35ter - Modalità di partecipazione ai procedimenti per accordo di pianificazione:** risulta strumentalmente necessario specificare le norme di raccordo riferibili alla fattispecie prevista nella LR 1/2005.

34 NA, contenente un'indicazione quantitativa che si provvede ad eliminare. L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

**3.12)** La disposizione riguarda generali criteri e modalità con cui questa Amministrazione dovrà esercitare la sua propria funzione di coordinamento e, in questi limiti, non abbisogna di note ulteriori. L'osservazione, in questo punto, **non è accolta**.

**3.13)** La disposizione riguarda il processo di formazione della volontà di questa Amministrazione; non necessita di elementi ulteriori. L'osservazione, in questo punto, **non è accolta**.

**L'osservazione, considerata nel suo complesso, è accolta in parte, nel senso e limiti di quanto esposto nei singoli punti.**





<b>24</b>	<b>Prot. n. 237928 del 08.06.2012</b>	<b>Comune di Montaione</b>
<b>Sintesi Osservazione</b>		<b>Controdeduzione</b>
<p>Fermo restando le osservazioni predisposte congiuntamente dai Comuni del Circondario, si trasmettono le richieste di cui ai punti seguenti.</p>		<p>Presa d'atto e rinvio, in generale, alle controdeduzioni all'osservazione n. 25 dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa.</p>
<p><b>1) Quadro conoscitivo:</b> tipicamente non è la fase delle osservazioni il momento in cui i diversi enti e soggetti pubblici evidenziano incongruenze e precisazioni riguardo alla documentazione inerente il quadro delle conoscenze a supporto di atti di pianificazione territoriale. Purtroppo, nel caso in questione gran parte della documentazione conoscitiva è stata resa disponibile al momento dell'adozione del PTC. Pertanto si ritiene opportuno segnalare, seppure in questa fase, alcune situazioni che possono necessitare di revisione, riconsiderazione, aggiornamento o modifiche prima della definitiva operatività del PTC.</p>		<p><b>1)</b> Vedi quanto dedotto alla precedente osservazione n° 11.</p>
<p><b>1.1) QC 09 Carta della periodizzazione:</b> la cartografia è incompleta in quanto non è rappresentata la parte sud del territorio comunale. Inoltre per la parte rappresentata ci sono degli errori di periodizzazione di diversi fabbricati. Si ritiene opportuno poter apportare le correzioni del caso lavorando su shape files, messi eventualmente a disposizione degli uffici tecnici delle Amministrazioni interessate.</p>		<p><b>1.1)</b> L'osservazione segnala l'effettiva presenza di un errore materiale e pertanto si provvede a correggere l'impaginazione della <i>Carta della periodizzazione</i>. Per quanto riguarda la richiesta di correggere, in alcuni casi, la rappresentazione delle principali soglie di crescita contenuta, con finalità meramente ricognitive, in detta <i>Carta</i> (doc. QC 09) del quadro conoscitivo del PTC, è da precisare che la periodizzazione rappresentata dell'edificio non ha carattere prescrittivo, come difatti indicato nel comma 2 dell'art. 22 NA (Gli insediamenti. Criteri per i "centri storici" e per la "città esistente"). Le eventuali modifiche da apportare potranno essere prese in considerazione quando verrà fatto tale aggiornamento. L'osservazione, in questo punto, è <b>accolta in parte, nel senso e limiti esposti</b>.</p>
<p><b>1.2) QC 10 Carta della struttura.</b> Nelle tavole che rappresentano il territorio comunale si rilevano diverse inesattezze:</p> <p>a) a nord del Comune, in località Forni, si rileva la presenza di un insediamento produttivo, che di fatto è dismesso e allo stato di rudere e il RU del Comune di Montaione non riconosce tale insediamento come produttivo;</p> <p>b) in alcune aree l'indicazione delle aree boscate vincolate è inesatta, se confrontata con le tavole del RU comunale (ad es. in loc. Podere Bosco non esiste tutta la macchia boscata rappresentata);</p>		<p><b>1.2)</b> Per quanto riguarda le segnalazioni di errori nel doc. QC 10 del quadro conoscitivo:</p> <p>a) l'osservazione segnala la presenza di un insediamento produttivo dismesso nella <i>Carta della struttura</i> (doc. QC 10 del quadro conoscitivo). Bisogna precisare che la <i>Carta</i> contiene la descrizione, operata alla scala territoriale, delle prevalenti forme di uso presenti nel territorio per evidenziarne la complessità e l'ossatura portante e, pertanto, non ha valore prescrittivo;</p> <p>b) per quanto riguarda l'indicazione delle aree boscate vincolate nella <i>Carta della struttura</i>, si precisa che, trattandosi appunto di entità</p>

- e) sono rappresentati alcuni fabbricati come esistenti al 1900 che invece non lo erano e viceversa (Chiesa loc. Sughera, castello di Castelfalfi, alcune cappelle del complesso monumentale di San Vivaldo, ecc.);
- d) l'insediamento produttivo in loc. Comiti risulta perimetrato in modo sbagliato rispetto alle tavole del RU;
- e) il perimetro del campo da golf in loc. Castelfalfi non risulta aggiornato in seguito all'approvazione del piano urbanistico attuativo approvato con Delib. CC n° 75 del 01.09.2009. Inoltre si fa notare che a sud del Borgo di Castelfalfi viene individuata una ulteriore area con sigla "SP-impianti sportivi" dove era presente un centro ippico che non esiste più dal 1983;
- f) nel Capoluogo non sono rappresentati né gli impianti produttivi a nord del cimitero in loc. Cerona, né il panificio poco più avanti lungo la strada provinciale SP 75;
- g) in loc. La Collina, nei pressi di Castelfalfi, è rappresentato un insediamento produttivo che di fatto non esiste più in quanto è dismesso da tempo e ricompreso nel PUA "Toscana resort Castelfalfi", approvato con Delib. CC n° 98 del 29.12.2009;
- h) è sbagliato il perimetro dell'area sportiva a nord del Capoluogo, poiché è indicata come eccedente il perimetro del centro urbano;
- i) la cartografia di base (CTR) non è aggiornata (es. mancano gli edifici realizzati in loc. Terraio);
- l) non è rappresentata nessuna delle aree estrattive che sono di contro rappresentate in QC 06 Aree estrattive, anche se in modo non corretto nel perimetro.

**1.3) QC 18 La misura della crescita edilizia:** l'indagine prende come base la periodizzazione precedentemente analizzata, che risulta inesatta in alcune parti, di conseguenza si rilevano errori anche in questo elaborato. Si rileva che gli indicatori individuati per la caratterizzazione del fenomeno determinano la rappresentazione di una situazione significativamente diversa da quella reale, in particolare per gli insediamenti di limitate dimensioni.

tutelate per legge, al fine di non ingenerare erronee interpretazioni, il PTC correttamente rinvia al piano paesaggistico del PIT, contenente la *ricognizione progressiva delle aree tutelate per legge* (vedi c. 2 dell'art. 17 NA). Pertanto non può accogliersi il rilievo relativo alla scarsa corrispondenza tra la rappresentazione operata dal RU e le indicazioni contenute nel quadro conoscitivo del PTC, in quanto dette indicazioni hanno finalità meramente ricognitive, come precisato nello stesso c. 2 dell'art. 17. La verifica effettuata a seguito dell'osservazione non ha evidenziato alcuna difformità tra la *ricognizione progressiva* contenuta nel PIT e quanto rappresentato dal PTC;

e) l'osservazione segnala la presenza di inesattezze nella periodizzazione dell'edificato rappresentata nella *Carta della struttura*, doc. QC 10 del quadro conoscitivo. Si rinvia pertanto a quanto già dedotto in merito al precedente punto 1.1;

d) bisogna precisare che, a seguito di verifica, in base agli elementi forniti dal Comune, non sono state riscontrate le difformità segnalate. L'osservazione forse discende da una interpretazione errata della rappresentazione del PTC, che è operata ad una scala diversa rispetto al RU;

e) per i motivi esposti ai punti precedenti non si procede alla correzione degli errori nella *Carta della struttura*, ma si procede a correggerli nella *Carta dello Statuto del territorio*, elaborato progettuale del PTC (vedi il successivo p.to 3.4);

f) vedi precedente lettera a);

g) vedi precedente lettera a);

h) vedi precedente lettera a);

i) vedi successivo p.to 1.3;

l) vedi precedente lettera a).

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

1.3) La volontà di rilevare la crescita edilizia intervenuta successivamente all'approvazione del PTC della Provincia di Firenze ha comportato una operazione di aggiornamento speditivo della CTR Toscana in formato numerico in scala nominale 1/10.000. La valutazione della crescita edilizia ha dovuto dunque avvalersi di altre fonti (mosaico catastale, fotointerpretazione) e questo spiega l'eventuale presenza di inesattezze segnalate dall'osservazione. E' da precisare che l'indagine si riferisce alla scala territoriale e pertanto non consente adeguate letture di dettaglio.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**



**1.4) QC 12 Pozzi e sorgenti ad uso idropotabile e acquedottistico:** si riscontra un'incongruenza tra questo elaborato (che non elenca pozzi nel territorio comunale) e la *Carta dello Statuto del territorio*, dove sono rappresentati.

**1.5) QC 13b Immobili ed aree di notevole interesse pubblico. Vincolo architettonico:** si fa presente che c'è un errore nell'assegnazione del vincolo FI1307 (999) Chiesa della Badia di Adelmo. Tale edificio non si trova nel Comune di Montaione, bensì nel Comune di San Gimignano.

**1.6) QC 24 Atlante delle frane:** nel Comune di Montaione sono presenti alcune frane censite e segnalate a codesta Provincia, che però non compaiono nell'elenco.

**1.7) QC 00 Inquadramento territoriale:** l'elaborato è difficilmente leggibile in formato pdf, pertanto questo ufficio si riserva di fare osservazioni se messo in grado di consultare il documento in altro formato (shape file)

**1.8) QC 02 Reti ecologiche - tav. 4:** ci sono diverse imprecisioni come, per esempio, l'erronea rappresentazione di "aree aperte" a nord del territorio di Montaione, anziché la presenza di una folta macchia di boschi.

1.4) Per quanto riguarda il territorio del Circondario Empolese Valdelsa, a seguito di verifica dei dati relativi a "pozzi e sorgenti" rappresentati (vedi osservazione d'ufficio n° 8) si procede alla loro sostituzione nella *Carta dello Statuto del territorio* in base ai dati forniti dall'ATO Medio Valdarno, distinguendo i pozzi, dalle sorgenti e dalle derivazioni. Si procede altresì all'inserimento, nel relativo repertorio del quadro conoscitivo (documento QC 12), dei pozzi, delle sorgenti e delle derivazioni presenti nel territorio dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa. L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

1.5) L'indicazione dei manufatti e dei siti vincolati contenuta nel *Repertorio QC 13b* del PTC è di natura meramente ricognitiva, come indicato dall'art. 14 NA (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico). Quanto indicato dal PTC corrisponde a quanto contenuto nella banca dati del Sistema Informativo Territoriale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Toscana, predisposta in collaborazione con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana (Ministero per i Beni e le Attività Culturali).

Pertanto, si procede alla correzione dell'errore nel repertorio QC 13b e si provvede ad inoltrare alla Regione Toscana la segnalazione pervenuta al fine di contribuire al periodico aggiornamento della banca dati. L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

1.6) L'osservazione segnala la necessità di una integrazione del doc. QC 24 in quanto non sono state inserite alcune frane segnalate. Si tratta di un errore materiale, che risulta da correggere al primo aggiornamento dell'Atlante delle frane.

L'osservazione in questo punto è **accolta nei limiti e con gli effetti sopra enunciati**.

1.7) E' da precisare che l'elaborato QC 00 (Inquadramento territoriale) contiene la mera indicazione dei perimetri dei sistemi territoriali del territorio provinciale, già così definiti dal previgente PTC.

1.8) L'osservazione probabilmente discende da errata interpretazione del dato rappresentato nel doc. QC 02 (Reti ecologiche) del quadro conoscitivo, in quanto l'area segnalata, secondo le indicazioni contenute in legenda, è individuata tra le "zone cuscinetto limitrofe ai nodi della rete dei boschi, ecc." e non tra le "aree aperte". L'osservazione, in questo punto, **non è**

accolta.

**1.9) QC 04.1 Rete stradale e ferroviaria:** essendo rappresentati anche gli impianti produttivi si conferma quanto di erroneo rilevato in merito nella *Carta della struttura*. Inoltre, per quanto riguarda il Capoluogo, proprio nei pressi dell'intersezione della SP 75 con la SP 26, il RU prevede un corridoio infrastrutturale che in questo elaborato non viene rappresentato.

**1.10) QC 04.2 Rete della mobilità lenta:** in ragione del riconosciuto valore storico-culturale e identitario del tracciato della Via Francigena (rif. dichiarazione di *Grande Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa* - maggio 2009), nonché delle rilevanti iniziative di valorizzazione e promozione avviate in questi ultimi anni dalla Regione Toscana e dai diversi enti territoriali e soggetti pubblici interessati (MIBAC, Masterplan della Via Francigena, ecc.), si ritiene che lo stesso debba essere evidenziato in modo diverso e più significativo rispetto alle piste ciclabili e percorsi escursionistici. Inoltre, non risultano rappresentati i 6 itinerari nel verde presenti nel Comune di Montaione, nonostante l'invio effettuato all'ufficio del Circondario Empolese Valdelsa in data 09.08.2011.

**1.11) QC 05 insediamenti produttivi:** come fatto notare per la *Carta della struttura* ci sono errori di rappresentazione degli stabilimenti produttivi, sia per il perimetro che per la loro effettiva esistenza.

**1.12) QC 08.4 Infrastrutture e impianti tecnologici:** il perimetro urbano del Capoluogo e degli agglomerati urbani delle frazioni riportano errori di perimetrazione rispetto alle tavole del RU. Questa osservazione è di fondamentale importanza poiché ne deriva, conseguentemente la disciplina del territorio aperto. Pertanto è necessario definire con esattezza il limite del territorio urbano.

**1.13) QC 07 Servizi di interesse sovracomunale.** Non risultano indicati:  
- il Comune (Palazzo Comunale);  
- la Casa di riposo Villa Serena come edificio

**1.9)** Bisogna precisare che l'indicazione degli impianti produttivi nel doc. QC 04.1 (Rete stradale e ferroviaria) è meramente ricognitiva di un elemento di sfondo della cartografia di base.

Si procede alla rappresentazione del corridoio infrastrutturale previsto nel Capoluogo.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta in parte, nel senso e limiti esposti**.

**1.10)** La Provincia riconosce il valore storico-culturale e identitario del tracciato della Via Francigena nella *Carta dello Statuto del territorio*, elaborato progettuale del PTC, con apposito simbolo grafico di "itinerario storico-culturale" della rete dei percorsi ad elevata attrattività turistica (art. 16 NA). La Provincia individua nella valorizzazione della Via Francigena la linea programmatica fondamentale per lo sviluppo della "mobilità lenta", non solo escursionistica (comma 5, art. 16 NA). Questo precisato, è da considerare che la mancata differenziazione nel doc. QC 04.2 della Via Francigena, rispetto ad altri percorsi, non comporta carenze nei documenti progettuali del PTC. In base ai dati forniti dal Comune, si procede a rappresentare in QC 04.2 gli itinerari nel verde presenti nel territorio comunale.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

**1.11)** Bisogna precisare che la rappresentazione degli insediamenti produttivi, operata alla scala sovracomunale, è di natura meramente ricognitiva, come difatti indicato nel comma 2 dell'art. 23 NA. Questo precisato, si procede alla correzione degli errori segnalati dall'osservazione nel precedente p.to 1.2.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

**1.12)** Innanzitutto è da precisare che il doc. QC 08.4 (Infrastrutture e impianti tecnologici) del quadro conoscitivo indica il *limite dei centri abitati*, così come definito in base al D.lgs 285/1992 (Nuovo Codice della strada) e individuato dalle amministrazioni comunali competenti. Questo precisato, non possono sussistere fraintendimenti tra le perimetrazioni suddette e il "perimetro aggiornato del centro abitato" definito dal *Regolamento urbanistico* comunale, secondo i criteri dettati dall'art. 55 della LR 1/2005.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta**.

**1.13)** L'osservazione segnala un dato effettivo. Pertanto, si procede ad integrare la ricognizione contenuta nel doc. QC 07 (Servizi di interesse sovracomunale)



pubblico (è comunque un distretto sanitario);  
- il cinema teatro San Ammirato;  
- il Parco territoriale di Poggio all'Aglione come *parco* (già individuato dal PTC come ambito di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e ANPIL);  
- lo stadio come impianto sportivo.

2) **Monografie dei sistemi territoriali (Circondario Empolese Valdelsa):** nel par. 4.3 (Linee di indirizzo per i sistemi infrastrutturali, quando si parla della viabilità provinciale, manca la previsione della variante alla SP 26 in loc. Castelfalfi, riportata però nella cartografia della rete stradale come viabilità di progetto.

3) **Carta dello Statuto del territorio** (tavv. 28-29-33-34):

- il perimetro del centro urbano del Capoluogo e della frazione di Castelfalfi (ha subito una ripermimetrazione in seguito all'approvazione del PUA già citato) non è congruente in alcuni punti con quello definito nel RU;  
- non è delimitato il limite del centro urbano nelle frazioni di Sughera, Mura, Alberi, Iano e San Vivaldo, che invece risultano rappresentati, seppur non correttamente, nella tav. 4 della carta QC 04 (Infrastrutture e impianti tecnologici)

3.1) Nella *Carta dello Statuto del territorio* si rileva la presenza di molti pozzi e sorgenti, ma dall'Elenco QC 12 (Pozzi e sorgenti ad uso idropotabile e acquedottistico) non ne risulta nessuno; ne risulta quindi un'incongruenza tra i due elaborati.

3.2) Nella *Carta dello Statuto del territorio*, ad est della loc. Leccione, viene individuata un'area di recupero e/o restauro ambientale che in realtà non esiste e non è identificata dallo strumento urbanistico comunale, al contrario dell'altra presente.

3.3) Per quanto riguarda le *Cave attive*, dalla *Carta dello Statuto del territorio* si rileva che quelle rappresentate sono diverse da quelle riportate dal RU e che ne manca una presente a sud della loc. Torri.

precisando che le sedi comunali non vengono rappresentate tra i servizi di interesse sovracomunale.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta in parte, nel senso e limiti esposti.**

2) Si procede ad inserire in Monografia il riferimento alla variante alla SP 26 in loc. Castelfalfi.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta.**

3) L'osservazione segnala incongruenze riguardanti la perimetrazione degli insediamenti contenuta nella *Carta dello Statuto del territorio*. A seguito di verifica in base agli elementi forniti dal Comune, si provvede alla correzione del perimetro dell'insediamento di Castelfalfi e a comprendere tra gli insediamenti le frazioni di Sughera, Mura, Alberi, Iano e San Vivaldo, inizialmente compresi in *territorio aperto* (art. 7 NA) dal PTC adottato. Conseguentemente, si procede alla deperimetrazione dell'insediamento di Mura dalle *aree fragili del territorio aperto* (art. 11 NA), e dell'insediamento di San Vivaldo dall'*ambito di reperimento* per l'istituzione di aree protette (art. 10 NA). Il limite dell'insediamento del Capoluogo contenuto nel PTC adottato è coerente con il RUC.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta.**

3.1) Vedi precedente punto 1.4.

3.2) L'osservazione segnala l'effettiva presenza di un errore e pertanto si procede alla correzione nella *Carta dello Statuto del territorio*.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta.**

3.3) La *Carta dello Statuto del territorio* rappresenta, a titolo ricognitivo, le "cave attive" individuate e disciplinate dal *Piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree scavate e di riutilizzo dei residui recuperabili* (PRAER) approvato con DCR n. 27 del 27/02/2007. Le cave attive rappresentate sono state individuate sulla base del censimento curato dal Centro di Ateneo

per i Beni Culturali (CABeC) dell'Università di Firenze, utilizzato per la formazione del quadro conoscitivo del piano di settore provinciale PAERP, di cui all'avvio del procedimento con DGP 20/2009.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta**.

3.4) Nella *Carta dello Statuto del territorio*, il perimetro del campo da golf in loc. Castelfalfi non risulta aggiornato in seguito all'approvazione del piano urbanistico attuativo approvato con Delib. CC n° 75 del 01.09.2009. Inoltre si fa notare che viene individuata una ulteriore area con sigla "SP-impianti sportivi" dove era presente un centro ippico che non esiste più dal 1983.

Si fa notare che a luglio/agosto 2011, durante la fase di ricognizione e contributo alla formazione del quadro conoscitivo, è stato trasmesso all'ufficio del Circondario Empolese Valdelsa del materiale attinente all'aggiornamento di tale perimetro (come già fatto notare nella *Carta della struttura*).

3.4) L'osservazione segnala la presenza di errori e di mancati aggiornamenti negli elaborati di cui alla Delib. Giunta Esecutiva del Circondario Empolese Valdelsa n. 57 del 15/11/2011. Pertanto, in base ai dati forniti dal Comune, si procede a correggere il perimetro del campo da golf e ad eliminare l'erronea indicazione dell'attrezzatura sportiva, come risultante nella *Carta dello Statuto del territorio*, elaborato progettuale del PTC.

L'osservazione, in questo punto, **è accolta**.

4) Per quanto riguarda le osservazioni alle *Norme di attuazione*, si rimanda direttamente a quelle predisposte congiuntamente con i Dirigenti/Responsabili (o loro delegati) dei Servizi Assetto del Territorio dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa.

4) Vedi la controdeduzione all'osservazione n° 25.

**L'osservazione, considerata nel suo complesso, è accolta in parte, nel senso e limiti di quanto esposto nei singoli punti.**







25	Prot. n. 237929 del 08.06.2012	Circondario Empolese Valdelsa - Comuni del Circondario
----	--------------------------------	--

<b>Sintesi Osservazione</b>	<b>Controdeduzione</b>
-----------------------------	------------------------

Le osservazioni seguenti, di carattere generale e di dettaglio, predisposte congiuntamente dai Comuni del Circondario, sono state trasmesse dal Circondario con la precisazione di una piena condivisione.

Presa d'atto.

1) Premesso che le norme del PTC non dovrebbero individuare "divieti assoluti", "possibilità di ampliamento con specifica percentuale", "eventuali ampliamenti solo in una direzione", ecc., si ritiene che ai sensi dell'art. 51 della LR 1/2005, il PTC possa esprimersi mediante prescrizioni nei limiti previsti dalle specifiche competenze.

1) Il PTCP può avere contenuti precettivi in senso lato (cioè giuridicamente rilevanti) di tipo diverso. Ciò in relazione alla varietà degli aspetti "materiali" su cui è da provvedere e della dimensione degli interessi da considerare (profili ambientali, paesaggistici, territoriali in senso stretto, interessi di rilievo sovracomunale o non, ecc.). L'esigenza rappresentata deve essere dunque valutata in relazione all'identità e alla qualificazione giuridica che ad ogni tema è attribuibile in ragione della legislazione nazionale e della legislazione regionale (per quanto di rispettiva competenza), nonché degli atti di programmazione, di pianificazione e di indirizzo in specie di livello regionale, come il PIT. Tutto questo necessariamente rinvia al merito dei vari argomenti oggetto di richiesta di modificazione.

Questo premesso, bisogna rilevare che nel testo dell'osservazione vengono richiamate alcune formulazioni in modo generale e indistinto mentre esse sono da riferire a determinate fattispecie, come nel seguito specificate.

Per quanto interpretabile, gli "eventuali ampliamenti solo in una direzione" fanno riferimento, all'indicazione contenuta nel comma 1 dell'art. 19 NA, finalizzata ad orientare le eventuali trasformazioni *dei nuclei e degli insediamenti minori*, a tutela del valore complessivo del *territorio aperto* come definito dall'art. 7 NA. Detta indicazione del PTC discende dall'applicazione delle direttive per "il patrimonio collinare" di cui all'art. 22 del PIT, finalizzate alla tutela dell'impianto morfologico ed edilizio originario e delle relazioni visuali con il contesto rurale, nonché ad orientare le eventuali trasformazioni secondo principi insediativi consolidati e coerenti con il paesaggio rurale di cui sono parte. Per quanto riguarda, invece, la "possibilità di ampliamento con specifica percentuale", il riferimento è costituito dalla disciplina contenuta nel comma 3 dell'art. 12 NA, finalizzata al coordinamento delle tutele

	<p>da riservarsi alle <i>invarianti strutturali</i> del territorio provinciale, quali le <i>aree di protezione storico-ambientale</i> (art. 12 NA), e pertanto si rinvia al contenuto della controdeduzione al successivo punto 2.6 dell'osservazione.</p> <p>L'osservazione, in questo punto, <b>non è accolta.</b></p>
<p>1.1) L'articolazione degli elaborati del PTC appare molto corposa e suddivisa in tanti documenti rischiando di generare confusione nella consultazione; è necessario esplicitare il valore costitutivo dei vari documenti, ai fini della loro coerenza nei confronti dei Comuni.</p>	<p>1.1) Per quanto riguarda il valore costitutivo dei documenti del PTC, si precisa che esso è stabilito dall'art. 1 NA, mentre il successivo art. 1bis chiaramente elenca i documenti che costituiscono il quadro conoscitivo del piano, in modo tale da non generare alcuna confusione.</p> <p>L'osservazione, in questo punto, <b>non è accolta.</b></p>
<p>1.2) In merito alle invarianti, si osserva che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- i perimetri individuati comprendono indistintamente zone naturali, zone rurali e aree urbanizzate (produttive o residenziali) e che la delimitazione di dette aree urbanizzate non risulta aggiornata con le realizzazioni più recenti o con le previsioni dei piani urbanistici comunali;</li><li>- le indicazioni del PTC che i Comuni devono seguire per poter apportare modifiche ai perimetri individuati appaiono limitati ad aspetti fisici o convenzionali, tali da non permettere di esercitare la propria autonomia in materia di pianificazione del territorio.</li></ul>	<p>1.2) Per quanto riguarda il rilievo al perimetro delle invarianti del PTC, nonché alle possibilità di una loro precisazione da parte dei Comuni, si rinvia ai successivi punti 2.2, in relazione alle <i>aree sensibili di fondovalle</i> (art. 3 NA), e 2.5, in relazione agli <i>ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale</i> (art. 10 NA).</p>
<p>1.3) Si osserva, infine, che debba essere integrata la legenda della <i>Carta dello Statuto del territorio</i> con i riferimenti agli articoli normativi.</p>	<p>1.3) Quanto osservato riguardo alla legenda corrisponde ad un dato effettivo, oggetto di specifica osservazione d'ufficio (vedi precedente osservazione n° 8) e pertanto si provvede alla correzione dell'errore materiale mediante l'inserimento in legenda dei relativi riferimenti alla disciplina del PTC.</p> <p>L'osservazione, in questo punto, <b>è accolta.</b></p>
<p>2) Per quanto riguarda le <i>Norme di attuazione</i> (NA), si propone di eliminare quanto previsto dal comma 11 dell'art. 1, in quanto l'indicazione relativa agli obblighi di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTC risulta ambigua rispetto a quanto disciplinato dalla LR 1/2005.</p>	<p>2) Si rinvia alla controdeduzione all'osservazione d'ufficio (oss. n. 8) che prevede una integrazione al testo del comma 11 dell'art. 1, nel senso di precisare che, nel caso di varianti agli strumenti della pianificazione territoriale o agli atti del governo del territorio dei Comuni, l'adeguamento alle previsioni del PTCP è da intendersi nei limiti di ciò che forma oggetto delle varianti stesse.</p> <p>L'osservazione, in questo punto, <b>è accolta.</b></p>
<p>2.1) Si fa presente che per le tematiche relative alle <i>aree instabili e vulnerabili all'inquinamento</i> (art. 2 NA), alle <i>aree di protezione idrogeologica</i> (art. 5 NA) e alla <i>protezione di pozzi e sorgenti segnalati</i> (art. 6 NA) non è rappresentato il territorio del</p>	<p>2.1) La mancata rappresentazione del territorio del Circondario Empolese Valdelsa nella <i>Carta del grado di vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento</i> è già oggetto di specifica osservazione d'ufficio (vedi l'osservazione n. 8). Si procede pertanto a</p>



Circondario Empolese Valdelsa.

2.2) Per quanto riguarda le *aree sensibili di fondovalle* (art. 3 NA), la descrizione dell'invariante non collima in diverse parti con quanto rappresentato in cartografia; si propone pertanto:

- la modifica del comma 4 dell'art. 3 NA per renderlo più elastico al fine di consentire ai Comuni di poter precisare i perimetri di detta invariante attenendosi a criteri meno restrittivi, quali l'esistenza di limiti fisici o convenzionali;
- di improntare le modifiche sui criteri dell'art. 1 quater, commi 1 e 4, delle NA;
- che il comma 5 dell'art. 3 non abbia carattere prescrittivo.

2.3) In considerazione dell'avanzato stato di realizzazione degli interventi strutturali previsti dal Piano di Bacino del Fiume Arno, si propone di eliminare il riferimento alle misure di salvaguardia contenuto nel comma 1 dell'art. 4 (Aree per il contenimento del rischio idraulico).

2.4) Per quanto riguarda il *territorio aperto* (art. 7 NA), che riguardano vasti ambiti di territorio comunale, l'esclusivo richiamo agli articoli della disciplina del PIT e alle direttive e ai criteri di localizzazione dei Titoli I e II dello *Statuto del territorio* del PTC non consente di individuare i criteri prestazionali che possono essere utilizzati in modo omogeneo da tutti i Comuni, anche in riferimento a quanto esplicitato nell'Appendice 3a.

completare la rappresentazione dei temi nel territorio del Circondario.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

2.2) Come rilevato anche con specifica osservazione d'ufficio (vedi osservazione n. 8), si tratta di errore grafico occorso nella rappresentazione delle "*aree sensibili di fondovalle*" (art. 3 NA) negli elaborati forniti dal Circondario Empolese Valdelsa. Ciò ha comportato l'inclusione di ambiti collinari o di ambiti privi di corrispondenza con le definizioni contenute in disciplina. Pertanto, in base anche ai dati contenuti nelle singole osservazioni dei Comuni del Circondario, si procede ad eliminare, nella *Carta dello Statuto del territorio*, l'errore.

Per tale motivo, la richiesta contenuta nell'osservazione, finalizzata alla modifica del comma 4 dell'art. 3 NA, perde di interesse. Le amministrazioni osservanti, ove le aree, a seguito di approfondimenti a scala più di dettaglio, manifestino in tutto o in parte caratteri diversi da quelli allo stato individuati e considerati, possono precisarne le perimetrazioni, se ne ricorrono i presupposti. Per quanto riguarda il punto dell'osservazione che richiede la modifica del comma 5 dell'art. 3, si precisa che la disciplina ivi contenuta non ha carattere prescrittivo, bensì orientativo delle trasformazioni. Le stesse sono difatti consentite, assumendo, nel caso, le opportune misure al fine di assicurarne la compatibilità con gli obiettivi di tutela del PTC per le aree in esame, in ragione della loro rilevanza sovracomunale, come specificato dalle *Norme* stesse.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta**.

2.3) Occorre precisare che il riferimento è meramente ricognitivo di vincoli della pianificazione sovraordinata, da ritenersi operativi finché vigenti. Questo precisato, l'osservazione, in questo punto, **non è accolta**.

2.4) Innanzitutto bisogna precisare che il richiamo alla disciplina del PIT è dovuto. Il richiamo alle direttive ed ai criteri dello *Statuto del territorio*, in particolare al Titolo II (*Il territorio aperto*), è operato al fine di conservare un equilibrio corrispondente alle scelte statutarie nelle decisioni concernenti il patrimonio territoriale provinciale. I criteri generali di sostenibilità ambientale delle trasformazioni, le prestazioni minime e i livelli di qualità delle risorse e dei beni del patrimonio territoriale sono quelli risultanti

2.5) Gli *ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale* (art. 10 NA) risultano molto estesi e comprendono, in molti casi, centri abitati e aree già pianificate.

Conseguentemente si propone:

- di modificare i commi 3 e 4 dell'art. 10 NA, rendendolo più elastico nei confronti delle previsioni, attuate e non, degli strumenti urbanistici al fine di consentire ai Comuni di poter precisare i perimetri di detta invariante attenendosi a criteri meno restrittivi, quali l'esistenza di limiti fisici o convenzionali;
- di improntare le modifiche sui criteri dell'art. 1 quater, commi 1 e 4, delle NA;
- che il comma 4 dell'art. 10 non abbia carattere prescrittivo.

2.6) Per quanto riguarda le *aree di protezione storico ambientale* (art. 12 NA), si richiede l'eliminazione delle prescrizioni di cui al comma 3, contenente prevalentemente divieti e percentuali quantitative di ampliamento e di prevedere, invece, l'estensione dei criteri prestazionali di cui al comma 4 a fine di individuare l'ammissibilità degli interventi per ogni trasformazione e destinazione d'uso. Gli strumenti urbanistici comunali devono avere modo di precisare con più incisione, proprio sulla base di studi più approfonditi, i perimetri e le norme, facendo presente che le stesse leggi nazionali e regionali sulla tutela paesaggistica non sono improntate su divieti, limitazioni e tipologie d'intervento, ma sono orientate su indirizzi di tutela e gestione di tali ambiti.

dall'osservanza e dall'attuazione dell'insieme delle disposizioni del PTC.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

2.5) A seguito di specifiche segnalazioni contenute nelle singole osservazioni dei Comuni del Circondario, alcuni errori effettivamente presenti nella perimetrazione degli ambiti in esame sono stati corretti con conseguente riduzione della loro estensione.

Questo precisato, il contenuto della richiesta, da interpretare nel senso di un ampliamento delle possibilità di trasformazione stabilite dal comma 4 dell'art. 10 in ambiti che costituiscono invariante strutturale del territorio provinciale, quali gli ambiti di reperimento per l'istituzione di aree protette, contrasta con l'impostazione del PTC.

Questo piano, in coerenza con i principi della LR 1/2005 e con la disciplina del PIT, ha tra i principali obiettivi quello della tutela, valorizzazione ed incremento della rete ecologica, del patrimonio naturalistico e della biodiversità, nonché quello della conservazione attiva del patrimonio territoriale e delle invarianti strutturali (art. 1, comma 3, NA), obiettivi per i quali sono appropriate e proporzionate le misure di cui alla disciplina contenuta nell'art. 10 NA. E ciò anche perché detta disciplina non esaurisce il potere pianificatorio del Comune, al quale spetta il compito di consentire le nuove edificazioni o le trasformazioni urbanistiche quando congruenti con le caratteristiche dell'ambito considerato, in relazione alle differenti caratterizzazioni eventualmente presenti (ambientali, naturali, culturali, di rilevanza storica e simili). L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

2.6) Quanto richiesto contrasta con l'impostazione del PTC in punto di tutele da riservarsi alle *aree di protezione storico-ambientale* (art. 12 NA). Lo scopo della pianificazione di area vasta è consentire una valutazione unitaria e sovracomunale delle tematiche territoriali che, per loro natura, specialmente per gli aspetti paesistico-ambientali, richiedono una considerazione e una visione di ampio respiro e perciò coordinata, oltre le limitate dimensioni dei confini comunali. E di disporre misure di coordinamento che debbono necessariamente consistere, a seconda dei caratteri delle aree e del livello degli interessi coinvolti, anche in valori-limite non superabili a condizione che siano adeguati e proporzionati al contesto degli obiettivi da perseguire e alle situazioni



	<p>in essere.</p> <p>Le misure adottate, sotto i profili ora enunciati, risultano proporzionate e congrue. D'altra parte, in punto di merito, si deve anche rilevare che il PTC ha operato su un assetto e su un quadro da tempo stabilmente condiviso, dal momento che le variazioni ai perimetri consistono nel recepimento delle precisazioni dei perimetri già operate dai singoli Comuni, ai sensi della previgente disciplina del PTC '98, nei <i>Piani strutturali</i> (PS).</p> <p>Fermo quanto notato, rimane altresì fermo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- che il Comune può precisare le perimetrazioni, se ne ricorrono i presupposti;</li><li>- che le aree, ove (in ipotesi), a seguito di approfondimenti a scala più di dettaglio manifestino in tutto o in parte caratteri diversi da quelli allo stato individuati e considerati, possono essere differentemente qualificate, come già previsto nel medesimo art. 12 NA (comma 2).</li></ul> <p>L'osservazione, in questo punto, <b>non è accolta.</b></p>
<p>2.7) Per quanto riguarda le <i>aree agricole</i> (art. 18 NA), si richiede l'eliminazione dell'intero comma 3 in quanto risulta più restrittivo delle norme regionali rispetto alla modifica di destinazione d'uso agricolo degli immobili collegati a pertinenze inferiori ad un ettaro.</p>	<p>2.7) L'osservazione segnala in effetti la presenza di un errore materiale nel testo del comma 3 dell'art. 18 NA, peraltro già oggetto di specifica osservazione d'ufficio (vedi la precedente osservazione n° 8). Si procede pertanto ad integrare il testo del comma 3 precisando che per le pertinenze inferiori ad un ettaro, correlate al mutamento della destinazione rurale degli edifici, sono da corrispondere specifici oneri stabiliti dal Comune, come già indicato in Appendice 3a, par. 7, delle <i>Norme</i> stesse.</p> <p>L'osservazione, in questo punto, <b>non è accolta.</b></p>
<p>2.8) Per quanto riguarda l'art. 19 NA (<i>Insedamenti minori e presenze non agricole in territorio aperto</i>), se ne propone l'eliminazione in quanto costituisce un appesantimento in parte contraddittorio rispetto ai contenuti dell'art. 7, con divieti e limitazioni non pertinenti all'ambito di applicazione del PTC.</p>	<p>2.8) E' da precisare che i criteri dettati dal PTC discendono dalle direttive per "il patrimonio collinare" di cui all'art. 22 del PIT, finalizzate al contenimento della sottrazione di suolo agro-forestale per altre finalità o, nel caso dei nuclei ed insediamenti minori, alla tutela dell'impianto morfologico ed edilizio originario e delle relazioni visuali con il contesto rurale. Per le ulteriori precisazioni, si rinvia a quanto già in precedenza controdedotto al precedente punto 1.</p> <p>L'osservazione, in questo punto, <b>non è accolta.</b></p>
<p>2.9) Per quanto riguarda l'art. 22bis NA (<i>Gli insediamenti: criteri per la città nuova. Criteri per il dimensionamento e requisiti di qualità</i>) e l'art. 23 NA (<i>Criteri per gli insediamenti produttivi</i>), si ritiene che il PTC</p>	<p>2.9) La disciplina del PTC citata contiene criteri metodologici per i Comuni, in coerenza con il Titolo III dello <i>Statuto del territorio</i>. L'impostazione di questo piano rispetto alle scelte localizzative che determinano effetti</p>

debba definire con maggior incisività i criteri relativi al dimensionamento degli strumenti urbanistici dei comuni, soprattutto chiarendo regole e parametri definiti dal regolamento regionale (DPGR 3/R/2007). Si ritiene che il PTC possa fornire un supporto sulla quantificazione dei parametri relativi alle funzioni agricole e turistico-ricettive e affiancare i Comuni sul versante delle dismissioni delle funzioni industriali e artigianali e sul fabbisogno di quelle commerciali e direzionali, mentre riguardo all'indicazione del PTC di un coordinamento con la Provincia per le espansioni significative, si ritengono esaustive le procedure dettate dalla LR 1/2005.

**2.10)** Per quanto riguarda l'art. 30 NA (*Strade di rilievo sovracomunale*), nel richiedere una più attenta disamina dei progetti e dei piani degli Enti sovracomunali ed in particolare della Regione al fine di verificare di aver considerato tutte le attrezzature da potenziare, si segnala che la SGC FI-PI-LI viene individuata esclusivamente come esistente in cartografia e la mancata indicazione di un suo potenziamento può portare, secondo quanto scritto nelle norme, a non individuare nei piani strutturali dei Comuni adeguati corridoi infrasstrutturali.

**2.11)** Per quanto riguarda l'art. 31 NA (*Ferrovie e linee ferroviarie*), nel richiedere una più attenta disamina dei progetti e dei piani degli Enti sovracomunali ed in particolare dell'Ente Ferrovie dello Stato, si segnala la mancata indicazione di importanti nodi ferroviari, quali la stazione di Montelupo Fiorentino e di Empoli, quali fermate del trasporto metropolitano su ferro.

intercomunali è quella di promuovere la perequazione territoriale. Per questo il PTC indica i casi nei quali si rendono necessari accordi per definire modalità di perequazione tra i Comuni del sistema territoriale interessato, coordinati dalla Provincia. In base a detta impostazione sono appropriate e proporzionate le misure di cui alla disciplina contenuta nell'art. 23 NA.

E ciò anche perché detta disciplina non esaurisce il potere pianificatorio del Comune, al quale spetta il compito di valutare le trasformazioni urbanistiche ammissibili in relazione alle differenti caratterizzazioni eventualmente presenti nell'ambito considerato.

Peraltro, nel contesto indicato, può contribuire ad una ulteriore precisazione la soppressione, nell'ambito del comma 5 della formulazione "significativa" e l'inserimento, dopo "insediamenti esistenti" della formulazione "caratterizzata da effetti che interessano più Comuni".

L'osservazione, in questo punto, è **accolta in parte, nel senso e limiti esposti.**

**2.10)** Il potenziamento della strada di interesse regionale SGC FI-PI-LI non risulta previsto dalla nuova programmazione triennale degli interventi sulla viabilità di interesse regionale, sottoscritta con Protocollo di intesa tra la Regione Toscana e le sue Province, come aggiornata nell'agosto 2010. Questo premesso, è da precisare che a seguito della precedente osservazione d'ufficio (oss. n. 8), la disciplina contenuta nel comma 1 dell'art. 30 NA del PTC adottato risulta integrata con la seguente specificazione: "Il recepimento delle previsioni del *Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM)*, quando non comportano modifiche alle strade provinciali, costituisce mero aggiornamento del quadro conoscitivo del PTC". Si ritiene pertanto di aver chiarito la natura meramente indicativa delle previsioni che riguardano le strade di interesse regionale che il PTC è tenuto a recepire.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta in parte, nei limiti di quanto esposto.**

**2.11)** L'osservazione consente di inserire nel PTC un dato effettivamente mancante negli elaborati forniti dal Circondario. Pertanto si procede ad indicare nella *Carta dello Statuto del territorio* la fermata del servizio metropolitano di Montelupo Fiorentino. Si precisa che nel caso della stazione di Empoli, come in casi analoghi nel resto della Provincia, tale funzione è implicita e non



2.12) Per quanto riguarda l'art. 34 NA (*Opere di infrastrutturazione*), in riferimento al comma 3, si richiede che vengano eliminate le indicazioni esclusivamente quantitative sostituendole con criteri prestazionali.

viene indicata.

L'osservazione, in questo punto, è accolta.

2.12) L'osservazione segnala l'effettiva presenza di un errore nel comma 3 dell'art. 34 NA, contenente un'indicazione quantitativa che si provvede ad eliminare.

L'osservazione, in questo punto, è accolta.

**L'osservazione, considerata nel suo complesso, è accolta in parte, nel senso e limiti di quanto esposto nei singoli punti.**

26

Prot. n. 237931 del 08.06.2012

Comune di Montaione - "G.I.L.F. Srl"

**Sintesi Osservazione**

Si chiede la revisione del perimetro dell'area di protezione storico-ambientale APS 366 *Amarrante*, come da schema allegato, al fine di escludere dal suo interno la particella 180 del foglio di mappa 56 del Catasto Terreni del Comune di Montaione.

Tale richiesta trova fondamento nella considerazione che l'area della quale si chiede la deperimetrazione risulta posta lungo il margine esterno, attualmente incolta e pertanto di minore importanza, anche per la presenza di una linea di alta tensione e di limiti fisici evidenti con il restante contesto, come viabilità campestre, ciglione con siepe, vigneto e vegetazione spontanea. Lo scopo è quello di migliorare lo stato dei luoghi attraverso interventi di sistemazione esterna, sia a supporto dell'adiacente attività turistico-ricettiva, sia quale contributo alla valorizzazione della visuale sulla vallata sottostante, diversamente da quanto risulta attualmente.

**Controdeduzione**

Tenuto conto della morfologia dei luoghi e dei caratteri dell'area, si procede ad una parziale modifica del perimetro, rispetto alla soluzione proposta, attestando il nuovo limite dell'area di protezione APS 366 *Amarrante* in corrispondenza di un cambio di pendenza e in considerazione di presenze significative, colturali e vegetazionali (oliveto, siepe) da salvaguardare, come risultante nella *Carta dello Statuto del territorio*.

**L'osservazione è accolta in parte, nel senso e limiti esposti.**







27

Prot. n. 237933 del 08.06.2012

Comune di Certaldo

**Sintesi Osservazione**

Si trasmettono le seguenti osservazioni che interessano il territorio comunale di Certaldo puntualizzando che, relativamente alle *Norme di attuazione* del PTC adottato, la nostra Amministrazione ha predisposto congiuntamente ai Dirigenti/Responsabili dei servizi Assetto del Territorio dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, puntuale osservazione inoltrata separatamente.

1) **Art. 3 Aree sensibili di fondovalle:** valutato che l'invariante strutturale delle *aree sensibili di fondovalle* ha conservato una connessione alle problematiche relative al rischio idraulico, riscontrato tuttavia che le perimetrazioni riportate sulle *Carte dello Statuto del territorio* interessano la parte della collina intermedia prossima agli ambiti di fondovalle (tanto da includervi parti del territorio comunale che si innalzano ad una quota più alta delle aree fluviali con dislivelli di alcune decine di metri) e frequentemente non interessata dalla presenza di corsi d'acqua o da ambiti ad essi collegati. Riconstrandolo che l'art. 3 NA ammette in dette aree l'esclusiva realizzazione di strutture di carattere sovracomunale, valutato che dette aree risultano di fatto prevalentemente escluse dalle problematiche idrauliche (anche a seguito degli approfondimenti contenuti nel RU che hanno consentito il definitivo allineamento con il PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno), preso atto che gli strumenti urbanistici comunali hanno conseguentemente attribuito capacità edificatoria a dette aree, si richiede la revisione della cartografia (**tavv. n. 29, 34 e 35**) relativamente a **quattro aree**, come graficamente indicate in allegato.

Si ritiene necessaria **una riduzione dimensionale delle aree sensibili** facendola collimare agli ambiti sui quali permangono problematiche di carattere idraulico, anche a seguito di un puntuale riscontro di quanto previsto dal vigente Piano Stralcio Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno.

**Controdeduzione**

Preso d'atto e rinvio, in generale, alle controdeduzioni all'osservazione n. 25 dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa.

1) Per quanto riguarda le perimetrazioni contenute nella *Carta dello Statuto del territorio*, come già rilevato con specifica osservazione d'ufficio (vedi oss. n. 8), si tratta di errore grafico occorso nella rappresentazione delle "*aree sensibili di fondovalle*" (art. 3 NA) negli elaborati forniti dal Circondario Empolese Valdelsa. Ciò ha comportato l'inclusione di ambiti collinari o di ambiti privi di corrispondenza con le definizioni contenute in disciplina. Pertanto, in considerazione anche delle quattro segnalazioni contenute nell'osservazione, si procede ad eliminare, nella *Carta dello Statuto del territorio*, l'errore. Si precisa inoltre che la definizione delle *aree sensibili di fondovalle* contenuta in disciplina (commi da 1 a 3 dell'art. 3) consente di individuare i criteri seguiti nella loro delimitazione, e cioè tenendo conto dei molteplici aspetti di volta in volta riscontrabili in ambiti periferici, nelle zone umide o, in generale, nei fondovalle dell'intero territorio provinciale, con particolare riguardo anche per gli aspetti storico-culturali del paesaggio fluviale o di pianura. Per questo risulta non adeguata, come richiesto dall'osservazione, una delimitazione che coincida soltanto con gli ambiti ove permangono problematiche di carattere idraulico ai sensi della sovraordinata pianificazione di bacino. Gli stessi, di norma, sono ricompresi in *aree sensibili di fondovalle* se non già ricadenti in *ambiti di reperimento* per l'istituzione di nuove aree protette (art. 10 NA) lungo i corsi d'acqua.

Per quanto riguarda, infine, il punto dell'osservazione nel quale si afferma di riscontrare in dette *aree sensibili* l'esclusiva realizzazione di strutture di carattere sovracomunale, si precisa che la disciplina contenuta nel comma 5 dell'art. 3 non esclude ulteriori interventi di trasformazione. Gli stessi sono difatti consentiti, assumendo, nel caso, le opportune misure al fine di

assicurarne la compatibilità con gli obiettivi di tutela del PTC per dette *aree sensibili* in ragione della loro rilevanza sovracomunale, come specificato dalle *Norme* stesse.

Per quanto riguarda le correzioni da apportare alle perimetrazioni, secondo i criteri dettati dalla citata osservazione d'ufficio (oss. n. 8) e in riferimento alle **quattro** aree indicate negli allegati grafici come da loro denominazione, si precisa:

- **osservazione 1 - Foglio 29:** si procede alla riduzione delle aree 1 e 2 conservando soltanto le *aree sensibili di fondovalle* del Borro della Corniola, al confine con il Comune di Castelfiorentino, e del T. Agliena. Le porzioni risultanti delle aree 1 e 2 (con le riprecisazioni di cui al successivo punto 2 dell'osservazione) sono ricomprese in "aree fragili del territorio aperto" di cui all'art. 11 NA (vedi oss. 8, p.ti 5.7 e 5.8);

- **osservazione 1 - Fogli 34 e 35:** si procede alla riduzione delle aree 3 e 4 conservando in *aree sensibili* le sole porzioni di fondovalle del T. Agliena, oltre ad una piccola porzione di fondovalle dell'Elsa. Le porzioni risultanti delle aree 3 e 4 (con le riprecisazioni di cui al successivo punto 2 dell'osservazione) sono così ricomprese esclusivamente in "territorio aperto" (art. 7 NA).

L'osservazione, in questo punto, è accolta in parte, nel senso e limiti esposti.

2) **Art. 7 Tutela del territorio aperto:** valutato che il territorio aperto interessa l'intero territorio comunale esterno all'edificato esistente del Capoluogo e di due delle tre frazioni presenti nel Comune di Certaldo, riscontrato che detto tematismo ha un carattere trasversale e risulta pertanto potenzialmente interessato dalle invarianti strutturali del PTC che possono di fatto incrementare il grado delle tutele per gli ambiti agricoli, vista l'espansione degli ambiti urbani e vista in particolar modo la programmazione urbanistica comunale intervenuta successivamente all'approvazione del previgente PTCP, in concertazione con le strutture tecniche degli Enti sovracomunali, si ritiene necessario provvedere nelle *Carte dello Statuto del territorio* (tavv. 29, 30, 34 e 35) all'eliminazione dagli ambiti del *territorio aperto* delle 22 aree evidenziate negli elaborati grafici allegati, in quanto interessate da specifiche previsioni urbanistiche o ormai edificate anche se non riscontrabile a causa del mancato aggiornamento della cartografia di base.

2) A seguito di verifica, in base agli elementi forniti dal Comune, in riferimento alle **22** aree indicate negli allegati grafici come da loro denominazione, si procede alle seguenti modifiche delle perimetrazioni del *territorio aperto* (art. 7 NA) nella *Carta dello Statuto del territorio*:

- **osservazione 2 - Foglio 29:** si procede ad escludere dal *territorio aperto* le aree da 1 a 5 da comprendere entro l'insediamento del Capoluogo. Conseguentemente, si procede ad escludere le aree 1, 2, 3 e 4 dall'*ambito di reperimento* per l'istituzione di aree protette (art. 10 NA);

- **osservazione 2 - Foglio 29 (area Via Fiorentina):** non si procede a comprendere tra gli insediamenti alcune isolate aree della dispersione territoriale (20, 21 e 22) che pertanto restano in territorio aperto;

- **osservazione 2 - Foglio 30:** si procede ad escludere dal *territorio aperto* le aree 5bis (insediamento di Fiano) e 7 (insediamento di Marcialla) e, conseguentemente, dalle *aree fragili del territorio aperto* (art. 11 NA). Le aree 6, 8 e 9 sono presenze isolate nel territorio rurale e pertanto non si procede a comprenderle tra gli insediamenti;

- **osservazione 2 - Foglio 34:** si procede ad





**3) Art. 10 Ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale:** preso atto che nel PTC previgente l'*ambito di reperimento* in oggetto interessava esclusivamente il territorio compreso fra il Fiume Elsa e il tracciato della ferrovia, visto che il PTC adottato ha modificato e consistentemente ampliato i perimetri della presente invariante strutturale includendo al suo interno gran parte del territorio di pianura, senza tener conto degli insediamenti produttivi esistenti e delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali. Si chiede di rivedere la perimetrazione alla luce delle previsioni del PS 2005, al fine di consentire un organico e coerente sviluppo delle attività antropiche nelle aree al margine dell'edificato esistente. Si chiede la revisione del perimetro nelle seguenti aree, evidenziate nelle tavole grafiche allegate:

- ampliamento della testata produttiva di Montebello (1), ritenuto strategico dal PS per il completamento del distretto produttivo;
- riconferma dell'esclusione dall'*ambito* in esame dell'area produttiva esistente (2) entro il sistema della nuova viabilità sovracomunale, come da PTC previgente;
- revisione del perimetro dell'area compresa tra la ferrovia e via Toscana (3), in quanto prossima ad aree produttive e individuata dagli SU comunali come vocata all'installazione di impianti, anche a terra, per l'impiego di fonti rinnovabili. Viste in particolare le raccomandazioni di cui all'Appendice 3b del PTC adottato, si richiede l'esclusione delle stesse dalla presente invariante;
- revisione del perimetro della vasta area agricola (4) dove gli SU comunali hanno previsto la creazione di un ambito a servizio delle attività produttive, disponendo il

escludere dal *territorio aperto* le aree 10, 11, 12, 16 e 22bis da comprendere entro l'insediamento del Capoluogo, nonché le aree 17 contigue all'insediamento produttivo già perimetrato. Conseguentemente, si procede ad escludere le aree 10, 11 e 17 dall'*ambito di reperimento* per l'istituzione di aree protette (art. 10 NA);

- **osservazione 2 - Fogli 34 e 35:** si procede alla delimitazione dell'insediamento di Sciano (area 15). Non si procede a comprendere tra gli insediamenti alcune isolate aree della dispersione territoriale (13, 14, 18 e 19) che pertanto restano in territorio aperto.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta in parte, nel senso e limiti esposti.**

3) Bisogna precisare che la correzione nella *Carta dello statuto del territorio* del limite degli insediamenti di cui al precedente p.to 2, come già sopra evidenziato nei casi interessati (tavv. 29 e 34), comporta la **conseguente modifica** del perimetro dell'*ambito di reperimento* per l'istituzione di aree protette (art. 10 NA). Sono pertanto **già accolte** le richieste di deperimetrazione delle aree evidenziate con numero 1, 2, 4, 5, 6 e 7 negli allegati grafici richiamati in questo punto dell'osservazione. Pertanto è da esaminare soltanto la rimanente richiesta contraddistinta dal n. 3, relativa all'area compresa tra la ferrovia e Via Toscana, inserita in *ambito di reperimento* per l'istituzione di un'area protetta dal PTC adottato. E' da evidenziare che la fascia di fondovalle tra la ferrovia e l'edificato, dove ricade l'area in esame, non era in precedenza interessata da detta previsione; pertanto, l'*ambito* individuato può necessitare di precisazioni operate ad una scala più di dettaglio. Il Comune di Certaldo segnala, difatti, alcuni aspetti che inducono a rivedere la perimetrazione inizialmente effettuata dal Circondario. L'area segnalata risulta inoltre marginale, sviluppandosi in quella fascia posta tra la ferrovia e l'infrastruttura stradale, e pertanto si procede ad escluderla dall'*ambito di reperimento* per l'istituzione di un'area protetta (art. 10 NA). L'area ricade in *aree sensibili di fondovalle* (art. 3 NA), come risultante nella *Carta dello Statuto del territorio*.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta.**

corretto inserimento territoriale;

- aree strategiche, urbanizzate o prossime ad impianti di uso pubblico (5-6-7). In particolare, per l'area evidenziata al n° 5 sono in corso interventi per la realizzazione di una grande struttura commerciale, con creazione di una rete di spazi verdi con funzione di raccordo con attrezzature esistenti; le aree 6 e 7 sono interessate dalla presenza di strutture pubbliche esistenti.

In dette aree, data la presenza di infrastrutture pubbliche e la stretta prossimità con l'ambito fluviale, i vigenti SU dispongono il rafforzamento del sistema dell'accessibilità da e verso l'ambito del Fiume Elsa.

**4) Art. 11 Aree fragili del territorio aperto:** data la presenza di trasformazioni urbanistiche previste dai vigenti SU comunali, o di strutture pubbliche esistenti (p.to 2 loc. Marcialla), viene richiesta la revisione del perimetro degli ambiti evidenziati nella cartografia allegata.

**5) Art. 12 Aree di protezione storico ambientale:** data la presenza di trasformazioni urbanistiche previste dai vigenti SU comunali (2 - loc. Fiano, realizzazione di un parcheggio pubblico che consentirà la riqualificazione del centro storico mediante la riprogettazione della piazza centrale della frazione) o di strutture pubbliche esistenti (1 - loc. Via della Canonica, Cantiere comunale), viene richiesta la revisione del perimetro degli ambiti evidenziati nella cartografia allegata.

**6) Art. 14 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico:** nella *Carta dello Statuto del territorio* la simbologia relativa agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico risulta di difficile comprensione; si ritiene pertanto necessario provvedere ad integrare il PTC con una elencazione dei beni da tutelare completa degli estremi delle relative notifiche emesse dall'organo competente.

**7) Art. 16 Reti e percorsi attrezzati: trekking. Piste ciclabili, ecc. Rete della mobilità lenta:** si propone una revisione dei percorsi riportati nella *Carta dello Statuto del territorio* in quanto spesso risultano sovrapposti alle vie di scorrimento con

4) Bisogna precisare che la correzione nella *Carta dello statuto del territorio* del limite degli insediamenti di cui al precedente p.to 2, come già sopra evidenziato nei casi interessati (tav. 30), comporta la **conseguente modifica** del perimetro delle *aree fragili del territorio aperto* (art. 11 NA). Sono pertanto già accolte le richieste di deperimetrazione delle aree evidenziate con numero 1 (Fiano) e 2 (Marcialla) negli allegati grafici richiamati in questo punto dell'osservazione.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

5) L'osservazione chiede di precisare il perimetro delle *aree di protezione storico ambientale* previste dal previgente PTC '98 in modo da escludere piccole porzioni marginali di due aree, l'una posta in prossimità dell'insediamento di Fiano (APS 330) e l'altra in prossimità del Capoluogo (APS 327). In considerazione delle esigenze rappresentate e dell'esiguità delle due aree in esame, si procede alla ridefinizione richiesta del perimetro, come risultante nella *Carta dello Statuto del territorio*.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

6) Quanto richiesto è già contenuto nel quadro conoscitivo del PTC adottato (doc. QC 13 *Immobili ed aree di notevole interesse pubblico*).

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta**.

7) L'osservazione segnala l'effettiva presenza di un errore nel PTC adottato e pertanto, in base alle indicazioni del Comune, si procede alla sua correzione come risultante nella *Carta dello Statuto del territorio*.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.



maggior traffico veicolare o inseriti lungo le strade urbane del centro abitato. L'unico tracciato che potrà permanere risulta essere il percorso che, attraverso la dorsale del Parco urbano di Canonica, conduce verso il borgo medievale di Certaldo alta.

**8) Art. 23 Criteri per gli insediamenti produttivi:** considerato che l'art. 23 al comma 5 delle Norme di attuazione del PTC, indica che le previsioni che comportano nuove edificazioni produttive o un'espansione significativa degli insediamenti esistenti, sono ammessi esclusivamente per esigenze di livello sovracomunale; preso atto che le cogenti previsioni degli strumenti urbanistici delle amministrazioni comunali redatti, sia in conformità alla LR 5/95 e alla successiva LR 1/2005, sono di fatto risultati sostenibili anche in relazione al sistema valutativo (sia di Valutazione integrata che di VAS), si richiede l'integrazione dell'articolo sopra citato specificando che: "sono fatti salvi i dimensionamenti dei vigenti Piani strutturali".

**9) Art. 24 Servizi ed attrezzature di rilievo sovracomunale:** si propone di togliere la sigla TR (smaltimento rifiuti) dall'area denominata in cartografia *Discarica di San Martino*, considerato che attualmente si trova nella fase di post-chiusura con la conseguente gestione approvata da specifico atto della Regione Toscana.

**10) Art. 25 Le attività turistico-ricettive:** si propone di integrare l'art. 25 NA specificando che, conformemente alle modalità di determinazione dei dimensionamenti previste dall'art. 22bis NA, gli SU dei Comuni possono prevedere specifici dimensionamenti da utilizzare per tali funzioni, sia per ampliamenti e/o adeguamenti delle strutture ricettive esistenti sia per la realizzazione di nuove, sia in ambito urbano che in territorio aperto.

**11) Art. 30 Strade di rilievo sovracomunale; Idrografia:** nella *Carta dello Statuto del territorio* si rileva:  
- un'erronea rappresentazione grafica dello svincolo della nuova SR 429 a nord del paese, non conforme al progetto in corso di approvazione da parte degli organi competenti;  
- il tracciato di Borro delle Forche è stato rappresentato in modo errato;  
- nella parte sud del paese all'altezza della rotonda in progetto della nuova SR 429 non è rappresentato lo svincolo verso la SR 429

8) La disposizione non opera retroattivamente. Non è opportuno introdurre specificazioni del tipo richiesto. L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

9) Si procede alla modifica richiesta nella *Carta dello Statuto del territorio*. L'osservazione, in questo punto, **è accolta.**

10) La disciplina contenuta nell'art. 25 NA ha lo scopo di indicare valori, obiettivi e finalità per le politiche del turismo in relazione agli aspetti territoriali che la Provincia intende perseguire. Data questa finalità la norma è compiuta e non consente l'introduzione di elementi ulteriori di altra natura. L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

11) L'osservazione segnala l'effettiva presenza di errori nella *Carta dello Statuto del territorio*. Si procede alla correzione della rappresentazione dello svincolo della nuova SR 429 previsto a nord del paese e a rappresentare lo svincolo già realizzato a sud. Non si procede alla diversa rappresentazione del Borro delle Forche, in quanto il tratto rappresentato è un elemento di sfondo tratto dalla cartografia di base (CTR). L'osservazione, in questo punto, **è accolta in parte, nel senso e limiti esposti.**

attuale, tra l'altro già realizzato.

**12) Art. 32 Parcheggi scambiatori:** nella *Carta dello Statuto del territorio* si rileva una localizzazione errata del parcheggio scambiatore previsto dai vigenti SU.

**13) Osservazione di carattere generale, valida per tutte le carte del PTCP.**

Dal confronto con il PTC '98 si rileva che nel presente Piano non vengono riportati tutti gli ambiti e tematismi, spesso la rappresentazione delle campiture che ricoprono le basi cartografiche non consente di capire laddove possa realizzarsi una sovrapposizione di specifici tematismi (come per gli artt. 3, 11, 12). Riteniamo indispensabile il riferimento in legenda per ogni tema agli articoli delle norme, visto che talvolta le definizioni non sono coincidenti. Sono stati modificati i perimetri delle invarianti, modifiche che non trovano, in molti casi corrispondenza con la normativa di riferimento.

12) In base ai dati forniti dal Comune, è stata individuata la corretta posizione del parcheggio scambiatore segnalato ed eliminata l'individuazione errata originaria nella *Carta dello Statuto del territorio*.

L'osservazione, in questo punto, è accolta.

13) In relazione alla necessità di integrare la legenda, quanto esposto corrisponde ad un dato effettivo, oggetto di specifica osservazione d'ufficio (oss. n° 8). Si procede pertanto alla correzione dell'errore, indicando la corrispondenza tra i temi in cartografia e le *Norme*.

In relazione alle perimetrazioni delle *aree sensibili di fondovalle*, si rinvia a quanto dedotto al precedente p.to 1 dell'osservazione.

Bisogna precisare, infine, che non tutti gli ambiti e i tematismi del previgente PTC '98 sono stati confermati dal PTC adottato; ad esempio, in relazione al chiarimento richiesto su eventuali sovrapposizioni di invarianti, il PTC adottato ha eliminato la sovrapposizione tra le invarianti strutturali di cui agli artt. 3, 10 e 11 NA, con questo diminuendo la consistenza di molte invarianti che in precedenza si sovrapponevano tra loro fino, talvolta, a coincidere. Nel PTC adottato sono soltanto le *aree di protezione storico ambientale* (art. 12 NA) a continuare a sovrapporsi, eventualmente, ad altre invarianti, come risulta evidenziato nella *Carta dello Statuto del territorio* dalla simbologia grafica utilizzata.

L'osservazione, in questo punto, è accolta in parte, nel senso e limiti esposti.

**L'osservazione, nel suo complesso, è accolta in parte, nel senso e limiti esposti.**





28

Prot. n. 239634 del 11.06.2012

Società Efeso Immobiliare Srl

## Sintesi Osservazione

Il PTC adottato comprende l'area di proprietà, posta nel Comune di Firenze, in via della Torre, tra le *aree fragili del territorio aperto* (art. 11 NA) quale estrema propaggine valliva della AF 08 (Area fragile delle zone collinari a nord dell'Arno nell'area fiorentina) che si insinua tra il corso del torrente Mensola ed il perimetro nord est della Caserma Perotti. L'*area fragile* è suddivisa in due parti dal tracciato di una tramvia di progetto, la linea 2 bis contenuta nel PRG e nel PS del Comune di Firenze.

Rispetto a tale tracciato, la parte dell'*area fragile* ad ovest risulta non avere nessuno dei caratteri propri definiti dall'art. 11 NA ma è viceversa una parte di territorio solo parzialmente aperta, caratterizzata da irreversibili forme di urbanizzazione già esistente.

La linea tramviaria definisce in maniera inequivoca un nuovo "limite della città" e appare privo di logica che le aree racchiuse tra tale tracciato e le estreme propaggini dell'insediamento urbano vengano individuate come "parti del territorio aperto (...) la cui scomparsa o depauperazione costituirebbe la perdita di un rilevante bene della collettività". Lo stesso PS colloca nella porzione di *area fragile* ad est della tramvia la previsione inequivocabilmente urbana del "Parco del Mensola".

La scrivente Società non muove osservazione per questa porzione, fa rilevare invece come tale previsione del PTC venga a determinare un oggettivo impedimento proprio alla realizzazione del Parco, che la sottoscritta sarebbe disposta ad accollarsi quale onere complementare per l'urbanizzazione delle aree di sua proprietà ivi comprese, qualora il Comune si orientasse a prevedere in quest'area, **mediante il trasferimento di capacità edificatorie, che altrove sono in esubero**, il completamento del sistema insediativo urbano, riconoscendola come un'*area di margine* ai sensi dell'art. 36.2 NA del PS. Orientamento che la classificazione di *area fragile* impedirebbe.

Ai sensi del c. 3 dell'art. 11 è ammissibile per i Comuni precisare il perimetro delle *aree fragili*, tuttavia nel caso in esame non si ravvisa alcuna necessità di analisi più approfondite. E' nella sede di formazione del piano non nelle successive fasi di

## Controdeduzione

L'area in esame è compresa in *area fragile del territorio aperto* (art. 11 NA), che costituisce invariante strutturale del PTC, e anche nell'ambito di *tutela del territorio aperto* (art. 7 NA). Il PS del Comune di Firenze, corrispondentemente, la comprende nel "paesaggio aperto", invariante strutturale del piano comunale (art. 11 NA del PS), dove non sono consentite nuove edificazioni o ampliamenti del patrimonio edilizio esistente, né è ammessa la localizzazione di superfici in trasferimento con la modalità della perequazione (art. 11.4.5 NA del PS).

Alla luce di detto contesto, in cui gli elementi indicati non trovano riscontro nello strumento di pianificazione del Comune, e a fronte della molteplicità dei fattori da analizzare e dei profili valutativi da tenere presenti, ciò che costituisce la ragione di una funzione di precisazione a livello comunale, non è possibile, in questa sede, provvedere alla riclassificazione richiesta.



---

precisazione demandate ai Comuni, che deve essere sancita la corretta classificazione delle diverse parti del territorio.

**L'osservazione non è accolta.**





<b>29</b>	<b>Prot. n. 239997 del 11.06.2012</b>	<b>Martina Celoni</b>
<b>Sintesi Osservazione</b>  L'area d'interesse si trova nel Comune di Dicomano, in <i>territorio aperto</i> , sulla riva sinistra del Fiume Sieve e consiste in una porzione di territorio compresa tra l'alveo fluviale e la strada comunale di Bricciana. Considerato che i caratteri morfologici sono quelli tipici delle fasce di protezione fluviali, che il PTC considera tra le realtà di valenza ambientale per interesse naturalistico, storico, paesistico e culturale (vedi <i>Atlante delle invarianti strutturali</i> ), si osserva che le caratteristiche del territorio motiverebbero l'inclusione della zona nelle <i>aree di protezione storico ambientale</i> (art. 12 NA).		<b>Controdeduzione</b>  L'area in esame, proprio in ragione delle caratteristiche evidenziate nell'osservazione, non ricade soltanto e genericamente in <i>territorio aperto</i> (art. 7 NA) bensì anche, per la gran parte, all'interno di particolari ambiti, le <i>aree sensibili di fondovalle</i> (art. 3 NA), che costituiscono invariante strutturale del PTC adottato. L'osservazione induce quindi a rivedere il perimetro dell' <i>area sensibile</i> inizialmente definito, in quanto la delimitazione proposta risulta maggiormente aderente alle caratteristiche morfologiche locali e consente migliori possibilità di tutela dell'ambito perfluviale. Si procede pertanto ad apportare tale modifica, come risultante nella <i>Carta dello Statuto del territorio</i> .
<b>L'osservazione è accolta in parte, nel senso e limiti esposti.</b>		

30

Prot. n. 240038 del 11.06.2012

Alvaro Pratelli

#### Sintesi Osservazione

L'osservazione è relativa ad un'area posta in Comune di Scandicci, loc. San Colombano e verte su due aspetti:

- una porzione dell'area è compresa dal PTC adottato tra le "Aree di recupero e/o restauro ambientale" (art. 21 NA). La porzione indicata in azzurro in fig. 3 risultava anch'essa inserita dal previgente PTC '98 nelle aree di cui all'art. 21 NA insieme all'area perimetrata dal PTC adottato. E' stata infatti recepita dallo SU comunale e nel dicembre 2012 è stato presentato dalla proprietà un Progetto Unitario volto a recuperare l'intera area. Il progetto è ancora in fase di discussione (è stato formulato parere favorevole dalla commissione edilizia comunale). L'esclusione della porzione di area in esame crea difficoltà per la prosecuzione dell'iter del Progetto Unitario presentato. Si chiede quindi di reinserire tale area tra quelle di cui all'art. 21 NA;

- un'altra porzione di area, sempre di proprietà, indicata in fig. 6 è stata interessata in passato ed attualmente parzialmente da attività di recupero di rifiuti inerti (porzione ovest) e, previa autorizzazione, come sito di stoccaggio temporaneo per il materiale di scavo estratto per la realizzazione della linea 1 della tramvia tra gli anni 2006-2009 (porzione est). Attualmente nell'area è ubicato l'impianto di valorizzazione del materiale di scavo proveniente dagli scavi per la realizzazione del collettore fognario in riva sinistra del Fiume Arno di Publicacqua. L'area si presenta priva di vegetazione e necessiterà di sistemazione alla stessa stregua dell'area perimetrata nel PTC adottato. Si rileva che nel PTC previgente anche tale porzione di territorio appare essere inserito nelle aree di recupero e/o restauro ambientale. Inoltre l'intero comparto è stato interessato in passato da attività estrattiva, come si evince dalla carta geomorfologica del PS comunale. In considerazione di quanto esposto si richiede di modificare il PTC recependo la nuova perimetrazione delle Aree di recupero e/o restauro ambientale, di cui all'art. 21 NA come riportato in fig. 10.

#### Controdeduzione

L'indicazione delle *aree di recupero e/o restauro ambientale* (art. 21 NA) contenuta nella *Carta dello Statuto del territorio* del PTC adottato è ricognitiva di situazioni che presentano condizioni variamente connotate da degrado ambientale. Il PTC si limita ad indicare un'esigenza che dovrà essere soddisfatta nel modo migliore possibile nei contesti dati. Si precisa inoltre che l'indicazione del PTC adottato per l'area in esame corrisponde a quanto contenuto negli SU comunali vigenti.

Tuttavia, può contribuire ad una ulteriore precisazione l'integrazione del comma 2 dell'art. 21 NA con la formulazione "con finalità ricognitive" dopo "indicate".

**L'osservazione è accolta in parte, nel senso e limiti esposti.**



**31**

Prot. n. 240059 del 11.06.2012

*Park Hotel Fiesole Srl***Sintesi Osservazione**

Relativamente all'art. 12 (Aree di protezione storico-ambientale) delle *Norme* del PTC adottato, per le strutture Turistico-ricettive e Culturali ricadenti nel territorio del Comune di Fiesole, alla luce degli obiettivi di promozione e valorizzazione del turismo e della cultura e della situazione effettiva dell'area interessata, si chiede la modifica del limite quantitativo previsto dal comma 3, lettera d).

**Controdeduzione**

La modificazione richiesta, nella parte in cui ha ad oggetto il limite di ampliamento, contrasta con l'impostazione del PTC per quanto riguarda il coordinamento delle tutele da riservarsi alle *invarianti strutturali* del territorio provinciale, quali le *aree di protezione storico-ambientale* di cui all'art. 12 NA. Difatti, lo scopo della pianificazione di area vasta è consentire una valutazione unitaria e sovracomunale delle tematiche territoriali che, per loro natura, richiedono una visione di ampio respiro, coordinata e non racchiusa entro le limitate dimensioni dei confini comunali.

Gli elementi contenuti nell'osservazione (e anche nelle **osservazioni nn. 32 e 33**) peraltro confermano la necessità di riconsiderare la congruità fra caratteri, qualificazione e disciplina dell'area APS 085, su cui si rinvia alla **controdeduzione n. 15, punto n. 2**.

L'osservazione, nel punto in cui chiede la modifica della disciplina contenuta nel comma 3, lettera d), dell'art. 12 NA del PTC non può essere accolta.

**L'osservazione non è accolta**

<b>32</b>	Prot. n. 240076 del 11.06.2012	<b>"Villa San Michele Srl"</b>
<b>Sintesi Osservazione</b>		<b>Controdeduzione</b>
<p>Relativamente all'art. 12 (Aree di protezione storico-ambientale) delle Norme del PTC adottato, per le strutture Turistico-ricettive e Culturali ricadenti nel territorio del Comune di Fiesole, alla luce degli obiettivi di promozione e valorizzazione del turismo e della cultura e della situazione effettiva dell'area interessata, si chiede la modifica del limite quantitativo previsto dal comma 3, lettera d).</p>		<p>La modificazione richiesta, nella parte in cui ha ad oggetto il limite di ampliamento, contrasta con l'impostazione del PTC per quanto riguarda il coordinamento delle tutele da riservarsi alle <i>invarianti strutturali</i> del territorio provinciale, quali le <i>aree di protezione storico-ambientale</i> di cui all'art. 12 NA. Difatti, lo scopo della pianificazione di area vasta è consentire una valutazione unitaria e sovracomunale delle tematiche territoriali che, per loro natura, richiedono una visione di ampio respiro, coordinata e non racchiusa entro le limitate dimensioni dei confini comunali.</p> <p>Gli elementi contenuti nell'osservazione (e anche nelle <b>osservazioni nn. 31 e 33</b>) peraltro confermano la necessità di riconsiderare la congruità fra caratteri, qualificazione e disciplina dell'area APS 085, su cui si rinvia alla <b>controdeduzione n. 15, punto n. 2</b>.</p> <p>L'osservazione, nel punto in cui chiede la modifica della disciplina contenuta nel comma 3, lettera d), dell'art. 12 NA del PTC non può essere accolta.</p>
<b>L'osservazione non è accolta</b>		



**33****Prot. n. 240087 del 11.06.2012****"Pensione Bencistà Srl"****Sintesi Osservazione**

Relativamente all'art. 12 (Aree di protezione storico-ambientale) delle Norme del PTC adottato, per le strutture Turistico-ricettive e Culturali ricadenti nel territorio del Comune di Fiesole, alla luce degli obiettivi di promozione e valorizzazione del turismo e della cultura e della situazione effettiva dell'area interessata, si chiede la modifica del limite quantitativo previsto dal comma 3, lettera d).

**Controdeduzione**

La modificazione richiesta, nella parte in cui ha ad oggetto il limite di ampliamento, contrasta con l'impostazione del PTC per quanto riguarda il coordinamento delle tutele da riservarsi alle *invarianti strutturali* del territorio provinciale, quali le *aree di protezione storico-ambientale* di cui all'art. 12 NA. Difatti, lo scopo della pianificazione di area vasta è consentire una valutazione unitaria e sovracomunale delle tematiche territoriali che, per loro natura, richiedono una visione di ampio respiro, coordinata e non racchiusa entro le limitate dimensioni dei confini comunali.

Gli elementi contenuti nell'osservazione (e anche nelle **osservazioni nn. 31 e 32**) peraltro confermano la necessità di riconsiderare la congruità fra caratteri, qualificazione e disciplina dell'area APS 085, su cui si rinvia alla **controdeduzione n. 15, punto n. 2**.

L'osservazione, nel punto in cui chiede la modifica della disciplina contenuta nel comma 3, lettera d), dell'art. 12 NA del PTC non può essere accolta.

**L'osservazione non è accolta.**

## Sintesi Osservazione

1) A seguito di una ricognizione di maggior dettaglio sull'uso del suolo si rende necessario rettificare il perimetro del *territorio aperto* in località S. Vincenzo a Torri, in modo da ampliarlo includendo una modesta porzione. Analoga correzione sarà apportata agli elaborati degli strumenti di pianificazione comunale.

1.1) Nell'abitato di S. Vincenzo a Torri sono perimetrare due *aree sensibili di fondovalle* che sono da stralciare in quanto non corrispondenti alla definizione contenuta in disciplina (art. 3, comma 3, NA): una comprende una parte dell'abitato di S. Vincenzo a Torri, l'altra porzioni di territorio interessate dalla Variante SP12 al centro abitato, in fase di progettazione esecutiva.

2) In merito alle incongruenze rilevate, si segnalano alcune differenze tra i tematismi contenuti nel PTC adottato e gli strumenti urbanistici di pianificazione:

- diversa individuazione e perimetrazione dei "manufatti e siti vincolati ai sensi delle leggi 364/09, 1089/39 e dei decreti legislativi 490/99 e 42/04" contenuti nella *Carta dello Statuto del territorio* del PTC adottato con le perimetrazioni individuate nell'elaborato PV04 "Vincoli storico-culturali (Codice dei beni culturali e del paesaggio/Parte I)" della Variante al PS adottata con delib. CC n° 30 del 23.02.2012.

2.1) Nella *Carta dello Statuto del territorio* del PTC adottato risulta assente l'impianto a

## Controdeduzione

1) La richiesta di ridefinire il perimetro dell'insediamento di S. Vincenzo a Torri, inserendo una modesta porzione in *territorio aperto* (art. 7 NA), si basa su approfondimenti operati alla scala locale e pertanto si procede alla correzione richiesta e, conseguentemente, alla ridefinizione del perimetro dell'*ambito di riferimento* (art. 10 NA) denominato A18 *Pianure alluvionali della Pesa*, come risultante nella tav. 24 della *Carta dello statuto del territorio*.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

1.1) L'osservazione segnala l'erronea perimetrazione delle *aree sensibili di fondovalle* (art. 3 NA) nella tav. 24 della *Carta dello Statuto del territorio*, in loc. S. Vincenzo a Torri. Quanto alla porzione dell'abitato segnalata, trattandosi con tutta evidenza di errore materiale, si procede alla correzione richiesta. Quanto alla seconda area segnalata, si procede ad una correzione parziale del perimetro mantenendo in *area sensibile*, come da definizione, la fascia adiacente il corso d'acqua.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta in parte, nel senso e limiti esposti**.

2) L'indicazione dei manufatti e dei siti vincolati contenuta nella *Carta dello Statuto del territorio* è di natura meramente ricognitiva, come difatti indicato nel comma 2 dell'art. 14 NA (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico). Quanto rappresentato dal PTC corrisponde a quanto contenuto nella banca dati del Sistema Informativo Territoriale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Toscana, predisposta in collaborazione con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana (Ministero per i Beni e le Attività Culturali). Le eventuali modifiche da apportare potranno essere prese in considerazione quando verrà fatto l'aggiornamento. La Provincia provvede ad inoltrare alla Regione Toscana tutte le segnalazioni in tal senso pervenute al fine di contribuire al periodico aggiornamento della banca dati.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta**.

2.1) Quanto segnalato corrisponde ad un dato effettivo. Si procede pertanto alla correzione



rischio di incidente rilevante "Petroli Firenze Spa", correttamente censito invece nel doc. QC 15bis del quadro conoscitivo.

2.2) Nella *Carta dello Statuto del territorio* del PTC adottato sono presenti incongruenze nell'individuazione e perimetrazione dei seguenti servizi e attrezzature di rilievo sovracomunale:

- a) Centro Servizi del Ministero delle Finanze: trattasi di attrezzatura mai completata e entrata in esercizio per la quale il nuovo RU, adottato con delib. CC n° 31 del 23.02.2012 prevede disciplina di dettaglio per la valorizzazione dell'immobile, al fine del superamento delle condizioni di degrado e di abbandono, mediante interventi di riqualificazione con inserimento di un mix funzionale con destinazioni d'uso di pregio (Scheda RQ07b di cui all'Allegato B delle Norme per l'attuazione del RU);
- b) Centrale ENEL di Casellina: il nuovo RU ridefinisce il perimetro dell'area effettivamente utilizzata per la produzione e distribuzione dell'energia elettrica;
- c) Scuola media Superiore "L. B. Alberti": tenuto conto della programmata dismissione dell'istituto scolastico, il nuovo RU prevede disciplina di dettaglio per la valorizzazione dell'immobile con riconversione per funzioni private;
- d) Villa di Castel Pulci: tenuto conto dell'avanzata fase di realizzazione del progetto di recupero del complesso edilizio da adibirsi a Scuola Superiore di Magistratura, si ritiene opportuno annoverare la villa e le sue pertinenze tra i "servizi e attrezzature di rilievo sovracomunale";
- e) parcheggio scambiatore: attrezzatura di prossima realizzazione da inserire nel repertorio dei "Servizi e attrezzature di rilievo sovracomunale".

2.3) Nella *Carta dello Statuto del territorio* del PTC adottato sono presenti incongruenze nell'individuazione e perimetrazione degli insediamenti produttivi e le perimetrazioni dei tessuti produttivi indicate nell'elaborato "Livello A - Disciplina dei suoli e degli insediamenti" del nuovo RU.

3) Infine si fa presente che durante i 60 giorni di pubblicazione del nuovo RU è pervenuta un'osservazione da parte di un gruppo di cittadini di S. Michele a Torri, in merito alla perimetrazione delle *aree di protezione*

dell'errore nella *Carta dello Statuto del territorio*.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

2.2) Per quanto riguarda la segnalazione di incongruenze nell'individuazione di alcuni servizi e di attrezzature di rilievo sovracomunale nella *Carta dello Statuto del territorio*, si opera come sottoelencato:

- a) a seguito di verifica, in base agli elementi forniti dal Comune, si provvede ad eliminare l'indicazione contenuta nel PTC adottato per l'ex Centro Servizi del Ministero delle Finanze;
- b) in base agli elementi forniti dal Comune, si provvede alla correzione dell'area della Centrale ENEL di Casellina;
- c) verificato che l'immobile svolge in atto la funzione scolastica a cui è destinato, sentita la Direzione Patrimonio Espropri Gestione Immobili e TPL, non è possibile modificare l'indicazione della Scuola media Superiore "L. B. Alberti" contenuta nel PTC adottato. Si provvede invece a modificare il comma 4 dell'art. 24 (Servizi e attrezzature di rilievo sovracomunale) in modo che l'eventuale dismissione di edifici sedi di scuole di competenza provinciale conforme alla programmazione del servizio scolastico non costituisca variante al PTC;
- d) la Villa di Castel Pulci risulta già compresa dal PTC adottato tra i "servizi e attrezzature di rilievo sovracomunale" (art. 24 NA) con apposito simbolo grafico che ne indica la previsione. Si provvede pertanto a modificare l'indicazione in "esistente";
- e) il PTC adottato non contiene il repertorio dei "Servizi e attrezzature di rilievo sovracomunale"; gli stessi sono indicati con specifico simbolo grafico nella *Carta dello Statuto del territorio*. Quanto ai parcheggi scambiatori, il PTC adottato indica già sia il parcheggio scambiatore di Villa Costanza sia quello in loc. Pontignale;

L'osservazione, in questo punto, è **accolta in parte, nel senso e limiti sopra esposti**.

2.3) A seguito di verifica, in base agli elementi forniti dal Comune, si provvede alla correzione dei perimetri degli insediamenti produttivi, come risultante nella *Carta dello Statuto del territorio* del PTC.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

3) Il contenuto dell'allegato consiste in una osservazione formulata al *Regolamento urbanistico* del Comune di Scandicci, contenente la richiesta di ridefinizione del perimetro di un'area di *protezione storico-*



*storico-ambientale.* In fase di controdeduzione, le necessarie verifiche potranno richiedere un confronto tecnico, trattandosi di tematismo comune a PTC e agli strumenti urbanistici comunali. A tal fine si allega copia dell'osservazione pervenuta.

*ambientale* prevista dallo stesso RU in coerenza con le previsioni del *Piano strutturale* (PS) comunale. E' necessario precisare che il PTC adottato ha recepito la previsione di detta *area di protezione storico-ambientale* definita dal PS approvato, ai sensi della previgente disciplina del PTC '98, e che il Comune, ove le aree, a seguito di approfondimenti a scala più di dettaglio, manifestino in tutto o in parte caratteri diversi da quelli allo stato individuati e considerati, può comunque precisarne le perimetrazioni (vedi comma 2 dell'art. 12 NA) se ne ricorrono i presupposti.

**L'osservazione, considerata nel suo complesso, è accolta in parte, nel senso e limiti di quanto esposto nei singoli punti.**





**Sintesi Osservazione**

- 1) Nel **doc. QC 08.1 (Protezione idrogeologica)**, tav. 2, si propone di ridefinire alcune porzioni dell'areale (a nord e a est della frazione di Bruscoli, dalla sommità delle dorsali di Monte Bastione-Poggio della Guardia e dal crinale tra Monte Bastione e Monte Luario sino alla chiusura verso valle dei bacini imbriferi all'altezza dell'abitato di Bruscoli) come R3, in particolare la parte alta e mediana del bacino imbrifero del rio Matterello e di rivedere l'idoneità dello stesso in termini di "Attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche del bacino montano", recepite dal PSAI dell'Autorità di bacino del Reno.
- 2) Si propone l'inserimento, in tav. 2 del **doc. QC 08.1 (Protezione idrogeologica)**, delle sorgenti segnalate nella cartografia allegata (Tav. 01 Ubicazione delle sorgenti).
- 3) Per quanto indicato nell'art. 6 NA (Protezione di pozzi e sorgenti selezionati), si propone l'inserimento dell'intero areale "Faggeta di Bruscoli-Monti Bastione e Luario" all'interno della categoria cartografica definita Media della Vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento.

**Controdeduzione**

- 1) Il doc. QC 08.1 (Protezione idrogeologica) riporta, a titolo ricognitivo, il PSAI dell'Autorità di Bacino del Reno. Pertanto, il PTC non può modificare tale quadro della pianificazione sovraordinata; può altresì contribuire ad approfondimenti e verifiche ed effettuare proposte integrative (come nel caso del Database AFRARIS - doc. QC 24 Atlante delle frane con elevato rischio in Provincia di Firenze e prime valutazioni in materia di mitigazione) che sono valutate, ed eventualmente recepite, dall'Autorità di Bacino.  
L'osservazione, in questo punto, **non può essere accolta.**
- 2) Occorre precisare che il doc. QC 08.1 (Protezione idrogeologica) del quadro conoscitivo del PTC contiene la ricognizione degli elementi "pozzi e sorgenti" censiti dal PTC '98 previgente, come indicato in legenda.  
La richiesta di inserimento, in detta cartografia, delle sorgenti segnalate **non può essere accolta.**
- 3) Il metodo per la determinazione della Vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento (paragrafo 1.7.3 del Titolo I dello *Statuto del territorio*) è essenzialmente imperniato sul concetto di vulnerabilità intrinseca e quindi sulla tipologia ed estensione della "copertura" superficiale del terreno. E' pur vero che le eventuali sorgenti possono essere un elemento di attenzione nella redazione di una carta della vulnerabilità degli acquiferi, in quanto potenziali punti di contaminazione diretta dell'acquifero. Tale considerazione non è, tuttavia, tipica del livello analitico utilizzato per la redazione della cartografia, ma di un livello successivo e sviluppato tipicamente con minore denominatore di scale, in cui vengono approfonditi gli aspetti legati anche alla presenza, quantità, qualità ed uso delle risorse. Sulla base del criterio utilizzato, nella zona a nord e a nord est si ritiene di confermare la vulnerabilità Bassa in quanto, a livello formazionale, sono presenti complessi marnosi e argillitici praticamente privi di circolazione idrica.  
L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

3.1) Come indicato nella tavola allegata, l'areale presenta numerose sorgenti ed alcune di queste sono da comprendere tra gli "attingimenti destinati all'uso idropotabile acquedottistico" e pertanto da inserire nella *Carta dello Statuto del territorio*. Le sorgenti inserite nella cartografia andrebbero sottoposte a quanto definito nell'art. 2 NA (Aree instabili e vulnerabili all'inquinamento).

4) Per quanto definito dal par. 1.7.3.3 dello *Statuto del territorio*, l'areale andrebbe inserito nella classe M "Vulnerabilità Media", nonché sottoposto, nei punti sorgivi ad uso idropotabile, alla tutela di cui al par. 1.7.4 (Tutela delle risorse idriche potabili).

3.1) La *Carta dello Statuto del territorio* contiene l'indicazione meramente ricognitiva delle sorgenti ad uso idropotabile acquedottistico, secondo la definizione contenuta nel comma 1 dell'art. 6. La verifica operata in relazione alle sorgenti segnalate non ha fatto emergere ulteriori captazioni ad uso idropotabile acquedottistico nella zona in esame rispetto a quanto già riportato dal PTC adottato.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

4) Si rinvia alle controdeduzioni contenute nei punti precedenti.

**L'osservazione, considerata nel suo complesso, non è accolta.**



**36****Prot. n. 240251 del 11.06.12****Marco Catelani****Sintesi Osservazione**

Negli elaborati cartografici relativi alla previsione di nuova viabilità, non risulta inserita alcuna nuova previsione di viabilità alternativa all'attraversamento del centro abitato di S. Polo in Chianti. Tale viabilità è strategica ed essenziale (ed attualmente l'unica) nei collegamenti fra il Valdarno, il Chianti e l'Area Fiorentina. Molto spesso la sua interruzione all'interno del centro abitato ha causato notevoli disagi alla collettività, senza contare che, attualmente, la stessa viabilità non permette lo scambio di due autoveicoli e che sulla stessa si aprono numerosi accessi ad edifici residenziali ricadenti nella parte storica del paese, peraltro privi di marciapiede, mettendo a rischio l'incolumità di chi vi abita.

In tema di priorità, dopo la Variante alla Chiantigiana in località Strada in Chianti, nel PTC adottato risulta inserita una nuova viabilità alternativa anche nel Capoluogo (Greve in Chianti). Anche in questo caso, come per l'intervento di Strada in Chianti, viene privilegiata una nuova viabilità laddove è attualmente assicurata la doppia circolazione del senso di marcia nell'attraversamento del centro abitato e una viabilità alternativa all'interno del centro abitato stesso, a discapito di interventi più semplici e risolutivi di problematiche di maggior peso, come appunto quella di S. Polo in Chianti.

**Controdeduzione**

L'attraversamento dei centri abitati costituisce una criticità che purtroppo riguarda la gran parte dei centri abitati della Provincia e non sempre è di facile risoluzione, soprattutto perché la previsione di una nuova variante deve avere dei presupposti di fattibilità, oltre che finanziari, anche tecnici; infatti le varianti previste nel PTC sono frutto di studi di fattibilità tecnico-economica che devono essere alla base di ogni programmazione.

La programmazione della Provincia è formata in base alle esigenze dei Comuni, che dettano le priorità prevedendo le eventuali varianti ai centri abitati nei loro piani urbanistici, come è avvenuto ad esempio per la variante di Greve.

Si ricorda che la disciplina contenuta nel comma 6 dell'art. 30 NA (Strade di rilievo sovramunicipale) dispone che i Comuni possono proporre modifiche ai tracciati di interesse provinciale, purché siano assicurate le funzioni di collegamento previste dal PTC. Possono essere proposte modifiche per soddisfare esigenze derivanti dalla necessità di minimizzare l'impatto sull'ambiente, sul paesaggio, in caso di rilevanti difficoltà di costruzione o per ragioni di diverso assetto urbanistico.

**L'osservazione non è accolta.**

37

Prot. n. 240278 del 11.06.2012

Comune di Incisa Valdarno

**Sintesi Osservazione**

**Controdeduzione**

1) La realizzazione della terza corsia dell'autostrada A1 interessa alcuni fabbricati che, pur non sottoposti a procedure espropriative, in virtù della loro estrema vicinanza al nastro stradale ampliato, subiranno pesantemente gli effetti dell'inquinamento atmosferico e acustico derivanti dal traffico. L'amministrazione Comunale di Incisa in Val d'Arno cerca una soluzione urbanistica coerente con i principi di governo del territorio contenuti negli strumenti di pianificazione territoriale. Si chiede che venga definita nel PTC una specifica disciplina per lo spostamento di tali fabbricati, con particolare riferimento a:

- criteri per individuare le costruzioni suscettibili di spostamento;
- criteri e parametri per disciplinare lo spostamento, ove consentito.

1) Una specifica disciplina finalizzata alla rimozione e riorganizzazione delle situazioni di degrado ambientale, operante alla scala territoriale, necessita di un adeguato quadro conoscitivo in modo da poter offrire i corretti orientamenti richiesti. Il quadro conoscitivo del PTC adottato non contiene analisi di questo tipo. Le integrazioni saranno prese in considerazione in sede di aggiornamento, anche ai fini della formazione di una eventuale specifica variante al PTC. L'osservazione, in questo punto, **non è accolta**.

2) Le aree comprese tra i tracciati della linea ferroviaria lenta Firenze-Roma e dell'autostrada A1, ubicate a est del centro abitato di Burchio, classificate dal PTC'98 previgente quali "Servizi e attrezzature di livello provinciale e/o regionale" non risultano più così riproposte dal PTC adottato. Tali aree sono ancora disciplinate dal PS tra le "Attrezzature e servizi di livello sovracomunale" (attrezzature sportive) e dal RU come "Zona per attrezzature di livello sovracomunale - A1", previsione decaduta alla scadenza quinquennale. L'Amministrazione Comunale non intende riproporre tale previsione ma modificarla in favore di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili (centrale elettrica a biomasse). Si chiede pertanto che l'area in questione venga inserita tra i "Servizi e attrezzature tecnologiche di rilevanza sovracomunale" (art. 24bia NA).

2) La destinazione che si intende prevedere per l'area in questione, come enunciata dall'osservazione, non ha caratteristiche di rilevanza sovracomunale ma è da comprendere tra i servizi ed attrezzature di livello comunale. L'osservazione, in questo punto, **non è accolta**.

3) Le *aree di protezione storico ambientale* (art. 12 NA), che secondo il PS dovrebbero proteggere i crinali principali, coprono in realtà gran parte dei versanti e in molti casi si spingono fino ai fondovalle, per mancanza nel PS di segni più prossimi alle fasce di crinale. La variante al PS per l'Utoe di Entrata ha ridotto tali aree, limitatamente a quelle investite dalla variante stessa, fino alle parti più prossime ai crinali principali. Considerato che l'Amministrazione

3) La disciplina contenuta nel PTC adottato non esclude che, da un'analisi condotta ad una scala più di dettaglio, si renda opportuno procedere ad una diminuzione della consistenza delle *aree di protezione storico ambientale* (art. 12 NA). In relazione alle caratteristiche proprie delle aree in questione e in applicazione dei requisiti definiti dal PTC, il Comune può provvedere ad una ridefinizione dei perimetri, sempreché ne sussistano i presupposti di fatto. Tale





Comunale intende procedere alla ridelimitazione delle restanti aree di protezione storico ambientale in modo da renderle effettivamente aderenti alle finalità della tutela, si chiede che vengano rivisti i perimetri di dette aree così come proposto nella cartografia allegata.

4) Con riferimento ai "Servizi e attrezzature di livello provinciale e/o regionale" (art. 24 NA), si evidenzia l'errata ubicazione cartografica della sede della Protezione civile in loc. Burchio.

5) Si chiede la modifica del perimetro delle *aree sensibili di fondovalle* (art. 3NA) in loc. S. Maria Maddalena, nell'area produttiva ricompresa dal RU in "Zona artigianale e/o industriale - 13", già attuata.

evenienza, comunque subordinata all'esito di specifici approfondimenti, deve essere effettuata così come già previsto nel medesimo art. 12 NA (comma 2).

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

4) L'osservazione segnala la presenza di un errore materiale. Si procede alla correzione richiesta come risultante nella *Carta dello Statuto del territorio*.

L'osservazione, in questo punto, **è accolta.**

5) Si procede alla ridefinizione del perimetro delle *aree sensibili di fondovalle*, assicurandone la continuità lungo i corsi d'acqua, e del perimetro dell'insediamento produttivo esistente in loc. S. Maria Maddalena, come risultante nella *Carta dello Statuto del territorio*.

L'osservazione, in questo punto, **è accolta.**

**L'osservazione, considerata nel suo complesso, è accolta in parte, nel senso e limiti di quanto esposto nei singoli punti.**

## Sintesi Osservazione

Il gruppo NODO A NORD OVEST, formato da cittadini, insegnanti, amministratori di strutture sociali, membri di comitati, da tempo impegnati sul territorio periferico che comprende i borghi storici di Peretola, Petriolo, Quaracchi, Brozzi, Le Piagge e vari insediamenti della Piana fiorentina, ai fini del più vasto interesse pubblico, esprime le seguenti osservazioni.

E' da premettere che la porzione di territorio compresa nei Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio è caratterizzata dalla presenza di grandi infrastrutture, servizi ed attrezzature di interesse sovracomunale e risulta interessata dal loro potenziamento ed incremento. Il PTC adottato definisce tali aree quali: *aree sensibili di fondovalle* (art. 3 NA); *ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale* (art. 10 NA); *siti di importanza regionale*, SIR 45 Stagni della piana fiorentina e pratese, che comprende in particolare aree naturali protette di interesse locale (art. 8 NA) quali *Podere La Querciola* (APFI02) e *Stagni di Focognano* (APFI04); *aree di recupero e/o restauro ambientale* (art. 21 NA). L'area ricadente nel Comune di Firenze (aeroporto, Parco di Castello, Scuola Marescialli, area Ligresti) è classificata *aree sensibili di fondovalle* (art. 3 NA); quella ricadente nel Comune di Sesto Fiorentino, posta in salvaguardia nella variante adottata del PIT per lo sviluppo dell'aeroporto di Peretola è classificata *ambiti di reperimento per l'istituzione di aree protette* (art. 10 NA) e l'area ricadente nel Comune di Campi Bisenzio, dove è previsto il nuovo inceneritore, è classificata *aree di recupero e/o restauro ambientale* (art. 21 NA).

Tutte le aree sopra menzionate, comprese le zone umide, gli stagni e le oasi naturalistiche, sono inserite all'interno del perimetro del futuro "Parco della Piana".

Si rilevano:

- difficoltà nella consultazione dei documenti per mancanza di collegamenti immediati tra normativa e cartografia, soprattutto nella lettura delle strategie territoriali e delle relative azioni per il raggiungimento degli obiettivi del piano, spesso non riportati graficamente quali le previsioni di alcune infrastrutture di interesse regionale, i riferimenti agli obiettivi del parco della Piana, il piano convenzionato di Castello,

## Controdeduzione

L'impostazione di questo piano, in relazione alla varietà degli aspetti "materiali" su cui è da provvedere e della dimensione degli interessi da considerare (profili ambientali, paesaggistici, territoriali in senso stretto, interessi di rilievo sovracomunale o non, ecc.), è quella di riuscire a contemperare le diverse esigenze e gli innumerevoli interessi presenti sul territorio che, per quanto di peso e rilevanza diversi, debbono essere presi in considerazione. In relazione agli aspetti sollevati nell'osservazione, il PTC ha tra i principali obiettivi quello della tutela, valorizzazione ed incremento della rete ecologica, del patrimonio naturalistico e della biodiversità nella piana fiorentina, obiettivi per i quali sono appropriate e proporzionate le decisioni già adottate, che nel, più generale e complessivo contesto, si ritiene di confermare. E' inoltre da precisare che:

- il piano ha un contenuto eterogeneo, in conseguenza della molteplicità delle sue funzioni valutative e qualificatorie di fatti e situazioni dai contorni non sempre netti. A questo si aggiunge, nel caso concreto di questo piano, la particolare rilevanza e significatività degli obiettivi che questa Amministrazione si è proposta. Tutto ciò spiega l'inevitabile complessità del piano nel suo insieme, una complessità che allo stato, per quanto siano condivisibili i motivi di semplificazione e semplicità che ispirano l'osservazione, non è possibile ridurre ulteriormente;
- il piano si configura tra gli altri come l'esito di una serie di scelte, alcune delle quali correlate a ruoli e competenze proprie, altre dettate dalla pianificazione sovraordinata e di settore e come tali da recepire nella loro integrità;
- quanto alla mancata rappresentazione del potenziamento dell'aeroporto, non si tratta di carenza grafica del PTC. Il piano non rappresenta le aree di salvaguardia correlate alla previsione dell'ampliamento dell'aeroporto in quanto, diversamente da come ritenuto, esse sono contenute in una proposta di integrazione al PIT che non è stata ancora adottata (vedi in par. 4.3 della Monografia dell'Area fiorentina - Proposta di deliberazione al CRT n. 10/2011);
- quanto al termovalorizzatore, si tratta di una previsione contenuta nella pianificazione di settore in attuazione del piano regionale. Il



ecc.;

- forti contraddizioni tra il contenuto dell'articolato richiamato in premessa (in particolare gli artt. 3, 10 e 21 NA; i contenuti della scheda SIR 45 e della Monografia *Area fiorentina*) e la previsione di attrezzature tecnologiche e nuove infrastrutture in aree già fortemente compromesse sotto l'aspetto ambientale e la qualità della vita.

Si chiede il superamento delle contraddizioni che emergono con le suddette previsioni, vincolando tali aree a soli interventi di salvaguardia e recupero ambientale, conservazione e recupero delle attività agricole, al potenziamento dei corridoi ecologici di collegamento fra i parchi cittadini e il futuro parco della piana mediante la realizzazione di nuovi percorsi pedonali.

piano interprovinciale dei rifiuti (FI-PO-PT) è stato approvato nell'ultima seduta del CP del dicembre 2012 (DCP n. 148 del 17.12.2012). Il PTC, nella *Carta dello Statuto del territorio*, individua le attrezzature tecnologiche di rilevanza sovracomunale esistenti o previste, come definite e individuate dalla pianificazione di settore (art. 24bis NA).

**L'osservazione, nel senso e limiti esposti, non è accolta.**

## Sintesi Osservazione

- 1) La normativa del PTC propone frequentemente la locuzione “*gli strumenti urbanistici comunali*” (con abbreviazione SU), determinando incertezze interpretative alla luce della nuova terminologia introdotta dalla LR 1/2005. Si consiglia quindi di utilizzare espressamente le diverse locuzioni che si prospettano nell’osservazione.
- 2) Al **comma 11 dell’art. 1** è opportuno precisare che l’adeguamento alle previsioni del PTC da parte dei Comuni è da effettuarsi al momento della formazione del PS o del RU ovvero della prima variante di carattere sostanziale o generale alla strumentazione comunale.
- 3) **Art. 3 NA (Aree sensibili di fondovalle):**  
- è necessario eliminare il comma 6 o riformularlo in modo appropriato, trattandosi di materie semmai soggette ad altre forme di specifica regolamentazione;  
- al comma 11 si segnala che solo in alcuni casi e non “*di norma*” gli ambiti interessati da interventi di tipo strutturale previsti dalla pianificazione di bacino destinati alla realizzazione di casse di esondazione sono ricompresi dal PTC in aree sensibili.
- 4) **Art. 4 NA (Aree per il contenimento del rischio idraulico):** si segnala che al comma 1 è necessario rettificare il riferimento alle misure di salvaguardia dei PAI, in riferimento agli ambiti interessati da interventi di tipo strutturale per la riduzione del rischio idraulico, con le misure di salvaguardia dei piani di bacino stralcio “rischio idraulico”
- 5) **Art. 6 NA (Protezione di pozzi e sorgenti selezionati):**  
- si propone la seguente integrazione del **comma 5**: “I Comuni, nell’ambito delle attività valutative finalizzate alla

## Controdeduzione

- 1) Detta locuzione appartiene ad un’esperienza matura e condivisa. Non conviene, allo stato, innovare. L’osservazione, in questo punto, **non è accolta.**
- 2) A seguito di specifica osservazione d’ufficio (oss. n. 8), si procede ad integrare il testo del comma 11, precisando che, nel caso di varianti agli strumenti della pianificazione territoriale o agli atti del governo del territorio del Comuni, l’adeguamento alle previsioni del PTC è da intendere nei limiti di ciò che forma oggetto delle varianti stesse. L’osservazione, in questo punto, **è accolta.**
- 3) Per quanto riguarda la disciplina contenuta nel comma 6 dell’art. 3NA, il riferimento è alla pianificazione comunale cui spetta il compito di assicurare la tutela delle *aree sensibili di fondovalle* temperando, se del caso, le diverse esigenze delle attività ricreative esercitabili in dette aree con il rispetto dell’integrità ecologica, ad esempio, delle fasce perfluviali o delle zone umide. Quanto alla locuzione “*di norma*” contenuta nel comma 11, essa è da intendersi con il significato di “*in genere*”, cioè la regola che si è seguita nella maggior parte dei casi, implicitamente ammettendo deroghe. L’osservazione, in questo punto, **non è accolta.**
- 4) L’osservazione segnala la presenza di un errore materiale. Si provvede ad inserire nel comma 1 dell’art. 4 il seguente corretto riferimento ai *piani di bacino*, che possono essere formati anche per stralci ai sensi della legge citata:  
“(omissis) In tali aree si applicano le misure di salvaguardia dei *piani di bacino* di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”.  
L’osservazione, in questo punto, **è accolta.**
- 5) L’integrazione al comma 5 dell’art. 6 NA non è necessaria. Quanto al comma 7, l’osservazione discende probabilmente dalla presenza di un refuso nel testo, laddove è contenuto l’erroneo





pianificazione, considerano, sulla base dei dati disponibili, la consistenza degli emungimenti e delle derivazioni esistenti, come l'entità degli abbassamenti indotti della falda ed i tratti di corsi d'acqua con portata critica, in relazione al contesto idrologico ed idrogeologico e alla possibilità di soddisfare ulteriori fabbisogni";  
- si propone di riformulare il **comma 7** eliminando il riferimento agli strumenti della pianificazione comunale.

**6) Art. 7 NA (Tutela del territorio aperto):** l'introduzione della nozione di "territorio aperto" - non contemplata dall'ordinamento regionale - appare suscettibile di determinare notevoli incertezze. E' opportuno attenersi ai criteri regionali delimitando con il PTC (e con i correlati PS comunali) il "territorio rurale" e dettando semmai specifiche e diverse disposizioni per gli insediamenti minori e per i contesti inedificati periurbani, entrambi non soggetti a tale disciplina regionale.

**7) Art. 11 NA (Aree fragili del territorio aperto):** per i motivi esposti nelle osservazioni agli artt. 7, 18 e 19, pare più pertinente per la nuova denominazione il riferimento al *territorio rurale* anziché al *territorio aperto*.

**8) Art. 16 NA (Reti di percorsi attrezzati: trekking, piste ciclabili, ecc. Rete della mobilità lenta):** per quanto riguarda il comma 3 la disciplina del traffico veicolare non appare pertinente con i contenuti della strumentazione urbanistica comunale, trattandosi di materia soggetta ad altra forma di specifica regolamentazione. E' pertanto necessario eliminare il comma o riformularlo in modo appropriato.

**9) Art. 18 NA (Aree agricole):** in ragione di quanto proposto in riferimento alla disciplina degli artt. 7 e 19, è opportuno che la definizione del **perimetro del territorio rurale** non sia demandata ai soli strumenti comunali ma costituisca anche **tematismo fondamentale del PTC**, al quale semmai gli strumenti comunali dovranno conformarsi, salva la possibilità di minime rettifiche della perimetrazione conseguenti all'utilizzo di

riferimento agli strumenti della pianificazione comunale. Pertanto, il suddetto comma 7 deve essere così riformulato:

"Nelle aree caratterizzate da deficit della capacità di ricarica non dovranno essere previsti nuovi insediamenti con approvvigionamento da acque sotterranee. Negli altri casi, nuovi insediamenti potranno essere previsti previa la valutazione della sostenibilità idrogeologica del fabbisogno stimato".

L'osservazione, in questo punto, è **accolta in parte, nel senso e limiti esposti**.

**6)** La nozione di *territorio aperto* corrisponde ad un'esperienza matura e condivisa, propria anche degli strumenti di pianificazione dei Comuni. La relazione fra la nozione e il *territorio rurale* è indicata in modo espresso dall'art. 7, comma 1. Allo stato, non conviene innovare.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta**.

**7)** Vedi quanto dedotto al precedente punto 6. L'osservazione, in questo punto, **non è accolta**.

**8)** L'osservazione probabilmente discende da errata interpretazione della disciplina contenuta nel comma 3 dell'art. 16 NA, laddove dispone di salvaguardare, per il possibile, i percorsi in esame, quali ad esempio i percorsi ciclabili, dal traffico veicolare.

La materia può essere presa in considerazione in questa sede, relativa ai poteri e agli atti di pianificazione territoriale, nei limiti della sua specifica rilevanza rispetto alle finalità e agli obiettivi di sviluppo di una rete della mobilità lenta, non solo escursionistica.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta**.

**9)** Quanto alla delimitazione del "territorio rurale", vedi precedente punto 6 della controdeduzione.

Quanto alle aree agricole, ai sensi della LR 1/2005 esse sono individuate dai Comuni nell'ambito del territorio rurale, che include anche i *nuclei e gli insediamenti minori* (art. 22, comma 7, del PIT con valore di piano paesaggistico).

L'osservazione, nel punto in cui chiede la

basi cartografiche di maggior dettaglio.  
Si propone pertanto di riformulare in tal  
senso il **comma 1**.

**9.1) Art. 18 NA (Aree agricole):** si rende  
necessario correggere il terzo alinea del  
**comma 3**, laddove prevede, per le pertinenze  
inferiori ad un ettaro, l'obbligo di  
convenzionamento in luogo della  
corresponsione dei c.d. "oneri verdi".

**10) Art. 19 NA (Insediamenti minori e  
presenze non agricole in territorio aperto):**  
in coerenza con quanto proposto in  
riferimento alla disciplina dell'art. 7 NA, si  
ritiene che sia i "nuclei ed insediamenti  
minori" che le "presenze non agricole" (quali  
insediamenti industriali o commerciali)  
debbano essere cartograficamente e  
disciplinarmente enunciate dal "territorio  
rurale".

**11) Art. 21 NA (Aree di recupero e/o  
restauro ambientale):** al comma 3, lett. a,  
consentire il recupero e il restauro ambientale  
anche per aree di ridotte dimensioni,  
mediante progetti di recupero soggetti alla  
sottoscrizione di appositi atti convenzionali.

**12) Art. 22 NA (Gli insediamenti: criteri  
per i "centri storici" e per la "città  
esistente").**

L'obiettivo di promuovere una maggiore  
omogeneità dei criteri redazionali dei piani  
strutturali comunali e con essa la  
raffrontabilità delle scelte di pianificazione, è  
un obiettivo condivisibile ma pare travalicare  
la competenza provinciale. Dunque la  
disciplina di cui al **comma 7**, dovrebbe essere  
ricondata, a disposizione di indirizzo, non  
prescrittiva.

**13) Art. 22bis NA (Gli insediamenti: criteri  
per la città nuova. Criteri per il  
dimensionamento e requisiti di qualità):**  
non è obiettivamente ipotizzabile, in  
concreto, la subordinazione del  
dimensionamento del piano strutturale a una  
puntuale ricognizione delle abitazioni non  
occupate, come previsto dal comma 3, lettera  
c. Si propone dunque il testo seguente: "c)

riformulazione del comma 1 dell'art. 18, **non  
è accolta.**

**9.1)** L'osservazione segnala un errore nel  
testo dell'art. 18 (comma 3), già oggetto di  
specifico osservazione d'ufficio (vedi oss. n°  
8). Si integra il testo del comma 3 dell'art.  
18, precisando che, per le pertinenze inferiori  
ad un ettaro correlate al mutamento della  
destinazione rurale degli edifici, sono da  
corrispondere specifici oneri stabiliti dal  
Comune, come già indicato in Appendice 3a,  
par. 7, delle *Norme* stesse.

L'osservazione, in questo punto, **è accolta.**

**10)** L'osservazione non può essere accolta in  
quanto contrasta con l'impostazione del PTC  
e dello stesso PIT (vedi quanto dedotto al  
precedente p.to 9).

L'osservazione, in questo punto, **non è  
accolta.**

**11)** L'osservazione è condivisibile: indica in  
modo espresso un ulteriore possibile  
strumento. Si inserisce nell'art. 21, comma  
3, lett. a, in fine della prima proposizione,  
dopo "attuativi" e prima di "I piani  
indicano": "o, in caso di aree di ridotte  
dimensioni, da progetti di recupero  
assoggettati ad apposita convenzione tale da  
assicurare il perseguimento delle finalità  
previste e da fornire idonee garanzie."

L'osservazione, in questo punto, **è accolta.**

**12)** L'omogeneità di cui si tratta è una  
intrinseca condizione propria di ogni  
operazione di coordinamento. I criteri  
contenuti nell'art. 22, compreso il comma 7,  
sono indicazioni minime e proporzionate allo  
scopo, che non compromettono il potere  
delle Amministrazioni comunali di effettuare  
le scelte di propria competenza in un quadro  
istituzionale di coordinamento nella  
dimensione dell'area vasta.

L'osservazione, in questo punto, **non è  
accolta.**

**13)** Il comma 3 in questione, nell'aspetto che  
interessa, prevede che la determinazione  
dell'offerta di alloggi sia operata "a partire  
dalla ricognizione delle aree non occupate":  
si limita a indicare un'esigenza conoscitiva  
che dovrà essere soddisfatta nel modo  
migliore possibile nei contesti dati. Non è  
dunque opportuno innovare. L'osservazione,  
in questo punto, **non è accolta.**



determinazione dell'offerta di alloggi *sulla base dei dati eventualmente disponibili sulle abitazioni non occupate e della ricognizione delle aree dismesse, sottoutilizzate o degradate di cui è prevedibile o auspicabile il recupero a fini abitativi*".

**14) Art. 23 NA (Criteri per gli insediamenti produttivi).**

La disciplina di cui al comma 5 deve essere ragionevolmente (ed espressamente) riferita alle sole fattispecie capaci di produrre effetti sociali, economici, territoriali ed ambientali di entità intercomunale o sovracomunale (si vedano al riguardo le fattispecie suscettibili di assoggettamento a forme di perequazione territoriale di cui all'art. 38), ovvero di modificare la perimetrazione del territorio rurale.

La formulazione adottata, nel dettato letterale ("Le previsioni che comportano nuove localizzazioni produttive o un'espansione significativa degli insediamenti esistenti, sono ammessi esclusivamente per esigenze di livello sovracomunale non altrimenti soddisfacenti, sulla base di accordi con la Provincia e i Comuni del medesimo sistema territoriale"), appare lesiva dell'autonomia comunale nelle scelte di pianificazione operativa e come tale condivisibile.

14) La disciplina di cui all'art. 23 NA contiene criteri metodologici per i Comuni, in coerenza con il Titolo III dello *Statuto del territorio*. L'impostazione di questo piano rispetto alle scelte localizzative che determinino effetti intercomunali è quella di promuovere la perequazione territoriale. Per questo il PTC indica i casi nei quali si rendono necessari accordi per definire modalità di perequazione tra i Comuni del sistema territoriale interessato, coordinati dalla Provincia. In base a detta impostazione sono appropriate e proporzionate le misure di cui alla disciplina contenuta nell'art. 23 NA.

E ciò anche perché detta disciplina non esaurisce il potere pianificatorio del Comune, al quale spetta il compito di valutare le trasformazioni urbanistiche ammissibili in relazione alle differenti caratterizzazioni eventualmente presenti nell'ambito considerato.

Pertanto, nel contesto indicato, può contribuire ad una ulteriore precisazione la soppressione, nell'ambito del comma 5 della formulazione "significativa" e l'inserimento, dopo "insediamenti esistenti" della formulazione "caratterizzata da effetti che interessano più Comuni".

L'osservazione, in questo punto, è accolta, nel senso e limiti esposti.

L'osservazione, considerata nel suo complesso, è accolta in parte, nel senso e limiti di quanto esposto nei singoli punti.

40

Prot. n. 240295 del 11.06.2012

Autorità di Bacino del Reno

Sintesi Osservazione

Controdeduzione

1) Dall'analisi degli elaborati pervenuti, in linea generale si è rilevato che il quadro conoscitivo del PTC adottato risulta aggiornato negli aspetti pianificatori settoriali curati dall'Autorità di Bacino del Reno. Per quanto riguarda lo *Statuto del territorio e strategie di politica territoriale*, viene fatto riferimento al Piano Stralcio del Bacino del T. Senio prima della revisione; inoltre vengono menzionati i tre settori e sinteticamente descritti l'*Assetto idrogeologico* e l'*Assetto rete idrografica*, ma nessun ragguaglio viene espresso per quanto riguarda la *Qualità e uso delle acque*.

1.1) Nel Titolo I (Protezione idrogeologica), a p. 16 (Piano Stralcio Assetto Idrogeologico - PSAI), non è corretta la definizione della zona 4 "area da sottoporre a verifica" delle Aree a rischio perimetrate e zonizzate, probabilmente questo deriva dal previgente Piano Stralcio per il T. Senio. Inoltre, sempre a p. 16, viene sostanzialmente ripetuta con termini diversi la descrizione dei vari livelli dell'analisi di rischio

1.2) La descrizione dell'analisi del Sistema rurale e forestale viene fatta anche in riferimento al PSAI, al cui interno non è presente (tale analisi è stata eseguita solamente per il bacino del torrente Senio).

1.3) Al termine di p. 16 si consiglia di sostituire "processi di trasformazione degli afflussi in deflussi" con "regimazione delle acque superficiali".

1.4) A p. 17 (Rischio idraulico - PSAI) non è stata indicata la zonizzazione degli alvei (art. 15 NTA).

1.5) A p. 17 (Piano Stralcio Bacino Senio) si riscontra che le valutazioni sono state fatte sul piano previgente e non sul successivo aggiornamento che ha comportato variazioni sia negli elaborati che nella normativa.

2) *Norme di attuazione*: nello Statuto si dichiara che valgono le norme dei PAI, ma esse non si ritrovano nelle Norme di attuazione. Nell'art. 2 (Aree instabili) si fa riferimento alle aree comprese nei PAI e PSC

1) L'osservazione segnala un dato effettivo e pertanto si provvede alle correzioni richieste nel par. 1.2.3 del Titolo I (Protezione idrogeologica) dello *Statuto del territorio e strategie di politica territoriale*.

Si procede ad aggiornare i riferimenti al Piano Stralcio del Bacino del T. Senio come da revisione generale.

L'osservazione, in questo punto, è accolta.

1.1) Si procede ad aggiornare i riferimenti al Piano Stralcio Assetto Idrogeologico - PSAI. L'osservazione, in questo punto, è accolta.

1.2) Si procede ad eliminare la descrizione dell'analisi del Sistema rurale e forestale in riferimento al PSAI.

L'osservazione, in questo punto, è accolta.

1.3) Si procede alla correzione richiesta a p. 16 (Titolo I) del testo adottato.

L'osservazione, in questo punto, è accolta.

1.4) Si provvede ad inserire l'indicazione relativa alla zonizzazione degli alvei (art. 15 Norme PSAI).

L'osservazione, in questo punto, è accolta.

1.5) Si provvede ad aggiornare i contenuti segnalati in relazione al *Piano stralcio per il bacino del torrente Senio - Revisione generale*.

L'osservazione, in questo punto, è accolta.

2) L'osservazione evidenzia la presenza di una imprecisione nel testo dell'art. 2 NA. Si procede alla seguente integrazione del comma 2 dell'art. 2 NA (Aree instabili):

"Le aree instabili di cui al precedente comma



nelle due classi più alte di pericolosità di frana. Ovviamente questo non è valido per il PSAI dell'Autorità di Bacino del Reno e quindi dovrebbe essere esplicitato.

2.1) Nell'art. 5 (Aree di protezione idrogeologica), laddove si afferma che in sede di riordino del vincolo idrogeologico, il PTC recepisce nel quadro conoscitivo gli elaborati indicati nell'art. 13 delle NTA del PAI, non è chiaro a quale PAI ci si riferisca, sicuramente non al PSAI dell'Autorità di Bacino del Reno, in quanto l'art. 13 delle NTA del PSAI non contiene riferimenti ad elaborati di alcun tipo.

2.2) Al fine di sviluppare una efficace tutela dell'ambiente fluviale e garantire una autodepurazione delle acque, dovrebbero essere maggiormente considerate le aree di pertinenza dei corsi d'acqua (fascia di vegetazione riparia, uso del suolo circostante, ecc.) con specifica normativa anche per quanto riguarda la "Costituzione, mantenimento e manutenzione delle fasce riparie" ed il "Potenziamento dell'autodepurazione dei canali di sgrondo e dei fossi stradali".

3) **QC 08.1 (Protezione Idrogeologica):** sono stati inseriti, oltre agli elementi riguardanti l'assetto della rete idrografica e la "Carta delle attitudini" anche gli "Elementi a rischio da frana" da sottoporre a verifica nelle UIE R1, R2, R3 e R4". In relazione a quest'ultima copertura, la denominazione riportata in legenda non è corretta, perché in realtà si tratta della "Carta del rischio" del PSAI, senza la sovrapposizione con le aree R3 e R4 già perimetrate e zonizzate. E' quindi necessario inserire in legenda la denominazione corretta della cartografia, sovrapponendo inoltre le aree perimetrate e zonizzate, all'interno delle quali è stata eseguita l'analisi di rischio sugli elementi significativi a scala di bacino (nuclei e centri abitati, insediamenti produttivi, previsioni

1 sono:

a) le aree comprese dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno, dell'Autorità dei Bacini romagnoli e dai Piani strutturali dei Comuni nelle due classi più alte di pericolosità da frana. Sono altresì considerate aree instabili le aree comprese dal Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PSAI) dell'Autorità di Bacino del Reno nelle due classi più alte di rischio da frana.

b) (omissis)"

L'osservazione, in questo punto, è accolta.

2) L'osservazione segnala la presenza di una imprecisione nel testo dell'art. 5, già oggetto di osservazione d'ufficio (oss. n. 8). Pertanto si procede alla seguente integrazione del comma 3:

"In sede di riordino del vincolo idrogeologico, il PTC recepisce nel quadro conoscitivo gli elaborati tecnici elencati nell'art. 13 delle norme di attuazione del Piano stralcio assetto idrogeologico (PAI) della pianificazione di bacino del Fiume Arno".

L'osservazione, in questo punto, è accolta.

2.2) Premesso che le aree perifluviali sono oggetto di specifica disciplina del PTC (art. 3 NA Aree sensibili di fondovalle, invariante strutturale del piano), nella gestione della fascia riparia gli interventi vanno calibrati nel rispetto dei preminenti interessi di tutela e salvaguardia idraulica. In tale ottica la Provincia di Firenze ha elaborato un piano di gestione morfovegetazionale a tratte con riferimento all'asta del Fiume Arno, che ha intenzione di estendere a tutte le aste fluviali. L'osservazione, in questo punto, è accolta in parte, nel senso e limiti esposti.

3) E' stato modificato quanto segnalato in merito alla legenda, inserendo la corretta definizione: "Carta del rischio da frana (PSAI)". Riguardo alla richiesta di integrare la copertura con le perimetrazioni e zonizzazioni di dettaglio, vista la scala di rappresentazione 1:50.000, non si è proceduto rinviando per tali letture direttamente al piano.

L'osservazione, in questo punto, è accolta in parte, nel senso e limiti esposti.

urbanistiche, ecc.). Sull'assetto della rete idrografica le coperture pare corrispondano alla cartografia di piano vigente.

4) **Relazione:** nella Relazione del PTC, al par. 2.4 "Carte tematiche", a pag. 26, in relazione alla sopracitata cartografia (QC 08.1) si dice che in essa sono rappresentate le "previsioni" del PSAI, in realtà in essa sono riportate le cartografie di base a scala di semidettaglio (per l'assetto dei versanti) e di dettaglio (per l'assetto della rete idrografica). Senza però riportare le analisi di rischio R3 e R4 degli elementi a rischio significativi a scala di bacino.

5) **Appendice 3c (Disposizioni relative ai profili ambientali):** il punto i) del comma 5 dell'art. 2 (Disposizioni relative alla tutela delle acque) andrebbe rivisto in quanto le attività di monitoraggio devono conformarsi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 che privilegia vari elementi di qualità biologica. Inoltre, per il territorio di competenza di questa Autorità di Bacino, in relazione agli ambiti di pregio ed agli specifici obiettivi di qualità ambientale fissati in "Elevato", si ritiene che sia da prevedere anche la valutazione dello stato idromorfologico.

6) Valutazione integrata del PTCP: nei tre elaborati Rapporto ambientale, Relazione di sintesi e Sintesi non tecnica, nel capitolo sulla "Coerenza del progetto con i vigenti piani e programmi" non viene riportato il P.S. del bacino del T. Senio. Di conseguenza, anche le tabelle sulla valutazione integrata del PTCP nei 3 elaborati ne sono mancanti. In particolare per quanto riguarda la "Tutela della qualità ambientale" esaminata nell'ambito della "Valutazione integrata del piano territoriale di coordinamento provinciale", il Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana individua obiettivi di qualità (Vol. 6 "Bacino del Fiume Reno - parte B - cap. 6 "Obiettivi di qualità") più elevati rispetto ai minimi richiesti dalla normativa, va pertanto perseguita e prevista con le più efficaci azioni di piano.

**L'osservazione, considerata nel suo complesso, è accolta in parte, nel senso e limiti di quanto esposto nei singoli punti.**

4) Bisogna precisare che il par. 2.4 della *Relazione*, in riferimento al doc. QC 08.1, riporta una mera sintesi degli elaborati di piano rappresentati e ritenuti significativi ai fini del PTCP, rimandando per una esaustiva lettura ai piani stessi. Pertanto la parola "previsioni" contenuta a p. 26 della *Relazione* è da intendersi in senso estensivo.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

5) Si procede alla seguente riformulazione del testo dell'art. 2, comma 5, lettera i) dell'Appendice 3c (Disposizioni relative ai profili ambientali):

"i) la previsione del miglioramento del sistema di monitoraggio della qualità delle acque superficiali, da effettuarsi dai soggetti competenti, aumentando la frequenza dei campionamenti e prevedendo l'analisi periodica *secondo quanto prescritto dal D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii art. 78 quinquies e, per i tratti di competenza dell'Autorità di bacino del Fiume Reno e dei suoi sottobacini, in relazione agli ambiti di pregio, anche dello stato idromorfologico*".

L'osservazione, in questo punto, **è accolta.**

6) Quanto al punto dell'osservazione relativo alla valutazione, il Rapporto ambientale (RA) è stato aggiornato. E' stata aggiunta la verifica di coerenza con i piani indicati dall'A dB Reno.

L'osservazione, in questo punto, **è accolta.**





41	Prot. n. 240305 del 11.06.12	Regione Toscana
<p><b>Sintesi Osservazione</b></p> <p><b>Settore Produzioni Agricole Vegetali</b></p> <p>1) E' da premettere che è stata verificata la parte riguardante il territorio rurale contenuta nelle <i>Norme di attuazione</i>, nell'Appendice 3a (contenente gli indirizzi, i criteri e i parametri per l'applicazione coordinata delle norme relative al territorio rurale) e nello <i>Statuto del territorio</i> per le aree agricole e le formulazioni proposte risultano in linea con il dettato della LR n. 1/2005. Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'aggiornamento del PTC fa propri gli indirizzi più recenti in materia di produzione di energia da parte del mondo agricolo con le diverse fonti rinnovabili;</li><li>- nello <i>Statuto del territorio</i> ha adeguato rilievo la tutela e valorizzazione del paesaggio rurale;</li><li>- l'agricoltura è intesa come settore produttivo vitale capace di sostenere il reddito degli agricoltori e la loro permanenza sul territorio. E' coerente in tal proposito il criterio di localizzazione di eventuali zone di espansione ove dispone che gli strumenti urbanistici dei Comuni favoriscono di norma il completamento di aree già edificate e che pertanto le nuove edificazioni di carattere non agricolo sottraggano la minor superficie agricola utilizzata (SAU) all'agricoltura;</li><li>- il PTC acquisisce le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione secondo quanto disposto dal regolamento regionale 5/R/2007 di attuazione della disciplina per il territorio rurale della LR 1/2005.</li></ul> <p>Si fanno presente alcune osservazioni di dettaglio allo <i>Statuto del territorio</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- al <b>punto 2.1.2.3</b> (<i>Campi coltivati ed ordinamenti colturali</i>) è necessario fare riferimento all'art. 28 della LR n. 23/2000 ("abbattimenti di alberi di olivo") che in alcuni casi ha superato la normativa citata in materia di divieto all'estirpazione di piante di olivo.</li></ul>	<p><b>Controdeduzione</b></p> <p>1) Per quanto riguarda il divieto all'estirpazione di piante di olivo, si provvede a correggere la nota del par. 2.1.2.3 del Titolo II dello <i>Statuto del territorio</i>, inserendo il riferimento all'art. 28 della LR n. 23/2000. L'osservazione, in questo punto, è <b>accolta</b>.</p>	
<p><b>1.1)</b> Per le recinzioni, viene prescritto (<b>par. 2.1.2.4 - Recinzioni, verde di decoro, boschi poderali</b>) che le nuove recinzioni dovranno essere schermate da rivestimenti vegetali, almeno lungo le strade e gli spazi pubblici. Si invita a considerare l'opportunità di indicare un orientamento non prescrittivo in materia, tenuto conto della potenziale onerosità per i produttori agricoli e, soprattutto, per gli allevatori nel caso, ad esempio degli</p>	<p><b>1.1)</b> Si procede alla seguente riformulazione del testo:</p> <p>"Nei casi di recinzioni nuove si deve comunque assicurare la creazione di rivestimenti vegetali, almeno lungo le strade e gli spazi pubblici, <i>fatti salvi i casi di allevamenti estensivi e i pascoli</i>".</p> <p>L'osservazione, in questo punto, è <b>accolta</b>.</p>	

allevamenti estensivi e dei pascoli, eventualmente calibrando l'indicazione sui materiali e sul loro potenziale impatto visivo.

1.2) Nel par. 2.1.2.5 (*Sistemazioni del suolo agrario*), con la **Direttiva I** viene stabilito che gli strumenti urbanistici dei Comuni dispongono il mantenimento delle sistemazioni tradizionali e il divieto di lavorazioni eccessivamente impattanti. L'indicazione non dovrebbe risultare eccessivamente prescrittiva per tutto il territorio provinciale, ma essere rivolta a incoraggiare le forme moderne di sistemazione idraulico-agrarie (nuovi terrazzamenti, ciglioni e altre sistemazioni a piani raccordati, al fine di evitare il più possibile le forme a rittochino e al contempo consentire lo sviluppo di moderne forme di agricoltura.

1.2) E' necessario precisare che la **Direttiva I** contenuta nel par. 2.1.2.5 (*Sistemazioni del suolo agrario*) del Titolo II dello *Statuto del territorio e strategie di politica territoriale* non ha carattere prescrittivo, come da definizione contenuta nel comma 5 dell'art. 1 NA: "le prescrizioni vincolano gli SU dei Comuni alle modalità e ai criteri di pianificazione da esse previsti; le direttive individuano i principi d'uso del territorio e gli obiettivi di tutela che gli SU dei Comuni, nella loro autonomia, sono tenuti a perseguire".

L'obiettivo di tutela contenuto in **Direttiva I** riguarda le aree di maggior pregio paesistico e contiene indicazioni, tra l'altro, per incoraggiare l'introduzione di salti artificiali nei nuovi impianti, riferibili anche alle moderne sistemazioni idraulico-agrarie.

L'osservazione consente tuttavia di eliminare alcuni refusi presenti nel testo "di presentazione" di tale **Direttiva I**, laddove è spiegato che l'individuazione di aree dove risulti necessaria "una azione di salvaguardia per ragioni storiche, culturali e paesaggistiche, non generalizzabile, ma modulata sulla base del pregio e della rarità locale dell'aspetto da salvaguardare, della natura delle imprese agricole e delle principali funzioni d'uso dei fondi" non possa riguardare in generale l'intero territorio provinciale.

L'impostazione di questo piano nei riguardi delle forme moderne di sistemazioni idraulico-agrarie è ulteriormente evidenziata nelle monografie riferite a ciascun sistema territoriale, vedi ad esempio il par. 3.4 (*Gestione sostenibile e valorizzazione del territorio rurale del Chianti*) della Monografia del *Chianti fiorentino*, dove vengono evidenziati gli studi, le ricerche e le sperimentazioni di nuove forme di sistemazioni agrarie a basso rischio erosivo, nonché di tecniche agronomiche finalizzate alla conservazione ed ottimizzazione degli usi dell'acqua, ritenuti compatibili con l'assetto paesaggistico ed ambientale.

L'osservazione, nel senso sopra esposto, è **accolta**.

#### **Settore Viabilità di interesse regionale**

2) Si segnalano i seguenti interventi previsti per le strade regionali nel piano pluriennale degli investimenti, in fase di attuazione o di avvio:

- SRT 429 di Val d'Elsa: Variante Empoli-

2) Si procede ad aggiornare il tratto di variante al centro abitato di Strada in Chianti, come risultante nella tav. 25 della *Carta dello Statuto del territorio*.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.





Castelfiorentino (lavori attualmente in corso) e Variante Castelfiorentino-Certaldo (in fase di progettazione definitiva);

- SRT 69 di Val d'Arno: trasferimento della strada regionale in riva destra d'Arno con collegamento fra i due caselli autostradali di Valdarno e di Incisa;

- SRT 222 Chiantigiana: Variante al centro abitato di Grassina; il tratto di variante al centro abitato di Strada in Chianti (relativo al 3° lotto) è ormai completato ed è aperto al traffico, quindi risulta da aggiornare graficamente la tav. 25 della *Carta dello Statuto del territorio* che riporta il tracciato come di progetto;

- *Bretella Lastra a Signa - Prato*: l'intervento risulta tra quelli programmati dalla regione Toscana ai sensi del PRS 2011-2015 e della DGR 1030/2011;

- *Mezzana Perfetti Ricasoli*: Lotto 5B (in corso di realizzazione). Il tracciato relativo al lotto 6, riportato dal PTC, è relativo alla progettazione preliminare, quindi rimane ancora da verificare la compatibilità con gli strumenti urbanistici comunali.

2.1) In relazione alla SRT 2 *Cassia*, si fa presente che la Variante di Barberino Val d'Elsa al momento non risulta inserita nel programma pluriennale regionale degli investimenti, e il tracciato indicato dal PTC si riferisce ad uno studio di fattibilità redatto dal nostro settore regionale. Pertanto, nella Monografia del sistema territoriale del *Chianti fiorentino*, è da integrare il par. 4.3 (Linee di indirizzo per i sistemi infrastrutturali).

Per quanto riguarda la SRT 66 *Pistoiese*, si fa presente che la Variante di Poggio a Caiano rappresentata dal PTC, che ricade nel territorio provinciale per il tratto in località Ponte all'Asse, è attualmente in corso di realizzazione e risulta già eseguita la rotatoria all'intersezione con la strada regionale.

#### **Settore Viabilità di interesse regionale**

3) In linea generale:

- è stato recepito il "Quadro aggiornato delle previsioni del Piano regionale della mobilità e della logistica", facente parte del PIT;

- la disciplina del PTC contiene la prescrizione verso i piani strutturali dei Comuni di prevedere adeguati corridoi infrastrutturali per la possibile realizzazione o potenziamento di infrastrutture stradali e ferroviarie;

- le linee tramviarie e ferrotramviarie afferenti il nodo fiorentino sono indicate, a scopo ricognitivo, dal PTC;

- risulta recepito quanto previsto dall'art. 9

2.1) In relazione alla SRT 2 *Cassia*, si procede ad integrare il par. 4.3 della Monografia del *Chianti fiorentino* con le indicazioni relative alla Variante di Barberino Val d'Elsa.

L'osservazione, in questo punto, è accolta.

3) In relazione alle indicazioni fornite, si procede ad integrare il par. 4.3 della Monografia dell'*Area fiorentina* e del *Valdarno superiore fiorentino*.

L'osservazione, in questo punto, è accolta.

della disciplina del PIT riguardo al riuso delle aree ferroviarie dismesse, soggetto ad accordo di pianificazione.

Per quanto riguarda le **infrastrutture autostradali, strade statali e ferrovie:**

- in relazione al sistema territoriale dell'*Area fiorentina*, in particolare per l'ambito del comune di Firenze, si allegano **le indicazioni** relative al procedimento del Piano strutturale;

- si precisa che i tracciati relativi al collegamento ferroviario **Signa-Campi** ed alla linea ferroviaria **Osmannoro-Campi** Bisenzio, a completamento della linea Firenze Osmannoro, sono indicativi ed ancora in via di elaborazione;

- in relazione al sistema territoriale del *Valdarno superiore fiorentino*, si ricorda che l'intervento di adeguamento alla **terza corsia** dell'Autostrada A1 comprende anche il tratto **Incisa-Valdarno**, pur non essendo inserito nella programmazione regionale. Per quanto riguarda il ripristino dell'antica ferrovia a cremagliera **S. Ellero - Saltino**, si precisa che, pur non essendo inserito nel citato *Quadro aggiornato delle previsioni*, risulta indicato tra gli obiettivi per la tutela e la valorizzazione e gli indirizzi per la qualità paesaggistica dell'ambito 18 "Valdarno superiore" del **piano paesaggistico** del PIT.

- Si ricorda che il quadro conoscitivo del PTC dovrà tenere conto dell'Accordo per l'aggiornamento delle opere relative al Nodo ferroviario AV di Firenze tra RFI Spa, Regione Toscana, Provincia di Firenze e Comune di Firenze del 3.08.2011 e dell'integrazione all'Atto aggiuntivo all'Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Toscana relativa alle infrastrutture strategiche e firmata il 16.06.2011.

Per quanto riguarda il *sistema aeroportuale*, il PTC richiama il procedimento di Integrazione del PIT in riferimento all'attuazione del Parco della Piana fiorentina e alla qualificazione dell'aeroporto ed evidenzia alcuni elementi, quali l'istituzione del Comitato di garanzia sulla funzionalità ambientale dell'aeroporto di Firenze.

3.2) Per quanto riguarda il *Sistema tramviario fiorentino*, risulta necessario aggiornare la cartografia in relazione:

- alle aree dove insiste il Deposito/Officina dei materiali rotabili e gli edifici specialistici della Sala di controllo e gli edifici direzionali nel Comune di Scandicci;

- alla rete di linee corrispondenti alla Linea 1, Linea 2 e Linea 3.1 e alle linee previste dal PS del Comune di Firenze

3.2) In relazione al *Sistema tramviario fiorentino*:

- si provvede ad inserire nella *Carta dello Statuto del territorio* l'indicazione relativa al complesso delle aree ricadenti nel Comune di Scandicci, dove insistono il Deposito/Officina dei materiali rotabili, gli edifici specialistici della Sala di controllo e gli edifici direzionali (tav. 19);

- ad integrare la rete di linee in esercizio e di progetto, compresi i percorsi individuati dal PS del Comune di Firenze, inizialmente non





#### **Settore Beni paesaggistici**

4) Si ritiene necessario far inserire negli elaborati del quadro conoscitivo del PTC il "sistema ville e giardini medicei" che la Regione Toscana, in collaborazione con il MIBAC, ha presentato all'UNESCO nel 2012 per una proposta di candidatura: Parco di Pratolino (Comune di Vaglia), Castello di Cafaggiolo (Comune di Barberino di Mugello) e Castello del Trebbio (Comune di San Piero a Sieve). Le ville medicee suddette prevedono inoltre l'individuazione delle zone buffer con prescrizioni per la salvaguardia delle visuali.

#### **Settore Strumenti della valutazione, programmazione negoziata e controlli comunitari.**

5) Dalla lettura degli atti ed elaborati trasmessi si apprende che con DGP n. 164 del 28/09/2010 sono state attribuite le competenze in materia di VAS ai sensi della LR 10/2010 e del Dlgs 152/06 smi; si suggerisce nel prosieguo dell'iter procedurale di specificare a quali soggetti sono state attribuite anche per conferire una maggiore trasparenza ed informazione al processo di VAS. Si evidenzia inoltre che nell'elenco dei soggetti consultati in qualità di enti ed autorità ambientali non sono presenti le competenti ATO risorse idriche e ATO rifiuti, che si ritiene debbano essere coinvolte, in quanto trattasi di una variante generale al PTCP.

In generale si rileva che il rapporto ambientale (RA) allegato risulta coerente alla impostazione e all'approccio metodologico delineato nel documento di "scoping" ai fini della sua redazione secondo quanto richiesto dall'Allegato VI del Dlgs. 152/06 smi.

**5.1) Coerenze esterne del PTCP:** a titolo esclusivo informativo, si ricorda che nel nuovo ciclo di programmazione regionale in tema ambientale il PRAA e il PIER sono entrambi confluiti nel PAER 2012-2015 (Piano ambientale energetico regionale). Solo nell'ipotesi di una sua approvazione, potrebbe essere utile un raffronto e una verifica di coerenza tra PTC e PAER.

**5.2) Valutazione degli effetti attesi del PTCP (lettera f dell'Allegato IV del Dlgs 152/06):** la metodologia definita nel modello di "scoping" per la costruzione dell'impalcatura del RA, secondo il modello descritto della contabilità ambientale ritenuto

rappresentati (tav. 19).

L'osservazione, in questo punto, è accolta.

4) Si procede ad inserire nel quadro conoscitivo del PTC (doc. QC 03 Beni culturali e paesaggistici) il "sistema ville e giardini medicei" presentato all'UNESCO per una proposta di candidatura.

L'osservazione, in questo punto, è accolta.

5) L'adozione del piano è stata tempestivamente comunicata ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della L.R. 1/2005 oltre che all'Autorità Competente, ai soggetti competenti in materia ambientale e agli uffici degli enti territoriali interessati, ai sensi dell'art. 25 della LR 10/10 e, contestualmente, sono stati trasmessi i relativi atti. Di tale adozione e del relativo deposito è inoltre stata data comunicazione a tutte le Direzioni interne dell'Amministrazione Provinciale. In particolare, tra i soggetti consultati in qualità di Enti ed Autorità ambientali, sono state inserite le competenti ATO risorse idriche e ATO rifiuti alle quali è stata altresì inviata la documentazione relativa all'adozione.

L'osservazione, in questo punto, è accolta.

**5.1)** Si precisa che, a seguito del ricevimento in data 11.06.2012 delle osservazioni in esame, il RA è stato integrato con la valutazione di coerenza con il PAER 2012-2015 (Piano ambientale energetico provinciale).

L'osservazione, in questo punto, è accolta.

**5.2)** Il RA è stato integrato mediante l'inserimento di un nuovo cap. 6 (La valutazione degli effetti). L'individuazione degli effetti ambientali significativi è effettuata attraverso l'analisi matriciale in modo tale da evidenziare sia gli effetti diretti che indiretti an-

congruo e condivisibile, prevedeva la redazione di una matrice in cui esplicitare gli effetti attesi sull'ambiente in riferimento agli obiettivi e alle azioni del PTCP, attribuendo un giudizio sintetico qualitativo.

Si ritiene che debbano essere esplicitamente rappresentati gli esiti della valutazione degli effetti che risultano propedeutici alla compilazione della Tab. 5.1 Bilancio delle realizzazioni, dando atto di tale implementazione, da effettuarsi anche con l'integrazione del RA, all'interno della Dichiarazione di Sintesi (art. 14 co. 1 lettera b Dlgs 152/06 smi)

**5.3) Impianti a fonti energetiche rinnovabili e criteri di sostenibilità:** si ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti circa:

- il rapporto tra il PTCP e il Piano Provinciale Energetico;

- la valenza dei criteri e degli indirizzi definiti nel documento "Criteri per la sostenibilità degli interventi e per l'inserimento degli impianti a fonti rinnovabili nel territorio provinciale" che si rivolge sia al Piano energetico provinciale stesso che ai Comuni;

- la strategia del PTCP in relazione allo sviluppo delle FER.

Il tema delle FER, qualora fosse assunto come elemento della strategia del PTCP, dovrebbe trovare adeguata valutazione anche nel RA in quanto gli effetti derivanti sulle varie componenti ambientali assumono direzione sia positiva che negativa. In particolare si rileva che i contenuti di detto documento dovevano comunque essere affrontati nell'ambito del RA. Di tali chiarimenti ed integrazioni ne potrà essere dato atto all'interno della Dichiarazione di Sintesi (art. 17 co. 1 lettera b Dlgs 152/06 smi).

**5.4) Monitoraggio di piano e monitoraggio della VAS:** dato che nella tab. 5.1 (Bilancio delle realizzazioni) del RA sono individuati una serie di indicatori di risultato associati alle azioni del PTCP, si ritiene che debba essere specificato come tale sistema di indicatori si rapporti con quello definito nella Tab. 2.1. A tal proposito si evidenzia che il sistema di monitoraggio VAS dovrebbe essere strutturato integrando quello già previsto dal PTCP, in modo da strutturare gli

che al fine di mettere in evidenza il contributo del piano al miglioramento delle problematiche ambientali e una descrizione dei potenziali effetti significativi. Si rinvia pertanto al nuovo cap. 6 RA, costituito dai seguenti paragrafi:

- *par. 6.1 Individuazione degli effetti significativi* (con Tab. 6.1 - I potenziali effetti connessi alla realizzazione delle azioni previste dal PTCP);

- 6.2.1 *Effetti sul clima e sulla qualità dell'aria*

- 6.2.2 *Effetti sulle risorse idriche*

- 6.2.3 *Effetti sul suolo*

- 6.2.4 *Effetti sul sistema naturale e la biodiversità*

- 6.2.5 *Effetti sul paesaggio*

- 6.2.6 *Effetti sul sistema energetico*

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

**5.3)** Relativamente al tema dello sviluppo delle FER, si precisa che il PTCP assume tale aspetto come elemento della strategia di pianificazione ambientale allo scopo di limitare l'utilizzo delle fonti fossili. Si propongono, di conseguenza, una serie di criteri e indirizzi al solo fine di produrre effetti positivi su alcune delle matrici ambientali, legate in particolare alla qualità dell'aria. I criteri indicati nell'appendice 3b sono pertanto rivolti alla pianificazione comunale e provinciale di settore con lo scopo di ridurre, minimizzare e mitigare tali impatti, dal momento che la localizzazione degli impianti per lo sviluppo delle FER potrebbe dar luogo ad impatti negativi sulle componenti paesaggistiche.

L'osservazione, nel senso sopra esposto, è **accolta**.

**5.4)** Il significato degli indicatori è stato specificato inserendo un'introduzione alla tabella 2.1 e nella tabella 5.1 sono state aggiornate le azioni e gli indicatori per assicurare una migliore corrispondenza con quanto indicato nella tabella 2.1.

E' stata inserita una descrizione più precisa del sistema di monitoraggio, attraverso l'indicazione più dettagliata degli indicatori da utilizzare della loro frequenza di aggiornamento. A tal fine appare opportuno la costruzione di



indicatori in funzione degli obiettivi e delle azioni di piano. Potrebbe essere utile strutturare tale sistema di monitoraggio secondo due diversi livelli, uno generale e l'altro specifico per ciascuno dei 7 sistemi territoriali riconosciuti dal PTCP in funzione degli obiettivi e delle azioni specifiche definite.

5.5) Il sistema di monitoraggio VAS deve individuare anche i soggetti, le responsabilità e le risorse finanziarie messe a disposizione per il monitoraggio. Si richiede pertanto l'implementazione del sistema di monitoraggio VAS secondo le indicazioni sopra riportate dandone atto nella Dichiarazione di Sintesi (art. 17 co. 1 lettera c Dlgs 152/06 smi).

#### *Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie*

6) Si segnala la presenza, nel territorio della Provincia di Firenze delle concessioni sotto indicate:

- Concessione Acqua Panna - acqua minerale (Scarperia, Barberino di Mugello e Firenzuola): estensione 732 ha; sono individuate le aree di rispetto e l'area di protezione ambientale;

- Concessione Iano - acqua termale (Montaione): estensione 196 ha; sono individuate le aree di rispetto e l'area di protezione ambientale;

- Concessione Pillo - acqua termale (Gambassi terme): estensione 39,15 ha; è stata individuata l'area di protezione ambientale;

- Concessione Sorgente Palina - acqua minerale (Scarperia): estensione 149 ha; sono individuate le aree di rispetto e l'area di protezione ambientale;

Concessione Sorgente Cintoia - acqua minerale (Greve in Chianti): dichiarata

una banca dati in cui far confluire tutte le possibili informazioni connesse con la gestione del PTCP: dallo stato di attuazione della pianificazione comunale allo stato di attuazione di tutti i progetti o delle azioni di competenza provinciale, in maniera che, attraverso l'utilizzo di adeguate e definite parole chiave, i vari interventi siano collegabili ai diversi ambiti tematici, agli obiettivi di piano e quindi ai relativi indicatori di risultato.

L'osservazione, nel senso sopra esposto, è **accolta**

5.5) E' stata apportata l'integrazione richiesta dando atto dei soggetti con le rispettive responsabilità e delle risorse finanziarie da mettere a disposizione. L'organo tecnico di riferimento dovrà in ogni caso riconoscersi nella Direzione competente alla gestione del Piano ovvero nella Direzione Urbanistica, Parchi e Aree Protette. La stessa, adeguatamente supportata dal servizio SIT dell'Amministrazione, potrà gestire il monitoraggio mettendo in atto misure organizzative specificatamente finalizzate a garantire il funzionamento di un "Osservatorio sulla pianificazione provinciale". La natura interdisciplinare di tale struttura richiederà inoltre sia l'attivazione di una serie di collaborazioni con professionalità, interne all'Ente, aventi competenze attinenti la gestione del territorio sia la condivisione di risorse finanziarie da parte delle strutture tecniche interessate al governo del territorio.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

6) Si procede ad indicare nella *Carta dello Statuto del territorio* le concessioni segnalate e le relative *zone di protezione ambientale* già individuate e ad integrare l'art. 6 NA (Protezione di pozzi e sorgenti selezionati) con il seguente comma 10: "La Provincia, ai sensi dell'art. 18 della LR 38/2004, nell'ambito di apposita variante al presente piano territoriale di coordinamento ed in conformità con le prescrizioni del PIT, formula specifiche prescrizioni d'uso nelle zone di protezione ambientale e provvede al costante aggiornamento del quadro conoscitivo delle risorse idriche minerali, di sorgente, termali e del loro grado di vulnerabilità".

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.



---

decaduta con Decreto del responsabile del  
Settore 6 del Comune n. 1 del 1.06.2012.

**L'osservazione, considerata nel suo complesso, è accolta nel senso esposto nei singoli punti.**

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "ki" or similar, located in the bottom right corner of the page.



42

Prot. n. 240326 del 11.06.2012

Comune di Sesto Fiorentino

## Sintesi Osservazione

1) Premesso che il PTC adottato conferma per il territorio comunale la delimitazione delle *aree sensibili di fondovalle* (art. 3 NA) operata dal PTC '98 attestandosi sul limite dell'urbanizzato allora esistente, si chiede:

- di rivederne il perimetro, in particolare nella fascia a nord della nuova strada Mezzana-Perfetti Ricasoli e all'Osmannoro, escludendo le porzioni già edificate a scopi produttivi e residenziali al fine di rendere omogenee le previsioni del PTC adottato con quelle del PS vigente;

- di rendere maggiormente esplicito che gli atti di governo formati nel rispetto dei piani strutturali vigenti possono prevedere aumenti del carico insediativo, assumendo le opportune misure per assicurare il rispetto delle finalità di tutela di cui all'art. 3 NA.

2) Stante la disciplina dall'art. 12 NA per le *aree di protezione storico ambientale*, che esclude la possibilità di realizzare opere pubbliche diverse dagli impianti tecnologici, si chiede:

- di riconfigurare l'area individuata dal PTC in corrispondenza del sito archeologico delle Mula a Quinto, in modo da escludere limitate porzioni del territorio urbano e aree già interessate dai lavori dell'Alta Velocità e ora destinate a parco urbano e alla realizzazione di opere pubbliche;

- di ampliare - nelle forme compatibili con l'esigenza primaria di protezione storico ambientale - la possibilità di realizzazione di opere pubbliche attualmente limitate agli impianti tecnologici.

## Controdeduzione

1) Nell'impostazione del PTC, le *aree sensibili di fondovalle*, in quanto caratterizzate da reti di drenaggio superficiale, rilevano per il loro ruolo di raccordo con il sistema delle aree protette e con la rete ecologica provinciale, nonché con gli ambiti di riferimento per l'istituzione di nuove aree protette. Pertanto, il contenuto dell'osservazione, nella parte in cui chiede di escludere da dette aree le porzioni già urbanizzate, induce a rivedere le perimetrazioni inizialmente effettuate e ad accogliere la richiesta limitatamente ad una porzione della fascia a nord della nuova strada, come risultante nella *Carta dello Statuto del territorio*, in considerazione delle caratteristiche attuali e della mancanza di componenti naturali permanenti o residue alle quali raccordarsi ulteriormente, come, invece, nella piana dell'Osmannoro.

Quanto all'altro punto dell'osservazione, è da precisare che quanto richiesto è già contenuto nella disciplina di cui al comma 5 dell'art. 3 NA, che, in particolare, consente gli interventi di trasformazione per i quali risultati assicurata la compatibilità con gli obiettivi elencati, quali, ad esempio la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento, la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, e simili.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta in parte, nel senso e limiti esposti.**

2) Bisogna precisare che, diversamente da quanto ritenuto, la disciplina contenuta nell'art. 12 NA consente la realizzazione di servizi ed attrezzature di rilievo sovracomunale, come dettato dal comma 1 del medesimo articolo. Per quanto riguarda la richiesta di riconfigurare l'*area di protezione storico ambientale* "La Mula" a Quinto, bisogna premettere che la stessa, risultando una nuova previsione del PTC adottato rispetto al piano previgente, può necessitare di precisazioni operate ad una scala più di dettaglio. L'osservazione propone, difatti, una nuova configurazione consistente però nella creazione di due distinte aree tra loro non raccordate. Non si concorda, pertanto, con la soluzione prospettata e, in considerazione delle esigenze rappresentate e di quanto già chiarito in premessa per quanto riguarda la possibilità di realizzazione di servizi ed attrezzature di rilievo

sovracomunale, si procede alla ridefinizione di una parte del perimetro nella sola porzione posta lungo il margine ovest, senza comportare la presenza di discontinuità interne, come risultante nella *Carta dello Statuto del territorio*.

L'osservazione, in questo punto, è accolta in parte, nel senso e limiti esposti.

3) Si chiede di riconoscere la valenza sovracomunale dell'insediamento produttivo di Querciola-Volpaia, includendolo tra le aree che, per caratteristiche proprie, potrebbero essere idonee ad iniziare il percorso di qualificazione finalizzato al raggiungimento dei requisiti delle APEA.

3) Si precisa che quanto richiesto risulta già accolto in considerazione della segnalazione contenuta nella precedente osservazione d'ufficio (oss. n° 8); pertanto è da integrare il Doc. QC 15, repertorio delle aree produttive, mediante l'inserimento della scheda descrittiva dell'insediamento produttivo di *Querciola-Volpaia*, nonché la Monografia dell'Area fiorentina con le descrizioni e la *Carta dello Statuto del territorio* con la rappresentazione dell'insediamento in esame. L'osservazione, in questo punto, è accolta.

4) Si chiede di riconoscere la valenza sovracomunale del polo culturale di Doccia, costituito dalla Biblioteca "Ragionieri" e dagli immobili storici dell'ex manifattura, in cui si ipotizza di localizzare funzioni museali e culturali, rientranti tra i servizi e le attrezzature di rilievo sovracomunale di cui all'art. 24 NA

4) L'osservazione consente di integrare un dato effettivamente mancante nel PTC e pertanto si procede all'individuazione nella *Carta dello Statuto del territorio*, con apposito simbolo grafico, del polo culturale di Doccia quale *Attrezzatura di interesse sovracomunale* (art. 24 NA).

L'osservazione, in questo punto, è accolta.

5) Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale, si chiede:  
- di evidenziare nelle Monografie territoriali l'importanza, ai fini delle risoluzioni delle criticità dell'area fiorentina, del completamento della strada Mezzana-Perfetti-Ricasoli, della realizzazione della variante alla SP 5 *Lucchese* e della realizzazione di un sistema ferrotramviario di supporto al polo scientifico universitario;  
- di riconoscere espressamente la necessità di un coordinamento delle scelte in materia di mobilità, come modalità preferenziale per la definizione dei tracciati e delle caratteristiche effettive delle infrastrutture citate, anche prevedendo la possibilità di discostarsi dai corridoi infrastrutturali rappresentati nelle tavole del PTC, qualora, in sede di approfondimento alla scala della pianificazione comunale, emergessero soluzioni migliorative per funzionalità e fattibilità.

5) La Monografia relativa al sistema territoriale dell'Area fiorentina affronta già in diversi punti le complesse questioni connesse al sistema infrastrutturale, in relazione ai sistemi insediativi e produttivi. Tuttavia, si procede ad integrare il par. 4.3 (Linee di indirizzo per i sistemi infrastrutturali), nel punto che reca il titolo "Il completamento della Mezzana-Perfetti-Ricasoli", evidenziando la necessità di temperare le diverse esigenze della viabilità e degli abitati attraversati. Per quanto riguarda la richiesta di evidenziare l'importanza di un sistema ferrotramviario di supporto al polo scientifico universitario, si ritiene che sia già contenuto in Monografia un adeguato riferimento, nel punto che reca il titolo *Reti metropolitane* (di cui al Piano 2009 infrastrutture strategiche e all'Atto aggiuntivo sottoscritto nel 2010), che inserisce tra gli interventi prioritari il prolungamento della linea 2 dall'Aeroporto al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino. Per quanto riguarda infine la realizzazione della variante alla SP 5 *Lucchese* si precisa che la *Carta dello Statuto del territorio* già contiene tale previsione ma erroneamente non risultava elencata tra le previsioni in Monografia e pertanto si procede ad inserirla.  
Per quanto riguarda l'altro punto





dell'osservazione, è da precisare che quanto richiesto è già contenuto nel PTC sia per quanto riguarda la necessità di un coordinamento, promosso dalla Provincia mediante l'istituzione dei tavoli di coordinamento di area vasta per ciascun sistema territoriale con gli appositi protocolli di intesa (art. 1 ter, comma 6), sia per quanto riguarda la possibilità di discostarsi dai nuovi tracciati rappresentati nel piano, possibilità che risulta già offerta dalla Provincia, per quanto di sua competenza. Infatti il comma 6 dell'art. 30 NA, dispone che gli SU dei Comuni possono proporre modifiche ai tracciati di interesse provinciale purché siano assicurate le funzioni di collegamento previste dal PTC, in conformità ai criteri specificati dal medesimo comma e improntati al riconoscimento di esigenze derivanti dalla necessità di minimizzare l'impatto sull'ambiente, sul paesaggio, oppure in caso di rilevanti difficoltà di costruzione o per ragioni di diverso assetto urbanistico. L'osservazione, in questo punto, è **accolta in parte, nel senso e limiti esposti.**

6) Nel caso in cui il PTC riconosca la previsione del nuovo stadio formulata dal Comune di Firenze tra i servizi da realizzare, si chiede di sottoporre tale ipotesi alle necessarie verifiche preventive previste dall'art. 24 NA, inerenti gli effetti sovracomunali sul sistema dell'accessibilità. A tal fine si chiede:

- di considerare tra le opere necessarie anche il completamento della strada Mezzana-Perfetti-Ricasoli;
- di richiedere specifiche verifiche degli effetti sulla mobilità a scala sovracomunale nell'intera area fiorentina ovest, sia in relazione agli effetti sul trasporto automobilistico, sia in relazione alle possibilità di utilizzo del trasporto pubblico;
- di considerare le ricadute occupazionali dell'intervento sul sistema delle imprese che ne sono direttamente e indirettamente interessate.

7) Nel richiamare i diversi atti che nel tempo hanno riconfermato la previsione strategica del Parco della Piana, dallo Schema Strutturale Firenze-Prato-Pistoia del 1990 al provvedimento di integrazione al PIT della Regione Toscana del 2010, considerando anche il progetto di realizzazione dei "Boschi della Piana" approvato nel 2008 dalla Provincia di Firenze, si chiede che il PTC:

- riconosca e sottoponga ad adeguata tutela il Parco della Piana sestese nella sua unitarietà e consistenza così come configurato negli atti

6) Premesso che la previsione del nuovo stadio formulata dal Comune di Firenze riguarda un'area già ricompresa dal PTC tra i *servizi ed attrezzature di rilievo sovracomunale* di cui all'art. 24 NA, si precisa che per l'intervento in esame sono già in corso le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla LR 10/10 e che quanto richiesto è da considerare, correttamente, in sede di VAS. L'osservazione, in questo punto, nel senso e nei limiti sopra esposti, **non è accolta.**

7) Occorre precisare che il Parco della Piana sestese, come configurato nel PS e nel RU vigenti del Comune di Sesto Fiorentino, oltre che in *territorio aperto* (art. 7 NA), è già compreso dal PTC adottato tra gli *ambiti di reperimento* per l'istituzione di aree protette di cui all'art. 10 NA, che costituisce invariante strutturale per il territorio provinciale. In particolare, il riferimento è costituito dall'ambito di reperimento A11 *Piana fiorentina*, descritto nel par. 3.2 della Monografia relativa al sistema territoriale

sopra richiamati e in particolare nel PS e nel RU vigenti;

- riconosca la rete dei percorsi campestri e dei percorsi lungo i corsi d'acqua come trama indispensabile per assicurare la fruizione collettiva dell'area;

- includa l'ambito dei "Boschi della Piana" tra le aree che compongono il sistema naturalistico di valenza sovracomunale.

dell'*Area fiorentina*, dove è peraltro ricostruita la previsione di un parco metropolitano della Piana sin dalle origini (Schema Strutturale Firenze-Prato-Pistoia del 1990) e fino alla proposta di integrazione del PIT del luglio 2010 con la previsione del *Parco agricolo della Piana*. Occorre precisare altresì che l'ambito di reperimento A11 *Piana fiorentina* già comprende i "Boschi della Piana" e che la definizione di detto ambito di reperimento A11 è stata attuata dal piano adottato in coerenza con gli obiettivi condivisi nell'ambito di specifici protocolli di intesa sottoscritti dalla Provincia per la realizzazione del "Parco della Piana" (art. 10, comma 5, NA). L'ampliamento delle possibilità di fruizione collettiva è, naturalmente, alla base della scelta operata dal PTC nella definizione degli *ambiti di reperimento* per l'istituzione di nuove aree protette.

Per i motivi esposti l'osservazione non risulta tale da comportare variazioni al piano adottato. Di conseguenza l'osservazione, in questo punto, **non è accolta**.

**L'osservazione, considerata nel suo complesso, è accolta in parte, nel senso e limiti di quanto esposto nei singoli punti.**





**43**      **Prot. n. 240332 del 11.06.2012**      **Comune di Dicomano**

**Sintesi Osservazione**

**Controdeduzione**

1) Si rileva che nella *Carta dello Statuto del territorio* (tav. 14) è riportata la previsione della variante alla SS 67 come da progetto preliminare redatto dalla Provincia di Firenze per il tratto S. Francesco-Dicomano, trascurando le problematiche relative alla vicinanza del tracciato stradale alle abitazioni della frazione di Contea e all'attraversamento del centro abitato di Dicomano, soluzione quest'ultima non prevista dal progetto preliminare ma affrontata da uno specifico studio di fattibilità.

1) La previsione relativa alla variante della SS 67 nel tratto S. Francesco-Dicomano, in ragione della scala di rappresentazione del piano, risulta schematicamente indicata nella *Carta dello Statuto del territorio* del PTC.

Si provvede ad inserire nella tav. 14 la soluzione prevista dallo studio di fattibilità per l'attraversamento di Dicomano, evidenziando il tratto di nuova previsione fino alla SP 41 *Sagginale*, che risulta da riquilibrare in sede fino al nuovo tratto di raccordo con la SP 551.

L'osservazione, in questo punto, è accolta in parte, nel senso e limiti esposti.

2) Si rileva che nell'Atlante delle invariati strutturali il PTC adottato prevede sei *aree di protezione storico ambientale* di particolare pregio e che, in relazione ad una di queste, denominata APS 051 *Contea*, risultano ricomprese due distinte aree:

- una in prosecuzione dell'abitato e comprendente il cimitero, che in futuro si renderà necessario ampliare, per cui si chiede di rivedere la perimetrazione escludendo le aree limitrofe al cimitero comunale;

- l'altra, comprendente una zona interessata da scavi archeologici (che sarà necessario dotare dei relativi servizi anche a carattere provvisorio, quali chioschi per la biglietteria, uffici, servizi igienici e quant'altro occorra per il funzionamento dell'area archeologica) e, a quota più elevata, una zona F6 del vigente PRG interessata dall'esecuzione dei lavori previsti dal piano di recupero del Parco Agro-Turistico Produttivo approvato con Delib. CC n° 40 del 26.04.2004.

2) Il territorio di Dicomano non era in precedenza interessato dalla previsione di *aree di protezione storico ambientale* (art. 12 NA) e, quindi, le sei aree definite dal PTC adottato, risultando di nuova introduzione, possono necessitare di precisazioni operate ad una scala più di dettaglio. In relazione ad una di esse, denominata APS 051 *Contea* nell'Atlante delle invariati strutturali, il Comune segnala alcuni aspetti che inducono a rivedere la perimetrazione inizialmente effettuata, in considerazione del fatto che le aree segnalate risultano marginali rispetto a quei versanti connotati dalla presenza di sistemazioni agrarie storiche (terrazzamenti e ciglionamenti) che hanno comportato la definizione dell'area in esame. Pertanto, in considerazione della morfologia dei luoghi, si procede alla ridefinizione del perimetro dell'area di protezione storico ambientale APS 051 escludendo ad est l'area del cimitero comunale e a nord l'area posta sul margine più estremo, come risultante nella *Carta dello Statuto del territorio*.

L'osservazione, in questo punto, è accolta.

**L'osservazione, considerata nel suo complesso, è accolta in parte, nel senso e limiti di quanto esposto nei singoli punti.**

44

Prot. n. 240337 del 11.06.2012

"ATOP s.p.a."

#### Sintesi Osservazione

1) Nella *Carta dello Statuto del territorio* del PTC adottato (tav. 35) l'area dove si trovano gli attuali edifici della ATOP s.p.a. è classificata quale *area produttiva > 30 ha* (art. 23 NA). Il terreno adiacente, con destinazione "D2/6 - Area ATOP" del RU del Comune di Barberino Val d'Elsa, per la quale è stata richiesta il permesso di costruire, è invece classificato come *altre aree del territorio aperto* (art. 7 NA). Per l'ipotesi che questa previsione del PTC adottato possa aver influenza sulla destinazione dell'area di proprietà della scrivente, si osserva quanto segue.

L'inclusione dell'area ATOP s.p.a. in *territorio aperto* non costituisce corretta applicazione degli stessi criteri dettati dall'art. 7 NA, in punto di perimetrazione (v. comma 3 stesso art.). Non vi è l'esigenza di riqualificazione di frange di transizione città-campagna o di impedire la saldatura degli insediamenti, né si tratta di territorio rurale da salvaguardare in quanto connotato storicamente da molteplici funzioni. L'area è di piccole dimensioni, adiacente ad uno stabilimento industriale già esistente e sottratta ormai a qualunque tipo di funzione legata alle caratteristiche del territorio rurale. L'area in questione avrebbe dovuto essere inclusa non in *territorio aperto* ma nell'ambito degli *insediamenti produttivi*, analogamente a quanto è previsto per le altre aree della ATOP s.p.a., nelle quali sono situati gli attuali stabilimenti. L'accoglimento dell'osservazione non si porrebbe in contrasto con il PIT, né con lo stesso PTC (*Statuto del territorio e strategie di politiche territoriali*, Titolo II, par. 2.1.5 *Presenze non agricole in territorio aperto e nuovi insediamenti*, Criteri di localizzazione I "nelle scelte localizzative dei nuovi insediamenti gli strumenti urbanistici privilegiano le aree limitrofe all'edificato esistente"). Si evidenzia che non sussiste alcun rischio idrogeologico, diversamente dalle molte aree industriali che sono collocate nel fondovalle, come evidenziato nel par. 4.2 delle strategie del PTCP relative al Sistema territoriale del *Chianti fiorentino* (p. 76).

#### Controdeduzione

1) Come già evidenziato con specifica osservazione d'ufficio (oss. n. 8), si tratta di errore materiale causato dalla mancata schedatura dell'insediamento produttivo nel repertorio QC 15 *Aree produttive*. Ciò ne ha determinato l'erronea inclusione in *territorio aperto*. Si procede pertanto ad eliminare l'errore, integrando il quadro conoscitivo del PTC con la scheda descrittiva *Zambra- Le Drove - Le Grillaie - Valcanoro - Poneta e*, conseguentemente, a ridefinire il perimetro dell'insediamento produttivo nella *Carta dello Statuto del territorio*. Si provvede altresì ad integrare la Monografia del sistema territoriale *Chianti fiorentino*, par. 2.3.2 (I principali insediamenti produttivi).

L'osservazione è accolta.





45

Prot. n. 240346 del 11.06.2012

Comune di Montespertoli

**Sintesi Osservazione**

La presente osservazione è formulata con esplicito riferimento all'osservazione redatta in maniera congiunta dai Comuni del Circondario Empolese Valdelsa. Gli argomenti qui osservati riguardano le tre invarianti (artt. 3,10 e 12 NA) così come riferite ai relativi perimetri individuati sul territorio del Comune di Montespertoli.

1) **Art. 3 Aree sensibili di fondovalle:** nella descrizione delle aree individuate, è delineato un ambito di riferimento prettamente naturalistico e la norma appare diretta a tutelare quei valori descritti giacché impone regole rigide in ordine all'attività edilizia, tese a non consentire l'alterazione dell'ecosistema generale. La regola fissata potrebbe comunque trovare una logica se fosse correlata ad ambiti naturali corrispondenti a quelli descritti, invece nel territorio comunale le superfici caratterizzate come aree sensibili comprendono senza alcuna distinzione zone naturali, ambiti agricoli, ed aree urbanizzate (produttive o residenziali). In particolare, l'area sensibile individuata nella Val d'Orme circoscrive l'insediamento produttivo di Martignana e tutta la frazione, inoltre contrasta con le strategie del PS che individua l'**area dell'ex galoppatoio** come area per insediamento per una APEA, che dovrebbe assorbire l'area produttiva esistente nella frazione. Il margine per la rettifica dei perimetri concesso ai Comuni dal comma 4 dell'art. 3 appare limitato ad aspetti fisici o convenzionali e non consente ai Comuni di esercitare a pieno titolo quell'autonomia che l'ordinamento regionale gli assegna in materia di pianificazione del territorio.

In conclusione, si chiede in prima istanza di recepire le considerazioni sopra espresse, apportando le necessarie rettifiche alla norma rendendola meno prescrittiva per il territorio e riconsegnandola più plasmata ad orientare la pianificazione comunale ovvero, diversamente, nella denegata ipotesi che tali modifiche non venissero accolte e recepite, si chiede, in secondo ordine di ridefinire il perimetro dell'area sensibile escludendo dalle aree disciplinate dall'art. 3 NA, l'ambito individuato dagli SU del Comune di Montespertoli per la realizzazione dell'APEA (**ex galoppatoio di Martignana**).

**Controdeduzione**

Presa d'atto e rinvio, in generale, alle controdeduzioni all'osservazione n. 25 dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa.

1) E' necessario precisare che l'attività edilizia non è preclusa dal PTC nelle *aree sensibili di fondovalle* costituenti invariante strutturale, né risulta soggetta a rigide regole dalla disciplina contenuta nell'art. 3 NA, ma è al contrario inserita in una logica tesa ad assicurare la sostenibilità degli interventi di trasformazione eventualmente previsti. Infatti, la disciplina di cui al comma 5 dell'art. 3 NA non ha carattere prescrittivo, bensì orientativo delle trasformazioni, che sono difatti consentite, assumendo, nel caso, le opportune misure al fine di assicurarne la compatibilità con gli obiettivi di tutela dal medesimo comma elencati. Questo precisato, l'osservazione induce a rivedere la perimetrazione dell'area sensibile inizialmente effettuata dal piano adottato nella zona produttiva di Martignana, in quanto la richiesta è coerente con gli obiettivi strategici del PTC, tra i quali la promozione del miglioramento delle performance ambientali dei contesti produttivi (art. 1 NA), e pertanto ad escludere l'ambito individuato dal Comune per la realizzazione di un'area produttiva ecologicamente attrezzata (APEA) nell'area dell'ex galoppatoio.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.

2) **Art. 10 Ambito di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale:** nella descrizione delle aree individuate, è delineato un ambito di riferimento prettamente naturalistico. In questo modo con il presupposto di costituire aree di reperimento per parchi e riserve naturali, la norma impone regole rigide in ordine all'attività edilizia, tese a non consentire l'alterazione dell'ecosistema generale. La norma appare conformativa sull'uso del suolo, mentre dovrebbe orientare la pianificazione dei Comuni. Nel caso di Montespertoli gli ambiti individuati corrispondono alla Val di Pesa e alla Val di Virginio, la prima oggettivamente caratterizzata da naturalità diffusa e scarsamente abitata, la seconda è completamente diversa e include i centri abitati di Baccaiano e l'Anselmo, lungo la via provinciale del Virginio, con insediamenti residenziali e produttivi. Il PS, nelle strategie, ha già considerato come aree potenziali di reperimento a parco, la Val di Pesa e la Val di Virginio, senza fissare regole rigide e divieti preconfezionati: per la prima il PS prevede l'istituzione di un'ANPIL in accordo con il Comune di S. Casciano V.P. confinante, per la seconda si potrà realizzare al massimo una pista pedo-ciclabile e potranno essere valorizzati gli ambiti naturali ancora presenti. Più precisamente, i perimetri individuati comprendono senza alcuna distinzione zone naturali, ambiti agricoli, ed aree urbanizzate (produttive o residenziali): in Val di Virginio sono incluse aree urbanizzate non aggiornate con le realizzazioni recenti né con le previsioni degli SU vigenti, né è riportata nell'abitato di Baccaiano la nuova strada provinciale ultimata. Il margine per la rettifica dei perimetri concesso ai Comuni dal comma 3 dell'art. 10 appare limitato ad aspetti fisici o convenzionali e non consente ai Comuni di esercitare a pieno titolo quell'autonomia che l'ordinamento regionale gli assegna in materia di pianificazione del territorio.

**In conclusione**, si chiede in prima istanza di recepire le considerazioni sopra espresse, apportando le necessarie **rettifiche alla norma** rendendola meno rigida e conformativa per l'uso del suolo per restituirla più informata ad orientare la pianificazione comunale ovvero, diversamente, nella denegata ipotesi che tali modifiche non venissero accolte e recepite, si chiede, in secondo ordine di **ridefinire i perimetri** delle "zone bianche" (aree urbanizzate) individuate all'interno delle

2) Analogamente a quanto già dedotto al precedente p.to 1, occorre precisare che, nel caso degli *ambiti di reperimento* per l'istituzione di nuove aree protette, parimenti la disciplina di cui al comma 4 dell'art. 10 NA non preclude le trasformazioni, ma bensì le orienta secondo un criterio di congruenza con le caratteristiche proprie di detti ambiti, ritenuti di rilevante interesse provinciale e per questo da destinarsi prioritariamente all'ampliamento del sistema delle aree protette. Questo precisato, l'osservazione induce a rivedere i perimetri delle aree in questione inizialmente definiti dal PTC adottato, in quanto segnala un dato effettivo e pertanto, in base agli elementi desunti dalla pianificazione comunale vigente, si procede all'eliminazione dagli *ambiti di reperimento* di cui all'art. 10 NA, e, conseguentemente, dal *territorio aperto* (art. 7 NA) degli insediamenti o delle porzioni di insediamento erroneamente inclusi nelle seguenti località: **Fornace, Anselmo, loc. Val di Virginio, Baccaiano e Fornacette**. Si procede altresì a deperimetrare dagli *ambiti di reperimento* l'area della **Cantina Sociale** e l'area in loc. **Molino dell'Anselmo**, già compresi in *territorio aperto*. Si procede ad inserire nella cartografia di base il nuovo tratto di viabilità (SP 80) in loc. Baccaiano.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta**.





zone disciplinate dall'art. 10 NA, così da **escludere** dall'applicazione della norma le **zone già urbanizzate e quelle che contengono previsioni** degli SU non ancora attuate.

3) **Art. 12 Aree di protezione storico ambientale:** con il divieto di nuove costruzioni, eccetto quelle dirette a fini agricoli, la norma sembra riferita ad un ambito strettamente rurale, mentre le aree individuate, se pur con estensioni superficiali contenute, comprendono anche aree urbanizzate non propriamente rurali, includendo anche contesti urbanizzati di impianto più recente, non esenti da situazioni di degrado, come ad esempio Poppiano e Lucignano. In più, il limite imposto agli ampliamenti del patrimonio edilizio esistente è molto vincolante e più pertinente ad un atto di governo del territorio comunale che allo strumento della pianificazione provinciale. Il margine per la rettifica dei perimetri concesso ai Comuni dal comma 2 dell'art. 12 appare limitato ad aspetti fisici o convenzionali e non consente ai Comuni di esercitare a pieno titolo quell'autonomia che l'ordinamento regionale gli assegna in materia di pianificazione del territorio. In più questa impostazione non consente di attuare la pianificazione comunale vigente e limita fortemente quella futura in ordine ad eventuali previsioni di ristrutturazione urbanistica mirate a riqualificare aree di margine in stato di degrado o scarsamente armonizzate, circostanza che rende il PTC non coerente con gli indirizzi del PIT. Non si contestano gli ambiti di valore storico ambientale individuati, ma la sua prescrittività, che oltretutto si riferisce ad un contesto prettamente rurale. **Sarebbe opportuno modificare la norma consentendo interventi di ristrutturazione urbanistica** che comunque dovranno essere informati a quei valori che la stessa si prefigge di tutelare, in analogia della disciplina contenuta nell'art. 7 NA per il territorio aperto.

**In conclusione**, si chiede in prima istanza di recepire le considerazioni sopra espresse, apportando le necessarie **rettifiche alla norma** rendendola meno rigida e conformativa per l'uso del suolo per restituirla più informata ad orientare la pianificazione comunale **ovvero**, diversamente, nella denegata ipotesi che tali modifiche non venissero accolte e recepite, si chiede, in secondo ordine di **ridefinire i perimetri di tutte le aree** individuate all'interno delle zone disciplinate dall'art. 12

3) Lo scopo della pianificazione di area vasta è consentire una valutazione unitaria e sovracomunale delle tematiche territoriali che, per loro natura, specialmente per gli aspetti paesistico-ambientali, richiedono una considerazione e una visione di ampio respiro e perciò coordinata, oltre le limitate dimensioni dei confini comunali. E di disporre misure di coordinamento che debbono necessariamente consistere, a seconda dei caratteri delle aree e del livello degli interessi coinvolti, anche in valori-limite non superabili a condizione che siano adeguati e proporzionati al contesto degli obiettivi da perseguire e alle situazioni in essere. Le misure adottate, **che si ritiene di confermare**, sotto i profili ora enunciati, risultano proporzionate e congrue.

E ciò anche perché detta disciplina non esaurisce il potere pianificatorio del Comune, al quale spetta il compito di valutare le trasformazioni urbanistiche ammissibili in relazione alle differenti caratterizzazioni eventualmente presenti nell'ambito considerato.

Nelle *aree di protezione storico ambientale*, in coerenza con i principi statuari del PTC, è esclusa la nuova costruzione in quanto comporta nuovo consumo di suolo in ambiti connotati da delicati equilibri da preservare, ben potendo il Comune assicurare una pluralità di interventi coerenti con le regole di impianto del luogo, tali cioè da non pregiudicarne la leggibilità. La disciplina contenuta nell'art. 12 NA non esclude la possibilità di riorganizzare le aree interessate dalla presenza di edifici incongrui per tipologia, dimensione e caratteri formali. Ciò che si deve comunque garantire è il perdurare della configurazione del patrimonio storico-artistico e della struttura insediativa storica presenti, evitando soluzioni che possano competere visivamente con l'aggregato storico o determinare saldature di sistemi insediativi storicamente distinti oppure occupare spazi interclusi e storicamente significativi nel contesto considerato.

L'osservazione, nel punto in cui chiede la modifica alla disciplina contenuta nell'art. 12 NA, **non è accolta.**



---

NA, così da **escludere** dall'applicazione della norma i **centri abitati non propriamente rurali**.

**L'osservazione, considerata nel suo complesso, è accolta in parte, nel senso e limiti di quanto esposto nei singoli punti.**





46

Prot. n. 240371 del 11.06.2012

"Chiantishire S.p.a"

**Sintesi Osservazione**

1) La Società Chiantishire S.p.a ha proposto al Comune di Greve in Chianti una ipotesi progettuale tendente alla rivitalizzazione della Valle di Cintoia sia dal punto di vista architettonico, mediante il recupero di fabbricati degradati esistenti, sia socio-economico. Come previsto dal PS, il progetto prevede il recupero di volumetrie di attività industriali oramai in disuso, attraverso unità abitative tipologicamente congruenti con quelle presenti (case coloniche, piccoli nuclei rurali). L'estensione dell'area di proprietà (700 ha) consente l'inserimento in punti opportuni e verificati di unità e piccole aggregazioni. Il progetto propone anche di saturare le ferite delle "tagliate boschive" sottostanti gli elettrodotti in via di dismissione, incrementando notevolmente gli oliveti, le vigne, i cipresseti e consolidando il tipico paesaggio di valle. La proposta progettuale evidenzia la possibilità concreta di arrestare il degrado e l'abbandono edilizio presente, così incentivando il recupero degli altri fabbricati a civile abitazione presenti nella vallata, per una riorganizzazione della proprietà agricola che trarrà beneficio dalle sinergie derivanti dallo sviluppo dell'intera valle di Cintoia.

Preso atto dell'apparato normativo del PTC adottato si osserva quanto segue.

Per quanto riguarda le "aree soggette a vincolo architettonico", si ritiene che il vincolo di assoluta inedificabilità che sembra emergere dal quadro normativo risulti eccessivo, limitando di fatto anche quegli interventi che, previo parere della Sovrintendenza, potrebbero rappresentare valide occasioni di valorizzazione e recupero.

1.1) Come già contenuto nello *Statuto del territorio*, ma in forma non del tutto incisiva, potrebbero essere introdotte norme e indicazioni più puntuali rispetto al recupero di aree industriali abbandonate. Vista la scarsa appetibilità delle volumetrie dismesse alla funzione di tipo artigianale, anche connesse al sistema agroalimentare, è preferibile percorrere la strada del contemporaneo recupero edilizio ed

**Controdeduzione**

1) Questo piano non contiene una specifica disciplina delle aree e degli immobili vincolati direttamente dal *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, in quanto detta disciplina è contenuta nel PIT con valore di piano paesaggistico. Ciò precisato, il PTC comprende la Valle di Cintoia in territorio aperto (art. 7 NA) e nell'invariante strutturale *aree fragili* (art. 11 NA), la cui disciplina, nel complesso, non esclude le trasformazioni urbanistico-edilizie. Alcune porzioni del territorio della Valle di Cintoia, ritenute meritevoli di particolare tutela, sono anche comprese tra le *Aree di protezione storico ambientale* (art. 12 NA), invariante strutturale, dove è esclusa la nuova edificazione.

L'osservazione, nel punto in cui è interpretabile come richiesta di rivedere la disciplina contenuta nell'art. 12 NA (Aree di protezione storico-ambientale) del PTC, in relazione al possibile recupero degli edifici, contrasta con l'impostazione di questo piano per quanto riguarda la tutela delle invariante strutturali del territorio provinciale.

E' da precisare che la disciplina contenuta nel PTC adottato non esclude che, da un'analisi condotta ad una scala più di dettaglio, si renda opportuno procedere ad una ridefinizione dei perimetri delle *aree di protezione storico ambientale* (art. 12 NA). In relazione alle caratteristiche proprie delle aree in questione e in applicazione dei requisiti definiti dal PTC, il Comune può provvedere ad una loro precisazione, sempreché ne sussistano i presupposti di fatto. Tale evenienza, comunque subordinata all'esito di specifici approfondimenti, deve essere effettuata così come già previsto nel medesimo art. 12 NA (comma 2).

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

1.1) La disciplina contenuta nello *Statuto del territorio* è adeguata e congrua rispetto alle scelte operate da questo piano e ai relativi obiettivi che si ritiene di confermare. Quanto richiesto potrà essere valutato e considerato in sede di altri livelli di pianificazione, ferma restando la necessità di coerenza con quanto indicato da questo piano.

L'osservazione, in questo punto, **non è**

ambientale attraverso la ricostituzione dell'antico rapporto casa colonica - podere. Potrebbe essere considerata la possibilità di ritrasformare/recuperare le "tagliate boschive" e le superfici boscate venutesi a formare per mancanza di manutenzione in coltivi a varia specializzazione, valorizzando la produzione agricola tradizionale e attivando un indotto di sicuro pregio economico e culturale. Attualmente, nella vallata il decadimento degli interessi locali corrisponde ad una riduzione sensibile della presenza umana e la proposta elaborata consentirebbe il miglioramento della qualità della vita degli abitanti.

accolta.

**L'osservazione, considerata nel suo complesso, non è accolta**





47	Prot. n. 243327 del 13.06.12	Comune di Firenzuola
<b>Sintesi Osservazione</b> <p>Si ritiene che la disciplina dei servizi e attrezzature tecnologiche di rilievo sovracomunale di cui all'art. 24bis delle norme sia troppo generica e carente per quanto riguarda, in particolare, l'installazione degli impianti eolici di produzione energia elettrica di potenza inferiore a 60 KW che sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Si ritiene pertanto che, ai fini della tutela del territorio e in ottemperanza alle direttive del PIT regionale, la norma sopracitata debba essere integrata con alcune limitazioni all'installazione di tale tipologia di impianti. Si propone una ipotesi di normativa in tal senso.</p> <p>"L'installazione degli impianti eolici di produzione energia elettrica di potenza inferiore a 60 KW è soggetta alla seguente regolamentazione, ai fini di un corretto e sostenibile inserimento nel contesto ambientale e paesaggistico del territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- le invarianti strutturali sono considerate zone non idonee per l'installazione di tali impianti;</li><li>- l'altezza massima consentita all'asse del rotore degli aerogeneratori è pari a m. 35;</li><li>- gli aerogeneratori dovranno essere installati in zone dove esista la rete di distribuzione dell'energia elettrica alla quale sia possibile la connessione, a non più di m. 500 di distanza da essa;</li><li>- gli aerogeneratori dovranno essere installati a non meno di m. 500 da altri aerogeneratori dello stesso tipo.</li></ul>		<b>Controdeduzione</b> <p>La recente proposta di <i>Piano ambientale ed energetico regionale</i> (PAER) contiene la definizione delle aree non idonee agli impianti eolici (Obiettivo A.3 allegato 1 - ottobre 2012). A seconda della potenza o dimensione sono definite le eccezioni alla non idoneità per singoli generatori posti a distanze, da edifici o aerogeneratori già autorizzati, fissate secondo un rapporto di proporzione con la media delle altezze. Le aree non idonee agli impianti eolici saranno individuate tenuto conto degli strumenti di pianificazione provinciali e comunali, e acquisito il parere della Provincia. In tale contesto, la Regione, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di energia di competenza statale, può indicare le aree non idonee per gli impianti a fonti rinnovabili.</p>
<b>L'osservazione nel senso e limiti esposti non è accolta.</b>		

## Sintesi Osservazione

## Controdeduzione

1) **Art. 3 NA Aree sensibili di fondovalle.**  
Nella *Carta dello Statuto del territorio* tutta la zona industriale del Centro abitato di Vallina, a valle della SP di Rosano, risulta classificata come *area sensibile*. Si fa presente che il PTC previgente aveva stralciato gran parte della suddetta zona dalle *aree sensibili* (vedi parere tecnico allegato alla Delib. CP n. 35/1999, in particolare del Settore Pianificazione territoriale: "Per l'area di Vallina si ritiene accoglibile la deperimetrazione in base ai dati dell'Istituto idrografico"). Sulla base di questo stralcio, il PS e il RU hanno provveduto a disciplinare i nuovi interventi nella zona che, allo stato attuale, risulta in buona parte già edificata per finalità artigianali/industriali.  
Si chiede pertanto la modifica della *Carta dello Statuto del territorio* recependo lo stralcio delle *aree sensibili* così come operato dal PTC previgente.

2) **Art. 10 NA Ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve, aree naturali protette di interesse locale.**

Nell'ultimo comma dell'art. 10 NA si fa riferimento a protocolli di intesa già sottoscritti dalla Provincia per la realizzazione del Parco dell'Arno. Si ritiene che nelle more della istituzione del Parco sia opportuno indirizzare la disciplina comunale in modo da anticipare le future politiche territoriali per le aree rivierasche. Ciò potrà consentire di sostenere le attività auspicabili o compatibili con il parco e di scoraggiare, di contro, quelle inopportune, facilitandone semmai lo spostamento.

Si propone pertanto di integrare, conseguentemente, l'art. 10, comma 5, delle *Norme di attuazione*.

3) **Art. 11 NA Aree fragili del territorio aperto.**

Nella *Carta dello Statuto del territorio* le aree fragili sono individuate:

- fino al limite dell'area urbana di Ponte a Niccheri, occupando anche un enclave

1) Le *aree sensibili di fondovalle*, come da definizione contenuta in disciplina, comprendono contesti del territorio provinciale tra loro differenti dal punto di vista idraulico, in ogni caso caratterizzati dalla presenza di reti naturali o artificiali di drenaggio superficiale, dalla loro idoneità a costituire strutture funzionali con il sistema delle aree protette e delle reti ecologiche e dalle loro peculiarità sotto il profilo storico-culturale del paesaggio fluviale e di pianura (art. 3, commi 1, 2 e 3). La pericolosità idraulica rileva soltanto ove nel caso in cui effettivamente sussista detta condizione e con l'intensità in fatto corrispondente. La disciplina di cui al comma 5 dell'art. 3 NA, diversamente da quanto ritenuto, non preclude interventi e usi ulteriori rispetto alle attività esistenti.

Tuttavia, l'osservazione induce a rivedere l'iniziale previsione dell'*area sensibile* in esame eliminandone la perimetrazione nella *Carta dello Statuto del territorio*, in considerazione del fatto che le contigue fasce fluviali sono già comprese dal PTC adottato nell'ambito di reperimento per l'istituzione di aree protette.


L'osservazione, in questo punto, è accolta.

2) Negli *ambiti di reperimento* per l'istituzione di nuove aree protette, la disciplina di cui al comma 4 dell'art. 10 NA già orienta le trasformazioni, indirizzandole secondo un criterio di congruenza con le caratteristiche proprie di detti ambiti. Spetta al Comune, sulla base di un quadro conoscitivo approfondito a livello locale, dotarsi di adeguata disciplina per governare le trasformazioni all'interno di detti ambiti, così salvaguardando lo scopo di fondo che è finalizzato alla futura istituzione di un'area protetta dell'Arno.

L'osservazione, in questo punto, non è accolta.

3) Il contenuto dell'osservazione consiste in una richiesta di ridefinizione del perimetro di *aree fragili del territorio aperto* (art. 11 NA) previste dallo stesso *Piano strutturale* (PS) comunale approvato nel 2011.

Quanto richiesto risulta difforme da dette





compresa tra l'edificato e Via di Belmonte;  
- fino al limite della zona industriale di Scolivigne, occupando tutte le aree a monte di Via di Tizzano (SP del Brollo);

- tra il corridoio ecologico e l'area urbana di Bagno a Ripoli, in prossimità della Pieve a Ripoli, occupando un'area residuale di dimensioni contenute.

Poiché il PS definisce strategie che coinvolgono le suddette aree e le stesse non risultano interessate da specifici impedimenti di carattere statutario, si chiede la modifica della *Carta dello Statuto del territorio* stralciando le tre aree perimetrate in allegato.

**4) Art. 12 NA Aree di protezione storico ambientale.**

Nella *Carta dello Statuto del territorio* le aree di protezione storico ambientale comprendono una piccola porzione del centro abitato di Grassina (settore occidentale, Via delle Quercioline) già da tempo edificata.

Poiché la suddetta area urbana non presenta caratteristiche corrispondenti alla definizione di cui all'art. 12, comma 1, delle *Norme di attuazione*, se ne chiede lo stralcio, proponendo che l'area di protezione storico-ambientale si attesti sul limite del centro abitato.

**5) Art. 24 NA Servizi e attrezzature di rilievo sovracomunale - Art. 24bis NA Servizi e attrezzature tecnologiche di rilievo sovracomunale.**

Si chiede che i seguenti servizi e attrezzature, compresi dal PTC previgente tra i "servizi e attrezzature di livello provinciale e/o regionale", siano compresi tra quelli di rilievo sovracomunale di cui agli articoli 24 o 24bis del PTC adottato:

- stazione elisoccorso Capannuccia;
- acquedotto La Lama;
- centro servizi di Ponte a Niccheri.

**5.1) Gli artt. 24 e 24bis** sembra riferirsi a servizi ed attrezzature sia pubbliche che private (es. complessi sportivi e ricreativi urbani, attrezzature culturali, per l'associazionismo e il tempo libero, centrali per la produzione di energia). Se tuttavia le attrezzature pubbliche (scuole, ospedali, parchi territoriali) non sembrano necessitare di un dimensionamento da parte dei piani comunali, stante il fatto che costituiscono un servizio sociale da porporzionare in relazione al carico insediativo (zone F di cui al DM 1444/1968), non si può dire la stessa cosa per le attrezzature private, che spesso costituiscono vere e proprie attività imprenditoriali con fini di lucro (ad esempio

previsioni del PS e da quanto convenuto in sede di conferenza tecnica propedeutica all'approvazione del PS stesso. Il Comune, ove le aree, a seguito di approfondimenti a scala più di dettaglio, manifestino in tutto o in parte caratteri diversi da quelli allo stato individuati e considerati, può comunque precisarne le perimetrazioni (vedi comma 3 dell'art. 12 NA) se ne ricorrono i presupposti. L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

4) L'osservazione chiede di precisare il perimetro dell'*area di protezione storico ambientale* in modo da escludere una piccola porzione marginale. In considerazione dell'esiguità dell'area in esame, si procede alla ridefinizione richiesta del perimetro, come risultante nella *Carta dello Statuto del territorio*.

L'osservazione, in questo punto, **è accolta.**

5) L'osservazione è da condividere. Si procede ad indicare, nella *Carta dello Statuto del territorio*, tra i servizi ed attrezzature di rilievo sovracomunale (artt. 24 e 24bis NA) l'acquedotto La Lama (tav. 19). Per quanto riguarda il centro servizi di Ponte a Niccheri, già indicato con simbolo grafico dal PTC adottato, si procede a definirlo come areale, mentre per la stazione elisoccorso Capannuccia, anch'essa già indicata, si procede a correggere l'errata posizione del simbolo in tav. 25.

L'osservazione, in questo punto, **è accolta.**

**5.1).** La *Carta dello Statuto del territorio* contiene l'indicazione, a scopo ricognitivo, di strutture e servizi che, soddisfacendo anche un interesse pubblico, hanno titolarità o gestione privata o finalità produttive, come le strutture della formazione, di alta specializzazione o sportive. Quanto richiesto è già precisato dal c. 3 dell'art. 24 NA. Ai sensi del c. 4 dello stesso articolo, la Provincia aggiorna e approfondisce il quadro conoscitivo dei servizi e delle attrezzature. Eventuali modifiche o integrazioni potranno essere prese in considerazione quando verrà fatto l'aggiornamento.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

Campo golf Ugolino e Match Ball a Bagno a Ripoli).

Si chiede pertanto di specificare la differenza tra le attrezzature pubbliche e le attrezzature private ai fini della strumentazione comunale di governo del territorio.

**6) Art. 23 NA Criteri per gli insediamenti produttivi.**

Nell'attuale congiuntura economica è importante sostenere le aziende leader nei mercati interni e internazionali che necessitano, per far fronte alle nuove esigenze, di aumentare le superfici produttive esistenti. Ciò al fine di scongiurare il pericolo di una loro delocalizzazione. Il PS punta sul loro radicamento territoriale e sulla razionalizzazione e qualificazione delle zone produttive esistenti, prevedendo addizioni volumetriche contenute agli edifici esistenti di aziende già insediate sul territorio comunale. Tuttavia l'Amministrazione comunale considera la necessità di una variante al PS per sostenere le esigenze di potenziamento di dette aziende che si potranno concretizzare nell'ampliamento di alcuni degli stabilimenti esistenti.

Si chiede pertanto se ipotesi di questo genere rientrino tra quelli prefigurati dal PTC e, se in caso positivo, debbano comunque essere approntate misure di perequazione territoriale secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 5, delle *Norme di attuazione*.

**7) Ex Fornace Capannuccia.**

Nella *Carta dello Statuto del territorio* l'ex fornace Brunelleschi di Capannuccia risulta individuato come edificio risalente a prima del '900. Poiché le strutture produttive dismesse esistenti, con l'eccezione di alcuni edifici direzionali ubicati lungo strada, risultano realizzate dopo l'ultima guerra mondiale, si chiede di eliminare tale indicazione dalle suddette strutture.

**8) Tramvia.**

Nella *Carta dello Statuto del territorio* la linea 3 viene protratta lungo la SP di Rosano, fino alla rotatoria di Quarto, risultando così totalmente marginale al centro abitato di Bagno a Ripoli. Il PS, di contro, auspica che la tramvia serva direttamente l'ambito urbano.

Si propone pertanto di modificare la *Carta dello Statuto del territorio*, conservando il tracciato della tramvia lungo la SP di Rosano

6) La disciplina di cui all'art. 23 NA contiene criteri metodologici per i Comuni, in coerenza con il Titolo III dello *Statuto del territorio*. L'impostazione di questo piano rispetto alle scelte localizzative che determinino effetti intercomunali è quella di promuovere la perequazione territoriale. Per questo il PTC indica i casi nei quali si rendono necessari accordi per definire modalità di perequazione tra i Comuni del sistema territoriale interessato, coordinati dalla Provincia. In base a detta impostazione sono appropriate e proporzionate le misure di cui alla disciplina contenuta nell'art. 23 NA

E ciò anche perché detta disciplina non esaurisce il potere pianificatorio del Comune, al quale spetta il compito di valutare le trasformazioni urbanistiche ammissibili in relazione alle differenti caratterizzazioni eventualmente presenti nell'ambito considerato.

Peraltro, nel contesto indicato, può contribuire ad una ulteriore precisazione la soppressione, nell'ambito del comma 5 della formulazione "significativa" e l'inserimento, dopo "insediamenti esistenti" della formulazione "caratterizzata da effetti che interessano più Comuni".

L'osservazione, in questo punto, **è accolta, nel senso e limiti esposti.**

7) Si procede alla correzione dell'errore nella tav. 25 della *Carta dello Statuto del territorio*. L'osservazione, in questo punto, **è accolta.**

8) La *Carta dello Statuto del territorio* del PTC adottato contiene l'indicazione della tramvia fiorentina e del "prolungamento terza linea", come definito dal PS del Comune di Bagno a Ripoli approvato nel 2011. Eventuali soluzioni alternative potranno essere prese in considerazione a seguito di ulteriori approfondimenti operati dagli SU comunali. L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**





---

fino al complesso scolastico Volta-Godetti, per poi prevedere una svolta a destra e penetrare nel cuore del centro abitato, percorrendo via Granacci fino alla piazza antistante il centro commerciale e l'ufficio postale, dove potrebbe essere pensata una stazione di testa.

**L'osservazione, nel suo complesso, è accolta in parte, nel senso e limiti esposti.**

49

Prot. n. 244805 del 14.06.2012

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Firenze

**Sintesi Osservazione**

**1) Il livello intermedio della pianificazione: criticità individuate.**

Dall'esame complessivo del piano emerge un'ampia ricognizione conoscitiva finalizzata alla rappresentazione della "struttura profonda del territorio" e alla definizione dei *sistemi territoriali* che costituiscono la base per le "politiche" di carattere strategico del PTCP mirate alla salvaguardia, alla valorizzazione e ricostituzione delle componenti significative del territorio. Tuttavia, da quanto emerso dalla lettura del sistema territoriale dell'*Area fiorentina*, mancano di fatto argomentazioni in cui sia espressa la posizione "interlocutoria" della Provincia nei riguardi di importanti interventi urbani e sovralocali, quali il **termovalorizzatore** e **l'aeroporto** di Peretola.

Il PTCP riconosce ed è consapevole delle trasformazioni urbane ma non sembra prenderne parte fino in fondo, rinunciando ad assumere un ruolo guida più incisivo nella determinazione degli assetti strategici complessivi.

In particolare dall'osservazione della documentazione dell'area fiorentina e della zona della Piana (tavv. 18 La Piana e 19 Area fiorentina della *Carta dello Statuto del territorio e Norme*) si rilevano alcune criticità tra gli obiettivi e le azioni necessarie per raggiungerli tradotte nelle norme di piano, in particolare per quanto riguarda l'art. 1, comma 3.

1.1) Dall'analisi di alcune *aree sensibili di fondovalle* (invarianti strutturali), nella rappresentazione contenuta nelle suddette tavole, risultano disattese di fatto le previsioni di alcune infrastrutture e azioni di interesse provinciale che incidono in maniera determinante sulla configurazione futura di un ampio contesto. La Piana fiorentina è interessata dalla realizzazione del **termovalorizzatore** di Case Passerini e dall'**ampliamento della pista aeroportuale** di Peretola. Il piano, pur dando conto del progetto del Parco della Piana e del parco periurbano "Boschi della Piana" nel territorio del comune di Sesto Fiorentino, viene meno nella sua parte progettuale facendo mancare i riferimenti in merito agli obiettivi del Parco e alla loro verifica di coerenza con il territorio e le infrastrutture presenti e in previsione.

**Controdeduzione**

1) L'impostazione di questo piano, in relazione alla varietà degli aspetti "materiali" su cui è da provvedere e della dimensione degli interessi da considerare (profili ambientali, paesaggistici, territoriali in senso stretto, interessi di rilievo sovracomunale o non, ecc.), è quella di riuscire a contemperare le diverse esigenze e gli innumerevoli interessi presenti sul territorio che, per quanto di peso e rilevanza diversi, debbono essere presi in considerazione.

E' inoltre da precisare che:

- il piano si configura tra gli altri come l'esito di una serie di scelte, alcune delle quali correlate a ruoli e competenze proprie, altre dettate dalla pianificazione sovraordinata e di settore e come tali da recepire nella loro integrità;


- tuttavia (ma anche per questo), il piano è ancorato ai principi generativi del patrimonio territoriale ed alle relazioni fra i suoi elementi costitutivi; questo in una visione sistemica del territorio provinciale, che si compone dei territori di 44 comuni, e che ha portato a definire le scelte strategiche (quali la "delimitazione" di ciò che costituisce invariante strutturale) finalizzate ad assicurarne la durevolezza;

- quanto all'ampliamento dell'aeroporto e al termovalorizzatore, vedi il punto successivo.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

1.1) In relazione agli aspetti sollevati nell'osservazione, il PTC ha tra i principali obiettivi quello della tutela, valorizzazione ed incremento della rete ecologica, del patrimonio naturalistico e della biodiversità nella piana fiorentina, obiettivi per i quali sono appropriate e proporzionate le decisioni già adottate - *aree sensibili di fondovalle* (art. 3 NA) e *ambito di reperimento A11* per l'istituzione di un'area protetta della *Piana fiorentina* (art. 10 NA), invarianti strutturali del piano - che, nel più generale e complessivo contesto, si ritiene di confermare.

Quanto alla mancata rappresentazione del potenziamento dell'aeroporto, non si tratta di carenza grafica del PTC. Il piano non rappresenta le aree di salvaguardia correlate alla previsione dell'ampliamento







Sono pure disattese alcune previsioni già consolidate negli strumenti urbanistici comunali (ad esempio il piano convenzionato di Castello nel Comune di Firenze).

**L'assenza di tali elementi significativi** nel processo di trasformazione del territorio alla scala provinciale non consente di effettuare valutazioni delle trasformazioni in termini ambientali sulla fragilità delle aree, sulle risorse impiegate, sugli impatti effettivi e in particolare sulle misure per ridurre gli effetti prodotti.

Per quanto esposto si auspica che il PTC possa assumere un ruolo guida più incisivo e di regia nei riguardi di importanti interventi di rilievo sovracomunale in modo da **coordinare la complessiva rappresentazione nella cartografia dello Statuto del territorio** di tutte le infrastrutture e le azioni di trasformazione in atto o in previsione con la relativa valutazione complessiva degli effetti sulle future dinamiche territoriali.

**1.2) Le misure di mitigazione e compensazione.**

Dette misure conseguenti a particolari impatti negativi si trovano prescritte in alcuni casi all'interno dei singoli articoli delle norme di piano. Le stesse misure sono pure individuate nell'ampia documentazione riferita all'area fiorentina, all'interno della monografia. Tuttavia da quanto osservato appare **una scarsa incisività nella pianificazione e nel coordinamento della materia**, né risultano rappresentati nelle *Carte dello Statuto del territorio* gli interventi di mitigazione e compensazione previsti dai progetti dei piani di settore e dei Masterplan di riferimento.

Si chiede che per le opere ad elevato impatto e incidenti a livello sovracomunale, per le quali sono previste misure di mitigazione e compensazione, il PTC possa assumere un ruolo guida più incisivo e di regia, tale da **coordinare la complessiva rappresentazione delle misure nella cartografia dello Statuto del territorio e una organica e incisiva disciplina di raccordo.**

dell'aeroporto in quanto la proposta di integrazione al PIT non è stata ancora adottata (vedi in par. 4.3 della Monografia dell'Area fiorentina - Proposta di deliberazione al CRT n. 10/2011);

Quanto al termovalorizzatore, si tratta di una previsione contenuta nella pianificazione di settore in attuazione del piano regionale. Il piano interprovinciale dei rifiuti (FI-PO-PT) è stato approvato nell'ultima seduta del CP del dicembre 2012 (DCP n. 148 del 17.12.2012), successivamente all'adozione del presente piano. Il PTC, nella *Carta dello Statuto del territorio*, individua le attrezzature tecnologiche di rilevanza sovracomunale esistenti o previste, come definite e individuate dalla pianificazione di settore (art. 24bis NA).

Occorre precisare, inoltre, che l'ambito di reperimento A11 *Piana fiorentina* già comprende i "Boschi della Piana" e che la definizione di detto ambito di reperimento A11 è stata attuata dal piano adottato in coerenza con gli obiettivi condivisi nell'ambito di specifici protocolli di intesa sottoscritti dalla Provincia per la realizzazione del "Parco della Piana" (art. 10, comma 5, NA).

Per i motivi esposti, l'osservazione non risulta tale da comportare variazioni al piano adottato. Di conseguenza l'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

1.2) Il PTC comprende all'interno delle invarianti i singoli episodi di mitigazione e compensazione ambientale che restituiscono una capacità ecologica al territorio trasformato. Le invarianti del PTC, individuate cartograficamente, interessano tutto il territorio provinciale, comprese le sue parti critiche.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta**

**1.3) Le aree di collegamento ecologico funzionale.** Dette aree non appaiono rappresentate nella *Carta dello Statuto del territorio*, rimandando di fatto al quadro conoscitivo, impedendo una coerente lettura normativa tra i vari elementi del mosaico territoriale ma soprattutto impoveriscono il ruolo e l'importanza di tali collegamenti ecologici escludendoli dallo statuto del territorio. Tutto ciò limita gli obiettivi ecologico-naturalistici del piano e non offre uno strumento chiaro per la definizione e lo sviluppo degli stessi obiettivi a livello comunale, disattendendo anche il proprio ruolo di norma di coordinamento su temi di ampio contesto.

Si richiede una giusta rappresentazione nella *Carta dello Statuto del territorio* delle aree di collegamento ecologico-funzionale così come definite e riconosciute nel quadro conoscitivo al fine di assegnare a tali aree una importanza strutturale e normativa.

**1.4) Gli insediamenti. Criteri per il dimensionamento della "città nuova".**

L'ampia documentazione contenuta nel quadro conoscitivo si basa sulla ricognizione dello stato di fatto al 2007 non entrando in merito alle attuali previsioni di espansioni degli insediamenti dei singoli Comuni.

Dalla consultazione delle tavv. 18 e 19 della *Carta dello Statuto* (la piana e l'area fiorentina) si rileva che a fronte della disciplina introdotta (artt. 22, 22bis e 23 NA) non corrisponde la rappresentazione grafica delle aree di espansione dei Comuni. Pur riconoscendo che il dimensionamento dei PS spetta ai singoli Comuni, si osserva che l'assenza delle previsioni di espansioni in cartografia può portare ad una parziale lettura delle dinamiche.

Si auspica che soprattutto per determinati sistemi territoriali e aree complesse si possa accelerare l'attuazione delle politiche di area vasta e di pianificazione a scala sovracomunale e metropolitana. In questa ottica il PTC potrebbe assumere un ruolo guida più incisivo negli indirizzi, controllo e coordinamento delle politiche comunali per il contenimento del "consumo di suolo", puntando prioritariamente ad una riorganizzazione complessiva dei carichi urbanistici e alle strategie di rigenerazione urbana e di perequazione intercomunale.

1.3) Gli approfondimenti tematici che compongono il quadro conoscitivo del PTC hanno costituito, nel caso in esame, il supporto necessario per la definizione delle invarianti strutturali. Le aree di collegamento ecologico funzionale, in particolare, hanno rappresentato l'armatura fondamentale per la definizione degli *ambiti di reperimento* per l'istituzione di aree protette (art. 10 NA) e delle *aree sensibili di fondovalle* (art. 3 NA), impostate a sistema nel *territorio aperto rurale* - vedi anche, oltre alla relativa disciplina (art. 7 NA), quella delle *aree fragili* (art. 11 NA). Per il possibile, la rete disegnata dal piano non prevede soluzioni di continuità in corrispondenza degli insediamenti. I corridoi di connessione ecologica ed ambientale corrispondenti ai tratti della rete dei fiumi sono evidenziati nella *Carta dello Statuto del territorio* all'interno delle strutture urbane soltanto se non già compresi entro le suddette invarianti (art. 9, c. 7), NA.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

1.4) Il valore e la tutela della risorsa suolo sono alla base delle strategie territoriali del PTC che promuove meccanismi di conciliazione delle concrete esigenze di sviluppo delle comunità locali con azioni di equilibrio complessivo delle risorse del territorio. Il piano già contiene disposizioni che impegnano questa Amministrazione a operare in modo concertato con i Comuni per realizzare sempre più indispensabili politiche di perequazione territoriale.

In tale contesto, considerando anche quanto rappresentato nei punti precedenti, il PTC presenta l'individuazione chiara dei margini urbani delle espansioni contemporanee, e non rileva che la *Carta tecnica regionale (CTR)* utilizzata come supporto cartografico non sia aggiornata, poiché tutte le previsioni vigenti sono state considerate.

Si sottolinea che questo piano ha ritenuto sistema e strumento particolarmente incisivo di tutela del territorio aperto innanzitutto la già subito sopra citata individuazione del *limite* tra territorio aperto e insediamenti. Un utile strumento per verificare la rilevante entità delle applicazioni che ne derivano è costituito, tra altri, dalla navigazione interattiva che è possibile esercitare sul sito web della Provincia sin dall'adozione e dalla possibilità di interrogazioni profonde dei tematismi rappresentati.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**



**2) Comunicazione e accesso alla disciplina del piano.**

Si osserva un notevole numero di documenti di non facile consultazione. La disciplina di piano risulta in alcune parti poco comprensibile a causa dei frequenti rinvii e rimandi ai PS dei Comuni e allo *Statuto del territorio*. Questa logica porta in alcuni casi a una complessiva perdita di incisività della disciplina e ad un impoverimento dei contenuti.

All'interno delle prescrizioni di varia natura di aree, zone, ambiti, le prescrizioni di natura edilizia (ad esempio negli art. 10, 12, 19) risultano disperse nell'articolato e non sono ben evidenziate e distinte.

Si chiede che si possa rendere più razionale e snella la documentazione del piano e che siano interamente trasferiti nella disciplina le regole dei suoi contenuti;

- che, dove possibile, si possa accompagnare il piano con quadri sinottici di sintesi che rendano più immediata e facilmente comprensibile la disciplina contenuta;

- che, per una più immediata lettura, le prescrizioni di natura edilizia possano essere ben evidenziate dal resto dell'articolato con un titolo e diversificate nella grafica.

2) Il piano ha un contenuto eterogeneo, in conseguenza della molteplicità delle sue funzioni (valutative e qualificatorie di fatti e situazioni dai contorni non sempre netti; puramente regolatorie o determinative di risultati - di vario genere: puramente quantitativi o anche qualitativi, materiali o anche immateriali, ecc. da raggiungere -; espressione di un potere di regolazione diretta e piena delle situazioni e dei fatti o di un potere di determinazione di parametri per l'esercizio di funzioni di altri: la pianificazione comunale). A questo si aggiunge, nel caso concreto di questo piano, la particolare rilevanza e significatività degli obiettivi che questa Amministrazione si è proposta. Tutto ciò spiega l'inevitabile complessità del piano nel suo insieme, una complessità che allo stato, per quanto siano condivisibili i motivi di semplificazione e semplicità che ispirano l'osservazione, non è possibile ridurre ulteriormente.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

**L'osservazione, considerata nel suo complesso, non è accolta, nel senso esposto ai singoli punti.**

50	Prot. n. 257842 del 25.06.2012	Comune di Barberino Val d'Elsa
Sintesi Osservazione		Controdeduzione
<p>Dalla lettura della <i>Carta dello Statuto del territorio</i> risultano significative discordanze tra i perimetri dei sistemi insediativi del PTC e i perimetri delle Utoe del PS e del RU comunali. Il discostamento è particolarmente significativo nelle Utoe di <b>Tignano, Vico d'Elsa, La Zambra, Sant'Appiano, Le Grillaie-Le Drove, Capoluogo, San Filippo, Valcanoro, Marcialla</b>. Non sono state incluse le previsioni delle zone B2.5, B2.12, C2a, C2b a Marcialla; della zona D2.6 a Valcanoro; delle zone C1 e C6 a Barberino; della zona C4 a Vico. Anche se il limite degli insediamenti indicato nella <i>Carta dello Statuto del territorio</i> non sembra avere valenza prescrittiva, è tuttavia definito come "discriminante strutturale".</p> <p>Si richiede quindi di aggiornare le previsioni del PTCP al RU vigente.</p>		<p>A seguito di verifica, in base alla pianificazione comunale, risulta che le aree segnalate B2.5, C2a, C2b a Marcialla e C1 nel Capoluogo sono già comprese dal PTC adottato all'interno degli <i>insediamenti</i> indicati nella <i>Carta dello Statuto del territorio</i>. Si procede pertanto a comprendere entro l'insediamento di Marcialla l'area denominata B2.12 ed entro gli insediamenti del Capoluogo e di Vico le aree denominate C6 e C4, in precedenza solo parzialmente comprese entro gli insediamenti.</p> <p>L'area produttiva D2.6 a Valcanoro è già inserita tra gli insediamenti a seguito sia della segnalazione operata con osservazione d'ufficio (oss. n. 8), sia della precedente osservazione n. 44.</p>
<b>L'osservazione è accolta.</b>		





<b>51</b>	<b>Prot. n. 257779 del 25.06.2012</b>	<b>Comune di Barberino di Mugello</b>
<b>Sintesi Osservazione</b> <p>L'osservazione ha per oggetto l'attrezzatura "Parco del Lago di Bilancino" individuata nelle tavv. 8 e 9 della <i>Carta dello Statuto del territorio</i>.</p> <p>L'area che il PS e il RUC individuano come Parco del Lago di Bilancino, comprende l'invaso del Bilancino, le aree pubbliche di sponda e le aree private circostanti.</p> <p>Si propone una integrazione all'art. 24 NA che qui si riporta quale ulteriore comma:</p> <p>"Nelle aree individuate dall'attrezzatura "Parco del Lago di Bilancino", comprendente l'invaso del Bilancino e le aree pubbliche circostanti il Lago di Bilancino espropriate nel contesto della formazione dell'Invaso di Bilancino fino alla quota di ml. 255 s.l.m., nonché le aree private ad esse strettamente collegate, gli SU possono prevedere le attività individuate in forza della LR 14/4/99 n. 23 e successiva Deliberazione n. 8 del 12/12/2000 della Assemblea Consortile dei Comuni dell'ATO n. 3, dal Disciplinare relativo al diritto d'uso dell'Invaso del Bilancino e delle aree limitrofe da parte del comune di Barberino di Mugello. In particolare - fatte salve le finalità primarie idropotabile, di tutela ambientale, di laminazione e di recupero energetico - nelle aree pubbliche di sponda sono ammesse opere e costruzioni riconducibili agli usi sportivi, turistici, ricreativi, scientifici, culturali, commerciali ed espositivi con le relative attrezzature di servizio.</p> <p>Nelle aree private comprese entro il Parco del Lago di Bilancino, gli SU possono prevedere attività non agricole di natura tale da essere compatibili con le caratteristiche funzionali e paesistiche del Parco, quando risultino strettamente funzionali allo sviluppo delle attività in area pubblica di cui sopra in termini di infrastrutturazione, offerta di servizi collettivi, gestione e manutenzione delle sponde o delle aree adiacenti ad esse. Le attività agricole sono consentite solo se non intensive".</p>	<b>Controdeduzione</b> <p>La disciplina predisposta dal PTC per servizi ed attrezzature di rilievo sovracomunale (art. 24 NA) è adeguata e congrua rispetto alle scelte operate da questo piano e ai relativi obiettivi che si ritiene di confermare.</p> <p>Quanto richiesto potrà essere valutato e considerato in altre sedi, ferma restando la necessità di coerenza con quanto indicato da questo piano.</p>	
<b>L'osservazione non è accolta.</b>		

52

Prot. n. 260343 del 26.06.2012

Comune di Signa

**Sintesi Osservazione**

**1) Area dei Renai.**

L'area in questione è compresa in una più ampia zona situata tra il Fiume Bisenzio, la via dei Bassi e il Fiume Arno per complessivi 270 ha circa. L'intera zona presentava (al 1997) al suo interno una serie di laghetti artificiali per una superficie di circa 51 ha, creatasi per effetto delle escavazioni di sabbia e ghiaia protrattesi per circa un trentennio. L'attività di escavazione è stata interrotta alla fine degli anni '70 e da allora l'area è stata utilizzata marginalmente per l'attività agricola.

Nel 1997 il Comune di Signa, con specifico piano attuativo "Variante di recupero delle aree di cava dell'isola dei Renai per la realizzazione di un parco naturale", ha classificato l'area come zona "F" Parchi ai sensi del DM 1444/1968. Detto piano attuativo è stato approvato con delib. CC n. 138 del 22.12.1997 come variante al PRG e in adeguamento al PRAE (DCRT 200/1995, p.to 3.4 ipotesi D delle Istruzioni tecniche), nonché come Variante ai sensi dell'art. 40, c. 2 lettera f, della LR 5/95 ("ristrutturazione urbanistica contenuta nel limite dei 10.000 mc dei volumi inclusi all'interno dell'ambito 59") di cui alla precedente suddivisione del territorio comunale approvata con delib. CC n. 118 del 23.09.1996. La suddetta Variante al PRG prevede la possibilità di nuove escavazioni nel limite del 30% di quanto già scavato e la realizzazione di un parco naturale.

Successivamente è stata approvata con delib. CC n. 23 del 29.03.2004 una variante al piano attuativo di cui trattasi soprattutto per privilegiare la rinaturalizzazione dell'area attraverso la realizzazione di un grande vaso centrale con un andamento di sponda articolato, quale risultato dell'unione di 5 laghetti esistenti mediante una ulteriore escavazione. La realizzazione degli interventi era prevista in fasi o lotti funzionali, così individuati:

- dove è prevista attività di escavazione, al massimo tre stralci funzionali (lotti 1, 2 e 3) da completarsi ciascuno entro al massimo un triennio, oltre ad un eventuale lotto di adeguamento finale, anch'esso da completarsi entro tre anni;
- dove non è prevista attività di escavazione, un lotto iniziale (denominato "lotto 0") di

**Controdeduzione**

1) La ricostruzione operata dal Comune delle varie fasi che nel tempo hanno interessato l'area dei Renai di Signa, propedeutiche alla realizzazione del parco naturale, costituisce un utile contributo e pertanto si provvede ad integrare il contenuto della scheda A11 *Piana fiorentina* relativa all'ambito di *reperimento* per l'istituzione di aree protette contenuta nell'*Atlante delle invariati strutturali* del PTC adottato. Conseguentemente si provvede ad integrare il par. 3.2 (Il territorio aperto e le invariati strutturali) della Monografia del sistema territoriale dell'*Area fiorentina*.

L'osservazione, in questo punto, è accolta.





avvio dell'attività del parco.

La Variante inoltre prevedeva l'adeguamento alle nuove opere infrastrutturali aventi valenza sovracomunale, fra le quali la cassa di espansione dei Renai (interventi per la riduzione del rischio idraulico nel bacino del Fiume Arno).

Lo stato di attuazione del Piano attuativo è il seguente, evidenziato in allegato:

- per il "lotto 0" - primo stralcio è stata rilasciata specifica concessione edilizia in data 26.11.1999, previa sottoscrizione di apposita convenzione;
- per i lotti 1, 2, 3 e lotto finale sono state rilasciate, secondo le procedure di cui alla LR 78/98, specifiche autorizzazioni per l'esercizio di attività di recupero ambientale tramite attività estrattiva di escavazione di inerti, sabbia e ghiaia.

## 2) Viabilità.

Il Comune di Signa, con Delib. CC n. 32 del 30.03.2009 ha approvato variante al PS, con contestuale variante al PRG, finalizzata all'adeguamento dei propri SU al progetto definitivo dell'Autostrada Lastra a Signa-Prato presentata dalla regione Toscana, nella quale si prevede un corridoio infrastrutturale (varchi infrastrutturali). Nel quadro conoscitivo del PTC adottato viene rappresentata la linea lenta (FS) che sottopassa la prevista Autostrada Lastra a Signa-Prato: si raccomanda di mitigarne l'impatto e di valutare la compatibilità dell'infrastruttura con la realizzazione del Parco e della cassa di espansione dei Renai.

2) Il PTC adottato già contiene in Monografia (par. 2.1.1 Il sistema delle aree protette e la rete ecologica dell'*Area fiorentina*) la descrizione delle principali criticità riscontrate all'interno dell'area, tenuto conto della presenza del SIR 45 *Stagni della piana fiorentina e pratese*. Per queste vengono richiamate (par. 3.3 della monografia) le principali misure di conservazione indicate dalla Regione Toscana con Del. GR 644/2004, tra le quali il controllo degli effetti, rispetto allo stato di conservazione del sito, di grandi opere, pubbliche e non, in corso di realizzazione ai limiti o all'interno delle zone umide. Analoga raccomandazione è contenuta nel par. 4.3 (Linee di indirizzo per i sistemi infrastrutturali) laddove si evidenzia, in relazione alla linea ferroviaria, la necessità di minimizzare l'impatto negativo dell'attraversamento della zona dei Renai e il permanere di alcune criticità collegate alla realizzazione della bretella autostradale (attraversamento dei Renai e protezione dell'abitato di S. Mauro a Signa). Le previsioni del PTC per l'area in esame (*ambito di reperimento A11*, vedi punto precedente della controdeduzione) impongono la previsione di adeguate misure di mitigazione degli impatti negativi ai sensi dell'art. 39 NA.

**L'osservazione, in questo punto, nel senso sopra esposto è accolta.**

**L'osservazione, considerata nel suo complesso, è accolta.**

53

Prot. n. 300757 del 23.07.2012

Comune di San Casciano

### Sintesi Osservazione

1) In merito ai perimetri dei centri abitati riportati nella *Carta dello Statuto del territorio*, da una prima analisi delle tavv. 24, 25, 30 e 31 si è arrivati alla conclusione che i dati reperiti per individuarli probabilmente provengono dalle carte del quadro conoscitivo del PS approvato, non dalle carte del Regolamento urbanistico adottato in data 10 ottobre 2011, quindi antecedentemente all'adozione del PTC.

**Si richiede che tali perimetri siano adeguati al nuovo strumento urbanistico**, approvato definitivamente in data 18 giugno 2012 con delib. CC. n. 43.

### Controdeduzione

1) Il limite degli *insediamenti* (artt. 22 e 22bis NA) - e non dei centri abitati, vedi il successivo punto 2 della controdeduzione - indicato nella *Carta dello Statuto del territorio* è stato definito in base a quanto rappresentato nella **tav. 16** (Sistemi e sottosistemi ambientali e funzionali) di progetto del **PS vigente**, che reca la definizione contestuale del territorio urbanizzato e del *territorio aperto*. Il Regolamento urbanistico recentemente approvato contiene, nel dettaglio, la specificazione degli edifici e degli abitati minori classificati nel *territorio aperto*, quali i "complessi edilizi", gli "aggregati rurali" e i "nuclei rurali" di cui all'art. 92 delle Norme RU. A seguito di verifica, in base agli elementi contenuti sia in detto elaborato di progetto del PS vigente sia negli analoghi elaborati del RUC approvato, si procede a modificare i perimetri degli *insediamenti* inizialmente individuati in corrispondenza di **Case Nuove, Fornacelle** e di quant'altro ricada in *territorio aperto* per il RUC. Inoltre:

- in loc. Testi, il PTC indica tra gli insediamenti un aggregato costituito dalle due porzioni di edificato ricadenti sul confine, una nel territorio di San Casciano (che il RUC definisce "presenza non agricola in territorio aperto") e l'altra in quello di Greve in Chianti. Si tratta di una ricognizione di elementi simili operata alla scala sovracomunale, senza valore prescrittivo, che viene conservata;
- si procede a precisare il perimetro dell'insediamento del Capoluogo, in modo da comprendere il cimitero, come da PS vigente;
- si procede alla delimitazione, quali *insediamenti*, di **Talente, Croce di Via, Montecapri, S. Andrea, Calcinaia e Ponterotto**;
- si procede a precisare l'*ambito di reperimento* A18 (Pianure alluvionali della Pesa) in loc. Cerbaia, Bargino, Calzaiolo e Ponterotto.

L'osservazione, in questo punto, è **accolta in parte, nel senso e limiti esposti**.

2) Visti gli artt. 51 e 55 della LR 1/05 che disciplinano le funzioni delle province e dei comuni, si evidenzia che nell'elenco dei contenuti del Regolamento urbanistico,

2) La *Carta dello Statuto del territorio* indica il limite degli *insediamenti* (artt. 22 e 22bis NA) secondo una impostazione fondata sui principi statutari del PTC che hanno portato a





specificatamente di competenza dell'Amministrazione comunale, si include "il perimetro aggiornato dei centri abitati inteso come delimitazione continua che comprende tutte le aree edificate e i lotti interclusi" (c. 2 capoverso b dell'art. 55). Tale impostazione viene ribadita dall'art. 2 del DPGR 3/R/2007 che definisce i contenuti del PTC individuando tra le competenze delle Province l'individuazione di prescrizioni volte a orientare e rendere coerente la pianificazione comunale. Ciò non implica viceversa l'individuazione di perimetrazioni prescrittive, salvo che esse si riferiscano ad opere ed interventi di competenza della Provincia stessa. L'approccio seguito costringe, invece, a procedere con una variante al PTC ogni volta che viene effettuata una variante al RUC che implichi una modifica delle perimetrazioni dei centri abitati, determinando un aggravio del procedimento urbanistico, in contrasto con l'obiettivo di semplificazione dei procedimenti che più volte anche la Provincia ha manifestato di condividere.

Si richiede quindi l'introduzione di una norma che dia atto che la modifica dei perimetri dei centri abitati, in seguito di variante al RUC ma conformemente ai criteri definiti dal PTCP e recepiti nei Piani strutturali non costituisce variante al PTCP stesso.

definire:

- il *territorio aperto* provinciale (art. 7 NA) comprensivo anche degli abitati minori, vedi il Titolo II dello *Statuto del territorio e strategie di politica territoriale*;

- gli *insediamenti* maggiori, per i quali valgono i criteri contenuti nel Titolo III dello *Statuto* stesso.

Questo precisato, non possono sussistere fraintendimenti tra le perimetrazioni suddette e il "perimetro aggiornato del centro abitato" definito dal *Regolamento urbanistico* comunale, secondo i criteri dettati dall'art. 55 della LR 1/2005. La mera precisazione sulla base di analisi di maggior dettaglio del perimetro degli *insediamenti* indicati nella *Carta dello Statuto del territorio* non costituisce variante al PTCP in quanto tale delimitazione non deve necessariamente coincidere con il "perimetro aggiornato del centro abitato" definito dal RUC secondo i criteri dettati della LR 1/2005 (vedi punto precedente). Si ricorda che i nuclei minori, o le aggregazioni prive di centralità urbana della cosiddetta dispersione territoriale, non vengono compresi dal PTC tra gli *insediamenti*, ancorché perimetrati come centri abitati dal RUC, ma sono compresi in *territorio aperto* (non perimetrati) secondo la definizione contenuta nel c. 1 dell'art. 7 NA. Pertanto, non vi è necessità di introdurre una norma come da richiesta.

L'osservazione, in questo punto, **non è accolta.**

**L'osservazione, nel suo complesso, è accolta in parte nel senso e limiti esposti.**